

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**

**Tesi di Dottorato in Diritto Internazionale
XX ciclo**

*“Imprese multinazionali e responsabilità sociale:
limiti ed opportunità
alla luce del Diritto Internazionale attuale”*

**Dottoranda
Rossella Caloia**

**Coordinatore
Chiar.mo Prof.
Benedetto Conforti**

INDICE

CAPITOLO 1

L'espansione delle imprese multinazionali e il problema del controllo

- 1.1. Le imprese Multinazionali: profili definatori e origini storiche
- 2.1. L'attività delle imprese multinazionali: le denunce dei casi più noti di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo
- 3.1. Impunità delle imprese multinazionali
 - 3.1.1. Assenza di controllo giuridico delle attività transnazionali delle imprese multinazionali da parte dello Stato d'origine
 - 3.1.2. L'obbligo in capo allo Stato ospitante del controllo giuridico sulle attività delle imprese multinazionali operanti sul proprio territorio
 - 3.1.3. La soggettività giuridica internazionale delle imprese multinazionali
- 4. Osservazioni conclusive

CAPITOLO 2

Attuale regolamentazione delle imprese multinazionali

- 2.1. Le iniziative internazionali
 - 2.1.1. Background
 - 2.1.2. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e le *Linee Guida per le Imprese Multinazionali all'estero*
 - 2.1.3. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la *Dichiarazione Tripartita sui Principi riguardatle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale*
 - 2.1.4. Le Nazioni Unite: il *Global Compact* e le *Norme sulla Responsabilità sociale delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani*
 - 2.1.5. L'Unione Europea: il *Libro Bianco*
- 2.2. Le iniziative nazionali
 - 2.2.1. Stati Uniti: *The Alien Tort Claims Act*
 - 2.2.1.1. Doe v. Unocal

- 2.2.1.2. Owens Wiwa, Ken Wiwa and Blessing Kpuinen v. Royal Dutch/Shell
- 2.2.1.3. Bowoto et al. v. Chevron Corporation
- 2.2.1.4. Jota v. Texaco e Aguinda v. Texaco
- 2.2.1.5. Beanal v. Freeport McMoRan
- 2.2.1.6. Possibili ostacoli all'applicabilità dell'Alien Tort Claims Act
- 2.2.2. La responsabilità civile delle imprese multinazionali nell'ambito dell'Unione Europea
- 2.2.3. La Gran Bretagna: la legge del *duty of care*
 - 2.2.3.1. Connelly v. R.T.Z. Corporation plc
 - 2.2.3.2. Lubbe v. Cape plc.
 - 2.2.3.3. Thor plc.
 - 2.2.3.4. Osservazioni conclusive sui procedimenti civili in Gran Bretagna
- 2.3. I codici di condotta delle imprese multinazionali

CAPITOLO 3

Enforcement della responsabilità sociale delle imprese multinazionali

- 3.1. Inadeguatezza degli attuali strumenti internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese multinazionali
- 3.2. L'esercizio della giurisdizione extraterritoriale quale strumento per rafforzare la responsabilità sociale delle imprese multinazionali
 - 3.2.1. Possibili ostacoli all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine: la nazionalità e la struttura dell'impresa transnazionale
 - 3.2.2. Tre possibili approcci per superare l'ostacolo della responsabilità limitata della società madre: *'piercing the veil' approach*, *'integrated enterprise' approach*, *'direct liability of the parent corporation' approach*
 - 3.2.3. Osservazioni conclusive
- 3.3. Promuovere la responsabilità sociale delle imprese multinazionali: il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
- 3.4. Conclusioni

CAPITOLO 1

L'espansione delle imprese multinazionali e il problema del controllo

1. Le imprese Multinazionali: profili definatori e origini storiche

Il fenomeno della globalizzazione economica e la liberalizzazione del commercio degli ultimi decenni si sono sviluppati di pari passo con il dilatarsi e l'imporsi sulla scena mondiale di nuovi attori in grado di svolgere un ruolo decisivo sia in campo economico che politico.

Accanto alle istituzioni finanziarie internazionali¹, le organizzazioni che dominano la nuova era del commercio globale sono senza dubbio le Multinazionali², enti che, nel corso degli anni, hanno progressivamente incrementato la loro forza economica. Queste società sono spesso in grado di mobilitare più risorse degli stessi Stati che le ospitano, come dimostrato dal fatto che delle 100 concentrazioni di ricchezza più grandi del mondo il 51% sono di proprietà delle imprese multinazionali e il 49% degli Stati.³

La multinazionale costituisce in larga misura un modello di struttura organizzativa e di funzionamento dell'impresa economica assolutamente nuovo che trova origine nel periodo successivo alla II guerra mondiale.⁴ In precedenza, l'espansione all'estero delle attività delle grandi imprese era avvenuta, prevalentemente, mediante operazioni commerciali. Le imprese, infatti,

¹ La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

² Sul fenomeno delle imprese multinazionali la letteratura è molto ricca: tra gli altri Carreau D. e Juillard P., *Droit international économique*, Paris, 1998; Merciai P., *Les entreprises multinationales en droit international*, Bruylant, 1993; Muchlinski P. T., *Multinational Enterprises and the Law*, Blackwell, 1999; Picone P. e Sacerdoti G., *Diritto internazionale dell'economia*, Franco Angeli editore, Milano, 1992, p. 699; Sacerdoti G., *Impresa multinazionale*, Enc. Giuridica Treccani; Wallace C. D., *Legal control of the multinational enterprise: national regulatory techniques and the prospects for international controls*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1982.

³ UN Subcommission on Human Rights, *The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: The Question of Transnational Corporations, Working Document on the impact of activities of transnational corporations on the realization of economic, social and cultural rights*, prepared by Mr. El Hadji Guissé, E/CN.4/1998/6, 10 June 1998, p.2.

⁴ Francioni F., *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*. Giuffrè editore, Milano, 1986, p.12.

acquistavano materie prime da utilizzare nei processi produttivi interamente svolti all'interno del Paese d'origine. Altre volte, l'espansione all'estero si concretizzava nella concessione ad imprese straniere indipendenti della produzione e/o la commercializzazione del prodotto.⁵

Successivamente alla II Guerra Mondiale, l'affermarsi delle tecnologie informatiche unito al miglioramento delle telecomunicazioni e dei trasporti hanno, da un lato, reso possibile il collegamento ed il controllo di centri direzionali situati a migliaia di chilometri di distanza, e dall'altro, favorito lo sviluppo di un mercato internazionale caratterizzato da consumatori con gusti sempre più omogenei. L'ampliarsi delle opportunità ha determinato una vera e propria corsa alla conquista dei nuovi mercati che ha accentuato la competizione tra le imprese. Questi fattori hanno spinto le organizzazioni più forti finanziariamente e tecnologicamente a dislocare parte delle proprie attività produttive in altre nazioni allo scopo di sfruttare le opportunità offerte dal mutato contesto internazionale. In particolare, l'espansione di queste imprese è avvenuta mediante la costituzione di affiliate e/o consociate dotate di personalità giuridica autonoma e formalmente separate dalla casa madre. Si sono così formati grandi gruppi aziendali caratterizzati da una parcellizzazione delle attività produttive e/o distributive in numerosi Paesi e soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. In questi Paesi, infatti, le grandi imprese occidentali hanno trovato condizioni estremamente favorevoli agli insediamenti produttivi ottenendo forti vantaggi competitivi fondati sul contenimento dei costi di gestione.

Sulla scorta di tali osservazioni, l'impresa multinazionale viene a configurarsi come un'organizzazione che esercita la propria attività produttiva in un numero rilevante di Stati attraverso la creazione di succursali o affiliate per la maggior parte situate in Paesi in via di sviluppo, ciascuna dotata di autonoma personalità giuridica e diversa nazionalità che, per quanto giuridicamente separate, sono unificate dal comune vincolo di soggezione ad una società madre che fissa e detta le strategie economiche comuni.⁶

⁵ Picone P. e Sacerdoti G., op.cit *supra* nota 2, p.699.

⁶ I gruppi economici transnazionali, che hanno superato con gli anni la cifra di 65000, controllano direttamente circa 700000 filiali o consociate in 180 paesi del mondo, e indirettamente alcuni milioni di imprese fornitrici.

Tale definizione, tuttavia, non è sufficiente a delineare il fenomeno in esame nella sua interezza in quanto non tiene conto dell'evoluzione che le stesse multinazionali hanno fatto registrare nel corso degli anni per effetto di una spinta, sempre più forte, verso l'internazionalizzazione. In proposito, infatti, va sottolineato come sempre più spesso si parli di impresa transnazionale proprio per sottolineare il profilo più internazionale e meno legato al Paese di origine delle multinazionali. Come spesso accade infatti, l'impresa finisce per assumere una struttura così articolata e complessa da non consentire più l'individuazione di un unico centro direzionale riconducibile ad un unico Paese d'origine, quello della casa madre. In questi casi, si parla appunto di impresa transnazionale per indicare che la proprietà è riconducibile a soggetti di diverse nazioni. Ne consegue che le linee strategiche di queste imprese, pur essendo decise da un unico centro direzionale, non sono legate a vincoli di carattere strettamente nazionale. Ai fini del presente lavoro, tuttavia, il termine di *impresa multinazionale* sarà indifferentemente utilizzato per ricomprendere sia l'accezione di impresa multinazionale nel senso più tradizionale del termine, sia quella del più complesso significato di impresa transnazionale.

Per una trattazione dettagliata delle varie definizioni di impresa multinazionale v. Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 2, pp.12-15.

Muchlinski sottolinea la difficoltà di dare una definizione univoca delle imprese multinazionali. Difficoltà resa ancora più evidente se si considera che le principali Organizzazioni internazionali destinate a regolare le attività delle imprese multinazionali, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, non considerano necessario dare una definizione precisa del termine. La *Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL* dichiara al paragrafo 6 che “*Le multinazionali comprendono imprese a capitale pubblico, misto o privato, che possiedono o controllano la produzione, la distribuzione, i servizi ed altri mezzi al di fuori del paese in cui hanno la loro sede centrale*”. Secondo il paragrafo 1.3 delle *Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali* “*trattasi solitamente di imprese o altre entità insediate in più paesi e collegate in modo tale da coordinare il loro funzionamento in vari modi. Mentre una o più di queste entità può essere in grado di esercitare una significativa influenza sulle attività delle altre, il loro grado di autonomia nell'ambito all'impresa può variare notevolmente da un'impresa multinazionale all'altra.*” Una definizione piuttosto ampia del termine è offerta dalle recenti *Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani* proposte dalla Sottocommissione per la promozione e tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite, il cui paragrafo 20 prevede che: “*The term 'transnational corporation' refers to an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities in two or more countries, whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively*”. Le varie accezioni delle ‘imprese multinazionali’ hanno comunque in comune il concetto di ‘multinazionalità’ ossia che si tratta di imprese che indipendentemente dalla loro dimensione presentano tutte la caratteristica di esercitare la loro attività tramite più soggetti giuridici e in più ordinamenti.

In definitiva, con il termine multinazionale si intenderà riferirsi ad una organizzazione economica recante le seguenti caratteristiche principali:

- la proprietà è riconducibile ad operatori di una o più nazioni;
- l'attività produttiva e di gestione viene svolta, attraverso la creazione di succursali o affiliate, in un numero rilevante di Stati;
- le succursali e le affiliate sono dotate di autonoma personalità giuridica;
- l'unicità di azione è garantita da un centro direzionale cui è affidato il compito di tracciare le strategie economiche comuni.

2. L'attività delle imprese multinazionali: le denunce dei casi più noti di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo

Il fenomeno della globalizzazione, è da un lato, un veicolo di crescita del potere e dello sviluppo delle multinazionali, e, dall'altro, effetto dell'affermazione di queste organizzazioni. E' innegabile, infatti, che l'integrazione delle economie nazionali in un'unica economia mondiale sia favorita dall'operare delle multinazionali. Scambi commerciali, investimenti diretti esteri, flussi di capitale a breve termine, flussi internazionali di lavoratori e di persone in genere, flussi di tecnologie sono infatti favoriti dall'azione delle imprese multinazionali oltre che dall'azione diretta degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali. Le multinazionali, quindi, hanno assunto sempre più un ruolo centrale nello sviluppo economico sia dei Paesi in cui si trova la sede centrale sia in quelli di accoglimento, contribuendo ad una più efficace utilizzazione del capitale, della tecnologia e della manodopera. Le multinazionali, inoltre, possono incidere positivamente anche sulle politica di sviluppo dei Paesi accoglienti ed in particolare dei Paesi in via di sviluppo. La presenza di queste organizzazioni può dare un contributo notevole alla promozione del benessere economico e sociale di questi Paesi.⁷ Si pensi ai benefici che in termini di miglioramento delle condizioni di vita, di soddisfacimento dei bisogni primari, di occupazione, di miglioramento

⁷ Umberto Musumeci, *L'impatto sociale delle multinazionali*, in Sacconi L., *Guida critica alla Responsabilità sociale d'impresa e al governo d'impresa*, Bancaria editrice, 2005, p.561.

professionale queste entità economiche potrebbero effettivamente apportare.⁸ La presenza delle imprese multinazionali, quale espressione economica dei Paesi più sviluppati, potrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per la promozione e il miglioramento delle condizioni di vita e contribuire ad una maggior protezione dei diritti civili e politici⁹, nonché dei diritti economici, sociali e culturali.¹⁰

Eppure le Multinazionali rimangono un bersaglio privilegiato delle critiche alla globalizzazione. Le imprese multinazionali, infatti, hanno spesso innescato dinamiche negative nei Paesi ospitanti.¹¹ Gli obiettivi strategici delle multinazionali sono entrati spesso in contrasto con gli interessi dei lavoratori, delle popolazioni locali e, più in generale, con finalità di carattere sociale. Nella corsa all'internazionalizzazione le ragioni delle multinazionali hanno risposto nella maggior parte dei casi a logiche di carattere esclusivamente economico.¹² Le decisioni di effettuare investimenti diretti in Paesi in via di sviluppo sono state determinate dai vantaggi in termini di costo della manodopera, di sfruttamento dell'innovazione tecnologica per un ciclo di tempo più lungo grazie al decentramento di tecnologie in fase di obsolescenza, di regime fiscale, di

⁸ Nils Rosemann, *The UN Norms on Corporate Human Rights Responsibilities. An Innovating Instrument to Strengthen Business' Human Rights Performance*, Geneva, N°20/August 2005, p.8.

⁹ Si pensi per esempio al diritto di non discriminazione o al diritto alla vita. Si veda a tal proposito William H. Meyer, *Human Rights and MNCs: Theory versus Quantitative Analysis*, 18.2 Human Rights Quarterly, 1996, p. 392, il quale sostiene, sulla base di una serie di analisi statistiche, che la presenza delle imprese multinazionali sia strettamente e positivamente correlata sia a libertà civili che politiche nei Paesi ospitanti. Di parere discordante Stephen Hymer, *The Multinational Corporation and the Law of Uneven Development*, in Peter J. Buckley & Pervez N. Ghauri, *Transnational Corporations and World Order*, 1999, pp.21-47, il quale sostiene che la presenza delle imprese multinazionali sia sostanzialmente pregiudizievole per lo sviluppo politico ed economico dei Paesi ospitanti. Si veda inoltre Jackie Smith, Melissa Bolyard & Anna Ippolito, *Human Rights and the Global Economy: A Response to Meyer*, 21.1 Human Rights Quarterly, 1999, pp.207-219.

¹⁰ E' evidente l'influenza che un'impresa multinazionale può esercitare sul diritto al lavoro, il diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro e il diritto alla libertà sindacale; il diritto ad un livello di vita adeguato, alle condizioni di salute, alla protezione della famiglia; il diritto di istruzione.

¹¹ Muchlinski P. T., *Human rights, social responsibility and the regulation of international business: The development of international standards by intergovernmental organisations*, Non-State Actors and International Law 3, Kluwer Law International, 2003, p.123.

¹² Secondo Skogly: "*The company are generally driven by the need for profit maximisation, and for the pursuit of the free market. The aim is to earn as much money as possible, and to secure future profits through the free market operation of the economy, both on the national and international levels*". Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. supra nota 7, p.246.

normativa sul lavoro, di normativa sull'ambiente e normativa a protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.¹³ Minori costi, minori vincoli e interlocutori sociali più deboli sono stati visti come un'occasione imperdibile per ampliare i profitti e conquistare quote di mercato anche a costo di calpestare diritti fondamentali dell'individuo.¹⁴

Una delle principali critiche è oggi rivolta alla presunta 'race to the bottom' che le imprese multinazionali inducono tra i Paesi recettori, attraverso la pressione che le stesse possono esercitare sugli Stati ospitanti al fine di abbassare gli standard nazionali di protezione dei diritti umani.¹⁵

La durissima concorrenza a livello mondiale tra le imprese multinazionali porta in molti Paesi ad una vera e propria 'corsa verso il basso' per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, salari, orari e condizioni di lavoro.¹⁶

Si verificano, infatti, situazioni in cui i governi e la burocrazia locale per attirare investimenti finanziari o per timore che le imprese multinazionali decidano di investire altrove, sono disposti ad offrire ogni tipo di incentivo fiscale, a permettere che si faccia scempio dell'ambiente, a chiudere un occhio di fronte a comportamenti lesivi dei diritti individuali e collettivi.¹⁷

Ma vi sono numerose altre pratiche con cui le imprese multinazionali possono incidere negativamente sul rispetto dei diritti umani, ossia attraverso un coinvolgimento indiretto o diretto nella violazione degli stessi.¹⁸

Le imprese possono, infatti, essere coinvolte negli abusi attraverso la complicità con governi o autorità politiche repressive oppure violare direttamente i diritti umani attraverso le proprie modalità di reclutamento del personale o attraverso

¹³ Umberto Musumeci, *L'impatto sociale delle mutiazionali*, in Sacconi L., op.cit. *supra* nota 7, pp.561-562.

¹⁴ Jonathan Clough, *Not-so-innocents abroad: corporate criminal liability for human rights abuses*, Australian Journal of Human Rights 1, 2005, p.2.

¹⁵ Jaegers N. M. C. P., *Corporate human rights obligations: in search of accountability*, Intersentia, 2002, p.8; Alison Byrsk, *Globalization and Human Rights*, 2002, p.100.

¹⁶ Oloka-Onyango J. e Udagama Deepika, *The realization of Economic, Social and Cultural Rights: Globalization and Its impact on the Full Enjoyment of Human Rights*, UN. ESCOR Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 52nd Sess., Provisional Agenda Item 4, paragrafo 32, U.N. Doc E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000).

¹⁷ Steven R. Ratner, *Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility*, 111 Yale Law Journal, p. 462; Alison Byrsk, op.cit. *supra* nota 15, p.100; Surya Deva, *Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where fromHere?*, 19 Connecticut Journal of International Law 1, 2003, p. 49.

¹⁸ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.9.

l'impatto che i loro processi produttivi hanno sui lavoratori, le comunità locali e l'ambiente.¹⁹

Sono stati numerosi e ampiamente pubblicizzati i casi in cui note imprese multinazionali sono state implicate in un numero impressionante di violazioni di diritti umani nelle più diverse aree del mondo in cui svolgono le proprie attività produttive.²⁰

Tra i numerosi scandali che hanno visto come protagoniste alcune delle più note imprese multinazionali vanno menzionati quelli legati alle attività svolte dalla Shell in Nigeria, dalla Coca Cola in Colombia, dalla Bhopal in India, dalla Unocal in Birmania, la Del Monte in Kenya, la Nike in Indonesia, la Nestlè in più di venti Paesi nel Sud del Mondo.

La Shell in Nigeria

Sono noti a tutti i gravi danni subiti dalle comunità nigeriane che hanno sofferto le conseguenze sociali ed ambientali della produzione di petrolio della multinazionale anglo-olandese Shell senza peraltro percepirne alcun beneficio.²¹

Fuoriuscite di petrolio, fiamme continue ed altre operazioni a forte impatto ambientale hanno devastato la natura della regione del Delta del Niger e

¹⁹ International Council on Human Rights Policy, *Beyond Voluntarism: Human rights and the developing international legal obligations of companies*, February 2002; Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), *Liability of multinational corporations under international Law*. Kluwer Law International, 2000, p.76.

Nel rapporto del Novembre 2004, l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite affermò che un'azienda è complice negli abusi dei diritti umani se autorizza, tollera o semplicemente ignora gli abusi anche di una struttura ad essa collegata, oppure se consapevolmente fornisce un'assistenza pratica o un incoraggiamento senza il quale l'abuso non sarebbe accaduto con la stessa intensità. Sebbene non esistano norme internazionali che sanzionino la complicità delle imprese in violazioni di diritti umani i principi del diritto penale internazionale potrebbero indicare il possibile sviluppo di tali norme. Anche se un'impresa non fosse direttamente collegata con le violazioni dei diritti umani, un tribunale potrebbe rilevare la complicità dell'azienda se si ritiene probabile che la stessa abbia contribuito o tratto beneficio dalla violazione, quando il rapporto dell'impresa con chi abbia effettuato l'abuso sia tale da ritenere che l'azienda fosse a conoscenza o avrebbe potuto essere a conoscenza delle violazioni, quando l'impresa ignori o resti inattiva di fronte ad abusi di diritti umani.

²⁰ Per informazioni aggiornate su abusi di diritti umani perpetrati da imprese multinazionali si visitino i siti <http://www.business-humanrights.org>; www.worldmonitors.com; www.corpwatch.org.

²¹ Amnesty International, *Nigeria. Are human rights in the pipeline?*, AFR 44/020/2004, 9 November 2004, consultabile sul sito [http:// web.___amnesty.org/ library/ pdf/ AFR440202004ENGLISH/\\$File/AFR4402004.pdf](http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR440202004ENGLISH/$File/AFR4402004.pdf).

seriamente danneggiato la salute e la possibilità di sopravvivenza delle popolazioni locali. L'attività di estrazione di petrolio ha condotto le comunità indigene degli Ogoni alla rovina: le terre, i ruscelli e le insenature sono gravemente inquinati; l'atmosfera è avvelenata dalle sostanze altamente nocive emesse dal gas che viene bruciato 24 ore al giorno nelle vicinanze delle abitazioni; pioggia acida e resti petroliferi hanno devastato le terre coltivabili degli Ogoni.²²

Le proteste pacifiche delle comunità indigene del Delta del Niger contro la Shell sono state il più delle volte represses con violenza omicida da parte delle forze di sicurezza nigeriane.²³

L'omicidio da parte della polizia di alcuni dimostranti a Umuechen nel 1990, l'uccisione di nove attivisti della comunità degli Ogoni nel 1995 e i più recenti omicidi e distruzioni di case nel Delta del Niger nel 2005 sono una chiara prova dell'uso eccessivo della forza con cui il governo ha frequentemente risposto alle richieste e proteste delle varie comunità.

Le proteste, represses con una forza sproporzionata, trovano la loro origine e ragione nel fallimento del governo, spesso retto dalle forze militari, nel garantire effettivamente il rispetto e la protezione dei diritti sociali ed economici della popolazione locale.²⁴

Nessuna concreta misura infatti è stata adottata rispetto all'uso eccessivo della forza e nessun provvedimento è stato adottato in relazione alla prossimità a case, fattorie e fiumi degli oleodotti e delle fuoriuscite di gas e petrolio.

Per molti abitanti l'unica risorsa è rappresentata dalla possibilità di ottenere un risarcimento attraverso interminabili, costose ed incerte azioni legali contro le potenti compagnie petrolifere nell'ambito di un sistema processuale ampiamente corrotto.

Il governo nigeriano, spesso retto da forze militari, è stato da sempre caratterizzato dal cattivo funzionamento del sistema amministrativo, dalla corruzione, dalla repressione ai danni di attivisti e delle comunità in lotta per un ambiente più sano, per la cessazione degli abusi e per una più equa distribuzione delle risorse.

²² *Ibid*, pp.17-18.

²³ Manitese, www.disinformazione.it/multinazionali.htm#BENZINA%20SHELL

²⁴ Amnesty International, *Nigeria. Are human rights in the pipeline?*, op.cit. *supra* nota 21, p.8.

Da molti anni le popolazioni che vivono nel Delta del Niger soffrono violazioni dei propri diritti da parte delle forze di sicurezza nigeriane: il carcere, la tortura, lo stupro ed altri abusi dei diritti umani sono la pratica comune verso chi si oppone alla Shell in Nigeria.

La Coca Cola in Colombia

La multinazionale Coca Cola è stata dal canto suo accusata di complicità con le azioni dei gruppi paramilitari di destra in Colombia insieme al massiccio prelievo di acqua di falda in India, casi che hanno ampiamente dimostrato cosa è in grado di fare un'impresa per proteggere i propri profitti.

La multinazionale nordamericana è stata accusata di violazione delle libertà sindacali, di innumerevoli casi di sequestri, intimidazioni, torture, incarcerazioni arbitrarie nonché della persecuzione e dell'assassinio di lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali in Colombia.²⁵

La Coca Cola ha accordi di imbottigliamento con diverse compagnie colombiane, coinvolte in numerosissimi episodi di violenza nei confronti degli attivisti sindacali legati all'azione dei gruppi paramilitari di destra nella regione.²⁶

Il Sindacato Colombiano Sinaltrainal racconta che dal 1989 sette leader sindacali e un manager filosindacale, impiegati nelle attività di imbottigliamento della Coca Cola, sono stati assassinati dai gruppi paramilitari di destra in Colombia. Centinaia di altri lavoratori della Coca Cola e loro familiari sono stati torturati, sequestrati e/o illegalmente trattenuti da paramilitari violenti, spesso a stretto contatto con la Direzione degli impianti di imbottigliamento che se ne servono come parte di una strategia per annullare l'organizzazione sindacale.²⁷

Gli attivisti sindacali assassinati negli impianti di imbottigliamento della Coca Cola non sono i soli in un Paese dove sono stati 4000 i sindacalisti uccisi negli

²⁵ Per informazioni dettagliate si veda *Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia*, 2003, consultabile sul sito [http:// www.tmcrew.org/ killamulti/ cocacola/ DOSSIER.pdf](http://www.tmcrew.org/killamulti/cocacola/DOSSIER.pdf)

²⁶ *Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia*, 2003, op.cit. *supra* nota 25, p.32.

²⁷ *Ibid*, pp.32-36.

ultimi 18 anni.²⁸ Ciò che rende però differente la situazione dei lavoratori Coca Cola è che una delle multinazionali più grandi del mondo è complice di gravi violazioni di diritti umani.²⁹

La repressione del lavoro organizzato agevola alla multinazionale il taglio dei costi di produzione attraverso il licenziamento di migliaia di lavoratori e la riduzione dei salari, a fronte di incrementi di produzione e profitti.³⁰

La multinazionale Coca Cola è stata accusata di perseguire una politica di totale precarizzazione della manodopera attraverso l'utilizzo di lavoratori interinali che in Colombia non godono di nessuna tutela, neanche del diritto al salario minimo. Con questo sistema, accanto alla politica di delocalizzazione e chiusura degli impianti, la retribuzione può scendere al di sotto del salario minimo previsto dalla legge.

Gravi danni ambientali hanno invece causato le operazioni di imbottigliamento della Coca Cola in alcune parti dell'India, dato l'impatto deleterio che hanno avuto sulle falde acquifere delle zone in cui tali impianti sono stati collocati.³¹ Gli stabilimenti di imbottigliamento, prosciugando le falde freatiche, hanno tolto alle popolazioni locali della regione del Kerala il diritto fondamentale di procurarsi acqua potabile e hanno generato rifiuti tossici che minacciano gravemente l'ambiente e la salute pubblica.³²

I rappresentanti delle tribù e dei contadini hanno denunciato la contaminazione delle riserve acquifere e delle sorgenti, nonché le trivellazioni che, effettuate senza criterio, compromettono gravemente i raccolti.

La Coca Cola è accusata inoltre di aver ridistribuito agli abitanti dei villaggi, sotto forma di concime, i rifiuti tossici prodotti dal suo stabilimento. Test effettuati

²⁸ Human Rights Watch, <http://hrw.org/english/docs/2004/01/21/colomb6978.htm>

²⁹ Collingsworth Terry, *The Key Human Rights Challenge: Developing Enforcement Mechanisms*, Harvard Human Rights Journal, Vol.15, Spring 2002, p.192.

³⁰ *Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia*, 2003, op.cit. supra nota 25, pp.32-33.

³¹ Per informazioni aggiornate sui movimenti di resistenza contro le attività della Coca Cola in India si visiti il sito dell'India Resource Center, www.indiaresource.org.

³² *Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia*, 2003, op.cit. supra nota 25, p36.

hanno infatti dimostrato che questi concimi hanno un'alta percentuale di cadmio e piombo, due sostanze cancerogene.³³

La Bhopal in India

Nel dicembre del 1984 i giornali di tutto il mondo riportavano il drammatico incidente di Bhopal.³⁴ La fuoriuscita di una nube di gas tossico da un impianto di proprietà della multinazionale americana Union Carbide provocò la morte di 3000 persone e lesioni, anche permanenti, a oltre 15000 persone, oltre a migliaia di animali, per le malattie contratte a causa del gas e dell'inquinamento delle falde acquifere.³⁵

Dopo l'incidente di Bhopal, tutt'oggi considerato il più grande disastro chimico della storia, la Union Carbide abbandonò precipitosamente il sito industriale senza garantire alcun risanamento dell'area, lasciando sul posto enormi quantità di composti inquinanti.

La Dow Chemical, il più grande produttore di plastica, che ha acquisito la Union Carbide nel 1999, ha sempre rifiutato di farsi carico delle conseguenze legali e finanziarie del più grande disastro della storia dell'industria chimica.³⁶

La Unocal in Birmania

Unocal, una delle maggiori multinazionali petrolifere statunitensi, è accusata di lavoro forzato, stupri, omicidi, torture e trasferimento forzato degli abitanti di una cinquantina di villaggi in Myanmar, l'ex Birmania.

Le società Unocal e Total S.A., insieme con una consociata della Petroleum authority of Thailand e con la compagnia petrolifera di Stato del Myanmar, hanno avviato negli anni '90 il "progetto Yadana", ossia la costruzione di un gasdotto

³³ *Dossier d'informazione e denuncia dell'attività della Coca Cola in Colombia*, 2003, op.cit.

supra nota 25, p.47.

³⁴ Per informazioni dettagliate si consulti il sito di Amnesty International www.web.amnesty.org/pages/ec-bhopal-eng

³⁵ Green Peace, <http://www.greenpeace.it/bhopal/index.php>

³⁶ News Amnesty, *India: Bhopal - human rights in toxic shock*, press release 29 November 2004, consultabile sul sito <http://news.amnesty.org/index/ENGASA201072004>

che collega i giacimenti nel golfo di Martaban, in Myanmar, con la centrale di Ratchaburi in Thailandia.

La Unocal è stata accusata d'aver utilizzato le forze militari del Myanmar per garantire la sicurezza nella realizzazione del gasdotto di Yadana, pur sapendo che precedentemente, nelle zone interessate dal progetto, i militari erano già stati responsabili di violazioni dei diritti umani.³⁷

Per far spazio al gasdotto, infatti, nella penisola di Tenasserim, remota regione all'estremo sud della Birmania, l'esercito birmano ha raso al suolo villaggi, ha costretto alla fuga la popolazione locale o l'ha arruolata come manodopera ai lavori forzati.

Ebbene la multinazionale Unocal è stata tacciata di complicità negli omicidi, nella riduzione ai lavori forzati, gli stupri e le violenze commesse dall'esercito birmano nell'ambito del progetto Yadana.

Citata in giudizio negli Stati Uniti dai legali dell'International Labor Fund in nome di 15 contadini birmani per la violazione dei diritti umani in Myanmar commesse dai militari del paese asiatico tra il 1993 e il 1998 durante la costruzione del gasdotto, la multinazionale Unocal ha respinto ogni accusa di merito, sia per quanto la riguardava direttamente, sia a carico delle sue sussidiarie, affermando di non aver “*mai partecipato, tollerato o incoraggiato in alcun modo violazioni dei diritti umani*” e sostenendo che Total, operatore principale del progetto, si era attenuta scrupolosamente alle norme e agli standard internazionali.³⁸

La Del Monte in Kenya

Violazione dei diritti dei lavoratori e danni ambientali sono gli abusi più frequenti di cui Del Monte è responsabile nelle piantagioni di ananas in Kenya e nelle Filippine.

Dal 1998 la Del Monte, società sudafricana, è di proprietà per il 70% del Gruppo Cirio, che in Kenya e nelle Filippine produce ananas all'interno di piantagioni in

³⁷ Collingsworth Terry, op.cit. *supra* nota 29, p.188.

³⁸ Marin Forti, *Birmania: Unocal comincia a pagare*, Il Manifesto, 17 dicembre 2004.

cui sono state appurate condizioni di lavoro indegne e processi di inquinamento gravi per l'ambiente e per la salute dei lavoratori.

La Del Monte è accusata di produrre ananas con coltivazioni intensive, facendo un notevole uso di pesticidi e fertilizzanti che oltre a provocare nel tempo tumori, sterilità e malformazioni fetali, possono provocare intossicazioni acute con danni ai polmoni, fegato, reni e sistema nervoso.

Fonti sindacali rivelano che nelle piantagioni Del Monte si usano pesticidi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica come molto pericolosi, pesticidi che hanno gravemente contaminato suoli e fiumi circostanti e che molto spesso vengono erogati con aerei nonostante ci siano braccianti al lavoro nelle piantagioni.

La Del Monte è accusata inoltre di essere adusa a licenziare gran parte dei dipendenti fissi offrendo loro una riassunzione economicamente sfavorevole come stagionali, con riduzione del salario del 45% e nessun diritto sindacale.

Le abitazioni assegnate ai braccianti dal Del Monte Royal sono fatiscenti, antigieniche e malsane. Non c'è l'assistenza ospedaliera e medica obbligatoria per legge che prevede che ogni datore di lavoro debba farsi carico delle spese sanitarie.

Diversi, inoltre, sono i casi di repressione sindacale balzati all'attenzione dell'opinione pubblica negli ultimi anni di cui è accusata la Del Monte Royal: sono in tanti infatti i dirigenti sindacali licenziati ed esclusi da qualsiasi tipo di riassunzione.

La Nike in Indonesia

Risale al 1987 la prima clamorosa denuncia di comportamenti gravemente scorretti verso i lavoratori di fabbriche asiatiche in cui produceva la Nike.³⁹

Sei milioni di paia di scarpe vengono prodotti solo in Indonesia dalla multinazionale statunitense ogni anno, con regimi di lavoro incredibilmente oppressivi.⁴⁰

³⁹ Per informazioni più dettagliate si veda C.L.Avery, *Business and Human Rights in a time of a change*, Amnesty International, London 2000, pp.65-72.

⁴⁰ Manitesse, www.disinformazione.it/multinazionali.htm#NIKE%20CORPORATION

I lavoratori della Nike percepiscono salari inferiori a quelli legali indonesiani, in condizioni di lavoro insicure e pericolose per la loro salute: i dipendenti indonesiani lavorano per 12 ore al giorno esposti ai vapori delle colle, ai solventi e alle vernici.

Il governo repressivo indonesiano ha a lungo limitato lo sviluppo dell'organizzazione sindacale.

Fin dagli anni '60 il movimento dei lavoratori è stato controllato dal governo tramite un unico sindacato legale, l'Spsi - Unione dei Lavoratori di tutta l'Indonesia - non riconoscendo di conseguenza il diritto di libera organizzazione dei lavoratori.

I sindacati liberi sono dunque illegali e vengono sistematicamente repressi dall'esercito, i dirigenti sindacali licenziati, imprigionati, torturati e talvolta anche uccisi.

La Nike è considerata tra i primi posti al mondo per i gravi esempi di commercializzazione irresponsabile se si pensa che spende circa 180 milioni di dollari all'anno in pubblicità quando sarebbe sufficiente l'1% di questo bilancio per migliorare le condizioni di 15000 lavoratori indonesiani.⁴¹

La Nestlè

La Nestlè, la multinazionale più potente del mondo in campo agro-alimentare, vende il 25% dei suoi prodotti nel Sud del Mondo e controlla circa il 35-50% del mercato globale del cibo per bambini.

La multinazionale svizzera è ritenuta responsabile della morte di un altissimo numero di bambini nel Sud del Mondo.⁴²

Come ripetutamente segnalato dall'Unicef, la Nestlè viola il codice redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla stessa Unicef che proibiscono la promozione del latte in polvere per l'alimentazione dei neonati.⁴³

⁴¹ John Aglionby, *Abuse rife in Indonesian Nike plants*, The Guardian, February 23, 2001, consultabile sul sito <http://www.guardian.co.uk/indonesia/Story/0,2763,441690,00.html>

⁴² Manitese, www.disinformazione.it/multinazionali.htm#NESTLE

⁴³ Volint, www.volint.it/scuolevis/fame/iniziative.htm

Nel rifornire gratuitamente gli ospedali di latte in polvere la Nestlè provoca, di conseguenza, la disaffezione al latte materno rendendo indispensabile il ricorso al latte artificiale. La multinazionale si rende in questo modo complice della morte di milioni di neonati all'anno. Gli alti costi del latte in polvere, la diluizione con acqua non pulita, la scarsa igiene dei biberon causano alti rischi per i bambini, rendendoli così esposti alla morte più che se fossero allattati naturalmente.⁴⁴

Essendo inoltre la più grande società agroalimentare del mondo e una delle più importanti nel commercio di cacao e caffè, è uno dei maggiori responsabili delle pessime condizioni in cui si trovano milioni di contadini del Sud del Mondo.

La multinazionale viene accusata di sfruttare i lavoratori e di opporsi al miglioramento delle loro condizioni di lavoro: a seguito di uno sciopero degli operai di una sua fabbrica di cioccolato⁴⁵ contro le vergognose condizioni di lavoro, compresa la discriminazione verso le donne, la mancanza di indumenti protettivi e le inadeguate condizioni di sicurezza, la compagnia ha licenziato 40 dei suoi operai, tra cui la maggior parte degli organizzatori dello sciopero.

3. Impunità delle imprese multinazionali

La geografia degli scandali che hanno visto come protagoniste alcune delle più note imprese multinazionali coinvolte direttamente o indirettamente in situazioni lesive dei diritti delle comunità ospitanti non sembra avere confini.⁴⁶

I diritti umani, il rispetto dell'ambiente, i diritti dei lavoratori con l'esplosione della globalizzazione economica e la liberalizzazione del commercio sembrano costituire oggi più che mai vere e proprie barriere per il libero mercato ed il profitto sfrenato, innescando una crescita vertiginosa delle loro violazioni da parte delle imprese multinazionali.

Un panorama che solleva complesse questioni e problematiche, tra le quali quella ravvisabile nella necessità impellente che l'accresciuto potere delle imprese multinazionali sia accompagnato da un effettivo ampliamento delle responsabilità

⁴⁴ Corporate Watch, <http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=240>

⁴⁵ Cacapaya, Brasile 1989

⁴⁶ Virginia Journal of International Law, *Human rights and Corporations*, Summer 2004, vol.44, no.4, pp. 935-936.

di questi nuovi attori⁴⁷, sia nei confronti degli stakeholders interni - siano essi dipendenti o fornitori - sia verso le comunità ospitanti, l'ambiente e la collettività nel suo complesso.⁴⁸

Il potere delle imprese multinazionali, tuttavia, è aumentato in maniera esponenziale e inversa rispetto alla capacità degli organi di diritto di imporre un controllo sul loro operato.⁴⁹ Di conseguenza, sebbene le imprese multinazionali abbiano spesso responsabilità dirette o indirette sulle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni interessate dalle loro attività produttive, raramente vengono chiamate a rispondere dei loro atti restando completamente impuniti.

⁴⁷ Sarebbe sufficiente uno sguardo superficiale alle iniziative promosse da aziende, organizzazioni non governative, università e governi nazionali per rendersi conto che la responsabilità sociale d'impresa è ormai un argomento molto dibattuto. Al termine *Responsabilità Sociale d'Impresa* (RSI), in inglese *Corporate Social Responsibility* (CSR), non corrisponde ancora una definizione univoca. Secondo la Commissione Europea la responsabilità sociale d'impresa è "*l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate*". Nel *Libro Verde* viene specificato che essere socialmente responsabili significa "*non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate*". Una definizione parzialmente divergente viene data al termine sia dal Parlamento Europeo che dalle recenti *Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani* delle Nazioni Unite le quali fanno riferimento all' "*obbligo di promuovere, rispettare, garantire il rispetto e proteggere i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale*" da parte delle compagnie transnazionali e di altre imprese. Tutte queste definizioni sembrano comunque ruotare attorno ad un concetto comune, ossia sulla necessità che le imprese, sempre più globalizzate, svolgano la propria attività produttiva nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle comunità locali e dell'ambiente.

⁴⁸ Nella maggior parte dei documenti che parlano di responsabilità sociale di impresa si utilizzano i due termini inglesi '*Shareholder*' e '*Stakeholder*'. Il primo sta ad indicare nelle discipline manageriali individui e categorie che abbiano un interesse rilevante in gioco nella conduzione dell'impresa e che possono influire in modo significativo su di essa, il secondo le *parti interessate* ossia individui o gruppi il cui interesse è coinvolto a causa del fatto che essi *subiscono* gli *effetti esterni* positivi o negativi delle attività svolte dall'impresa, che comprende dunque molti più attori. Nel paragrafo 22 delle Norme proposte dalla Commissione per la promozione e tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2004 si sottolinea che l'impresa dovrebbe tener conto di queste parti interessate che comprenderebbero "*azionisti, altri proprietari, lavoratori e loro rappresentanti, come pure qualsiasi altro individuo o gruppo che sia toccato dalle attività delle società multinazionali o di altre imprese. Il termine 'stakeholder' comprenderà parti interessate indirette quando i loro interessi sono o saranno sostanzialmente toccati dalle attività della società multinazionale o altra impresa. In aggiunta alle parti direttamente toccate dalle attività delle imprese, gli stakeholder possono comprendere parti che sono indirettamente toccate dalle attività delle società multinazionali o di altre imprese come gruppi di consumatori, clienti, governi, comunità vicine, popoli e comunità indigene, organizzazioni non governative, istituti di credito pubblici e privati, fornitori, associazioni professionali ed altre*".

⁴⁹ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), op.cit. *supra* nota 19, pp.5-6.

Le ragioni per cui le violazioni commesse da imprese multinazionali di diritti umani non vengano generalmente condannate sono relativamente facili da capire e individuare.⁵⁰

Il diritto internazionale si indirizza formalmente agli Stati e lo stesso sistema giuridico internazionale di protezione dei diritti umani, così come si è sviluppato dalla II guerra mondiale, è un sistema Stato-centrico.⁵¹

Nel passato, la protezione dei diritti umani era considerata una questione che coinvolgeva gli Stati ma non certo la sfera del settore privato. Storicamente, quindi, le norme internazionali di tutela dei diritti umani si sono sviluppate quale strumento di protezione degli individui dall'eventuale uso arbitrario del potere statale, non di imprese o altri attori privati.⁵²

Secondo la visione classica, il diritto internazionale, applicandosi soltanto ai rapporti tra Stati, non può imporre obblighi legali alle imprese e, di conseguenza, gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, previsti originariamente col fine di proteggere gli individui dagli eccessi del potere statale, vincolano soltanto gli Stati.

Ne consegue che a livello internazionale non esiste un sistema giuridico unitario riconosciuto dagli Stati e prevalente sulla loro sovranità relativo alla regolamentazione delle attività transnazionali delle imprese multinazionali.⁵³

⁵⁰ Per un'analisi più dettagliata si veda Sarah Joseph, *Taming the Leviathans: Multinational Enterprises and Human Rights*, 46 *Netherlands International Law Review*, 1999, pp.171-203.

⁵¹ Jaegers N. M. C. P., *The Legal Status of the Multinational Corporation Under International Law*, in Addo M. K. (ed.), op.cit. *supra* nota 7, p.261.; Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.1; Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. *supra* nota 19, p.75 ss.

⁵² *Virginia Journal of International Law*, op. cit. *supra*, nota 46, p. 937; Jaegers N. M. C. P. op.cit. *supra* nota 15, p.10; Zanghì C, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli ed., Torino, 2002, p.7 ss.

Nel periodo successivo alla II Guerra mondiale, soprattutto con la costituzione delle Nazioni Unite, si assiste alla rivoluzione caratterizzata dall'*internazionalizzazione dei diritti dell'uomo*. Il trattamento dell'uomo, considerato unicamente nella sua qualità di cittadino, era fino ad allora affidato esclusivamente agli ordinamenti giuridici interni e tutta la materia si riteneva rientrasse nella *domestic jurisdiction* di ogni Stato. A partire dalla II Guerra mondiale la Comunità Internazionale ha cominciato ad avvertire l'esigenza di una tutela dell'individuo in quanto persona, tutela da approntare a livello internazionale proprio per garantire una maggior protezione all'individuo quando non fosse sufficientemente tutelato dagli ordinamenti giuridici interni. Si è dunque assistito alla predisposizione di una copiosa normativa sia di natura convenzionale che consuetudinaria, con il fine di garantire a livello internazionale un'effettiva tutela all'individuo da ingiustificate ingerenze da parte dello Stato.

⁵³ *Virginia Journal of International Law*, op.cit. *supra* nota 46, p.935.

L'assenza, dunque, di norme internazionali che direttamente impongano alle imprese multinazionali obblighi di tutela in materia di diritti umani e che di conseguenza comportino una responsabilità diretta delle stesse per eventuali violazioni, permette alle imprese di agire impunemente in modo illegittimo.⁵⁴

A ciò si aggiunga che allo stato attuale, tranne che in alcuni e ristretti casi, il diritto internazionale non impone allo Stato d'origine di controllare che le attività transnazionali delle imprese multinazionali si svolgano nel pieno rispetto dei diritti umani delle persone sulle quali incidono. In tale ottica non si può delineare una responsabilità statale internazionale per un'eventuale attività extraterritoriale illecita posta in essere dall'impresa stessa.⁵⁵

⁵⁴ Gli strumenti predisposti a livello internazionale in tema di responsabilità sociale d'impresa che potrebbero effettivamente contribuire ad un'efficace regolamentazione delle imprese multinazionali, in quanto direttamente rivolte a regolare la loro condotta, appartengono tutti al *soft law*, ossia non hanno carattere giuridicamente vincolante. Si veda a tal proposito *infra* Capitolo 2. Nonostante il diritto internazionale non imponga allo stato attuale obblighi diretti in materia di diritti umani in capo alle imprese, vari studiosi interpretano le norme di vari strumenti convenzionali come applicabili anche a queste ultime. Dal momento che alcuni strumenti internazionali sanciscono espressamente la loro applicabilità in capo ad ogni individuo, si potrebbe estendere la loro sfera d'azione anche alle imprese. Tra questi, ad esempio, il Preambolo della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* sancisce che "ogni individuo ed ogni organo della società" dovrà promuovere il rispetto dei diritti contemplati e tutelati dalla convenzione. Di conseguenza anche l'impresa, quale organo della società, dovrebbe conformarsi agli stessi obblighi. Analogamente, il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* e il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali* si riferiscono entrambi, nel preambolo, agli obblighi gravanti su ogni individuo nei seguenti termini: "[...] considerato infine che l'individuo in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto [...]". Disposizioni analoghe sono contenute nella *Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio*, nella *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, nella *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*. Si vedano in tal senso ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, pp.55-76; Beth Stephens, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, 20 Berkeley Journal of International Law 45, 2002, pp.71-78; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp. 36-44.

⁵⁵ Olivier De Schutter, *Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations*, 2006, pp. 7-8 disponibile sul sito <http://www.reports-and-materials.org/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf>. In talune aree il diritto internazionale pattizio si sta muovendo verso il riconoscimento di un obbligo in capo agli Stati di origine di controllare, attraverso strumenti legislativi, le attività svolte dalle imprese nazionali all'estero e di conseguenza verso il riconoscimento di una responsabilità statale in relazione alla condotta di attori privati posta in essere fuori dalla giurisdizione territoriale dello Stato in questione. Si tratta di alcune convenzioni sulla protezione ambientale, sulla corruzione e sullo sfruttamento dei bambini. In materia ambientale si vedano il *Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna e gli altri corpi celesti* del 1967, la *Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali* del 1972, la *Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare* del 1982, la *Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano* del 1972 che all'articolo 21 prevede che gli Stati hanno il dovere "di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della propria giurisdizione o sotto il loro

Le norme sulla responsabilità internazionale dello Stato non supportano, infatti, l'asserzione che eventuali danni provocati dall'impresa multinazionale a quegli Stati esteri, sul cui territorio operano le affiliate o consociate del gruppo, diano luogo ad una responsabilità internazionale dello Stato d'origine.⁵⁶

Se secondo la dottrina classica gli Stati sono comunque considerati i principali responsabili per la protezione dei diritti umani, bisogna tuttavia sottolineare che l'obbligo in questione resta circoscritto, allo stato attuale e in via generale, nell'ambito del territorio nazionale.⁵⁷

controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale". In diversi strumenti convenzionali internazionali che si occupano di protezione ambientale dunque è espressamente previsto in capo agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti legislativi di portata extraterritoriale, non limitandosi quindi alla regolamentazione delle attività che si svolgono all'interno del territorio di uno Stato, ma estendendosi alle attività sotto controllo dello Stato. Se lo Stato non adotta tali provvedimenti legislativi, sarà considerato responsabile internazionalmente. La codificazione di obbligazioni extraterritoriali degli Stati d'origine non è limitata alla protezione dell'ambiente. Nell'ambito della lotta alla corruzione diversi sono i trattati che prevedono l'obbligo per lo Stato di adottare le misure necessarie per stabilire la responsabilità di persone giuridiche e individui per il compimento di atti di corruzione. Un esempio recente è rappresentato dalla *Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali* del 1997. Secondo l'articolo 2 "ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero". L'articolo 4 sancisce inoltre che "ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso in tutto o in parte sul proprio territorio. (...) Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e adottare in caso contrario misure correttive adeguate". L'articolo 3 paragrafo 4 del *Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia rappresentante i bambini* del 2000 prevede, invece, che "fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato Parte, prende se del caso i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo (vendita dei bambini, prostituzione e pornografia). Secondo i principi giuridici dello Stato Parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa". Sull'applicazione extraterritoriale dei trattati sulla tutela dei diritti umani si veda, *inter alia*, F. Coomans and Meno Kamminga (eds.), *Extraterritorial of Human Rights Treaties*, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2004; Michael J. Dennis, *Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation*, 99 *American Journal of International Law*, 2005, p.119; Tehodor Meron, *Extraterritoriality of Human Rights Treaties*, 89 *American Journal of International Law*, 1995, p.78; Olivier De Schutter, *Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights*, *Baltic Yearbook of International Law*, vol.6, 2006, pp.183-245.

⁵⁶ Si veda *infra*, Paragrafo 3.1.

⁵⁷ "I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la principale responsabilità dei governi" recita la *Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione delle Nazioni Unite* del 1993. L'obbligo primario degli Stati riguardo la protezione dei diritti umani è messo in evidenza anche nel preambolo della *Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite* del 1999 nel quale si legge: "Sottolineando che la responsabilità e il dovere

Infine, a livello statale, al di là di casi specifici ed eccezionali, non esistono norme che configurino una responsabilità delle multinazionali per la violazione di diritti umani perpetrate all'estero.⁵⁸

Le ragioni storiche di tale mancanza sono da ascrivere essenzialmente nel fatto che per molto tempo gli Stati non si sono sentiti responsabili per quanto avveniva al di là dei propri confini.

Ne consegue che, a causa delle lacune esistenti sia a livello nazionale che internazionale, le attività extraterritoriali delle imprese multinazionali non risultano di fatto regolate né dal diritto interno né dal diritto internazionale.⁵⁹ In conclusione si può dunque affermare che, nonostante l'accresciuta consapevolezza nell'ambito della Comunità Internazionale dell'impatto che le imprese multinazionali possono avere sui diritti umani di milioni di persone, le imprese responsabili di eventuali violazioni nei Paesi in cui operano rimangono fondamentalmente impunte.

3.1. Assenza di controllo giuridico delle attività transnazionali delle imprese multinazionali da parte dello Stato d'origine.

Per quanto riguarda lo Stato d'origine, la giurisprudenza dei maggiori organi internazionali di garanzia ha fatto riferimento più volte all'esistenza di un obbligo in capo agli Stati di adottare tutte le misure necessarie, secondo standard di comune diligenza, atte a prevenire e reprimere eventuali violazioni di diritti umani che le imprese potessero perpetrare nello svolgimento delle proprie attività, sancendo di conseguenza una responsabilità statale in caso di mancata osservanza della dovuta diligenza al fine di prevenire e reprimere tali atti lesivi.

Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato non prevede espressamente che quest'ultimo possa rispondere per atti illeciti di privati, fatta

primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello stato...". Sarah Joseph, An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit supra nota 19, p.80.

⁵⁸ Virginia Journal of International Law, op. cit. supra nota 46, p.937 ss.

⁵⁹ Ibid, p.938.

eccezione di specifici casi in cui ci sia uno stretto legame tra i due.⁶⁰ Tuttavia, vi sarebbe un ampio consenso in dottrina e anche la prassi deporrebbe in tal senso, circa l'esistenza di un obbligo in capo allo Stato di porre in essere tutte le misure necessarie atte a prevenire e reprimere la commissione di un atto illecito da individui sottoposti alla propria giurisdizione, obbligo cui è tenuto in virtù della norma cogente di diritto internazionale che impone allo Stato la protezione di qualsiasi individuo sottoposto alla propria giurisdizione.

Tale obbligo, infatti, è un obbligo negativo o di astensione in virtù del quale lo Stato è tenuto ad astenersi dal ledere siffatti diritti, ma è anche un obbligo positivo, di protezione: lo Stato deve vegliare affinché violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui sottoposti alla propria giurisdizione.⁶¹

Sul tema, la giurisprudenza in materia di diritti umani ha più volte fatto riferimento al dovere di diligenza dello Stato nel prevenire e reprimere le attività di un'impresa svolte in violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e garantiti.

⁶⁰ Si vedano in proposito gli articoli 5,6,8,9,10 del *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti* approvato dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001.

⁶¹ L'obbligo cui lo Stato è tenuto in virtù della norma cogente di diritto internazionale che impone la protezione di qualsiasi individuo sottoposto alla propria giurisdizione, è sia negativo o di astensione sia positivo o di protezione. Secondo l'interpretazione corrente di siffatto obbligo, lo Stato è tenuto ad astenersi dal ledere siffatti diritti ma deve anche vegliare affinché violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui sottoposti alla propria giurisdizione. In tale ottica, si può delineare una responsabilità indiretta statale per un'eventuale attività illecita posta in essere dal privato sottoposto alla propria giurisdizione. L'obbligo in capo allo Stato di protezione degli individui sottoposti alla propria giurisdizione non è infatti confinato unicamente alla protezione nei confronti degli atti lesivi imputabili direttamente allo Stato ma si estende a ricomprendere le azioni di chiunque sia sottoposto alla sua giurisdizione. In altre parole, lo Stato potrebbe essere chiamato a rispondere delle violazioni verticali, ossia perpetrate da individui o enti privati contro altri individui ed enti privati, ivi incluse le imprese. L'*applicazione orizzontale* delle norme internazionali di tutela dei diritti umani è oggi ampiamente riconosciuta da diversi strumenti convenzionali, nonché dalla giurisprudenza dei maggiori organi internazionali di garanzia dei diritti umani. Si vedano a tal proposito il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, articolo 2 paragrafo 1; la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, articoli 2 e 7; la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*, articolo 2, paragrafo 3; *Convenzione contro la tortura*, articolo 2; *Convenzione sui diritti del fanciullo*, articolo 4; *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, articolo 1 paragrafo 1; la *Convenzione Americana sui diritti umani*, articolo 1 paragrafo 1. Per le pronunce giurisprudenziali si veda *infra* Paragrafo 3.1. Un consenso unanime degli Stati in merito è visibile in varie dichiarazioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nella Beijing World Conference on Women del 1995. Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit *supra* nota 19, pp.77-78.

Il principio è stato enunciato per la prima volta, in riferimento alle norme internazionali di tutela dei diritti umani, dalla Corte Interamericana sui diritti umani⁶² alla luce della *Convenzione Americana sui diritti dell'uomo* nella pronuncia sul caso *Velásquez Rodríguez v. Honduras*.⁶³

La Corte interamericana, sulla base dell'articolo 1 della *Convenzione Americana sui diritti dell'uomo*, ha fatto espressamente riferimento all'esistenza di un triplice obbligo in capo agli Stati contraenti.

Secondo la Corte gli Stati hanno l'obbligo di astenersi dal ledere i diritti umani garantiti e riconosciuti a livello internazionale, sono tenuti a prevenire eventuali violazioni da parte di attori privati e in ultima analisi sono obbligati ad adottare adeguate misure punitive nei confronti dell'individuo o del gruppo che abbia materialmente commesso l'illecito.⁶⁴

L'atto illecito, che consista in una violazione dei diritti umani commesso da un privato, può comportare una responsabilità internazionale statale non per l'atto illecito in sé quanto per la mancata osservanza da parte dello Stato della dovuta diligenza nell'impedire la violazione o nel punire l'autore come previsto dalla Convenzione.

⁶² Inter-American Court on Human Rights – IACtHR.

⁶³ American Convention on Human Rights - ACHR, 22 novembre 1969.

Per la pronuncia si veda *Velásquez Rodríguez case*, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 (1998).

⁶⁴ Secondo le parole della Corte: “a State violates human rights when the State allows private persons or groups to act freely and with impunity to the detriment of the rights recognised by the Convention.”, *Velásquez Rodríguez case*, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 (1998), § 166. “An illegal act which violates human rights and which is initially not directly imputable to a State (for example because it is an act of a private person or because the person responsible has not been identified) can lead to international responsibility of the State, not because of the act itself, but because of the lack of due diligence to prevent the violation or to respond to it as required by the Convention”, *Velásquez Rodríguez case*, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 (1998), § 172. “The State has a legal duty to take reasonable steps to prevent human rights violations and to use the means at its disposal to carry out a serious investigation of violations committed within its jurisdiction, to identify those responsible, to impose the appropriate punishment and to ensure the victim adequate compensation. This obligation implies the duty of State Parties to organise the governmental apparatus and, in general, all the structures through which public power is exercised so that they are capable of juridically ensuring the free and full enjoyment of human rights.”, *Velásquez Rodríguez case*, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 (1998), § 174 e 175.

“Where acts of private parties that violate the Convention are not seriously investigated, those parties are aided in a sense by the government, thereby making the State responsible on the international plane”, *Velásquez Rodríguez case*, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights, OAS/Ser.L/V/III.19, DOC 13 (1998), § 177.

L'articolo 1 della ACHR prevede che gli Stati membri si impegnano a rispettare i diritti riconosciuti nel documento e ad assicurare a tutti gli individui soggetti alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza alcuna discriminazione.⁶⁵

E tale obbligo si applica a *“tutti coloro sottoposti alla loro giurisdizione”*, non quindi soltanto agli stranieri.

Molti altri strumenti convenzionali di tutela dei diritti umani contengono disposizioni simili all'articolo 1 della ACHR e sulla base dei quali corti e commissioni internazionali di garanzia hanno emesso, nel corso degli anni, pronunce in cui è stato fatto espresso riferimento al dovere di diligenza in capo allo Stato nel prevenire e reprimere atti illeciti lesivi dei diritti umani da parte di privati.⁶⁶

E non mancano pronunce di organi internazionali di garanzia dei diritti dell'uomo, in modo particolare la Corte Europea dei diritti dell'uomo⁶⁷, in cui si è

⁶⁵ Secondo l'articolo 1 della *Convenzione Americana sui diritti dell'uomo*: *“The State Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognised herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms”*.

⁶⁶ Si vedano in proposito l'articolo 2 (1) del *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite* del 1966 secondo il quale: *“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto (...)”*; l'articolo 2 (1) del *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite* del 1966 secondo il quale: *“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare (...) al fine di assicurare progressivamente la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto (...)”*; gli articoli 2 (d) della *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* delle Nazioni Unite del 1965 secondo il quale: *“ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e porre fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni”* e l'articolo 6 che prevede che: *“Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione e un mezzo di ricorso effettivo (...) nonché il diritto di chiedere (...) soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di tale discriminazione”*; l'articolo 2 (1) della *Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle Nazioni Unite* del 1984 secondo il quale: *“Ogni Stato Parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione”*; l'articolo 1 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa* del 1950 secondo il quale: *“Le Alti Parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo I della presente Convenzione”*.

Successivamente alla Corte interamericana hanno fatto menzione del dovere di diligenza anche la Corte Europea dei diritti umani, la Commissione africana, il Comitato ONU per i diritti dell'uomo e il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali nonché l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Per un'analisi approfondita delle relative pronunce vedi Jagers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.151 ss.

⁶⁷ European Court of Human Rights – EctHR.

espressamente ammesso che ad attività poste in essere da imprese in violazione dei diritti umani possa conseguire una responsabilità internazionale dello Stato quando questo non abbia esercitato la dovuta diligenza al fine di prevenire e reprimere l'illecito.

In tre casi la ECtHR ha ritenuto lo Stato responsabile dell'attività che alcune imprese avrebbero svolto ledendo il diritto alla vita privata e familiare dei querelanti, contemplato e riconosciuto dall'articolo 8 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.⁶⁸

Nel caso *López Ostra v. Spain*⁶⁹, la Corte Europea ha giudicato la Spagna responsabile per aver permesso ad un'impresa di intraprendere un'attività lesiva dei diritti umani. Il caso riguardava le attività inquinanti di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi di un'impresa, costituito con sovvenzioni statali. La Corte stabilì che lo Stato non avesse adottato le misure necessarie per assicurare l'effettiva tutela del diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare e dunque per prevenire l'illecito e in particolare non avesse effettuato un adeguato bilanciamento tra il benessere della Comunità nell'insieme e la tutela del diritto della querelante.⁷⁰

Il caso *Guerra ed altri v. Italy*⁷¹, simile al precedente, riguardava uno stabilimento chimico che secondo i ricorrenti, durante il suo ciclo produttivo di fertilizzanti, avrebbe liberato nell'atmosfera grandi quantità di gas infiammabile, oltre ad altre sostanze nocive.

Un incidente verificatosi all'impianto nel 1976 aveva già causato il ricovero in ospedale di 150 persone a causa di un'intossicazione acuta.

⁶⁸ CEDU. Craig Scott, *Multinational enterprises and Emergent Jurisprudence on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, in A. Eide et al. (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, 2nd ed., 2001 Kluwer Law International, p.574.

⁶⁹ *Lopez-Ostra v. Spain*, 9 December 1994, ECHR (1994), Series A, No. 303C.

⁷⁰ Secondo la Corte: "The Spanish authorities (...) were theoretically not directly responsible for the emissions in question. However (...) the town allowed the plant to be built on its land and the State subsidised the plant's construction" concludendo col ritenere lo Stato responsabile per non aver effettuato "a fair balance between the interests of the town's well-being (...) and the applicant's effective enjoyment of her right to respect for her home and her private and family life." Paragrafi 52 e 58 della sentenza. Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, p.575; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra*, nota 15, pp.151-152.

⁷¹ *Guerra and Others v. Italy*, 19 February 1998, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decision 1998-1, No.64.

La Corte ritenne lo Stato responsabile per non aver adottato le misure necessarie atte a prevenire l'illecito. In particolare, sottolineò come in capo allo Stato non solo risieda un obbligo di astenersi da un'ingerenza nella vita privata e familiare di ogni individuo ma anche di assicurare una *effettiva* protezione del diritto di ogni individuo al rispetto della vita privata e familiare da atti lesivi che gli stessi potrebbero subire, così come previsto dall'articolo 8 della CEDU. La Corte ritenne, di conseguenza, lo Stato responsabile per non aver fornito quelle informazioni necessarie che avrebbero permesso alla popolazione locale di valutare i rischi che avrebbe potenzialmente corso continuando a risiedere nel territorio di Manfredonia, comune particolarmente esposto al pericolo nel caso si fosse verificato un incidente all'interno dello stabilimento.⁷²

Il caso *Hatton ed altri v. United Kingdom*⁷³ riguardava otto cittadini britannici che abitavano con le loro famiglie in prossimità dell'aeroporto di Heathrow.

I ricorrenti lamentavano disturbi al sonno e alla salute a causa dell'aumento del livello del rumore durante la notte dovuto all'eliminazione dei vincoli sui voli notturni fissati nel 1993. La denuncia si basò, dunque, su una violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La posizione che la Corte ha assunto in merito al caso di specie è particolarmente esaustiva ai fini dell'individuazione del contenuto dell'obbligo statale di protezione degli individui da attività dannose poste in essere da imprese.

Le imprese svolgono attività che spesso risultano dannose per l'ambiente. Gli Stati sono dunque tenuti a proteggere gli individui dall'inquinamento ambientale che andrebbe a ledere la vita privata e familiare. E, sulla base della considerazione che "*il benessere economico del Paese*" non può certo giustificare la violazione dei diritti altrui, la Corte ha affermato l'obbligo per lo Stato di trovare la strada che sia meno lesiva dei diritti umani nel raggiungimento dei propri obiettivi.

A tal fine gli Stati sono tenuti a far precedere un determinato progetto da una completa ed esaustiva indagine con lo scopo di trovare la soluzione meno onerosa per i diritti umani.⁷⁴

⁷² Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, pp.575-576; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.152-153.

⁷³ *Hatton and Others v. United Kingdom*, 2 October 2001, European Court of Human Rights, Application no.36022/97.

⁷⁴ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.153-154.

Dal canto suo, la Commissione Interamericana sui diritti umani⁷⁵ formula per la prima volta l'obbligo fondamentale degli Stati di proteggere gli individui da eventuali danni causati dall'attività economica di attori privati nel caso *Yanomami v. Brazil*⁷⁶. Il caso riguardava l'invasione delle terre occupate dalla popolazione indigena degli Yanomami da parte di petrolieri privati che costrinse gli Indiani ad abbandonare i loro villaggi provocando la morte di un numero considerevole di persone.

La Commissione reputò il governo brasiliano responsabile dei fatti per la mancata adozione di tempestive ed effettive misure di protezione dei diritti umani degli Indiani Yanomami.⁷⁷

Nel caso *Hopu e Bessert v. France*⁷⁸ il Comitato ONU sui diritti umani si è pronunciato per la prima volta sugli obblighi gravanti sullo Stato in relazione alle attività poste in essere dalle imprese al di fuori del contesto dei diritti culturali.⁷⁹

Il caso si riferiva al ricorso presentato da due cittadini taitiani, entrambi di etnia Polinesiana, contro lo Stato francese per una presunta "ingerenza" nella loro vita familiare.

Il ricorso riguardava la costruzione di un hotel da parte della Société Hotélière Rivnac su un territorio che l'etnia Polinesiana considerava importante per la propria vita, storia e cultura.⁸⁰

L'impresa privata Rivnac sublocò la terra in questione da un'azienda di cui il governo era l'unico azionista.

Gli attori sostenevano che i lavori di costruzione, se intrapresi, avrebbero distrutto un ancestrale luogo di sepoltura e provocato danni alla pesca e tutto questo, unito alla loro rimozione forzata, avrebbe costituito un'illegittima ingerenza nella loro vita privata e familiare.⁸¹

⁷⁵ Inter – American Commission on Human Rights – IACHR.

⁷⁶ *Yanomami v. Brazil*, Case 7615, 5 March 1985, Res. No.12/85, IACH, Annual report, 1985.

⁷⁷ Per una trattazione più approfondita dei casi esaminati dalla Commissione Interamericana sui diritti umani si vedano Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, pp.577-579; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.155-157.

⁷⁸ *Hopu and Bessert v. France*, communication no. 549/1993, UN doc. CCPR/C/60/D/549/1993, 29 July 1997.

⁷⁹ Per un'esame dettagliato delle pronunce precedenti al caso *Hopu v. Bessert* del Comitato ONU sui diritti umani si veda Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, pp.581-583.

⁸⁰ Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, p.584; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.159.

⁸¹ *Ibid.*

Il Comitato sui diritti umani accolse le istanze degli attori stabilendo che lo Stato non aveva tenuto debitamente in conto l'importanza del luogo di sepoltura per gli attori quando decise di sublocare il sito per la costruzione dell'hotel.⁸²

Come sottolineato da parte della dottrina, la decisione presa dal Comitato potrebbe essere interpretata in due modi.⁸³ Da una parte, potrebbe essere stata basata sul fatto che lo Stato non avesse ottemperato all'obbligo di proteggere i Polinesiani dalle attività lesive dei loro diritti posti in essere dalle imprese. In altre parole, in questo caso lo Stato non avrebbe osservato l'obbligo generale di agire con la dovuta diligenza nei confronti del comportamento lesivo dell'impresa. Da un altro punto di vista, la decisione del Comitato potrebbe essersi basata sulla considerazione che l'impresa privata avesse agito come agente statale in virtù dell'accordo di locazione. Ovviamente, in questo caso, sorgerebbe una diretta responsabilità dello Stato.

Risulta chiaro, dalle precedenti pronunce sopra esaminate, che lo Stato sia stato in diverse occasioni ritenuto espressamente responsabile per quelle violazioni delle norme internazionali di tutela dei diritti umani perpetrate da imprese, quando non aveva esercitato la dovuta diligenza nel prevenire e reprimere l'attività illecita. Tuttavia, il numero dei casi esaminati è ancora relativamente esiguo e di conseguenza il contenuto stesso dell'obbligo in esame nel regolare le attività delle imprese non è stato ancora pienamente elaborato.⁸⁴

Nei casi sopra descritti la responsabilità statale è conseguita ad un “*mancato equo bilanciamento tra gli interessi in gioco*”⁸⁵, “*una mancata effettuazione di una tempestiva indagine*”⁸⁶, “*una mancata adozione di tempestive misure*”⁸⁷, “*una*

⁸² Secondo il Comitato: “[the] construction of a hotel complex [...] did interfere with their right to family and privacy. The State party has not shown that this interference was reasonable [...] and nothing [...] shows that the State party duly took into account the importance of the burial grounds for the authors when it decided to lease the site for the building of a hotel complex”. *Hopu and Bessert v. France*, communication no. 549/1993, UN doc. CCPR/C/60/D/549/1993, 29 July 1997, paragrafo 10.3.

⁸³ Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, p.585; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.159.

⁸⁴ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.164.

⁸⁵ *Lopez-Ostra v. Spain*, 9 December 1994, ECHR (1994), Series A, No. 303C, paragrafo 58.

⁸⁶ *Hatton and Others v. United Kingdom*, 2 October 2001, European Court of Human Rights, Application no.36022/97, paragrafo 97.

⁸⁷ *Yanomami v. Brazil*, Case 7615, 5 March 1985, Res. No.12/85, IACH, Annual report, 1985, paragrafi 10 e 11.

mancata comunicazione di informazioni essenziali”⁸⁸, “*una mancata considerazione dell’importanza - nel caso concreto - di un luogo di sepoltura per gli attori*”.⁸⁹

Il contenuto dell’obbligo in capo allo Stato di regolare le attività delle imprese dipende molto dalle circostanze del caso concreto. Sebbene la giurisprudenza non abbia finora esplicitamente fatto riferimento all’adozione di provvedimenti legislativi per prevenire e reprimere eventuali attività lesive dei diritti umani da parte delle imprese, è opinione comune in dottrina che il dovere di diligenza sia da considerarsi quale obbligo di protezione nei confronti di violazioni dei diritti umani mediante strumenti legislativi.⁹⁰

A ciò si aggiunga che l’obbligo incombente sullo Stato di osservare la dovuta diligenza nel prevenire e reprimere attività dannose da parte delle imprese resta, allo stato attuale, circoscritto al territorio nazionale.

L’attuale regime di responsabilità internazionale dello Stato presuppone infatti una certa connessione tra responsabilità e controllo territoriale.

Ciò trova conferma nello stesso *Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale dello Stato* laddove prevede che “*il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato come un atto dello Stato secondo il diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone nel portare avanti tale comportamento agisce in realtà secondo le istruzioni o sotto il controllo di tale Stato*”.⁹¹ Ne consegue che l’obbligo in capo allo Stato di prevenire e reprimere attività lesive è condizionato dall’effettivo controllo sia sulla vittima che sull’autore dell’illecito e che dunque la responsabilità statale può conseguire ad atti commessi sul territorio nazionale, presumendo che lo Stato abbia un effettivo controllo sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Ora, come dimostra la prassi internazionale, si presume che lo Stato abbia il controllo effettivo sui suoi organi statali e che di conseguenza possa probabilmente essere chiamato a rispondere per gli atti illeciti posti in essere dagli

⁸⁸ *Guerra and Others v. Italy*, 19 February 1998, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decision 1998-1, No.64, paragrafi 58 e 60.

⁸⁹ *Hopu and Bessert v. France*, communication no. 549/1993, UN doc. CCPR/C/60/D/549/1993, 29 July 1997, paragrafo 10.3.

⁹⁰ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.165.

⁹¹ Articolo 8 del *Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati* del 2001.

stessi anche se commessi al di fuori del territorio sottoposto alla sua giurisdizione.⁹²

Ma se la responsabilità statale può aver luogo per il mancato controllo sulle attività poste in essere dai propri organi indipendentemente dal luogo in cui le violazioni abbiano luogo, lo stesso non si può dire per le attività illecite poste in essere dai privati all'estero.

La Corte Internazionale di Giustizia⁹³ si è occupata della responsabilità statale per violazioni di diritti umani commessi da attori non statali all'estero nel caso relativo alle *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua* riguardo alla presunta responsabilità degli Stati Uniti per le attività illecite perpetrate dai *contras*.⁹⁴

L'ICJ sostenne che lo Stato, in linea di principio, potesse essere considerato responsabile per violazioni dei diritti umani commessi da attori non statali al di fuori del territorio sottoposto alla sua giurisdizione e ritenne gli Stati Uniti responsabili per aver pianificato e sostenuto le operazioni dei *contras* contro il governo del Nicaragua.

Tuttavia la Corte esclude che tutte le azioni dei *contras* potessero essere attribuite agli Stati Uniti, in mancanza di prove dell'esistenza di un controllo effettivo sulle stesse. Secondo l'ICJ, infatti, perché gli atti posti in essere dai *contras* potessero dar origine ad una responsabilità degli Stati Uniti, si sarebbe dovuto provare in via

⁹² In questo senso si è espressa la Commissione Europea sui diritti umani nel caso *Cyprus v. Turkey*. Il ricorso, presentato dal governo di Cipro in conseguenza dell'invasione turca, accusava la Turchia della violazione della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* nella parte nord dell'isola che era stata invasa dalle truppe turche nel 1974. In *Cyprus v. Turkey* la Commissione ha avuto modo di affrontare la questione riguardante la possibilità che uno Stato potesse essere considerato responsabile per atti posti in essere dai suoi organi al di fuori del suo territorio. La Commissione fu del parere che: "It is clear (...) that the High Contracting Parties are bound to secure the said rights and freedoms to all persons under their actual authority and responsibility, whether that authority is exercised within their territory or abroad". Si veda in proposito Appls 6780/74 e 6950/75, *Cyprus v. Turkey*, Y.B.Eur.Conv.H.R. XVIII, 1975, p.83. La stessa linea di pensiero fu seguita nel Parere consultivo pronunciato il 21 giugno 1971 dalla Corte Internazionale di Giustizia sulla questione del Sud Ovest Africano (Namibia), secondo il quale: "The fact that South Africa no longer has any title to administer the Territory does not release it from its obligations and responsibilities under international law towards other States in respect of the exercise of its powers in relation to this Territory. Physical control of a territory, and not sovereignty or legitimacy of title, is the basis of State liability for acts affecting other States". Si veda in proposito I.C.J Reports, 21 June 1971, p.16, paragrafo 118.

⁹³ International Court of Justice – ICJ.

⁹⁴ In questo caso il Nicaragua cercò di attribuire la responsabilità agli Stati Uniti per le attività illecite commesse dai *contras*. A tal proposito si veda *Nicaragua v. U.S.*, I.C.J Reports, 27 June 1986.

di principio che lo Stato avesse avuto un effettivo e concreto controllo sulle operazioni militari e paramilitari nel corso delle quali furono commesse le presunte violazioni.⁹⁵

La ICJ ha, dunque, formulato un principio più rigido e rigoroso della prova della dovuta diligenza.

Perché uno Stato possa essere considerato responsabile per atti illeciti commessi all'estero da enti privati, non solo è necessario che lo stesso non abbia osservato l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie secondo lo standard di comune diligenza atte a prevenire e reprimere l'eventuale violazione, ma è anche richiesto che lo Stato abbia un effettivo controllo sull'attività lesiva.

Da tale principio che, seppure rigoroso e deludente per parte della dottrina riflette tuttavia una concezione realistica della responsabilità statale, si deduce come l'obbligo di osservare la dovuta diligenza nel regolare le attività esercitate dalle imprese sia fondamentalmente legato al grado di controllo sulle attività stesse, rimanendo chiaramente e di conseguenza un obbligo principalmente incombente sullo Stato ospitante.

Tutt'al più, da quanto si può desumere dalla sentenza arbitrale emessa tra Stati Uniti e Canada nel 1941 relativa alla Fonderia di Trail⁹⁶ e dalla sentenza emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia relativa al Canale di Corfù⁹⁷, si potrebbe, comunque, sostenere una responsabilità dello Stato d'origine per attività lesive dei diritti umani svolte da imprese all'estero laddove non avesse esercitato la dovuta diligenza nel controllare la società madre sulla quale si presume abbia un effettivo controllo.

⁹⁵ Secondo le parole della Corte: "*United State participation, even if preponderant or decisive, in the financing, organizing, training, supplying and equipping of the contras, the selection of its military or paramilitary targets, and the planning of the whole operation, is still insufficient in itself, on the basis of the evidence in the possession of the Court, for the purpose of attributing the United States the acts committed by the contras in the course of their military or paramilitary operations in Nicaragua. All the forms of United States participation mentioned above, and even the general control by the respondent over a force with a high degree of dependency on it, would not in itself mean, without further evidence, that the United States directed or enforced the perpetration of the acts contrary to human rights and humanitarian law alleged by the applicant State. Such acts could well be committed by members of the contras without the control of the United States. For this conduct to give rise to legal responsibility of the United States, it would have to be proved that the State had effective control of the military or paramilitary operations in the course of which the alleged violations were committed*". Si veda in proposito *Nicaragua v. U.S.*, I.C.J Reports, 27 June 1986, p.51, paragrafo 115.

⁹⁶ *Trail Smelter case*, UN Reports Int. Arb. Awards III, 1965.

⁹⁷ *Corfù Channel case*, I.C.J. Reports, 9 April 1949.

E' chiaro che, sposando questa linea di pensiero, lo Stato d'origine avrebbe l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari e appropriati per prevenire e reprimere atti dannosi all'estero da parte dell'impresa nazionale sottoposta al suo controllo.

Nel caso *Trail Smelter*, il Tribunale arbitrale sostenne che “nessuno Stato ha il diritto di usare o permettere che si usi il proprio territorio in modo tale da provocare danni a causa di immissioni di fumo al territorio di una altro Stato o alle persone o ai beni che vi si trovino”.

Un analogo principio è stato successivamente ribadito dalla ICJ nella decisione relativa al caso del Canale di Corfù, secondo cui: “esiste un obbligo internazionale di ogni Stato di non permettere consapevolmente l'impiego del proprio territorio per il compimento di atti lesivi dei diritti degli altri Stati”.⁹⁸

Ne consegue che uno Stato ha l'obbligo di controllare e di impedire gli eventuali danni che le imprese operanti sotto la sua giurisdizione potrebbero cagionare al territorio di un altro Stato con la conseguenza di poter esser chiamato a rispondere per la mancata adozione delle misure necessarie a tale scopo.

Certo è che, se le imprese pubbliche sono senza dubbio soggette ai poteri di regolamentazione dello Stato e lo Stato si presume abbia di conseguenza una sufficiente consapevolezza dei danni causati dalle stesse su territorio estero, la situazione appare sicuramente più complessa per quel che riguarda le imprese private.⁹⁹

Ritenere lo Stato d'origine responsabile per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari ad impedire eventuali violazioni da parte delle imprese nazionali offre sicuramente opportunità interessanti, tuttavia solleva diverse questioni di natura pratica e politica.¹⁰⁰

Gli ostacoli di natura pratica sono facilmente riconducibili alla struttura estremamente complessa che caratterizza le imprese multinazionali e che rende

⁹⁸ Secondo le parole del Tribunale arbitrale: “no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties therein”. Si veda *Trail Smelter* case, UN Reports Int. Arb. Awards III, 1965, paragrafo 1165. Secondo le parole della Corte Internazionale di Giustizia: “(It is) every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States”. Si veda *Corfù Channel* case, I.C.J. Reports, 9 April 1949, p.4, paragrafo 22.

⁹⁹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.171.

¹⁰⁰ *Ibid*, p.165.

effettivamente complicato stabilire in quale Stato risieda l'effettivo controllo delle attività che le stesse svolgono all'estero.¹⁰¹ Un primo ostacolo risiede nell'autonomia formale che le varie società del gruppo multinazionale hanno rispetto alla società madre. Questa autonomia formale può rappresentare di fatto un impedimento ai fini dell'imputabilità del danno alla società madre e di conseguenza un ostacolo alla possibilità di chiamare in causa lo Stato d'origine dell'impresa multinazionale.¹⁰² Un secondo ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla difficoltà di individuare la società madre, e ciò in relazione alla moltiplicazione dei centri direzionali che le aziende cosiddette transnazionali fanno registrare. Altrettanto significativi sono gli ostacoli politici all'ipotesi di una possibile assunzione di responsabilità di controllo preventivo da parte degli Stati d'origine.

Il dovere internazionale di controllo delle imprese multinazionali da parte dello Stato d'origine si porrebbe in antinomia con lo stesso principio della sovranità territoriale, *“il quale, nell'ottica tradizionale, appare tale da far ritenere lo Stato ospitante esclusivamente responsabile del controllo delle attività che si svolgono sul proprio territorio”*.¹⁰³

Gli Stati ospitanti sono di fatto riluttanti ad una regolamentazione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine delle attività di un'impresa multinazionale in quanto costituirebbe un'intrusione nella loro sovranità¹⁰⁴ e un'imposizione di misure imperialiste sotto le mentite spoglie di istanze benefiche di protezione dei diritti umani.¹⁰⁵

Allo stesso modo, gli stessi Stati d'origine sono riluttanti alla regolamentazione extraterritoriale delle attività svolte da imprese nazionali, controllo che determinerebbe uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese di altri Stati che non sono sottoposte alla medesima regolamentazione.¹⁰⁶

¹⁰¹ Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 2, p.108.

¹⁰² Francesco F., op.cit. *supra* nota 4, p.160.

¹⁰³ Francioni F., op.cit. *supra* nota 4, p.156. In generale, il principio di sovranità territoriale attribuisce ad ogni stato *“il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano sul territorio”*. Benedetto Conforti, *Diritto Internazionale*, Napoli, 2002, p.199 ss.

¹⁰⁴ Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 2, p.109.

¹⁰⁵ Alison Byrsk, op.cit. *supra* nota 15, p.100.

¹⁰⁶ Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. *supra* nota 19, p.80; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra*

3.2. L'obbligo in capo allo Stato ospitante del controllo giuridico sulle attività delle imprese multinazionali operanti sul proprio territorio

Allo stato attuale del diritto internazionale, l'obbligo di osservare la dovuta diligenza nel regolare le attività svolte dalle imprese è strettamente legato al grado di controllo sulle attività stesse e dunque rimane un obbligo principalmente incombente sullo Stato ospitante.¹⁰⁷

Da quanto detto ci si può fare un'idea ancora più chiara sulle ragioni per le quali le imprese multinazionali godono oggi di una quasi totale impunità.

Lo Stato ospitante è il più delle volte un Paese in cui l'impianto governativo è corrotto e affetto da storture di vario genere. Si tratta spesso di Stati dotati di legislazioni molto deboli, di accessi alla giustizia difficoltosi e corrotti.¹⁰⁸ Carenze che ne fanno il Paese di comodo, scelto appositamente come legge di riferimento per eludere le più rigide disposizioni degli ordinamenti con il quale le imprese multinazionali hanno un collegamento in concreto e restare quindi impunte.

Non si può contare sul fatto che lo Stato ospitante assicuri e garantisca il rispetto dei diritti umani sul proprio territorio quando è lo Stato stesso il primo a violarli e quando le violazioni perpetrate dalle imprese multinazionali o sono *imposte* dallo Stato ospitante - le cui norme, per esempio, prevedono pratiche discriminatorie nei procedimenti di assunzione - o consistono nel supporto che le imprese multinazionali offrono alle violazioni perpetrate dallo Stato, nel qual caso le prime diventerebbero complici degli abusi statali.

Numerosi sono i casi in cui le aziende, talvolta anche di limitate dimensioni, risultano coinvolte o complici di detenzioni arbitrarie, stupri, punizioni corporali, minacce di morte, negazione della libertà di espressione o di movimento, "sparizioni", genocidio, spostamenti forzati di popolazioni, intimidazioni, omicidi,

nota 15, p.175; Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. supra nota 7, p.249.

¹⁰⁷ Jaegers N. M. C. P., op.cit. supra nota 15, p.174.

¹⁰⁸ Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. supra nota 19, p.78.

molestie e abusi sessuali, schiavitù, torture e trattamenti inumani.¹⁰⁹ Si pensi al caso in cui le imprese si trovino ad operare in zone in cui sono in corso conflitti armati.¹¹⁰ In queste situazioni i funzionari o dipendenti delle varie imprese possono diventare complici in violazioni di diritti umani dei governi e dei politici locali, o essere indotti ad approfittare di lavori forzati, persecuzione di attivisti per i diritti umani, tortura, presa di ostaggi, speculazione sulla salute e l'alimentazione.¹¹¹

E anche quando lo Stato ospitante non sia deliberatamente coinvolto in violazioni di diritti umani, potrebbero mancare gli strumenti o addirittura la volontà politica di imporre il rispetto delle leggi locali.¹¹² Si pensi alle leggi che obblighino all'osservanza di certe condizioni di sicurezza e di salute nell'ambiente lavorativo, che vietino pratiche di assunzione discriminatorie sulla base dell'appartenenza a sindacati o che proteggano dalle minacce all'integrità fisica da parte delle forze di sicurezza impiegate dalle imprese operanti sul territorio nazionale.

In una situazione in cui gli investimenti stranieri rappresentano per molti Paesi in via di sviluppo una condizione necessaria per la propria crescita economica, è probabile che alcuni governi non abbiano né l'interesse, né le risorse per monitorare il comportamento delle imprese multinazionali.¹¹³

L'investimento diretto estero non è solo una condizione di crescita economica e di aumento delle capacità di esportazione dei Paesi in via di sviluppo, ma, in quanto comporta l'instaurarsi di rapporti a lungo termine tra l'impresa madre e le sussidiarie che controlla, può favorire trasferimenti di tecnologie, necessarie allo sfruttamento stesso delle risorse naturali, e sviluppo delle risorse umane.

¹⁰⁹ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, pp.933-934; Sacconi L., op.cit. *supra* nota 7, p.565.

¹¹⁰ Si veda a tal proposito Morton Winston, *Corporate Responsibility for Preventing Human Rights Abuses in Conflict Areas*, in Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), op.cit. *supra* nota 110, p.79 ss.

¹¹¹ Umberto Musumeci, *L'impatto sociale delle mutiazionali*, in Sacconi L., op.cit. *supra* nota 7, p.563.

¹¹² Steven R. Ratner, op.cit. *supra* nota 17, p. 461; Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. *supra* nota 19, p.78.

¹¹³ Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. *supra* nota 19, p.78.

Tale dipendenza può portare i Paesi in via di sviluppo a non imporre eccessive restrizioni per le imprese che investono sul loro territorio, nel timore che possano decidere di investire altrove, a condizioni più favorevoli.¹¹⁴

Ma la competizione tra Paesi in via di sviluppo è solo uno degli ostacoli ad un'effettiva regolamentazione delle imprese multinazionali da parte degli Stati ospitanti.

Non bisogna infatti sottovalutare il fatto che quando i Paesi ospitanti sono Paesi in via di sviluppo e questi ultimi sono in competizione anche con gli Stati industrializzati, in particolare con gli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i beni che producono sono competitivi sui mercati globalizzati proprio perché la mancanza di severi e rigidi standard lavorativi e ambientali agevola di fatto produzioni a basso costo.

3.3. La soggettività giuridica internazionale delle imprese multinazionali

L'assenza di un complesso di norme internazionali direttamente vincolanti per le imprese e la conseguente impunità nella quale si trovano ad operare hanno una giustificazione anche nella specificità della condizione giuridica delle imprese nell'ambito del diritto internazionale.

Il diritto internazionale, quale diritto che regola i rapporti tra Stati, si indirizza formalmente agli Stati, riconoscendoli come soggetti di diritto e attribuendo loro la personalità giuridica che rende idonei ad essere titolari di diritti e obblighi giuridici.

Le imprese di conseguenza vengono ad essere l'oggetto e non il destinatario delle norme internazionali.¹¹⁵

Standard, dichiarazioni di principi e norme per le imprese sono in prima istanza rivolti allo Stato, riflettendosi solo in seconda istanza sulle imprese.

Diversi sono gli autori a sostenere che, proprio per la mancanza di strumenti giuridici convenzionali vincolanti rivolti direttamente alle imprese multinazionali,

¹¹⁴ Ratner Steven R., op.cit. *supra* nota 17, pp. 461-465.

¹¹⁵ Jaegers N. M. C. P., *The Legal Status of the Multinational Corporation Under International Law*, in *Human Rights Standards and Responsibility of Transnational Corporations*, in Michael K. Addo, op.cit. *supra* nota 7, p.262.

le stesse non possono essere e non sono di fatto riconosciute come persone giuridiche nel diritto internazionale.¹¹⁶

Nondimeno, parte della dottrina internazionalistica critica oggi questa visione restrittiva sottolineando la necessità di una riconcettualizzazione dello status giuridico delle imprese multinazionali, condizione necessaria e imprescindibile per pervenire ad una loro diretta sottoposizione ad obblighi di tutela dei diritti umani.¹¹⁷

Higgins ha definito il concetto di personalità giuridica *‘una prigionia intellettuale’*, e la stessa dicotomia tra soggetto e oggetto di diritto non ha uno scopo funzionale.¹¹⁸

Parimenti, lo stesso progressivo riconoscimento del diritto internazionale, nel corso dei secoli, della personalità giuridica ad alcuni enti o organizzazioni collettive pur dotati di caratteri diversi da quelli propri degli Stati - individui, Organizzazioni Internazionali, gruppi ribelli - dimostra come la nozione e il concetto stesso della soggettività giuridica debbano avere sostanzialmente fini funzionali.

Sarebbe forse più utile, dunque, usare un approccio più realistico e dinamico e parlare di *‘partecipanti’*.¹¹⁹

Il concetto è stato introdotto da Wolfgang Friedman nel lontano 1964 ed è stato recentemente ripreso da Rosalyn Higgins. Secondo Higgins *“individuals are participants, along with states, international organizations (...), multinational corporations, and indeed private non-governmental groups”*.

Il diritto internazionale riflette i bisogni e le necessità della Comunità Internazionale, una comunità costituita da diversi partecipanti portatori di diversi interessi e valori.

¹¹⁶ Cassese A., *International Law in a Divided World*, Oxford University Press, 1986, p.103; Rigaux F., *Transnational Corporations*, in *International Law: Achievements and Prospects*, Bedjaoui (ed.), Unesco, 1991, p.129; Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, p.66.

¹¹⁷ Carbone, Luzzatto, Santa Maria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Giappichelli editore, Torino, 2002, pp.31-36; Deva S., op.cit., p. 48 ss.; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.19 ss.; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 16, p.937 ss.

¹¹⁸ Higgins R., *Problem and Process. International Law and how we use it*, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp.49-50. Secondo l'autrice: *“the whole notion of subjects and objects has no credible reality and (...) no functional purpose.”*

¹¹⁹ *Ibid*, pp.49-50.

Riconoscere dunque il ruolo svolto da tutti i differenti attori sul piano internazionale riferendosi a *'partecipanti'* invece che a soggetti, renderebbe senz'altro il diritto internazionale più conforme alla realtà attuale.

E se, dunque, il diritto internazionale riflette i bisogni e le necessità della Comunità Internazionale, allo stato attuale è auspicabile un superamento della classica dicotomia tra soggetto e oggetto di diritto internazionale ed è altrettanto auspicabile che le imprese multinazionali vengano considerate soggetti di diritto internazionale.

D'altro canto, come vari studiosi tendono a sottolineare, le stesse imprese multinazionali, pur formalmente prive di personalità giuridica internazionale, sono di fatto e concretamente già titolari di diritti e obblighi alla luce del diritto internazionale. Sono, inoltre, sottoponibili direttamente a sanzioni adottate in ambito internazionale e secondo procedimenti previsti da norme internazionali e in grado di essere partecipi a procedimenti giurisdizionali ed arbitrari in cui far valere nei confronti degli Stati violazioni di garanzie e diritti previsti direttamente a loro favore da norme internazionali.¹²⁰

Le imprese multinazionali sono tradizionalmente titolari di diritti ai sensi di accordi internazionali bilaterali o regionali sul commercio o in materia di investimenti esteri, in particolare in relazione all'espropriazione e la compensazione.¹²¹

Per quanto riguarda gli obblighi di cui possano considerarsi titolari le multinazionali, è innegabile che raramente il diritto internazionale si rivolge direttamente alle imprese e quando lo fa si tratta per lo più di strumenti giuridici non vincolanti. Tuttavia, in casi limitati, le multinazionali sono direttamente vincolate ad alcuni obblighi di diritto internazionale e dirette destinatarie delle conseguenti sanzioni anche senza la necessaria intermediazione degli Stati a vario

¹²⁰ Carbone, Luzzatto, Santa Maria (a cura di), op.cit. *supra* nota 117, pp.34-35; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p. 27 ss.; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, pp. 946-947.

¹²¹ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.946; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.27-30. Si veda a tal proposito la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), "*The Social Responsibility of Transnational Corporations*", U.N. Doc. UNCTAD/ITE/IIT/Misc.21, 1999, consultabile sul sito <http://www.unctad.org/en/docs/poiteiitm21.en.pdf>

titolo interessati alla loro attività. Diverse sono le Convenzioni in materia di protezione ambientale che prevedono obblighi diretti in capo alle imprese.¹²²

Per esempio, la *Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni da Inquinamento Petroliifero* del 1969 prevede una responsabilità diretta in capo al proprietario della nave.¹²³

Lo stesso tipo di obblighi diretti si ritrovano nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio di attività pericolose per l'ambiente*.¹²⁴

Doveri in capo alle imprese sono previsti anche nei Codici di condotta predisposti dall'OIL e dall'OCSE negli anni '70.

E ancora, basti pensare alle risoluzioni ONU sul Sud Africa adottate dall'Assemblea Generale negli anni '80 con cui si faceva riferimento alle imprese come destinatarie di doveri internazionali.

E come menzionato poc'anzi le Multinazionali sono in grado di essere partecipi di procedimenti giurisdizionali e arbitrari in cui far valere nei confronti degli Stati violazioni di garanzie e diritti previsti direttamente a loro favore da norme internazionali.¹²⁵

Nel 1981 fu creato l'Iran-United States Claims Tribunal quale parte della composizione della controversia della crisi degli ostaggi di Teheran.¹²⁶

Un altro esempio è rappresentato dalla Commissione di Compensazione dell'ONU¹²⁷ e della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Per converso, in presenza di violazioni da parte delle multinazionali di standard internazionalmente adottati in specifiche norme di diritto internazionale o di misure adottate da Organizzazioni Internazionali è possibile far valere

¹²² Jaegers N. M. C. P, op.cit. *supra* nota 15, p.32; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.946.

¹²³ Articolo 4 del *Protocollo del 1992 recante modifica alla Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni da Inquinamento da idrocarburi* del 1969, Organizzazione Internazionale Marittima, 1992.

¹²⁴ Convenzione adottata nel 1993.

¹²⁵ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.947 ss.; ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.12.

¹²⁶ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.12.

¹²⁷ United Nation Claims Commission – UNCC.

direttamente le loro responsabilità in virtù di meccanismi e strumenti internazionali a prescindere dalla necessaria intermediazione degli Stati.

Risulta chiaro, da quanto esposto, che non vi sono ostacoli giuridici e ragioni che possano impedire il riconoscimento di una personalità giuridica in capo alle imprese, già titolari allo stato attuale di diritti, obblighi e capacità processuale secondo il diritto internazionale.¹²⁸

Un ostacolo al riconoscimento della personalità giuridica internazionale in capo alle multinazionali potrebbe, a ben vedere, risiedere nella riluttanza degli Stati ad ammettere enti rivali così potenti, temendo l'indebolimento della loro supremazia sul piano internazionale.¹²⁹

Ma, affinché il diritto internazionale reagisca in modo appropriato agli effetti della globalizzazione economica, è necessario riconoscere l'influenza persuasiva degli attori privati sulla scena internazionale, in modo particolare delle multinazionali e cercare dunque di attribuire loro diritti e doveri.¹³⁰

Gli Stati sono e senza dubbio rimarranno i principali attori nell'ordinamento giuridico internazionale e i principali titolari degli obblighi internazionali. L'emergere, però, di nuovi attori sullo scenario internazionale in grado di incidere significativamente sugli equilibri e sulla disciplina dei rapporti economici e sociali internazionali e difficilmente riconducibili sotto il controllo e la direzione dei soli Stati e degli altri enti dotati di personalità giuridica internazionale, rende necessario assoggettarli direttamente ad alcuni principi di diritto internazionale in modo da indurli a render conto dei propri comportamenti.

Tra l'altro, come la Corte Internazionale di Giustizia ha avuto modo di affermare nel parere reso all'Assemblea Generale relativo alla riparazione per danni subiti da funzionari delle Nazioni Unite, i soggetti di diritto non sono necessariamente identici nella loro natura e nella portata dei diritti di cui sono titolari e la loro natura dipenderà dai bisogni della Comunità Internazionale.¹³¹

¹²⁸ Jaegers N. M. C. P., op. cit. *supra* nota 15; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.947.

¹²⁹ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.55.

¹³⁰ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.945.

¹³¹ Si veda in proposito *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, I.C.J. Reports 1949, 179. Secondo la Corte: "The subjects of law in any legal system are not necessarily identical in their nature or in the extent of their rights, and the nature depends on the needs of the community".

Diritti e doveri possono dunque differenziarsi a seconda del soggetto di diritto internazionale.¹³²

Proprio come la personalità giuridica delle Organizzazioni Internazionali differisce da quella statale, così la personalità giuridica delle imprese presenterà caratteristiche diverse.

Il fatto che la personalità giuridica non implichi la titolarità degli stessi diritti e obblighi riveste un'importanza fondamentale alla luce di quello che attualmente sembra esser il primo ostacolo al riconoscimento delle imprese quali soggetti di diritto internazionale: il timore che le imprese sarebbero in grado di interferire negli affari statali.

Riconoscere dunque la personalità giuridica delle imprese non crea una minaccia per lo status degli Stati quali principali titolari di diritti e doveri sul piano internazionale.

Di fatto, anzi, dato l'elevato potere economico e politico raggiunto dalle multinazionali, queste già costituiscono potenti rivali e concorrenti degli Stati sia al loro interno che sul piano internazionale. Il mancato riconoscimento della personalità giuridica, quindi, finisce per agevolare l'azione delle multinazionali a scapito degli Stati titolari di diritti ma tenuti allo stesso tempo al rispetto di numerosi obblighi.

4. Osservazioni conclusive

Da quanto detto dunque, emerge la tendenza del diritto internazionale ad un progressivo riconoscimento di obblighi di tutela dei diritti umani in capo alle imprese multinazionali.

Tuttavia, gli obblighi in questione non sono direttamente applicabili alle imprese multinazionali. Gli obblighi sono imposti loro indirettamente, attraverso l'azione dello Stato in cui si trovano ad operare.

Il triplice carattere degli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani, ampiamente riconosciuto, impone agli Stati di rispettare, proteggere ed assicurare il pieno godimento degli stessi diritti.

¹³² Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.56.

Lo Stato è di conseguenza tenuto a vigilare e controllare gli attori privati. Tale obbligo, riconosciuto come il dovere di applicazione orizzontale dei diritti umani, è un obbligo che allo stato attuale grava sullo Stato ospitante. Sulla scorta di tali osservazioni appare chiaro come il diritto internazionale non offra una sufficiente base giuridica per riconoscere una responsabilità diretta in capo alle imprese in materia di diritti umani e presenti sostanziali lacune: il diritto internazionale non impone obblighi diretti in capo alle imprese multinazionali; non impone allo Stato d'origine l'obbligo di controllare le attività poste in essere dalle imprese nazionali all'estero; infine, pur imponendo allo Stato ospitante l'obbligo di proteggere gli individui sottoposti alla sua giurisdizione da eventuali violazioni di diritti umani – e di conseguenza di imporre il rispetto dei diritti umani a tutti gli attori operanti sul territorio – lo Stato non disporrà delle risorse per adottare effettivamente provvedimenti in tal senso o non avrà l'interesse a farlo.

CAPITOLO 2

Attuale regolamentazione della condotta delle imprese multinazionali

2.1 Le iniziative internazionali

Come anticipato nel primo capitolo, il diritto internazionale non impone allo stato attuale alcun obbligo diretto di protezione dei diritti umani in capo alle imprese multinazionali. Salvo rare eccezioni, tutte le iniziative internazionali in tema di responsabilità sociale d'impresa non hanno carattere giuridico direttamente vincolante.

Sebbene standard, dichiarazioni di principi e norme per le imprese siano stati ampiamente adottati sia a livello globale che regionale dai principali organismi internazionali, questi rivestono tutti il carattere del '*soft law*'.

Volendo operare una selezione delle iniziative di regolamentazione intentate, quelle degne di maggior nota appartengono senz'altro, a livello internazionale, all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e, a livello regionale, all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e all'Unione Europea (UE).

2.1.1. Background

I primi codici sono il frutto di un dibattito che si è progressivamente sviluppato in seno alle Organizzazioni Internazionali sulla condotta delle imprese multinazionali durante gli anni '70.¹³³

I Paesi in via di sviluppo, all'epoca Stati di nuova indipendenza, reclamavano l'adozione di strumenti giuridici internazionali capaci di proteggere la propria

¹³³ Per un'analisi più approfondita dei dibattiti succedutisi nel corso degli anni '60 e '70 sulla condotta delle imprese multinazionali la letteratura è molto ricca: tra gli altri J.H. Dunning ed., *The Multinational Enterprise*, London, Allen & Unwin, 1971; R.Vernon, *Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises*, New York, Basic Books, 1971; C. Tugendhat, *The Multinationals*, New York, Random House, 1972; R.J. Barnet & R. E. Mueller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations*, New York, Simon & Schuster, 1974. La consistente bibliografia giuridica del tempo è stata poi raccolta in A. A. Fatouros, *The Computer and the Mudhut: Notes on Multinational Enterprise in Developing Countries*, Columbia J. Transn'l L. 10 (1971), pp. 325-363.

sovranità, le proprie risorse naturali ed i propri sistemi economico-sociali dalle imprese multinazionali e rispettivi Stati d'origine.¹³⁴

I Paesi industrializzati, dall'altro lato, preoccupati dalle incalzanti istanze protezionistiche e dalle pressanti rivendicazioni di piena sovranità dei Paesi di nuova indipendenza reclamavano la protezione degli investimenti stranieri e la fissazione di un *minimum* di garanzie per le attività delle imprese multinazionali.

Le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo non furono dal loro canto trascurate, dato il loro mutato peso numerico nella compagine delle Nazioni Unite conseguente alla decolonizzazione.¹³⁵

I codici di condotta adottati in seno alle maggiori Organizzazioni Internazionali quali l'ONU, l'OIL e l'OCSE sono dunque il frutto di questo complesso dibattito e il tentativo di far convergere due posizioni assolutamente contrastanti dei Paesi in via di sviluppo, da una parte, e dei Paesi industrializzati dall'altra.

Il contesto in cui i codici internazionali sono stati adottati rende chiaro che il processo di negoziazione trova la sua genesi in un dibattito sostanzialmente politico in cui parti, portatrici di interessi e visioni opposte, tentavano di scambiarsi reciproche concessioni.¹³⁶ La protezione dei diritti umani non rappresentava assolutamente l'obiettivo primario di tali trattative.

E proprio questa disparità di vedute è da annoverarsi tra le cause fondamentali del fallimento del processo di negoziazione dei codici di condotta internazionali, tra

¹³⁴ Durante gli anni '70 un gruppo nutrito di Paesi africani, asiatici e latino-americani, il c.d. 'Gruppo dei 77', avevano da poco raggiunto la loro indipendenza politica. Le attività transnazionali delle multinazionali, che venivano localizzate principalmente in questi Paesi, erano fortemente percepite quale forma di perpetuazione della loro dipendenza economica. Una serie di eventi succedutisi in quegli anni, inoltre, tra i quali il diretto coinvolgimento delle imprese ITT americane nel colpo di stato contro il presidente del Cile democraticamente eletto Salvador Allende, dimostrò l'impatto che le multinazionali potessero avere sulla politica interna dei Paesi ospitanti. I Paesi in via di sviluppo, dunque, desiderosi di proteggere la propria sovranità e preoccupati per le possibili conseguenze di un'industrializzazione sregolata, chiedevano la predisposizione di codici di condotta che disciplinassero la condotta delle imprese operanti sul proprio territorio. Ornella Porchia, *I soggetti nel Diritto Internazionale dell'Economia*, in Porro G., *Studi di diritto internazionale di economia*, Giappichelli editore, Torino, 1999, p.45; Olivier De Schutter, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006, p.3.

¹³⁵ In seguito al processo di decolonizzazione, i Paesi in via di sviluppo acquisirono gradualmente la maggioranza numerica in seno alle Nazioni Unite che li portò a reclamare l'instaurazione di un *Nuovo Ordine Economico Internazionale* (NOEI). Il NOEI, attraverso una fase di ristrutturazione delle relazioni economiche internazionali, avrebbe portato ad un miglioramento delle condizioni di vita del Sud del Mondo, nonché, *inter alia*, il riconoscimento agli Stati del diritto di controllare le attività delle imprese operanti sul proprio territorio. Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.101.

¹³⁶ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.101.

Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati, che si è protratto nel corso degli ultimi decenni.

Col tempo la frattura esistente tra i due poli contrapposti, Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati, si è progressivamente sanata. Tuttavia, il processo di codificazione non ha comunque avuto successo.

Il mutato contesto internazionale, successivo alla scomparsa del ‘polo sovietico’ e all’avvio delle riforme liberiste, unito alla crisi debitoria in cui i Paesi in via di sviluppo sono incorsi durante gli anni’80, ha fatto sì che questi ultimi riconoscessero i sostanziali benefici che le imprese multinazionali potevano potenzialmente apportare alle loro economie. Tuttavia, se il mutato atteggiamento nei confronti del capitale straniero e la conversione dei Paesi in via di sviluppo al ‘credo liberista’ avrebbe potuto far sperare in un rinnovato slancio al processo di codificazione, così non è stato.

Il venir meno della dialettica oppositiva scatenata dalle rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo sembrerebbe, infatti, aver svuotato di significato la necessità di creare un ‘luogo comune’ dove poter conciliare gli opposti.

Come vedremo più avanti, dunque, la questione del controllo delle attività delle imprese multinazionali non ha tuttora trovato nei codici internazionali adeguata e soddisfacente soluzione, rendendo necessaria la ricerca di nuove strade giuridico - politiche che possano dare una risposta al problema.

2.1.2. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e le *Linee Guida per le Imprese Multinazionali all’estero*

L’OCSE, che riunisce la più vasta rappresentanza di Stati industrializzati del mondo, ha dato origine nel 1976 alle *Linee Guida per le Imprese Multinazionali all’estero*, parte integrante della *Dichiarazione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali*.¹³⁷

¹³⁷ L’OCSE è l’Organizzazione Internazionale di tipo regionale che da più tempo si occupa di responsabilità sociale d’impresa e che abbia adottato iniziative specificatamente rivolte alle imprese multinazionali. Alle Linee Guida hanno aderito non solo i trenta Stati membri dell’OCSE ma anche Argentina, Brasile, Cile, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania e Slovenia. Le Linee Guida sono consultabili sul sito internet www.pcnitalia.it/documenti/LineeGuidaIT.pdf. Le Linee Guida sono parte integrante della *Dichiarazione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese*

Le Linee Guida sono state emendate più volte ma la revisione più importante ha avuto luogo nel 2000, dopo lunghe negoziazioni tra gli Stati membri e consultazioni con numerose organizzazioni non governative.¹³⁸ Le modifiche hanno riguardato un'estensione dei diritti dei lavoratori prevedendo l'abolizione del lavoro minorile, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e la proibizione di ogni forma di discriminazione in materia di occupazione.¹³⁹ Inoltre è stata inserita una disposizione che espressamente prevede un obbligo per le imprese di rispettare i diritti umani.¹⁴⁰ L'attuale paragrafo 4 del Commento sui Principi Generali, Parte III delle Linee Guida enuncia: "*le imprese multinazionali sono [quindi] incoraggiate a rispettare i diritti dell'uomo, non soltanto nei rapporti con i loro dipendenti, ma anche nei confronti delle altre persone toccate dalle loro attività, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali dei Governi dei Paesi ospiti. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo nonché gli altri obblighi in materia di diritti umani del Governo interessato sono di particolare importanza a tale riguardo*". Con la revisione del 2000 è stato inoltre aggiunto un paragrafo che fa espresso riferimento all'intera catena distributiva invitando le imprese ad "*incoraggiare, per quanto possibile, i loro partner commerciali, compresi i loro fornitori e subappaltatori, ad applicare i principi di comportamento societario compatibili con le Linee Guida.*"¹⁴¹ Infine, l'applicabilità delle Linee Guida viene estesa alle attività extraterritoriali delle imprese stabilendo espressamente la responsabilità di tutte le multinazionali per le violazioni commesse, anche attraverso subappaltatori, in Paesi esterni all'OCSE.¹⁴²

Multinazionali che contiene, inoltre, disposizioni relative al trattamento nazionale, ai requisiti contraddittori imposti alle imprese e agli incentivi e disincentivi internazionali agli investimenti. Si vedano a tal proposito Antonietta Di Blase, *La Dichiarazione Ocse sugli Investimenti e le Imprese Multinazionali*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, Andrea Giardina e Gian Luigi Tosato, Milano, Giuffrè editore, 1996, p.409 ss.; Alberto Oddenino, *La Rilevanza dei Codici di Condotta nella Regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali*, Porro G. *Studi di diritto internazionale di economia*, Giappichelli editore, Torino, 1999, p.63 ss.

¹³⁸ Le Linee Guida sono state emendate nel 1979, 1984, 1991 e nel 2000.

¹³⁹ Linee Guida, Parte I, Capitolo IV.1 (b) (c) (d).

¹⁴⁰ Joseph M. Lozano e Maria Prandi, *Corporate Social Responsibility and Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005, p.194.

¹⁴¹ Linee Guida, Parte I, Capitolo II.10

¹⁴² Linee Guida, Parte I, Capitolo I.2. Joseph M. Lozano e Maria Prandi, *Corporate Social Responsibility and Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.193. Per una

Per quanto riguarda il contenuto, nelle Linee Guida vengono elencati i principi generali a cui fanno seguito i capitoli più specifici contenenti regole cui le imprese dovrebbero concretamente attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

L'*introduzione* e il primo capitolo, *concetti e principi*, enunciano lo scopo, la natura e la portata delle Linee Guida. Nei paragrafi introduttivi si precisa che il loro scopo è quello di incoraggiare e proteggere l'investimento internazionale attraverso la predisposizione di norme vincolanti per gli Stati in tema di ammissione e trattamento dell'investimento estero, nonché quello di creare un clima di reciproca fiducia tra governi, imprese multinazionali e società ospitanti attraverso l'enunciazione di principi di condotta in tema di responsabilità sociale d'impresa di carattere puramente volontario.¹⁴³ Viene inoltre sottolineato che le Linee Guida sono raccomandazioni che i governi rivolgono alle imprese, la cui osservanza è puramente volontaria.¹⁴⁴ Riguardo i destinatari, viene fatto riferimento all'impresa multinazionale specificando, tuttavia, che ai fini delle Linee Guida, una definizione precisa del termine non è necessaria. Si fa dunque riferimento a qualsiasi impresa o altra entità insediata in più Paesi e collegate in modo tale da coordinare il loro funzionamento in vari modi. Si sottolinea, inoltre, che le Linee Guida non fanno alcuna distinzione tra imprese multinazionali ed interne e che di conseguenza riflettono buone pratiche raccomandabili per tutti.¹⁴⁵

Il secondo capitolo, *principi generali*, invita le imprese a tenere conto delle politiche vigenti nei Paesi in cui esercitano le loro attività e a rispettare gli interessi degli altri stakeholder.¹⁴⁶ A tal fine i paragrafi successivi enunciano otto regole che le imprese multinazionali dovrebbero seguire in materia di pubblicazione di informazioni, occupazione e relazioni industriali, ambiente, lotta alla corruzione, interessi del consumatore, scienza e tecnologia, concorrenza e fiscalità.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di *pubblicazione di informazioni*, le Linee Guida invitano le imprese a fornire regolarmente informazioni ai loro

trattazione approfondita della revisione del 2000 delle Linee Guida si veda Joris Oldenziel, *The 2000 Review of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A New Code of Conduct?*, SOMO, Amsterdam, September 2000.

¹⁴³ Linee Guida, Introduzione, Paragrafo 1.

¹⁴⁴ Linee Guida, Parte I, Capitolo I.1.

¹⁴⁵ Linee Guida, Parte I, Capitolo I.3,4.

¹⁴⁶ Linee Guida, Parte I, Capitolo II.

dipendenti e rappresentanti sulle loro attività, struttura e situazione finanziaria in modo da rendere il più trasparente possibile i loro processi decisionali.¹⁴⁷ Segue il paragrafo relativo a *occupazione e relazioni industriali* in cui si invitano le imprese a rispettare una serie di diritti lavorativi quali il diritto dei propri dipendenti di essere rappresentati da sindacati, a contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile, ad eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio, a non compiere nessuna azione di discriminazione, promuovere la cooperazione tra datori di lavoro, dipendenti e loro rappresentanti.¹⁴⁸ Le disposizioni in tema di *ambiente* sottolineando l'esigenza che le imprese debbano tenere in debito conto la tutela dell'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza, le invitano a svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo di sviluppo sostenibile. Allo scopo di realizzare questi obiettivi, le imprese sono invitate, dunque, ad istituire e applicare un appropriato sistema di gestione ambientale, fornire al pubblico e ai dipendenti informazioni sufficienti ed aggiornate sul potenziale impatto delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza nonché fornire ai dipendenti la formazione adeguata per gli argomenti inerenti la salute e la sicurezza ambientale.¹⁴⁹ Riguardo la *lotta alla corruzione*, le imprese sono invitate ad astenersi dal pagare quote di pagamento contrattuale a pubblici ufficiali o dipendenti dei loro partner commerciali, ad assicurarsi che la retribuzione dei mandatarî sia adeguata ed esclusivamente connessa a leciti servizi, a migliorare la trasparenza delle loro attività, a sensibilizzare i dipendenti circa le misure adottate dall'impresa per lottare contro la corruzione e l'estorsione, ad adottare sistemi di controllo della gestione che scoraggino la corruzione e l'estorsione, ad astenersi dal versare qualsiasi contributo illecito a candidati agli incarichi pubblici, ai partiti o altre organizzazioni politiche.¹⁵⁰ Il settimo capitolo, al fine di proteggere gli *interessi dei consumatori*, invita le imprese ad adottare nelle attività commerciali, di vendita e di pubblicità tutte le misure ragionevoli per la sicurezza e la qualità dei beni e servizi venduti.¹⁵¹ Nel capitolo relativo alla *scienza e tecnologia*, le Linee Guida sottolineano che le imprese con le loro

¹⁴⁷ Linee Guida, Parte I, Capitolo III.1-5.

¹⁴⁸ Linee Guida, Parte I, Capitolo IV.1-8.

¹⁴⁹ Linee Guida, Parte I, Capitolo V.1-8.

¹⁵⁰ Linee Guida, Parte I, Capitolo VI.1-6.

¹⁵¹ Linee Guida, Parte I, Capitolo VII.1-6.

politiche e programmi scientifici dovrebbero contribuire allo sviluppo sociale e tecnologico della società tenendo conto dei bisogni in loco.¹⁵² Il nono capitolo, in tema di *concorrenza*, invita le imprese a svolgere le proprie operazioni in conformità a tutte le leggi vigenti in materia e dunque a non imporre prezzi, fare offerte collusive, spartirsi i mercati, fissare limiti o restrizioni alla produzione.¹⁵³ Infine, le disposizioni in materia di *fiscalità*, invitano le imprese a versare puntualmente le imposte dovute nei Paesi ospiti.¹⁵⁴

Dall'analisi dei principi su menzionati si evince immediatamente che sono formulati come raccomandazioni dirette alle imprese da parte di quei governi che si sono impegnati a promuoverne l'applicazione.¹⁵⁵ Come espressamente dichiarato nel testo "*le Linee Guida costituiscono raccomandazioni che i Governi, congiuntamente, rivolgono alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme di buona pratica conformi alle leggi applicabili. Il rispetto delle Linee Guida è volontario e non obbligatorio.*"¹⁵⁶

Sebbene, dunque, si tratti di standard e principi adottati a livello internazionale, la loro applicazione è concepita a livello statale.¹⁵⁷ Gli Stati sono infatti tenuti a dotarsi delle strutture necessarie perché si possano istituire procedure legali contro le imprese multinazionali che non osservino le norme stesse.¹⁵⁸

L'applicazione dei Principi è infatti attuata attraverso una rete di Punti di Contatto Nazionali (PCN) e il Comitato dell'OCSE per l'Investimento Internazionale e le Imprese Multinazionali (CIME).¹⁵⁹

¹⁵² Linee Guida, Parte I, Capitolo VIII.1-5.

¹⁵³ Linee Guida, Parte I, Capitolo IX.1-4.

¹⁵⁴ Linee Guida, Parte I, Capitolo X.

¹⁵⁵ Donald F. Johnston, *Promoting Corporate Responsibility: the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.243; Keay M., *Towards Global Corporate Social Responsibility*, Briefing Paper No.3, London, Royal Institute of International Affairs, 2002, p.6.

¹⁵⁶ Linee Guida, Parte I, Capitolo I.1.

¹⁵⁷ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.19.

¹⁵⁸ P.Acconci, *Responsabilità sociale d'impresa - Imprese multinazionali e diritto internazionale*, *Notizie di Politeia*, N. 72, 2003, pp.71-81; Joris Oldenziel, *The added value of the UN Norms – A comparative analysis of the UN Norm for Business with existing international instruments*, SOMO, Amsterdam, April 2005, SOMO, p.9; Donald F. Johnston, *Promoting Corporate Responsibility: the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.243. Sebbene le norme contenute nelle Linee Guida non siano vincolanti per le imprese, lo sono per gli Stati firmatari. Gli Stati sono cioè obbligati a dotarsi delle strutture necessarie per l'implementazione delle Linee Guida.

¹⁵⁹ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.19; Fatouros A. A., *The OECD Guidelines in a Globalising World*, OECD, 1999, p.11.

Entrambi hanno il compito di chiarire lo scopo delle norme contenute nelle Linee Guida e promuoverne l'applicazione.

In particolare, i PCN, spesso uffici governativi, oltre ad agire quale centro di informazione per le imprese, sono incaricati di ricevere le denunce contro l'operato delle multinazionali e di produrre un rapporto annuale sull'applicazione delle norme a livello nazionale.¹⁶⁰

Il CIME, dal suo canto, composto dai rappresentanti dei governi aderenti, è l'organo referente per qualsiasi chiarificazione relativa all'applicazione delle norme stesse ed è l'organo responsabile a ricevere denunce che coinvolgono più nazioni.¹⁶¹

Dal momento che i Principi contenuti nelle Linee Guida non hanno carattere vincolante, né i PCN né il CIME potrebbero agire quale organo giudicante circa l'applicazione degli stessi e, di conseguenza, emettere alcuna sanzione in relazione ad una disputa.¹⁶²

Il PCN, dal suo canto, nell'ipotesi in cui ravvisasse un'infrazione delle Linee Guida da parte di un'impresa, potrebbe solo suggerire possibili soluzioni per ovviare alla stessa. Il PCN, infatti, una volta esaminato il reclamo e riconosciuta l'infrazione, agirà quale mediatore tra imprese e querelanti, consultando eventualmente anche il governo, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative ed esperti.

Nell'ipotesi in cui non si giunga ad una soluzione della controversia, il PCN potrà emettere una dichiarazione e formulare, se del caso, raccomandazioni per l'attuazione delle Linee Guida prive di qualsiasi effetto vincolante.¹⁶³

¹⁶⁰ Donald F. Johnston, *Promoting Corporate Responsibility: the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 137, p.247; Gordon K., *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Other Corporate Responsibility Instruments; A Comparison*, Working Papers on International Investment, No. 2001/5, Paris: OECD, 2001, p.5. La denuncia può essere presentata dalle imprese, dai sindacati nazionali e dopo la revisione del 2000 delle Linee Guida da tutte le parti interessate, quali per esempio le organizzazioni non governative.

¹⁶¹ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.100; Fatouros A. A., op.cit. *supra* nota 157, p.11. Il CIME, che si riunisce regolarmente a Parigi, ha consultazioni regolari con il BICC (Comitato consultivo economico e industriale presso l'OCSE) e il TUAC (Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE). Il CIME può essere interpellato da uno Stato membro dell'OCSE, dal BIAC e dal TUAC; Gordon K., op.cit. *supra* nota 160, p.5.

¹⁶² ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.100.

¹⁶³ Linee Guida, Parte II, Linee Guida di procedura di procedura I.C.; ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.100.

Il CIME, allo stesso modo, nelle sue chiarificazioni sull'interpretazione delle Linee Guida, non può emettere decisioni riguardo la condotta dell'impresa in questione.

In caso di non osservanza delle Linee Guida, inoltre, non può essere comminata alcuna sanzione né ad uno Stato membro dell'OCSE né tanto meno ad un'impresa multinazionale.¹⁶⁴

Da quanto detto sembra palese che il sistema di monitoraggio e implementazione previsto dalle Linee Guida dell'OCSE non sia del tutto efficace.

Nonostante le modifiche apportate alle Linee Guida nel 2000, che ne hanno ampliato la portata, ne hanno migliorato il sistema di implementazione e hanno incluso una raccomandazione specifica per le imprese in relazione al rispetto dei diritti umani, sono diversi gli elementi che le rendono incomplete.

La lacuna fondamentale risiede nel fatto che non viene predisposto un efficace sistema coercitivo che possa obbligare le imprese a conformarsi agli standard delle direttive.¹⁶⁵ L'attuazione delle Linee Guida dipende fundamentalmente dai PCN e dal CIME. Questi due organismi, però, non solo non hanno il potere di emanare decisioni vincolanti ma, a causa della loro inerzia, hanno fatto sì che anche l'applicazione volontaria dei principi, sulla cui osservanza dovrebbero vegliare, risultasse fundamentalmente deludente.¹⁶⁶ Neanche in termini di trasparenza la procedura prevista dalle Linee Guida appare soddisfacente.¹⁶⁷ Se le parti interessate non trovano un'intesa sulle questioni emerse, i risultati della procedura devono essere resi pubblici dal PCN salvo se il carattere confidenziale

¹⁶⁴ Linee Guida, parte II, Linee Guida di procedura II.

¹⁶⁵ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.101; Redmond P., *Transnational enterprise and human rights : options for standard setting and compliance*, The International Lawyer, Volume 37 (2003-1), p.98.

¹⁶⁶ Sebbene formalmente quasi tutti i Paesi si siano già dotati dei propri PCN e taluni di loro abbiano già affrontato istanze per lo più presentate da organizzazioni sindacali e grandi associazioni internazionali, la riluttanza dei governi nazionali a far rispettare le Linee Guida ha fatto sì che la maggior parte dei casi rimanesse insoluta. Basti pensare che dal 1976 solo una trentina di casi sono stati esaminati dall'OCSE di cui diciotto nei primi due anni. Per una trattazione dettagliata dei casi di cui i vari PCN si sono occupati finora si vedano Blanpain R., *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Vol. 1, Norbert Horn (ed.), Kluwer- Deventer, 1980, pp.145-155 e Blanpain R. (ed.), *Multinational Enterprises and the Social Challenges of the XXIst Century*, Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer Law International, Vol. 37, 2000, pp.29-67. Per quanto riguarda l'Italia il PCN, istituito con l'art. 39 della L. 273/2002, è ufficialmente attivo ma non si ha notizia di alcun caso presentato. Per informazioni dettagliate sul PCN italiano si consulti il sito internet www.pcnitalia.it

¹⁶⁷ Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, p.98.

sia ritenuto più propizio a favorire un'efficace applicazione delle Linee Guida.¹⁶⁸ I PCN non hanno, di conseguenza, un obbligo a rendere pubblici i risultati della procedura contro le imprese multinazionali. Ad oggi, pochissimi sono i casi in cui l'identità delle imprese che abbiano violato le linee Guida è stata resa pubblica dai PCN.¹⁶⁹

Inoltre le norme sono molto vaghe e generali e attenuate molto spesso da espressioni quali *'quando possibile'* o *'quando applicabile'*.

2.1.3. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la Dichiarazione Tripartita sui Principi riguardanti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale

Parallela a quella dell'OCSE, è stata l'attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro¹⁷⁰. Il numero elevato delle convenzioni e dichiarazioni che l'OIL ha adottato sul lavoro e la politica sociale nel corso degli anni ha gettato le basi per il riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori.¹⁷¹ Punto di partenza fondamentale nella direzione del controllo e della denuncia delle imprese multinazionali è la *Dichiarazione Tripartita sui Principi riguardanti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale*. La Dichiarazione, adottata nel 1977 e successivamente emendata nel 2000 e nel 2006, ha fissato norme generali e non vincolanti destinate alle imprese multinazionali, ai governi, ai datori di lavoro e ai lavoratori.¹⁷²

¹⁶⁸ Linee Guida, Linee guida di procedura I.C.4 (b); ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.101; Joris Oldenzien, op. cit. *supra* nota 158, p.10.

¹⁶⁹ Joris Oldenzien, op.cit. *supra* nota 158, p.10.

¹⁷⁰ L'OIL, fondata nel 1919, è una delle più antiche organizzazioni internazionali nonché l'unica ad avere una struttura tripartita caratterizzata dalla compresenza di rappresentanze di datori di lavoro, sindacati e governi di 172 Paesi. Agenzia specializzata delle Nazioni Unite persegue la promozione della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro.

¹⁷¹ Ad oggi l'OIL ha adottato 180 convenzioni e 190 raccomandazioni che coprono l'intero spettro del mondo lavorativo.

¹⁷² Preambolo della Dichiarazione, Paragrafo 4. Il testo della Dichiarazione Tripartita venne rivisto nel 2000 per includervi i diritti fondamentali nel lavoro. Con l'ultimo aggiornamento, che risale a marzo 2006, la Dichiarazione ha fondamentalmente esteso la lista delle Convenzioni OIL che gli Stati membri sono invitati a ratificare e rivolto una specifica raccomandazione allo scopo di incoraggiare le imprese ad adottare tempestivamente misure proibitive delle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile. Il testo aggiornato è disponibile sul sito dell'OIL www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/declaration2006.pdf.

Lo scopo della Dichiarazione è quello di “*incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro diverse operazioni possono creare, tenuto conto delle risoluzioni delle Nazioni Unite che preconizzano l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.*”¹⁷³

Tale Dichiarazione contiene una serie di principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali che i governi, le organizzazioni di imprenditori e di lavoratori e le imprese multinazionali sono invitati ad osservare su base volontaria.¹⁷⁴

Per quanto riguarda la politica generale, la Dichiarazione tripartita raccomanda alle imprese di rispettare la legislazione nazionale e le norme internazionali¹⁷⁵ e di tener pienamente conto delle priorità dello sviluppo dei paesi in cui operano.¹⁷⁶

In materia di *occupazione*, i principi della Dichiarazione mirano ad assicurare la promozione dell’ occupazione diretta e indiretta, la sicurezza del lavoro e l’uguaglianza di possibilità e di trattamento. Si incoraggiano in particolare le multinazionali a stabilire legami commerciali con le imprese locali per contribuire alla creazione di posti di lavoro, così come a segnalare alle autorità locali con sufficiente anticipo ogni modifica suscettibile di provocare effetti importanti sull’occupazione.¹⁷⁷

Nell’ambito della *formazione*, le multinazionali vengono incoraggiate a collaborare con i partner tripartiti locali per migliorare i programmi esistenti di formazione e contribuire all’aumento del livello delle qualificazioni delle risorse umane del paese.¹⁷⁸

Per quanto riguarda le *condizioni di lavoro e di vita*, la Dichiarazione tripartita raccomanda alle multinazionali: di offrire salari e prestazioni non inferiori a quelli praticati dai datori di lavoro comparabili del paese in questione; di fornire ai loro dipendenti accesso ai servizi di base e che questi siano di livello adeguato; di

¹⁷³ Preambolo della Dichiarazione, Paragrafo 2.

¹⁷⁴ Preambolo della Dichiarazione, Paragrafo 7; ICHRP, op.cit. supra nota 19, p.69; Nils Rosemann, op.cit. supra nota 8, p.21.

¹⁷⁵ La *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo* e Convenzioni fondamentali dell’OIL; Nils Rosemann, op.cit. supra nota 8, p.21.

¹⁷⁶ Dichiarazione Tripartita, Politica Generale, paragrafi 8-12.

¹⁷⁷ Dichiarazione Tripartita, Occupazione, paragrafi 13-28.

¹⁷⁸ Dichiarazione Tripartita, Formazione, paragrafi 29-32.

rispettare l'età minima di accesso all'impiego; e di osservare le più elevate norme di sicurezza e d'igiene. Per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene nel posto di lavoro, si incoraggiano anche le multinazionali a condividere il loro savoir-faire con le comunità dove operano per migliorare il livello delle norme che si applicano localmente.¹⁷⁹

In materia di *relazioni industriali*, la Dichiarazione incoraggia le multinazionali ad osservare norme almeno tanto favorevoli quanto quelle osservate dalle imprese locali, così come a sviluppare al loro interno meccanismi di consultazione e di soluzione di vertenze.¹⁸⁰

Con la specifica funzione di monitorare l'osservanza dei principi enunciati nella Dichiarazione, l'Ufficio Internazionale del Lavoro¹⁸¹ conduce un'inchiesta periodica attraverso una consultazione di governi e parti sociali.¹⁸² Le risposte ricevute verranno poi esaminate in seno ad un gruppo di lavoro tripartito che una volta elaborato un documento lo sottoporrà al Consiglio di amministrazione per la discussione e l'approvazione finale.¹⁸³ Il Consiglio potrà, se del caso, emanare raccomandazioni. Accanto all'Ufficio Internazionale del Lavoro opera la Sottocommissione del Consiglio di Amministrazione sulle Imprese Multinazionali (già Commissione sulle Imprese Multinazionali)¹⁸⁴, competente per le eventuali

¹⁷⁹ Dichiarazione Tripartita, Condizioni di lavoro e di vita, paragrafi 33-40.

¹⁸⁰ Dichiarazione Tripartita, Relazioni Industriali, paragrafi 41-59.

¹⁸¹ L'Ufficio Internazionale del Lavoro è il segretariato permanente dell'OIL, ad un tempo quartier generale operativo, centro di ricerca e sede di produzione editoriale.

¹⁸² L'inchiesta viene effettuata ogni quattro anni presso i governi e le organizzazioni imprenditoriali di tutti gli Stati membri dell'OIL per conoscere casi di buone pratiche e problemi incontrati nell'attuazione dei principi della Dichiarazione. Per informazioni dettagliate sulle inchieste effettuate finora si consulti il sito dell'OIL www.ilo.org/public/english/employment/multi/tripartite/surveys.htm

¹⁸³ Il Consiglio di Amministrazione (*Governing Body*) è l'organo esecutivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Si riunisce a Ginevra tre volte l'anno. Prende decisioni sulle politiche dell'Organizzazione, adotta l'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e le proposte di programma e di bilancio sottoposto alla Conferenza. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 28 delegati dei governi, 14 delegati dei lavoratori, 14 delegati dei datori di lavoro. Dieci dei seggi governativi vanno sono attribuiti in permanenza agli Stati di maggiore importanza industriale (Brasile, Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Gli altri sono attribuiti ai delegati governativi eletti ogni tre anni in occasione della Conferenza Internazionale del lavoro.

¹⁸⁴ Dal 1993 la Commissione sulle Imprese Multinazionali diventa Sottocommissione sulle Imprese Multinazionali, ossia una sottocommissione della Commissione del Consiglio di Amministrazione dell'OIL sulle questioni legali e sugli standard internazionali del lavoro (LILS). La Sottocommissione è costituita di 18 membri, nominati secondo la formula tripartita.

controversie sull'interpretazione delle disposizioni contenute nella Dichiarazione.¹⁸⁵

I Governi degli Stati membri possono indirizzare le richieste d'interpretazione direttamente all'Ufficio Internazionale del Lavoro. Le organizzazioni nazionali ed internazionali di imprenditori e lavoratori potranno inoltrare rispettivamente le stesse richieste per il tramite delle organizzazioni centrali del Paese interessato e a nome di un'organizzazione rappresentativa nazionale affiliata.¹⁸⁶

Una volta ricevuta una richiesta d'interpretazione, l'Ufficio Internazionale del Lavoro la inoltra all'Ufficio della Sottocommissione sulle Imprese Multinazionali la quale decide all'unanimità, dopo consultazione in seno ai gruppi, sull'ammissibilità della richiesta in base alla procedura. Se non è possibile raggiungere un accordo, la richiesta viene trasmessa alla Sottocommissione nel suo insieme per la decisione che dovrà essere adottata a maggioranza assoluta.¹⁸⁷

Nel caso che la richiesta venga dichiarata ammissibile, l'Ufficio Internazionale del Lavoro prepara un progetto di risposta in consultazione con l'Ufficio della Sottocommissione sulle Imprese Multinazionali.¹⁸⁸ Il progetto di risposta ad una richiesta ammissibile deve essere esaminato e approvato dalla Sottocommissione sulle imprese multinazionali prima di essere sottoposto al Consiglio di amministrazione per approvazione. La risposta, una volta approvata dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviata alle parti interessate e pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.¹⁸⁹

¹⁸⁵ ICHRP, op.cit *supra* nota 19, p.102; la procedura di controllo è stata approvata nel 1980 e rivista nel 1986. *Procedura per l'esame delle controversie relative all'applicazione della Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale tramite l'interpretazione delle sue disposizioni*, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro alla 232^a Sessione (Ginevra, marzo 1986).

¹⁸⁶ Procedura per l'esame delle controversie, *supra* nota 185, Paragrafo 5.

¹⁸⁷ I tre presidenti della Sottocommissione, in rappresentanza rispettivamente dei governi, lavoratori e datori di lavoro, decidono sull'ammissibilità della richiesta dopo consultazione in seno ai gruppi. La decisione viene rimessa all'intera Sottocommissione se i tre presidenti non deliberano all'unanimità. ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.102; Olivier De Schutter, *Transnational Corporations and Human Rights: an introduction*, Global Law Working Paper 01/05 Symposium, p.3. Procedura per l'esame delle controversie, *supra* nota 185, Paragrafo 4.

¹⁸⁸ Procedura per l'esame delle controversie, *supra* nota 185, Paragrafo 7.

¹⁸⁹ Procedura per l'esame delle controversie, *supra* nota 185, Paragrafi 8 e 9.

Fino a oggi i pareri adottati sono stati alquanto limitati e non hanno di conseguenza avuto l'impatto sperato sulla promozione del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese.¹⁹⁰

La Dichiarazione, dato il suo carattere non vincolante e non prevedendo una procedura di implementazione e monitoraggio efficace, soffre delle stesse carenze che contraddistinguono le Linee Guida dell'OCSE.¹⁹¹

Seppure preveda, infatti, inchieste periodiche da parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sull'applicazione della Dichiarazione da parte di Governi, datori di lavoro, lavoratori e imprese, non esiste alcuna sanzione in caso di inosservanza delle norme.

Il Consiglio di Amministrazione dell'OIL, infatti, una volta esaminate le risposte ai questionari, potrà semplicemente adottare raccomandazioni su possibili azioni concrete da intraprendere alla luce dei risultati emersi.

Inoltre, la procedura per l'esame delle controversie sull'interpretazione della Dichiarazione si riduce a mero strumento interpretativo, volto a chiarire le ambiguità sugli standard che le imprese dovrebbero seguire in futuro.¹⁹²

In aggiunta, allo stesso modo delle Linee Guida OCSE, la procedura di monitoraggio prevista nella Dichiarazione non giudica la condotta di specifiche imprese né, tanto meno, è in grado di fornire alcun rimedio effettivo alle vittime. L'identità delle stesse imprese coinvolte resta strettamente confidenziale e i procedimenti di disputa sono spesso così lenti che quando finalmente si concludono, a distanza di molto tempo, i fatti scoperti possono essere anche divenuti non pertinenti.¹⁹³

¹⁹⁰ Ad oggi, cinque casi sono stati dichiarati ammissibili dal Consiglio di Amministrazione. Per una trattazione dettagliata degli stessi si consulti il sito internet dell'OIL www.ilo.org/public/english/employment/multi/tripartite/cases.htm; Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.15.

¹⁹¹ Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.15; Phillip H. Rudolph, *The Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.219; Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, p.98.

¹⁹² La stessa Sottocommissione sulle Imprese Multinazionali ha dichiarato in una sua interpretazione che "*the purpose of the interpretation procedure is to clarify the meaning of the Declaration for its better application for the future*". Belgium: Request for Interpretation of the Tripartite Declaration, Letter dated 27 January 1987 from the Belgian Government, ILO Doc: GB.270/MNE/1 (Nov. 1997).

¹⁹³ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.103.

2.1.4. Le Nazioni Unite: il *Global Compact* e le *Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani*

Parimenti all'OCSE e all'OIL, anche la prima iniziativa delle Nazioni Unite volta a fissare regole di buona prassi per l'operato delle imprese multinazionali nei Paesi in via di sviluppo risale agli anni '70. E' durante quegli anni, infatti, che l'Assemblea Generale (AG) iniziò a discutere, su iniziativa di un fronte comune di Paesi appartenenti al Sud del Mondo, della mancanza di norme internazionali sulle imprese multinazionali. Nel 1974, il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) istituì la Commissione sulle Imprese Multinazionali (UNCTC) con il mandato di raccogliere informazioni sulle attività e sull'impatto delle multinazionali in termini di sviluppo e di redigere un Codice di Condotta, come strumento di regolamentazione a carattere universale.¹⁹⁴ La Commissione presentò all'AG la prima stesura nel 1982. Nonostante dieci anni di negoziati, tuttavia, il progetto naufragò definitivamente nel 1992. Il fallimento dei negoziati è stato ascritto, in via principale, al disaccordo riguardante la natura vincolante o programmatica del Codice, nonché ai termini di protezione delle imprese multinazionali.¹⁹⁵

Nel 1993 la Commissione fu rimossa dall'incarico e trasferita all'interno della Conferenza sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD).

Il fallimento del tentativo di elaborare un codice di condotta universale per le imprese multinazionali segna un nuovo approccio delle NU alla responsabilità sociale d'impresa, consistito fondamentalmente nell'abbandonare l'idea di predisporre un codice che contenesse norme vincolanti.

L'iniziativa di maggior rilievo, in tal senso, è il Global Compact che nasce come proposta del Segretario Generale delle NU Kofi Annan.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Jaegers N.M.C.P., op.cit. *supra* nota 15, p.120.

¹⁹⁵ La resistenza di alcune imprese, l'indecisione di alcuni governi, i profondi mutamenti nella situazione finanziaria dei mercati internazionali verso la fine degli anni '80 – caratterizzata dalla crisi del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e dalla sensibile diminuzione degli investimenti stranieri verso gli stessi – hanno sferrato il colpo di grazie finale al progetto di codice. Si vedano in proposito Jaegers N.M.C.P., op.cit. *supra* nota 15, p.119-124; Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, pp.2-3.

¹⁹⁶ La proposta venne presentata dal Segretario Generale delle NU Kofi Annan al World Economic Forum tenutosi a Davos nel gennaio 1999. Il testo del Global Compact è disponibile in italiano sul sito www.globcompactitalia.org; Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.10; Josep M.

Il Global Compact

Il Global Compact, ufficializzato nel luglio 2000 all'interno dell'ECOSOC, si propone di creare un quadro internazionale di principi per promuovere la responsabilità sociale d'impresa. Il Global Compact invita le imprese multinazionali ad aderire a 10 principi riguardanti il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della protezione ambientale e la lotta alla corruzione.¹⁹⁷ Si tratta di principi universalmente condivisi in quanto derivanti dalla *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, dalla *Dichiarazione dell'OIL sui Principi e Diritti fondamentali nel Lavoro*, dalla *Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo* e dalla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione*.¹⁹⁸

Per quanto riguarda i *diritti umani*, il Global Compact chiede alle imprese di sostenere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza¹⁹⁹; di assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.²⁰⁰ Per quanto riguarda i principi a tutela del *lavoro*, le imprese sono invitate a garantire libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva²⁰¹; ad assicurarsi di non impiegare lavoro forzato e obbligatorio²⁰²; ad astenersi dall'impiegare lavoro minorile²⁰³; ad eliminare ogni forma di discriminazione nelle loro politiche di assunzione e licenziamento.²⁰⁴ Per quanto attiene all'*ambiente*, alle imprese viene chiesto di avere un approccio preventivo rispetto alle sfide ambientali²⁰⁵; di promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale²⁰⁶; di

Lozano e Maria Prandi, *Corporate Social Responsibility and Human Rights*, in Mullerat R., op.cit. *supra* nota 140, p.188.

¹⁹⁷ Inizialmente i principi erano nove ma nel 2004 Kofi Annan ha annunciato l'inserimento di un decimo principio riguardante la lotta alla corruzione; Hans Corell, *The Global Compact*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.240-241.

¹⁹⁸ Hans Corell, *The Global Compact*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.236.

¹⁹⁹ Principio n.1

²⁰⁰ Global Compact, Principio n.2. Le imprese dovranno dunque esimersi non solo da azioni di complicità diretta ma dovranno anche astenersi da ogni forma di complicità silenziosa.

²⁰¹ Global Compact, Principio n.3

²⁰² Global Compact, Principio n.4

²⁰³ Global Compact, Principio n.5

²⁰⁴ Global Compact, Principio n.6

²⁰⁵ Global Compact, Principio n.7

²⁰⁶ Global Compact, Principio n.8

incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente²⁰⁷. Riguardo la lotta alla *corruzione*, alle imprese viene chiesto di impegnarsi a contrastare la stessa in ogni sua forma, incluse le estorsioni e le tangenti.²⁰⁸

Il Global Compact ha natura volontaria. Le Nazioni Unite hanno chiaramente specificato, infatti, che il Global Compact non è uno strumento normativo e che non è stato creato alcun sistema di monitoraggio.²⁰⁹ Si tratta, invece, di un'iniziativa volontaria delle imprese di ispirarsi concretamente a principi socialmente responsabili con lo scopo di promuovere l'apprendimento di *best practices*, la trasparenza nelle azioni di promozione della responsabilità sociale delle imprese e il dialogo con la società civile.²¹⁰ Le imprese sono, infatti, invitate ad aderire attraverso una semplice lettera d'intenti con cui le stesse si impegnano ad integrare i principi nelle loro azioni quotidiane. Inoltre, le imprese che abbiano aderito all'iniziativa sono invitate a presentare annualmente un rapporto che illustri le modalità con cui si è dato applicazione ai principi. Le comunicazioni annuali verranno rese pubbliche sul sito delle Nazioni Unite.²¹¹

Gli strumenti previsti dal Global Compact per raggiungere gli obiettivi su esposti sono quattro:²¹²

1) i *Networks Locali*: la struttura del Global Compact è costituita da networks locali, regionali e nazionali. Il loro compito consiste nel promuovere il Global Compact e l'applicazione dei suoi principi attraverso il dialogo, la formazione e la realizzazione di progetti;²¹³

2) i *Dialoghi sulle Politiche*: il Global Compact organizza ogni anno una serie di incontri tematici che coinvolgono le imprese che vi aderiscono e gli altri attori (organizzazioni sindacali, governi locali e nazionali) con lo scopo di approfondire tematiche riguardanti la globalizzazione e la responsabilità sociale d'impresa;²¹⁴

²⁰⁷ Global Compact, Principio n.9

²⁰⁸ Global Compact, Principio n.10

²⁰⁹ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.23; Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.11.

²¹⁰ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.23; King B., *The UN Global Compact : responsibility for human rights, labor relations, and the environment in developing nations*, Cornell International Law Journal, Volume 34 (2001-3), p.482.

²¹¹ Dal gennaio 2003 si sono aggiunte altre modalità di comunicazione. Il c.d. *Communication on Progress* viene realizzato indicando i progressi compiuti dalle aziende nell'applicazione dei principi sui bilanci annuali; Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, pp.11-12.

²¹² Hans Corell, *The Global Compact*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.235.

²¹³ *Ibid*, pp.239-240.

²¹⁴ *Ibid*, p.239.

3) il *Forum per l'Apprendimento*: il sito web viene definito un *learning forum virtuale* in quanto, raccogliendo le comunicazioni annuali delle imprese nonché i *case studies* sviluppati dalle Università, dalle organizzazioni non governative o dai centri di ricerca, permette di condividere le migliori esperienze, scambiarsi informazioni ed esempi di applicazioni dei principi;²¹⁵

4) i *Progetti di partenariato*: le imprese, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni non governative sono inoltre invitati ad impegnarsi in progetti di partenariato con le agenzie delle Nazioni Unite per rendere operativi i dieci principi del Global Compact.²¹⁶

Il progetto Global Compact ha provocato reazioni contrastanti tra le organizzazioni non governative e nel mondo imprenditoriale. Se il progetto, infatti, ha ricevuto un'accoglienza molto positiva tra le grandi imprese del mondo, fortemente negativa è stata la reazione da parte delle ONG. Il loro principale timore consiste nella convinzione che una partnership con le imprese possa fortemente compromettere il ruolo delle Nazioni Unite, unico organismo sopranazionale in grado di controllare il loro operato.²¹⁷ Il Global Compact, inoltre, rappresenta a loro avviso solo una vaga dichiarazione di principi che non prevede tra l'altro un sistema di monitoraggio indipendente che sia in grado di vagliare in concreto il rispetto dei principi da parte delle imprese.²¹⁸

In una lettera inviata a Kofi Annan nel luglio 2000 da parte di una nutrita rappresentanza di accademici, economisti, presidenti di organizzazioni non governative viene espresso il dubbio sul fatto che *“le imprese non aspettano altro che venga loro data la possibilità di rifugiarsi dietro la bandiera delle Nazioni Unite per depurare la loro immagine pubblica, evitando al contempo reali*

²¹⁵ *Ibid*, p. 239.

²¹⁶ *Ibid*, p.239.

²¹⁷ Per un più ampio commento critico al Global Compact si consultino tra gli altri il sito della ONG Corpwatch: www.corpwatch.org, il sito della ONG Human Human Rights First: www.lchr.org/workers_rights/wr_other/wr_other.htm#jump1 e il sito di recente creazione <http://www.globalcompactcritics.net>. Per quanto riguarda il rischio che la partnership tra Nazioni Unite e imprese possa minacciare l'integrità e la mission di quest'ultima si consideri il contributo di Victoria Clarke, *Globalization and the Role of the United Nations, threatening its mission and integrity*, World Federalist Movement News, Winter 2000, disponibile sul sito internet <http://www.globalpolicy.org/reform/2000/1218vic.htm>

²¹⁸ S. Prakash Sethi, *Setting Global Standards, guidelines for creating codes of conduct in multinational corporations*, Jhon Wiley & Sons Inc, 2003, p.127.

cambiamenti nella loro condotta".²¹⁹ Secondo gran parte delle ONG, tra le imprese che aderiscono al Global Compact, ve ne sono molte coinvolte in gravi violazioni sociali ed ambientali.²²⁰ Sebbene le Nazioni Unite si siano espressamente impegnate a non accettare l'adesione di imprese che non rispettino i diritti umani, non hanno stabilito alcuna procedura di accettazione vincolata a indagine né un successivo monitoraggio sul concreto comportamento dell'impresa afferente.²²¹ Le Nazioni Unite, tentando di rispondere all'incalzante criticismo nei confronti del Global Compact, nel 2004 hanno introdotto un sistema formale di denunce per fare fronte ad eventuali segnalazioni di mancato rispetto o abuso dei principi generali del progetto.²²² Iniziative che, purtroppo, sono risultate comunque deludenti. Nel caso venisse presentata una rimostranza, l'Ufficio del Global Compact potrebbe usare i propri mezzi per incoraggiare la risoluzione del contenzioso; riferire sull'esistenza della questione a una o più agenzie delle Nazioni Unite aventi il mandato di sorvegliare sull'applicazione dei principi, chiedendo il loro supporto, la loro assistenza o il loro intervento; chiedere al relativo Network locale/regionale del Global Compact o ad altre organizzazioni partecipanti all'iniziativa, di assistere l'impresa nella risoluzione del contenzioso.²²³

Se, come risultato del processo di cui sopra, è evidente una responsabilità dell'impresa coinvolta nel contenzioso, l'ufficio si riserva il diritto di rimuovere l'azienda dalla lista dei partecipanti e di pubblicare sul sito del Global Compact la decisione presa.²²⁴

²¹⁹ S. Prakash Sethi, op. cit. *supra* nota 218, p.127. Per il testo integrale della lettera si consulti il sito www.corpwatch.org/article.php?id=961.

²²⁰ Per una descrizione più approfondita delle imprese che aderiscono al Global Compact e che si sostiene siano al contempo coinvolte in gravi violazioni dei dieci principi si consulti il sito della ONG Corpwatch www.corpwatch.org. Corpwatch, organizzazione non governativa dedita a monitorare la condotta delle multinazionali per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, i diritti dei lavoratori e l'ambiente, ha pubblicato una serie di articoli sulle imprese accusate di aver violato i principi del Global Compact. Tra queste, la Aventis, la Nike, Rio Tinto, la Bayer.

²²¹ Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.12.

²²² Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.12. L'Ufficio del Global Compact si è di recente pronunciato sulle crescenti critiche pubblicate sul blog 'Global Compact Critics'. Si veda *Comments by UN Global Compact Office regarding "Global Compact Critics" blog*, 18 September 2007, consultabile sul sito

www.business-humanrights.org/Categories/Principles/UNGlobalCompact?&batch_start=11

²²³ Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.12.

²²⁴ Per le 'misure di integrità' si consulti il sito del Global Compact: [http:// www.globalcompactitalia.org/global-compact/index.php?pg=Le%20misure%20di%20integrità&lang](http://www.globalcompactitalia.org/global-compact/index.php?pg=Le%20misure%20di%20integrità&lang)

Ad oggi, nessuna denuncia formale è stata presentata all'Ufficio del Global Compact.²²⁵

Nel caso di mancata comunicazione sulle modalità con cui s'è dato applicazione ai principi del Global Compact entro i due anni dall'adesione o due anni dall'ultimo invio, i partecipanti saranno etichettati quali *inattivi* sul sito e non sarà permessa loro la partecipazione ad alcun evento finché la comunicazione non verrà effettuata.²²⁶

Il Global Compact non gode, dunque, di ampia credibilità dal momento che in assenza di un sistema indipendente ed effettivo di monitoraggio le imprese potrebbero continuare indisturbate a violare i diritti umani pur aderendo allo stesso e se anche si desse luogo ad un procedimento di denuncia la sanzione prevista sarebbe una mera rimozione dalla lista dei partecipanti.

Tuttavia, le critiche mosse dalle organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative sembrano aver aperto una breccia all'interno delle stesse Nazioni Unite. Nell'agosto 2003 la Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani ha approvato le *Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani*.²²⁷

²²⁵ Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.12.

²²⁶ *Ibid*, p.12.

²²⁷ *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*, Res. 2003/16, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).

Il testo delle Norme è disponibile in inglese sul sito delle NU www.business-humanrights.org ed è tradotto in italiano da Amnesty International, consultabile sul sito www.amnesty.it/educazione/formazione/operatorimondoeconomico/mitw/norme_impresе_onu.pdf

La Sottocommissione è il principale organo tecnico della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani ed è costituito di esperti indipendenti. Gli esperti, provenienti da diverse aree geografiche, sono eletti dalla Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite che sovrintende al lavoro della Sottocommissione. Nel 1997 la Sottocommissione predispose uno studio sulla connessione tra imprese multinazionali e diritti umani. L'anno successivo fu istituito un Gruppo di Lavoro sui metodi di Lavoro e le attività delle Imprese Multinazionali composto da cinque esperti della Sottocommissione che, nel 1999 iniziò la predisporre una bozza di Codice di Condotta per le imprese. Dopo un'approfondita ricerca sulle leggi e sui codici in vigore e dopo un ampio processo di consultazione durato quattro anni con tutti gli stakeholder quali associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, organizzazioni per i diritti umani, il Gruppo di Lavoro ha trasmesso la bozza di Norme alla Sottocommissione che l'ha poi approvata all'unanimità il 13 agosto 2003. Per una descrizione dettagliata delle fasi che hanno portato all'adozione delle Norme si veda David Weissbrodt & Muria Kruger, *Current Developments: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, 97 American Journal of International Law 901, Oct. 2003, pp.903-904.

Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani

Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani, attualmente, rappresentano il più significativo e rivoluzionario tra gli strumenti internazionali che prevedono standard per le imprese multinazionali.

Oltre a fornire una esauriente lista di obblighi che non si limiti ai diritti dei lavoratori e alla protezione ambientale²²⁸, nel Preambolo le Norme richiamano tutte le più importanti Convenzioni delle Nazioni Unite²²⁹ nonché gli strumenti internazionali degni di maggior nota per la protezione dei diritti umani.

Le Norme si costituiscono di un preambolo e di otto sezioni che, corredate da un Commento²³⁰ che fa luce sui termini più importanti, stabiliscono accanto all'obbligo generale di “*promuovere, assicurare l'attuazione, rispettare e tutelare i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale come da quello nazionale*”²³¹ una serie di obblighi specifici elaborati in modo da comprendere tutti i campi interessati dalle attività delle imprese multinazionali. L'obbligo generale di rispettare i diritti umani internazionali va, inoltre, letto congiuntamente alla disposizione contenuta nel paragrafo 23 secondo cui l'espressione ‘*diritti umani internazionali*’ comprenderebbe tutti i diritti civili, economici, politici e sociali.

²²⁸ Sebbene la Dichiarazione Tripartita faccia menzione del fatto che le imprese multinazionali “*dovrebbero rispettare la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ed i corrispondenti Patti internazionali che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, [...]*” le disposizioni sono chiaramente focalizzate sui diritti dei lavoratori. Dichiarazione Tripartita, *supra* nota 20, Paragrafo 8. Lo stesso si può dire per le Linee Guida OCSE, nonostante con la revisione del 2000 sia stata inserita una disposizione che espressamente prevede un obbligo per le imprese di rispettare i diritti umani. Linee Guida OCSE, *supra* nota 4, Parte I, Capitolo II.2. Surya Deva, *UN's Human Rights Norms for Transnational Corporations and Other Business Enterprises: An Imperfect Step in the Right Direction?*, 10 ILSA Journal of International & Comparative Law Vol.10, 2004-2, pp.497-498.

²²⁹ *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*; *la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio*; *la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti*; *la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo*; *la Dichiarazione Tripartita di principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale* e *la Dichiarazione sui principi fondamentali e sui diritti sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro*; e molti altri. Norme, Preambolo, *supra* nota 60.

²³⁰ Il Commento rappresenta un'autorevole guida per la comprensione delle Norme, *Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2.

²³¹ Norme, Paragrafo 1.

Più in particolare, gli obblighi specifici cui devono attenersi le imprese, contemplati dalle Norme, contengono principi in materia di:

1) *pari opportunità e non discriminazione*: le imprese devono promuovere pari opportunità e non discriminare chi lavora per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica, disabilità, malattie quali l'AIDS, orientamento sessuale, maternità, status coniugale.²³²

2) *Diritto alla sicurezza delle persone*: le imprese non devono trarre benefici da crimini di guerra come il saccheggio o da crimini contro l'umanità come il genocidio, la tortura, il lavoro forzato, la presa di ostaggi o altre violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario²³³; le disposizioni in materia di sicurezza delle società multinazionali o delle altre imprese devono osservare le norme internazionali sui diritti umani al pari delle leggi e degli standard professionali del paese o dei paesi in cui esse operano.²³⁴ Disposizioni specifiche per la sicurezza delle aziende possono essere adottate esclusivamente per servizi di prevenzione o difesa; le forze di sicurezza possono utilizzare la forza solo quando sia strettamente necessaria e solo in proporzione al pericolo.²³⁵ Il personale addetto alla sicurezza non deve violare i diritti dei lavoratori, quali il diritto di libertà di associazione e di riunione pacifica, di contrattazione collettiva.²³⁶ Inoltre, le imprese non devono assumere milizie private e gruppi paramilitari o collaborare con unità delle forze di sicurezza statali riconosciute responsabili di violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario.²³⁷

3) *Diritti dei lavoratori*: le imprese non devono far ricorso al lavoro forzato e minorile²³⁸; devono assicurare un ambiente di lavoro sicuro e sano²³⁹; devono offrire ai lavoratori una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita a

²³² Norme, Paragrafo 2; Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.255.

²³³ Norme, Paragrafo 3.

²³⁴ Norme, Paragrafo 4.

²³⁵ Norme, Paragrafo 4 (b).

²³⁶ Norme, Paragrafo 4 (c).

²³⁷ Norme, Paragrafo 4 (d); Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.255-256.

²³⁸ Norme, Paragrafi 5 e 6.

²³⁹ Norme, Paragrafo 7.

loro e alle loro famiglie²⁴⁰; devono garantire ai lavoratori libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva e ad aderire a un'organizzazione di loro scelta.²⁴¹

4) *Rispetto della sovranità nazionale e dei diritti umani*: la previsione in questa sezione di un'ampia gamma di diritti relativi al rapporto tra le imprese multinazionali e i Paesi in cui operano, denota un nuovo approccio delle Norme verso il ruolo sociale delle società transnazionali.²⁴² Le imprese non sono più tenute alla mera osservanza dei diritti politici e civili ma anche dei diritti sociali, economici e culturali compreso il diritto allo sviluppo, a cibo ed acqua potabile adeguati, al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, ad alloggio adeguato, alla riservatezza personale, all'istruzione, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, alla libertà di opinione ed espressione.²⁴³ Questa sezione, inoltre, prevede disposizioni contro la corruzione e la concussione.²⁴⁴

5) *Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori*: la sezione riguardante la tutela dei consumatori include l'obbligo per le imprese di agire in conformità ad eque pratiche aziendali, di commercializzazione e pubblicitarie; l'obbligo di intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza e la qualità dei beni e servizi che forniscono, ivi compresa l'osservanza del principio di precauzione. Le imprese, inoltre, non devono produrre, distribuire, commercializzare o pubblicizzare prodotti dannosi o potenzialmente dannosi per l'ambiente.²⁴⁵ Il Commento fa, inoltre, riferimento all'obbligo per le imprese di conformarsi agli attuali standard internazionali per la tutela dei consumatori²⁴⁶ e prevede l'obbligo di rendere pubbliche tutte le necessarie informazioni sui contenuti potenzialmente dannosi di un prodotto attraverso etichette, pubblicità informativa e accurata e altri metodi appropriati.²⁴⁷

²⁴⁰ Norme, Paragrafo 8.

²⁴¹ Norme, Paragrafo 9; Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.256.

²⁴² Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, p. 507.

²⁴³ Norme, Paragrafo 12.

²⁴⁴ Norme, Paragrafo 11.

²⁴⁵ Norme, Paragrafo 13.

²⁴⁶ Norme, Paragrafo 13 (a), 13 (b).

²⁴⁷ Norme, Paragrafo 13 (e); Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.256-257.

6) *Obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente*: la sezione riguardante la protezione ambientale richiede alle imprese di rispettare i principi sia nazionali che internazionali relativi alla conservazione dell'ambiente, ai diritti umani, alla salute e sicurezza pubblica, alla bioetica e al principio di precauzione. Inoltre, le imprese devono condurre le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo di uno sviluppo sostenibile.²⁴⁸

Riguardo ai destinatari degli obblighi contemplati la lettera del preambolo è chiara: gli Stati conservano la responsabilità principale per la promozione e la protezione dei diritti umani ma le imprese multinazionali sono tenute a rispettare gli stessi obblighi entro le loro rispettive sfere di attività e di influenza.²⁴⁹

Più in particolare, destinatarie delle Norme, sono *'le imprese multinazionali e le altre imprese'*, intendendo evitare, con un'espressione volutamente generica, ogni tipo di definizione troppo restrittiva che avrebbe permesso manipolazioni volte a disattendere le disposizioni.²⁵⁰ Di conseguenza, le Norme si applicano ad un ampio spettro di organizzazioni che vanno dalle imprese multinazionali, definite come entità economiche operanti in almeno due Paesi, quale che sia la loro forma legale, estendendosi a qualsiasi altra entità imprenditoriale che abbia una qualche relazione d'affari con una società multinazionale, quando l'impatto delle sue attività non sia interamente locale e quando le attività svolte siano tali da mettere a rischio il diritto alla sicurezza della vita e della persona.²⁵¹ Gli obblighi in questione interessano tra l'altro tutta la filiera produttiva. Il paragrafo 15 delle

²⁴⁸ Norme, Paragrafo 14.

²⁴⁹ Norme impongono sia l'obbligo positivo di promuovere, assicurare l'attuazione, rispettare, garantire il rispetto e proteggere i diritti umani, sia l'obbligo negativo d'astenersi da azioni che direttamente o indirettamente violino i diritti umani o traggano benefici da violazioni dei diritti umani. Norme, Paragrafo 1 (b).

²⁵⁰ Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, pp.908-909; Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in the United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.322.

²⁵¹ Le Norme definiscono la società multinazionale come *"un'entità economica operante in più di un paese o a un raggruppamento di entità economiche operanti in due o più paesi - quale che sia la loro forma legale, sia nel paese d'origine sia nel paese in cui si svolge l'attività, e sia che le si consideri individualmente o collettivamente"*. Paragrafo 20. Con l'espressione *"altra impresa"* invece, le Norme intendono riferirsi a *"qualsiasi entità imprenditoriale, senza riguardo alla natura internazionale o interna delle sue attività, e può comprendere una compagnia transnazionale, un appaltante, subappaltante, fornitore, concessionario o distributore; include la struttura azionaria, di partecipazione in nome collettivo o altra forma legale usata nell'atto costitutivo; e la natura dell'assetto proprietario. Queste Norme dovranno essere ritenute applicabili, nella pratica, quando l'impresa ha una qualche relazione d'affari con una compagnia transnazionale, quando l'impatto delle sue attività non è interamente locale, o quando le attività comportino violazioni del diritto alla sicurezza come indicato nei paragrafi 3 e 4"*. Paragrafo 21.

Norme dichiara espressamente che “ciascuna compagnia transnazionale o altra impresa dovrà applicare ed incorporare queste Norme nei propri contratti o altri accordi e relazioni con appaltanti, subappaltanti, fornitori, concessionari, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che entrino in qualsiasi accordo con la compagnia transnazionale o altra impresa, al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle Norme”.²⁵² Nel Commento viene ulteriormente specificato che “le aziende multinazionali e le altre imprese dovranno garantire che entreranno in rapporto di affari (compreso l’acquisto e la vendita) con appaltatori, subappaltatori, titolari di licenze, distributori, e altre persone fisiche o giuridiche il cui comportamento è regolato da queste Norme o da norme simili. Aziende multinazionali ed altre imprese che usino o considerino di entrare in rapporto di affari con appaltatori, subappaltatori, titolari di licenze, distributori, e altre persone fisiche o giuridiche che non rispettano le presenti Norme lavoreranno con loro in una prima fase per ridurre o eliminare le violazioni di queste Norme, ma se costoro non modificheranno i loro comportamenti, le imprese dovranno interrompere qualunque rapporto d’affari”.²⁵³ Di conseguenza, qualsiasi entità economica, indipendentemente dalla natura internazionale o nazionale delle sue attività, dalla sua dimensione e posizione nella filiera produttiva, sarà tenuta a conformarsi alle Norme. Inoltre le aziende multinazionali e le altre imprese dovranno garantire che gli appaltatori, i subappaltatori, titolari di licenze, distributori, e altre persone fisiche o giuridiche con cui entreranno in rapporti d’affari si conformino agli stessi principi di condotta. Nel caso in cui le imprese non fossero in grado di assicurare tale conformità saranno tenute ad interrompere qualunque rapporto d’affari con chiunque non rispetti le Norme.²⁵⁴

Tuttavia, sebbene le disposizioni siano applicabili a tutte le imprese senza differenziazioni di sorta, il documento ONU effettua una distinzione riguardo la responsabilità delle società transnazionali in relazione al loro livello di influenza

²⁵² Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.258.

²⁵³ Commento *supra* nota 59, Paragrafo 15 (c).

²⁵⁴ Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.258; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.911.

su governi, mercato, stakeholder e comunità.²⁵⁵ Nel primo paragrafo delle Norme si legge: “Entro le loro rispettive sfere di attività ed influenza, le società multinazionali e le altre imprese hanno l’obbligo di promuovere, assicurare l’attuazione, rispettare, garantire il rispetto e tutelare i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale come da quello nazionale, inclusi i diritti e gli interessi delle popolazioni indigene e di altri gruppi vulnerabili”. La precisazione, nell’opinione di molti, è importante in quanto le Norme presumono che le imprese multinazionali più grandi, avendo più potere ed essendo naturalmente coinvolte in una gamma più ampia di attività, abbiano di conseguenza maggior influenza sulle comunità ospitanti.²⁵⁶ Di conseguenza, le imprese multinazionali con maggior influenza, e molto probabilmente con più risorse, avranno maggiori responsabilità rispetto alle imprese di dimensioni inferiori.²⁵⁷

Le Norme, non si limitano ad elencare gli obblighi alla cui osservanza sono tenute le imprese multinazionali, ma prevedono un’apposita sezione dedicata alle misure generali per la loro attuazione²⁵⁸, prevedendo non soltanto un periodico monitoraggio da parte delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali e nazionali ma anche la possibilità di intraprendere azioni legali contro le imprese che violino le disposizioni.

Le Norme suggeriscono diversi modi per la propria applicazione, specificandoli in relazione alle imprese stesse, alle organizzazioni intergovernative, agli Stati, alle organizzazioni sindacali ed altri organismi.²⁵⁹

Come passo iniziale verso l’attuazione delle Norme, ciascuna società multinazionale dovrà adottare codici di condotta che ne rispecchino il contenuto e preparare un rapporto annuale sulla loro applicazione.²⁶⁰ Ciascuna impresa inoltre

²⁵⁵ Menno Kamminga, *Corporate Obligations Under International Law*, disponibile sul sito <http://www.business-humanrights.org/Links/Repository/928980/jump>, p.5.

²⁵⁶ David Weissbrodt & Muria Kruger, op.cit. *supra* nota 227, p.912.

²⁵⁷ Menno Kamminga, op.cit. *supra* nota 255, p.5; Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in the United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006, pp.322-323; De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, pp.11-17.

²⁵⁸ Norme, Paragrafi 15-19.

²⁵⁹ Amnesty International, *Le Norme delle Nazioni Unite per le imprese: verso una responsabilità legale*, London, Amnesty International publications, 2004, p.11; David Weissbrodt & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.915.

²⁶⁰ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in the United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, pp.323-325.

dovrà applicare le Norme nelle relazioni con gli appaltatori, subappaltatori, fornitori, titolari di licenze, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che stipulino un qualsiasi accordo con la società multinazionale²⁶¹. Le imprese dovranno inoltre condurre periodiche valutazioni dell'impatto delle proprie attività sui diritti umani secondo le Norme²⁶² e dovranno assicurare sistemi regolari e confidenziali attraverso i quali i lavoratori possano presentare reclami in merito alle violazioni delle Norme.²⁶³ Infine, in caso di inosservanza delle Norme, le imprese dovranno offrire sollecito, effettivo ed adeguato indennizzo alle persone, entità e comunità che siano state negativamente colpite dalla condotta illecita.²⁶⁴

Le Norme non prevedono solo procedure di monitoraggio e verifica interni ma anche esterni.

Le Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali e nazionali già esistenti, infatti, effettueranno un monitoraggio e una verifica periodici, trasparenti ed indipendenti riguardo l'applicazione delle Norme da parte delle imprese.²⁶⁵

Diversi sono i sistemi di monitoraggio proposti dal testo stesso.²⁶⁶ Per controllarne l'attuazione, gli organismi delle Nazioni Unite potrebbero introdurre obblighi di rapporti integrativi per gli Stati e l'adozione di commenti e raccomandazioni generali che interpretino gli obblighi derivanti dai trattati.²⁶⁷ Le Norme potrebbero altresì essere utilizzate dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate come criterio di scelta per gli acquisti di prodotti e servizi delle imprese con le quali sviluppare forme di collaborazione sul campo. Le Norme delineano anche due organi delle Nazioni Unite competenti per la realizzazione del monitoraggio: la Commissione dei diritti umani e la Sottocommissione sulla tutela e promozione

²⁶¹ Norme, Paragrafo 15.

²⁶² Norme, Paragrafo 16.

²⁶³ Norme, Paragrafo 16 (e).

²⁶⁴ Norme, Paragrafo 18; Jacob Ragnwalddh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.257; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, pp.915-916.

²⁶⁵ Norme, Paragrafo 16; Jacob Ragnwalddh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.259.

²⁶⁶ Norme, Paragrafo 16 (b).

²⁶⁷ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.329.

dei diritti umani. Il Commento contempla, infatti, la possibilità da parte della Commissione per i diritti umani di istituire un gruppo di esperti, un relatore speciale o un gruppo di lavoro della Commissione al fine di ricevere informazioni ed adottare azioni appropriate quando le aziende si comportino in contrasto con le Norme.²⁶⁸ La Sottocommissione sulla Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e il Gruppo di Lavoro relativo dovrebbero, dal loro canto, monitorare il rispetto delle Norme e lo sviluppo di ulteriori pratiche e tecniche di monitoraggio raccogliendo le informazioni da organizzazioni non governative, sindacati, individui e altri.²⁶⁹

Le Norme incoraggiano, inoltre, le organizzazioni sindacali ad utilizzare le disposizioni come base per negoziare accordi con le imprese e per controllarne il rispetto.²⁷⁰ Le organizzazioni non governative sono parimenti incoraggiate a usare le Norme come base per le loro richieste in merito alla condotta delle aziende multinazionali ed altre imprese e a controllarne il rispetto.²⁷¹ Le Norme dovrebbero altresì essere controllate attraverso gruppi ad hoc operanti a livello settoriale.²⁷²

Infine, le Norme invitano gli Stati ad usare le disposizioni quale modello per la predisposizione di leggi in merito alle attività di qualunque impresa operi nel Paese.²⁷³

Per quanto riguarda lo status giuridico, le Norme, non essendo un formale trattato, non contengono disposizioni legalmente vincolanti. In seguito all'adozione da parte della Sottocommissione nel 2003, le Norme sono state sottoposte all'attenzione della Commissione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite nell'aprile 2004 la quale, preso nota del lavoro svolto e prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro delle Norme, ha incaricato l'Alto

²⁶⁸ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.329.

²⁶⁹ Norme, Paragrafo 16 (b); Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, pp.917-920.

²⁷⁰ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.331; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.920.

²⁷¹ *Ibid*, pp.330-331; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.920.

²⁷² Norme, Paragrafo 16 (c); Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.920.

²⁷³ Norme, Paragrafo 17; Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, pp.325-328; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.921.

Commissariato per i Diritti Umani di elaborare, entro novembre 2004, un rapporto sulle altre iniziative in tema di responsabilità sociale d'impresa e diritti umani nonché di analisi sulle Norme²⁷⁴. L'elaborazione avrebbe dovuto basarsi su un'ampia consultazione con i maggiori stakeholder di riferimento quali imprese, governi, organizzazioni non governative e organizzazioni sindacali.²⁷⁵ La fortissima opposizione che il Documento ONU ha ricevuto, fin dalla sua emanazione, da diversi rappresentanti e lobby del mondo imprenditoriale, è alla base dell'incarico assegnato all'Alto Commissariato per i Diritti Umani di avviare una consultazione con tutte le parti interessate²⁷⁶.

Allo stesso tempo, la Commissione ha sottolineato il valore giuridicamente non vincolante delle Norme e ha affermato che la Sottocommissione non può attualmente svolgere alcuna funzione di monitoraggio in proposito.²⁷⁷ Il rapporto, terminato nel febbraio 2005, fa ordine nel crogiolo di iniziative esistenti in materia di diritti umani.²⁷⁸ La relazione sottolinea, *inter alia*, l'esistenza di un gap nella comprensione della responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e incoraggia uno studio approfondito di alcuni concetti contenuti nelle Norme risultati di più difficile condivisione quali le sfere di influenza delle imprese, la loro complicità nella violazione dei diritti umani e la natura positiva dei loro obblighi nel difendere i diritti umani.

²⁷⁴ Resolution 2004/116, E/CN.4/2004/L.11/Add.7.

²⁷⁵ Jacob Ragnwaldd and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.252.

²⁷⁶ In occasione della 60^{ma} sessione della Commissione dei Diritti dell'Uomo (15-23 aprile 2004), le Norme hanno ricevuto un supporto convinto da parte di organizzazioni non governative. Si veda in proposito 'Statement of support for the UN Human Rights Norms for Business' rilasciato a Ginevra e disponibile sul sito www.escr-net.org/EngGeneral/unnorms2.asp; come facilmente prevedibile invece, la principale opposizione è pervenuta dall'associazione ICC, che raggruppa le principali multinazionali, dall'International Employers Organisations, dall'US Council for International Business, la Confederation of British Industry e da diversi governi. Tra questi Stati Uniti, Gran Bretagna, Arabia Saudita, Egitto e India. Si veda a tal proposito Frances Williams, *Company norms must be on UN rights agenda*, Financial Times London, England, 8 April 2004; Jacob Ragnwaldd and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.252; Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.3.

²⁷⁷ Jacob Ragnwaldd and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.252.

²⁷⁸ E/CN.4/2005/91, *Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights on the responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights*, 15 February 2005.

Tuttavia, in ragione del prolungarsi del dibattito e delle polemiche intorno alle Norme, la Commissione per i Diritti Umani ha successivamente adottato una risoluzione²⁷⁹ intesa a chiedere al Segretario Generale delle NU di designare un *Rappresentante speciale per le questioni riguardanti i diritti dell'uomo, le società transnazionali ed altre imprese commerciali*, per un periodo iniziale di due anni.²⁸⁰

Il rappresentante speciale avrebbe avuto l'incarico di individuare e chiarire gli standard di responsabilità di impresa relativi ai diritti umani, partendo ovviamente dalle Norme; l'impatto che possano avere sulle imprese i concetti di 'complicità' e di 'sfera di influenza' delle compagnie in questo campo; il ruolo degli Stati nella regolamentazione e nel controllo efficace delle imprese anche attraverso la cooperazione e, infine, l'incarico di sviluppare strumenti per studiare l'effetto di tali comportamenti sui diritti umani. Il rappresentante speciale avrebbe quindi dovuto sottoporre un rapporto intermedio alla sessione 2006 della Commissione delle NU sui diritti umani e uno definitivo nel 2007, contenenti un'analisi del problema e raccomandazioni sui punti principali.²⁸¹

Il rappresentante speciale, nella persona del Professore John Ruggie, ha dunque presentato il suo rapporto definitivo al Consiglio²⁸² delle Nazioni Unite per i diritti umani il 28 Marzo 2007.²⁸³

²⁷⁹ Commission on Human Rights Resolution 2005/69 adottata il 20 aprile 2005.

²⁸⁰ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.3; nel frattempo le Norme sono state adottate da diverse imprese multinazionali, nell'intento di testarne la loro applicabilità concreta alla effettiva attività aziendale. Una delle esperienze più interessanti è quella della Business Leader's Initiative for Human Rights attuata in Gran Bretagna. Si tratta di un'associazione che, nata nel 2003, raggruppa dieci multinazionali leader in differenti settori industriali (Abb, Barclays, Plc, Gap, Hewlett Packard, Mtv Networks, National Grid Transco, Novartis, Novo Nordisk, Statoli, The Body Shop). L'Associazione presenta un progetto triennale con lo scopo di verificare cosa significa nella realtà aderire alla proposta di Norme delle Nazioni Unite. Nel 2006 BLIHR ha pubblicato il suo terzo rapporto nel quale viene ribadita la validità delle Norme. Per ulteriori informazioni si visiti il sito www.blihr.org; si veda, inoltre, in proposito Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.289-290; De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.17.

²⁸¹ De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.21.

²⁸² Il 19 giugno 2006 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite è stata sostituita con il nuovo Consiglio per i diritti umani, creato il 15 marzo 2006. Per informazioni dettagliate si consulti il sito www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/indx.htm.

²⁸³ Il testo del rapporto finale presentato dal Prof. Ruggie al Consiglio dell'ONU per i diritti umani è disponibile

sul sito www.business-humanrights.org/Documents/RuggieHRC2007. Si consulti inoltre il sito di Amnesty International www.web.amnesty.org/pages/ec-unnorms_2-eng.

Il rapporto esamina la portata delle disposizioni riguardanti gli obblighi degli Stati e delle imprese in base all'attuale legislazione internazionale, ai meccanismi e ai codici di condotta volontari. Il rapporto sottolinea sostanzialmente la mancanza di standard internazionali di tutela dei diritti umani direttamente applicabili alle imprese, riconosce la debolezza nei rapporti di collaborazione volontari tra le imprese e la società civile e conferma l'importanza di standard internazionali obbligatori. Tuttavia, la posizione adottata da Ruggie sembra essere quella di raccomandare un rafforzamento delle legislazioni nazionali, piuttosto che l'implementazione delle Norme. Richiamando in modo deciso il principio in base al quale gli Stati hanno la responsabilità primaria di tutelare i diritti umani, Ruggie sottolinea le conseguente responsabilità dello Stato di adottare leggi che regolino l'attività delle imprese nel rispetto dei diritti umani e di punire chiunque non agisca in conformità alle stesse. Responsabilità che si estenderebbe al di là dei confini nazionali e che imporrebbe allo Stato il dovere di prevenire violazioni dei diritti umani anche quando perpetrate in Paesi terzi da parte dei privati sottoposti alla propria giurisdizione, cittadini e imprese.²⁸⁴

Nel rapporto il professor Ruggie fa inoltre richiesta di un'estensione del proprio mandato per potere giungere alle proprie conclusioni sulla possibilità di applicazione delle risoluzioni e sui prossimi passi da compiere.

E' chiaro da quanto detto che non sarà facile trovare il necessario consenso sulle Norme che metta d'accordo governi, organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative e imprese. Ci vorrà tempo prima che si possa arrivare all'elaborazione

²⁸⁴ Ruggie, dopo aver sottolineato la mancanza di standard internazionali di tutela dei diritti umani direttamente applicabili alle imprese, scrive che: *"the most consequential legal development is the gradual extension of liability to companies for international crimes, under domestic jurisdiction but reflecting international standards."* E pur menzionando che allo stato attuale l'extraterritorialità nel caso di violazioni perpetrate da imprese non sia esplicitamente prevista, sottolinea che alcun trattato né pronuncia degli organi internazionali di garanzia ne abbia mai proibito l'applicazione. Nel Rapporto si legge: *"[c]urrent treaties do not require states to exercise extraterritorial jurisdiction over business abuse. But nor are they prohibited from doing so."* Al contrario, il rapporto fa riferimento ad una progressiva tendenza dei principali organi di garanzia ad incoraggiare gli Stati ad esercitare la loro influenza sulle attività transnazionali delle imprese su cui abbiano giurisdizione. Ruggie continua col sottolineare l'importanza, tuttavia, che l'extraterritorialità venga esercitata entro i limiti della non ingerenza degli affari interni di un altro Paese: *"Extraterritorial jurisdiction must also meet an overall reasonableness test, which includes non-intervention in other states' internal affairs"*. Alcuni osservatori hanno biasimato il rapporto presentato dal Prof. Ruggie per l'eccessivo peso dato agli strumenti volontari, quali linee guida e codici di condotta, rispetto alla possibilità di implementare la risoluzione ONU o analoghi strumenti vincolanti nel quadro giuridico internazionale. Per i commenti si faccia riferimento al sito www.business-humanrights.org/Documents/RuggieHRC2007.

di un documento universalmente accettato e che, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, possa dunque diventare la cornice vincolante per le imprese a livello internazionale.

Vari esperti sostengono, tuttavia, che sebbene le Norme non siano ancora giuridicamente obbligatorie, vi siano fondate ragioni per credere ad una loro possibile e progressiva acquisizione di un valore vincolante.²⁸⁵

In prima analisi, l'approccio decisamente perentorio scelto dalle Norme le differenzia di gran lunga rispetto agli strumenti precedentemente adottati a livello internazionale e sottolinea una chiara volontà delle Nazioni Unite di regolamentare il comportamento delle imprese, in materia dei diritti umani, in maniera legalmente vincolante. La formulazione stessa delle disposizioni e la terminologia usata nel descrivere gli obblighi testimonia il lungimirante obiettivo delle Nazioni Unite, ossia che le Norme possano svolgere un ruolo che vada al di là degli attuali strumenti di *soft law*.²⁸⁶ Il Documento delle Nazioni Unite, non sottolinea, a differenza dai precedenti codici internazionali, la natura non normativa delle disposizioni.²⁸⁷ Al contrario, nel descrivere gli obblighi, abbandona l'approccio convenzionale de 'le imprese *dovrebbero*' che caratterizza i precedenti strumenti internazionali per utilizzare espressioni verbali più perentorie quali 'le imprese *devono*', 'le imprese *dovranno*'.²⁸⁸ Gli obblighi, inoltre, sono formulati in maniera positiva e non si limitano ad indicare le azioni da cui le imprese devono astenersi al fine di rispettare i diritti umani. Il Commento impegna le imprese ad intraprendere azioni concrete e ad utilizzare la loro influenza per aiutare la promozione e la piena protezione dei diritti umani.²⁸⁹

²⁸⁵ Per una trattazione più approfondita delle ragioni che spingono a credere che le Norme non siano del tutto di natura non vincolante si vedano David Weissbrodt & Muria Kruger, op.cit. *supra* nota 227, pp.913-915; David Weissbrodt and Muria Kruger, *Human Rights Responsibilities of Businesses as Non-State actors*, in Philip Alston, *Non State Actors and Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2005, p.318; Deva Surya, op.cit. *supra* nota 228, p.499; Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, pp.4,31,32.

²⁸⁶ Joris Oldenziel, op. cit. *supra* nota 158, p.21.

²⁸⁷ *Ibid*, p.22.

²⁸⁸ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.30.

²⁸⁹ Amnesty International, op. cit. *supra* nota 259, p.7; Deva Surya op.cit. *supra* nota 228, p.499; Carolin Hillemanns, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, 4 German Law Journal, no.10 (2003), p.1073.

A differenza delle Linee Guida dell'OCSE e della Dichiarazione Tripartita dell'OIL, le Norme si presentano, dunque, quale documento *normativo*.²⁹⁰

Le Norme, inoltre, danno prova sia dell'impegno a monitorare le imprese multinazionali sia ad intraprendere azioni legali contro le imprese che non agiscano in conformità alle stesse.

Essendo il diritto internazionale in continua evoluzione, non è tra l'altro remota l'ipotesi che le Norme, se utilizzate costantemente da attivisti, imprese, e se applicate dai tribunali nazionali e internazionali possano un giorno evolversi nella direzione di una progressiva integrazione nel diritto internazionale consuetudinario.²⁹¹ D'altronde le Norme sono già saldamente ancorate alla legge.

Le disposizioni sui diritti umani nel Documento ONU sono formulate sulla base di standard internazionali già esistenti e trarrebbero la loro forza persuasiva direttamente dai trattati internazionali di cui rappresentano una riaffermazione.²⁹²

Alcuni esperti sostengono, inoltre, che sebbene le Norme non siano ancora legalmente vincolanti, ci sono buone ragioni per credere che non verranno facilmente disattese dalle imprese. In caso di inosservanza degli obblighi di tutela dei diritti umani le imprese sarebbero, infatti, oggetto di forti critiche e pressioni da parte dell'opinione pubblica mondiale e delle organizzazioni non governative presso lo stimato forum delle Nazioni Unite.²⁹³

Al di là della potenzialità di acquisire presto o tardi un carattere vincolante, le Norme rappresentano sicuramente l'iniziativa per molti versi più completa e promettente in materia di responsabilità sociale d'impresa. Sono diverse, infatti, le caratteristiche che le distinguono dai precedenti codici internazionali e che ne fanno uno strumento di portata rivoluzionaria.

Le disposizioni si indirizzano direttamente alle imprese, vincolandole al rispetto degli obblighi di tutela dei diritti umani, laddove l'osservanza degli stessi era stata, finora, demandata principalmente agli Stati.²⁹⁴ Le Norme, inoltre, sono chiaramente il frutto di un tentativo volto a predisporre una lista esaustiva di

²⁹⁰ Amnesty International, op.cit. *supra* nota 259, pp. 6-7.

²⁹¹ Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, pp.914-915; Joris Oldenziel, op. cit. *supra* nota 158, p.19.

²⁹² Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, pp.32,38; Weissbrodt David & Kruger Muria, op.cit. *supra* nota 227, p.913; Joris Oldenziel, op. cit. *supra* nota 158, p.20.

²⁹³ Carolin Hillemanns, op.cit. *supra* nota 289, p.1080.

²⁹⁴ Deva Surya, op.cit. *supra* nota 228, p.500

obblighi di tutela dei diritti umani codificando e riaffermando obbligazioni preesistenti.²⁹⁵ Tutti gli obblighi, così come formulati nelle Norme, fanno infatti riferimento alle convenzioni internazionali in cui sono riconosciuti e sono elaborati in modo da comprendere tutti i campi interessati dalle attività poste in essere dalle imprese ivi inclusi i diritti umani e i diritti dei lavoratori; i diritti economici, sociali e culturali; protezione dei consumatori; protezione dell'ambiente. Le Norme forniscono un set di principi universali in materia di responsabilità sociale e traducono ad un livello più dettagliato quali impegni comportino nella pratica per le società multinazionali.²⁹⁶ Se anche le Norme non dovessero diventare legalmente vincolanti, come alcuni osservatori hanno tenuto a sottolineare, costituirebbero comunque una preziosa fonte e guida per l'identificazione degli attuali standard di tutela dei diritti umani alla cui osservanza sono tenute le imprese nello svolgimento delle proprie attività.²⁹⁷ D'altro canto le Norme sono state accolte con entusiasmo da organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative proprio per aver fatto chiarezza sulla responsabilità sociale d'impresa in materia di diritti umani ed aver riorganizzato il già esistente crogiolo di iniziative spesso divergenti tra loro.²⁹⁸ Inoltre, il riferimento diretto, nel testo, ai maggiori strumenti internazionali di tutela dei diritti umani da cui dedurre obblighi per le imprese multinazionali, segna un altro punto di rottura con il diritto internazionale classico.²⁹⁹ La novità

²⁹⁵ Rodrigo Osorio, *The 60th Commission on Human Rights: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to human rights*, Geneva, 15 March-23 April 2004, disponibile sul sito www.casin.ch/web/pdf/normstncshmanrights.pdf, p.2.

²⁹⁶ Amnesty International, op.cit. *supra* nota 259, p.14.

²⁹⁷ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.32; Joris Oldenziel, op. cit. *supra* nota 158, p.20.

²⁹⁸ Tra le centinaia di ONG che hanno espressamente appoggiato le Norme vi sono Amnesty International; Christian Aid; Human Rights Advocates; Human Rights Watch; the Lawyers Committee for Human Rights; the Federation Internationale des Lignes des Droits de l'Homme; Human Rights Forum; Oxfam; The Prince of Wales International Business Leaders Forum; World Economy, Ecology and Development; The World Organization against Torture. Per ulteriori informazioni si consultino il sito web del Segretariato di Amnesty International www.amnesty.org e quello della sezione italiana www.amnesty.it nonché il sito del Business Human Rights Resource Centre www.business-humanrights.org. Si veda, inoltre, in proposito il comunicato stampa delle ONG, pubblicato in occasione dell'adozione delle Norme delle Nazioni Unite, disponibile sul sito di Amnesty International www.web.amnesty.org/library/Index/ENGPOL300132003; si veda inoltre Weissbrodt & Kruger, op.cit. *supra* nota 227, p.906.

²⁹⁹ Joris Oldenziel & Anna Bohman, *The added value of the UN Norms, A comparative analysis of the UN Norms for Business with the OECD Guidelines, the Global Compact, and the ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work*, Somo, 2004, p.12.

risiede nella riaffermazione di standard internazionali, già esistenti per gli Stati, in maniera direttamente applicabile alle imprese, nei limiti delle rispettive sfere di attività ed influenza.³⁰⁰ Se dunque gli obblighi in materia di diritti umani sono stati considerati finora come vincoli squisitamente statali, le Norme, rivolgendosi alle imprese quali soggetti attivi nell'implementazione di standard per il rispetto dei diritti umani, rappresentano uno scardinamento dei principi classici del diritto internazionale.³⁰¹ Alcuni esperti sostengono, infatti, che sia riduttivo considerare le Norme quale mera riaffermazione di norme preesistenti. Se si riflette sul fatto che nessuno degli strumenti internazionali finora elaborati era stato disegnato perché venisse *direttamente* applicato alle imprese si intuisce facilmente il valore aggiunto rappresentato dalle Norme.³⁰²

La previsione di un sistema di implementazione e di monitoraggio è un ulteriore elemento chiave della novità apportata dalle norme in materia di responsabilità sociale d'impresa.³⁰³ Nessuno strumento internazionale di tutela dei diritti umani aveva mai previsto, infatti, un sistema così articolato di implementazione, controllo e verifica nei confronti delle imprese multinazionali in materia di diritti umani.³⁰⁴ In particolare, l'elemento innovativo consiste soprattutto nel predisporre modalità di monitoraggio non solo da parte degli Stati, ma anche per opera delle Nazioni Unite e altri organismi nazionali e internazionali già esistenti o da creare.³⁰⁵ Da sottolineare, inoltre, la previsione dell'obbligo per le imprese di corrispondere un sollecito, effettivo ed adeguato indennizzo alle persone, entità e comunità che siano state negativamente colpite da una eventuale condotta non conforme alle Norme.³⁰⁶

³⁰⁰ Carolin Hillemanns, op.cit. *supra* nota 289, p.1070.

³⁰¹ La Dichiarazione Tripartita dell' OIL e le Linee Guida dell'OCSE seguono la struttura formale secondo cui tocca agli Stati assicurare il rispetto da parte delle imprese dei diritti umani.

³⁰² Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, pp.498-499.

³⁰³ Weissbrodt David & Kruger Muria, op. cit. *supra* nota 227, p.913.

³⁰⁴ Joris Oldenziel, op.cit. *supra* nota 158, p.22.

³⁰⁵ Le Norme oltre a prevedere, al Paragrafo 17, che gli Stati "*dovrebbero costituire e rafforzare il necessario quadro giuridico ed amministrativo che garantisca l'attuazione delle Norme e delle altre leggi nazionali ed internazionali in materia da parte delle società multinazionali e delle altre imprese*" dispongono, al Paragrafo 16, che "*le società multinazionali e le altre imprese saranno soggette a monitoraggio e verifica periodici riguardo l'applicazione delle Norme da parte delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali e nazionali già esistenti o ancora da creare. Tale monitoraggio sarà trasparente ed indipendente[...]*".

³⁰⁶ Norme, Paragrafo 18.

E' d'obbligo sottolineare, infine, l'ambito volutamente ampio delle imprese a cui le Norme si rivolgono. Destinatario del Documento ONU infatti, è un ampio spettro di entità economiche senza differenze di sorta, indipendentemente dalla natura internazionale o nazionale delle attività svolte, dalla dimensione e posizione nella filiera produttiva. L'esplicito riferimento, oltre alle società multinazionali, ad appaltatori, subappaltatori, fornitori, titolari di licenze e distributori è sintomatico della volontà delle Nazioni Unite di sancire in modo deciso la responsabilità sociale d'impresa lungo tutta la filiera produttiva. L'allargamento della sfera di applicabilità delle Norme risponde ad un chiaro tentativo di non permettere che un'impresa possa restare impunita in virtù di meri dettagli tecnici quale, per esempio, la mancanza di controllo sulla sussidiaria, responsabile in concreto della condotta criminosa.

Tuttavia, nonostante i progressi che le Norme hanno sicuramente apportato in materia di responsabilità sociale d'impresa e sebbene si distinguano in positivo, sotto vari aspetti, dai precedenti strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, non sono mancate le critiche sollevate da accademici e studiosi.

Il problema maggiore appare legato, al momento, alla reale possibilità e capacità di approntare un efficace sistema di monitoraggio esterno nonché di prevedere efficaci sanzioni.

Seppure le Norme stesse suggeriscano diversi sistemi per la loro applicazione, i metodi proposti non sono descritti in modo sufficientemente esaustivo.³⁰⁷

Le Norme, infatti, non specificano in cosa dovrebbero consistere in concreto i meccanismi di controllo e verifica che le Nazioni Unite o altri organismi nazionali o internazionali, esistenti o da creare, devono predisporre al fine di monitorarne il comportamento conforme delle imprese. Non vi è traccia, insomma, di un preciso, elaborato e definito quadro giuridico di riferimento che permetta di capire il modo in cui, in concreto, le imprese saranno soggette a monitoraggio e verifica esterni.³⁰⁸

³⁰⁷ Per un'analisi critica dei meccanismi di attuazione previsti dalle Norme, si veda Deva Surya, op.cit. *supra* nota 228, pp.513-522.

³⁰⁸ Il Commento, Paragrafo 16 (b), dopo aver suggerito diversi metodi attraverso cui effettuare il monitoraggio sul comportamento delle imprese, conclude con l'invitare la Sottocommissione, il suo Gruppo di lavoro e gli altri organi delle Nazioni Unite "a sviluppare ulteriori tecniche per attuare e monitorare il rispetto delle Norme e altri meccanismi efficaci [...]"; De Schutter Olivier,

Se, d'altro canto, le Norme venissero approvate al loro stato attuale, ossia senza nessun concreto meccanismo di supervisione riguardo la loro applicazione, verrebbe svuotata di significato la loro più intrinseca portata rivoluzionaria. In tal caso, si vanificherebbe il tentativo di dare vita ad uno strumento di natura dichiaratamente non volontaria e supportato per la prima volta da misure generali che possano garantire l'attuazione delle sue norme.³⁰⁹

Manca, inoltre, qualsiasi riferimento nel testo al tipo di sanzione da imporre in caso di eventuale inosservanza delle Norme da parte delle imprese.

Tra gli altri argomenti addotti contro le Norme da parte di alcuni esperti vi è il loro approccio troppo generico e la previsione di obblighi non realistici.³¹⁰

Alcuni accademici hanno contestato il tentativo di universalizzare le norme in quanto irrealistico e controproducente.³¹¹ Le Norme, riconoscendo l'universalità dei diritti umani, obbligano le imprese ad osservare i medesimi standard di tutela ovunque si trovino ad operare.³¹² Ma il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e sano o il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, come sostiene Surya Deva, sono diritti universali solo in senso astratto ed in ogni caso la determinazione di cosa è sicuro e sano o giusto e ragionevole è destinato a variare a seconda del luogo che si prende in considerazione. Di conseguenza, data la scarsa tutela riservata ai diritti umani in molti Paesi in cui le imprese multinazionali svolgono le proprie attività, in particolare Paesi in via di sviluppo, il tentativo di applicare a livello locale norme universali sarà praticamente impossibile per la sostanziale mancanza di risorse ed incentivi.³¹³

Transnational Corporations and Human Rights, Hart Publishing, 2006, pp.20-21; si veda, inoltre, Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006, il quale, esaminando i vari meccanismi di controllo suggeriti dalle Norme, discute sulla possibilità o meno di considerare in termini positivi il carattere non vincolante di queste ultime.

³⁰⁹ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, pp.519-520.

³¹⁰ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.318; De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, pp.19-20; per un'analisi critica dei diritti così come formulati nelle Norme, si veda Deva Surya, op.cit. *supra* nota 228, pp.502-509.

³¹¹ Jacob Gelfand, *The Lack of Enforcement in teh United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.316 ss.

³¹² Deva Surya, op.cit. *supra* nota 228, pp.511-513.

³¹³ De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 134, p.20.

Se gli standard ideali non saranno accompagnati da una loro riformulazione, a livello locale, in standard operativi concretamente misurabili, le Norme potrebbero rivelarsi inefficaci, non solo nel regolare la condotta delle imprese ma anche quale termine di riferimento per valutare eventuali violazioni dei diritti umani.³¹⁴

Il fatto, inoltre, che le Norme facciano riferimento ai più importanti strumenti internazionali per l'individuazione degli obblighi di tutela dei diritti umani gravanti sulle imprese, rende non sempre agevole una loro individuazione concreta e precisa quando si tratta di tradurli in termini positivi.³¹⁵ Gli strumenti cui le Norme fanno riferimento contengono standard indirizzati in via principale agli Stati. Non sarebbe, tuttavia, realistico pensare che gli obblighi alla cui osservanza sono tenute le imprese abbiano la stessa portata degli obblighi in capo agli Stati. Al fine di rendere più certi gli standard sarebbe dunque opportuno, se non ridefinire gli obblighi specificatamente per le imprese, quanto meno dedurre specifici obblighi per le multinazionali dagli strumenti internazionali cui le Norme fanno riferimento.³¹⁶ Una enumerazione quanto più esaustiva e precisa possibile da allegare alle Norme sarebbe dunque auspicabile.³¹⁷

Molte, come era prevedibile, le critiche mosse alle Norme da diversi rappresentanti e lobby del mondo delle imprese che, attraverso la loro opposizione, renderanno il percorso verso la definitiva approvazione della risoluzione molto difficile.³¹⁸

Le Norme sono state innanzitutto criticate per il fatto di includere una serie di diritti umani che, al momento, non è universalmente accettata dagli Stati.³¹⁹ Sarebbe di conseguenza inopportuno *privatizzare* il controllo sull'osservanza di questi diritti rendendo le imprese responsabili di vigilare. Le Norme insomma

³¹⁴ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, p.511-513.

³¹⁵ Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.255.

³¹⁶ *Ibid*, p.254;

³¹⁷ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, pp.510-511; Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.260.

³¹⁸ Rodrigo Osorio, op.cit. *supra* nota 295, p.4.

³¹⁹ Jacob Ragnwaldh and Paola Konopik, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.259.

privatizzerebbero gli obblighi di tutela dei diritti umani esautorando gli Stati del potere di decidere quali obblighi osservare e rendendone di conseguenza difficile l'attuazione.³²⁰

Il Documento ONU inoltre, scoraggerebbe gli investimenti in quanto introdurrebbe nuovi obblighi definiti in termini vaghi e generali danneggiando a lungo andare i Paesi in via di sviluppo.³²¹ Le Norme, sostiene il fronte imprenditoriale, indebolirebbero e svuoterebbero di significato i precedenti strumenti volontari, quali linee guida e codici di condotta, che sarebbero di per sé sufficienti a disciplinare la responsabilità sociale d'impresa.³²²

2.1.5 L'Unione Europea: il *Libro Bianco*

In Europa, il dibattito sul tema della responsabilità sociale d'impresa ha inizio negli anni Settanta. Risale a quegli anni una serie di iniziative che ha portato la progressiva integrazione di misure finalizzate ad ampliare le responsabilità sociali d'impresa, sia nell'ambito del diritto societario che delle relazioni esterne della Comunità Europea.

Un primo set di iniziative ha riguardato la corresponsabilità dei lavoratori nell'ambito dell'impresa. Nel perseguimento di questo obiettivo la Comunità Europea ha seguito due approcci. Il primo è esemplificato dal *Progetto di Quinta Direttiva sul Diritto delle Imprese*.³²³ Il Progetto di direttiva richiede una attiva partecipazione dei lavoratori, mira alla revisione del ruolo e dei poteri dei manager e al rafforzamento dei poteri delle assemblee generali. Il secondo approccio si riflette in una serie di iniziative adottate negli anni Ottanta con lo scopo di rafforzare il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori nell'ambito di imprese operanti in più Paesi. Dopo l'insuccesso di alcune proposte, è stata adottata la *Direttiva del Consiglio sulla creazione di comitati aziendali europei nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria*³²⁴ finalizzata a consolidare la protezione dei diritti di informazione, consultazione e

³²⁰ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.317.

³²¹ Rodrigo Osorio, op.cit. *supra* nota 295, p.3.

³²² Rodrigo Osorio, op.cit. *supra* nota 295, p.3.

³²³ COM (1972) 887 def.

³²⁴ COM (90) 581 def.

partecipazione dei lavoratori durante il processo di ristrutturazione, fusione e mutamenti di strategia delle imprese multinazionali a seguito del processo di instaurazione del Mercato Unico.

Un altro set di iniziative ha riguardato, successivamente, l'ampliamento del potere di informazione dei pubblici poteri sui rischi ambientali o sanitari per i lavoratori di particolari linee di produzione.

Per quanto attiene alle relazioni esterne della Comunità Europea, invece, significativa è stata l'adozione del *Codice di Condotta per le Imprese Europee che operano in Sud Africa*³²⁵ e del *Codice di Condotta dell'Unione Europea sull'esportazione delle Armi*.³²⁶

Il primo tentativo, però, di dar vita ad un organico codice di condotta per le imprese multinazionali risale al 1999, anno in cui viene approvata in Parlamento la risoluzione proposta dal deputato Richard Howitt.³²⁷ Nella risoluzione, il Parlamento dichiarando il suo appoggio a codici di condotta efficaci e monitorati da enti indipendenti, chiedeva alla Commissione Europea di progettarne uno, che non fosse legalmente vincolante e che si basasse sugli standard internazionali già esistenti di tutela dei diritti umani.³²⁸ La risoluzione, inoltre, invitava la Commissione ed il Consiglio Europeo a dar vita ad un nuovo organo di monitoraggio, col compito non solo di verificare l'attuazione del Codice proposto ma anche l'osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute in altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.³²⁹ La risoluzione, sulla base della considerazione che standard non vincolanti avrebbero sollecitato *best practices* ma non sarebbero stati certo in grado di impedire gravi violazioni, chiedeva infine di elaborare una base legale per le imprese europee. Dal momento

³²⁵ *Code of Conduct for Community Companies with Subsidiaries, Branches or Representation in South Africa*, 16th November 1985; si veda Olivier De Schutter, *The Accountability of Multinational for Human Rights Violations in European Law*, Centre of Human Rights and Global Justice Working Paper 01/04, NYU School of Law, pp.58-59.

³²⁶ European Parliament, *Resolution on a code of conduct for arm export* (B4-0502, 0505, 0520, 0522, 0529 and 0546/98); European Parliament, *Resolution on a European code of conduct on the export of arms* (B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 and 0104/98); De Schutter Olivier, op.cit. *supra* nota 325, pp.59-61.

³²⁷ *Resolution on EU standards for European enterprises operating in developing countries: towards a European Code of Conduct*, adottata dal Parlamento Europeo il 15.1.1999, A4-0508/1998, OJ C 104/176, 14.4.1999, Rapporteur Mr. Richard Howitt, MEP; Jaegers N.M.C.P. op.cit. *supra* nota 15, p.130 ss.

³²⁸ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.150.

³²⁹ *Ibid*, p.150.

che non è stata ancora elaborata una base legale sia per il codice di condotta vincolante che per il sistema di controllo, il Parlamento ha deciso, di dar vita esso stesso, nel frattempo, ad una temporanea Piattaforma Europea di Monitoraggio.³³⁰

L'organo di supervisione è stato creato in seno alla Commissione sullo Sviluppo e la Cooperazione del Parlamento Europeo. Durante le audizioni pubbliche, che hanno luogo periodicamente, le vittime delle imprese multinazionali europee possono esporre le proprie rimostranze di fronte ai membri del Parlamento Europeo e ai rappresentanti delle imprese coinvolte.³³¹

Purtroppo, il sistema così come elaborato dal Parlamento presenta alcuni lati negativi che ne possono compromettere il buon funzionamento. Il forum si basa sostanzialmente sull'efficacia dell'esposizione all'opinione pubblica delle imprese e non è ovviamente un procedimento giudiziario non essendo vincolanti le risoluzioni del Parlamento Europeo.³³²

La risoluzione Howitt ha proposto un progetto decisamente ambizioso e lungimirante in materia di responsabilità sociale per le imprese europee operanti nei Paesi in via di sviluppo. Otto anni dopo la sua adozione, tuttavia, è ancora ad uno stadio embrionale.³³³

Il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona nel 2000 ha rinnovato l'interesse verso la responsabilità sociale d'impresa definita, in questa occasione, uno strumento con il quale contribuire all'ambizioso obiettivo di promuovere in Europa *“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”*.³³⁴ Successivamente al Summit, la Commissione Europea pubblica nel luglio 2001 il *Libro Verde* dal titolo

³³⁰ *Ibid*, p.150.

³³¹ *Ibid*, p.150.

³³² La prima udienza annuale sul comportamento delle multinazionali, incentrata sui reclami contro Adidas e Nestlè, fu tenuta nel novembre 2000. Sebbene invitate a partecipare entrambe le compagnie rifiutarono. Una seconda udienza, tenutasi nell'ottobre 2001, incentrata sul settore petrolifero, ha visto la partecipazione della multinazionale inglese Premier Oil e della francese TotalFinalElf.

³³³ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.151.

³³⁴ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.280. In pratica, l'Unione Europea intendeva distinguersi a livello mondiale non limitandosi all'osservanza di norme internazionali già esistenti in materia di responsabilità sociale d'impresa ma dando prova delle capacità di fissare standard europei così che i principi di condotta non costituissero solo vincoli amministrativi o costi bensì diventassero fattori di competitività e vantaggi sul mercato mondiale.

*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese.*³³⁵

L'iniziativa aveva lo scopo di dare il via ad un processo di consultazione a livello nazionale ed internazionale che, per la prima volta, coinvolgesse tutti gli *stakeholder* europei, chiamati ad esprimere i rispettivi pareri sulla responsabilità sociale d'impresa nonché le proprie aspettative riguardo le iniziative comunitarie in materia.³³⁶ Il dibattito, svoltosi in modo da coinvolgere il numero più elevato di partecipanti, ha registrato l'intervento di circa 300 *stakeholder* europei tra cui imprese, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni non governative, enti locali e accademici.³³⁷

Il Libro Verde definisce la responsabilità sociale d'impresa come un concetto in base al quale le imprese *“decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l'ambiente [...] nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti interessate all'attività dell'impresa”*.³³⁸ La responsabilità d'impresa viene dunque definita come *l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con gli stakeholder*.³³⁹ La Commissione sembra di conseguenza aver adottato una definizione alquanto restrittiva della responsabilità sociale d'impresa, sottolineandone la natura assolutamente volontaria e facendo squisitamente riferimento ai diritti sociali ed ambientali. Il Libro Verde fa, infatti, solo un limitato accenno ai diritti umani.

Riguardo al contenuto, avendo il fine di avviare un dibattito e contribuire all'elaborazione di un nuovo quadro europeo di riferimento sulla responsabilità sociale d'impresa³⁴⁰, il Libro Verde fornisce una serie di indicazioni su azioni che

³³⁵ Commissione delle Comunità Europee, *Libro Verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366 def., 18 luglio 2001, disponibile sul sito internet http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_it.pdf

³³⁶ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.281; Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.22.

³³⁷ La consultazione, lanciata il 18 luglio 2001, è terminata il 31 dicembre 2001. I commenti sono stati inviati per la metà da imprese e associazioni imprenditoriali. Scarsa è stata la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In termini geografici il maggior numero delle relazioni è pervenuto dalla Gran Bretagna. Una raccolta dettagliata di tutti i pareri sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr_responses.htm

³³⁸ Libro Verde, Paragrafo 8.

³³⁹ Libro Verde, Paragrafo 20.

³⁴⁰ Libro Verde, Paragrafo 93.

le imprese potrebbero intraprendere a tutela dei lavoratori, dell'ambiente, del territorio. Il Documento individua il campo di applicazione della responsabilità sociale tanto dal punto di vista della *dimensione interna*³⁴¹, riguardante soprattutto la gestione responsabile delle risorse umane ed ambientali, quanto di quella *esterna*³⁴², indicativa del fatto che la responsabilità sociale si estende al di là del perimetro dell'impresa e al di là dei confini europei.³⁴³

La dimensione interna prevede quattro tipi di azioni che l'impresa può intraprendere:³⁴⁴

1. *la gestione delle risorse umane*: un'impresa socialmente responsabile dovrebbe intraprendere iniziative di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita; garantire un miglior equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero; garantire una maggiore valorizzazione delle risorse umane; garantire l'applicazione del principio di uguaglianza per le retribuzioni e le prospettive di lavoro per le donne;
2. *salute e sicurezza sul lavoro*: il Libro Verde sottolinea l'impegno per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa ISO 9000;
3. *adattamento alle trasformazioni*: in un periodo in cui tutte le imprese sono interessate da processi di ristrutturazione, un comportamento socialmente responsabile imporrebbe alle stesse di garantire la partecipazione e il coinvolgimento delle persone interessate attraverso una procedura aperta di informazione e di consultazione;
4. *gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali*: le imprese dovrebbero ridurre il consumo delle risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti per arrivare a una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente.

La dimensione esterna, a sua volta, menziona una serie di azioni che l'impresa potrebbe adottare in favore di quanto segue:³⁴⁵

1. *comunità locali*: le imprese dovrebbero recare il proprio contributo positivo alle comunità locali non solo fornendo posti di lavoro, salari ed entrate fiscali ma anche valorizzando le risorse ambientali e culturali di quel dato territorio,

³⁴¹ Libro Verde, Sezione 2.1.

³⁴² Libro Verde, Sezione 2.2.

³⁴³ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.282.

³⁴⁴ *Ibid*, p.282.

³⁴⁵ *Ibid*, pp.282-283.

intervenendo in questo modo sulla buona salute, stabilità e prosperità delle comunità;

2. *partnership commerciali, fornitori e consumatori*: è favorita la costituzione di consorzi tra fornitori e tra strutture di consumo e la creazione di nuove imprese da parte del proprio personale tecnico;

3. *diritti dell'uomo*: si sottolinea che la responsabilità sociale d'impresa non è solo nei confronti della comunità in cui si trova ma anche verso le popolazioni con cui l'impresa entra in contatto per la vendita dei propri prodotti o servizi;

4. *preoccupazioni ambientali a livello planetario*: le imprese dovrebbero sempre più considerarsi attori ambientali a livello planetario.

Il Libro Verde sottolinea, inoltre, che la responsabilità sociale d'impresa è un obiettivo importante da perseguire sia a livello *normativo* sia a un livello di *adesione volontaria* delle imprese a principi di tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del territorio.³⁴⁶ Secondo la Commissione “*sotto la pressione costante delle ONG e dei gruppi di consumatori, le imprese e i settori di attività si dotano sempre più spesso di codici di condotta relativi alle condizioni di lavoro, ai diritti dell'uomo e alla tutela dell'ambiente, in particolare destinati ai subappaltatori o fornitori. [...] Tuttavia questi codici di condotta non devono sostituire la legislazione e le disposizioni vincolanti nazionali, europee e internazionali: le disposizioni a carattere obbligatorio garantiscono norme minime che si impongono a tutti, mentre i codici di condotta e tutte le altre iniziative di natura volontaria non possono che integrare e promuovere norme di contenuto più elevato destinate agli aderenti*”.³⁴⁷

Tuttavia, pur non escludendo il livello normativo, il Libro Verde sottolinea che “*la creazione di norme internazionali applicabili a qualunque cultura o qualunque paese è estremamente complessa*”, lasciando dunque intuire che le indicazioni sulle azioni che le imprese responsabili dovrebbero attuare andrebbero intese quali principi per un'adesione volontaria da parte delle stesse.

Dal dibattito che è seguito alla pubblicazione del Libro Verde è emersa una netta contrapposizione tra il punto di vista delle organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative da una parte e imprese dall'altra. La disparità,

³⁴⁶ *Ibid.*, p.283.

³⁴⁷ Libro Verde, Paragrafo 54.

riguardante la definizione della responsabilità sociale d'impresa, gli obiettivi e gli strumenti per la promozione della stessa, è ben illustrata nella *Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile* (il *Libro Bianco*)³⁴⁸ adottata dalla Commissione a chiusura del dibattito.

Le organizzazioni non governative e sindacali hanno soprattutto criticato la definizione su base volontaria della responsabilità sociale d'impresa.³⁴⁹

In base a quanto riportato dal Libro Bianco “*i sindacati e le organizzazioni della società civile sottolineano che le iniziative volontarie non sono sufficienti per proteggere i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Essi sostengono la necessità di un quadro regolamentare che stabilisca norme minime e assicuri parità di condizioni. Essi ribadiscono inoltre che per essere credibili, le pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese non possono essere definite, attuate e valutate unilateralmente da parte di queste ultime, ma è necessario piuttosto far partecipare al processo anche le parti interessate. Essi chiedono inoltre meccanismi efficaci che impongano alle imprese di render conto delle ripercussioni delle loro azioni nell'ambito sociale e in quello della protezione dell'ambiente*”.³⁵⁰

Dall'altra parte il carattere volontario della responsabilità sociale d'impresa è pienamente sostenuta dalle associazioni imprenditoriali.³⁵¹ Seppure riconoscano la necessità e l'utilità di norme vincolanti in determinati casi, le multinazionali si oppongono fortemente all'approccio normativo per tre fondamentali ragioni.

La prima ragione risiederebbe nel fatto che norme obbligatorie soffocherebbero la creatività e l'innovazione delle imprese; in secondo luogo, il fatto che non

³⁴⁸ Commissione della Comunità Europea, *Libro Bianco - Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 def., 2 luglio 2002. La Comunicazione è consultabile sul sito http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_it.pdf.

³⁴⁹ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.284. Si considerino in merito, tra le altre, le posizioni di Amnesty International, Christian Aid, Oxfam e Tradecraft Exchange consultabili sul sito www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr.

³⁵⁰ Libro Bianco, p.4.

³⁵¹ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.284. Un esempio tra tutti la CSR Europe, che rappresenta la maggioranza delle imprese multinazionali europee. Tra gli altri Royal Dutch Shell, Danone, Volkswagen, *CSR response to the European Union's Green Paper*, consultabile sul sito www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr

esistono soluzioni adatte a tutti renderebbe controproducente il voler regolamentare la responsabilità sociale d'impresa a livello dell'Unione Europea; la terza ragione si baserebbe sulla convinzione che il concetto non possa essere applicato in modo uniforme tenuto conto della diversità degli approcci nazionali.³⁵²

Riserve sono state, inoltre, avanzate dalle organizzazioni della società civile sulla frammentaria e incompleta definizione dei diritti umani nei paragrafi relativi alla dimensione esterna della responsabilità sociale d'impresa. A parte il mero riferimento ai diritti dei lavoratori, le organizzazioni non governative sottolineano la totale mancanza di richiamo ai principali strumenti di tutela dei diritti umani. Il Libro Verde si limiterebbe a menzionare la Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e i Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali senza tuttavia far menzione di documenti più pertinenti quali la Dichiarazione Tripartita di principi sulle imprese multinazionali dell'OIL e le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. In questo modo, il Libro Verde non ha fatto riferimento ad un set ben definito di diritti umani alla cui tutela sono tenute le imprese multinazionali ma si è semplicemente limitato a citare alcuni strumenti di *soft law*, deludendo l'aspettativa di chi sperava che un dibattito destinato a coinvolgere tanti stakeholder facesse guadagnare un ruolo più centrale ai diritti umani. Lo stesso riferimento alla posizione che i diritti umani ricoprono nell'attuale ordinamento giuridico europeo sembrerebbe incompleto. Nonostante si richiami la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*³⁵³, non viene fatto riferimento alle disposizioni più degne di nota quali gli articoli sulla dignità umana, sulla non discriminazione e sulla solidarietà. Il Libro Verde non fa menzione neanche dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea in base al quale "*l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri*".

³⁵² Libro Bianco, p.4.

³⁵³ La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, proclamata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000 consultabile sul sito www.europarl.eu.int/charter.

Facendo seguito alla consultazione svolta attraverso il Libro Verde e in base ai commenti ricevuti, la Commissione ha adottato nel luglio 2002 la *Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile* (il *Libro Bianco*).³⁵⁴ In conformità alla posizione espressa nel Libro Verde, la Commissione definisce la responsabilità sociale d'impresa come meramente volontaria.³⁵⁵ Viene, infatti, escluso ogni approccio normativo, non prevedendo né norme obbligatorie né organi di monitoraggio. Nonostante la pressione da parte delle organizzazioni non governative e organizzazioni sindacali volte ad ottenere la formulazione di norme vincolanti e la predisposizione di meccanismi efficaci che impongano alle imprese di rendere conto del loro operato, il Libro Bianco sembra aver sposato la posizione delle associazioni imprenditoriali.

La Comunicazione ha in sostanza accolto il suggerimento di integrare la responsabilità sociale delle imprese in tutte le politiche dell'Unione Europea, prevedendo diversi livelli di integrazione a seconda della politica comunitaria di riferimento.³⁵⁶ Quello che si evince dal testo è un'enfatizzazione del ruolo di strumenti su base volontaria per quanto riguarda le politiche interne, laddove viene previsto un ruolo più attivo dell'Unione Europea nella promozione della responsabilità sociale d'impresa a livello internazionale.

³⁵⁴ Commissione della Comunità Europea, *Libro Bianco - Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, COM (2002) 347 def., 2 luglio 2002. La Comunicazione è consultabile sul sito [http:// ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_it.pdf](http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_it.pdf). Mentre la Commissione analizza i pareri ricevuti, il Parlamento Europeo redige la proposta di risoluzione sul Libro Verde nel maggio 2002. Apprezzando l'iniziativa della Commissione, fa alcune proposte di lavoro. Pur riaffermando l'importanza di un'adesione volontaria ai principi di responsabilità sociale da parte delle imprese, invita la Commissione ad istituire l'obbligo per le multinazionali di presentare un rapporto sociale ed ambientale, a creare organi indipendenti per la loro valutazione, a prevedere una lista nera per le imprese colpevoli di abusi nei Paesi in via di sviluppo, ad introdurre i principi di responsabilità sociale in tutte le aree di competenza dell'Unione Europea. La risoluzione del Parlamento Europeo COMM (2001) 366 def. è consultabile sul sito internet http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/pdf2/012-GOVEU_European-Parliament_EU_020430_en.pdf.

³⁵⁵ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.286.

³⁵⁶ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.286-287. Il Libro Bianco prevede l'integrazione di principi della CSR nelle seguenti politiche dell'Unione Europea: le politiche dell'occupazione e degli affari sociali; politica dell'impresa; politica dell'ambiente; politica dei consumatori; politica degli appalti pubblici; politiche estere, politica dello sviluppo, politica commerciale; amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il paragrafo relativo alla politica estera e di cooperazione allo sviluppo, è stato sottolineato come l'Unione Europea possa contribuire alla promozione della responsabilità sociale d'impresa combinando gli strumenti di politica estera, quali gli accordi stipulati con i Paesi terzi, con il sistema generalizzato delle preferenze dell'Unione Europea (SGP).

Il Documento reitera l'approccio dell'Unione Europea enunciato nella *Comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nel promuovere i diritti umani e la democratizzazione nei paesi terzi*³⁵⁷, nonché nella *Comunicazione sulla promozione delle norme fondamentali del lavoro e sul miglioramento della governance sociale nel contesto della globalizzazione*.³⁵⁸ L'approccio contempla il ricorso al dialogo bilaterale con i Paesi terzi, l'aiuto allo sviluppo per creare nuove possibilità, nonché incentivi al commercio supplementare nel quadro del sistema generalizzato delle preferenze dell'Unione Europea (SGP) laddove i paesi soddisfino e applichino norme minime in campo sociale ed ambientale. Tale sistema prevede, inoltre, la possibilità di un ritiro temporaneo di tali preferenze qualora i paesi violino gravemente e sistematicamente qualsivoglia norma fondamentale del lavoro contenuta nella dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.³⁵⁹ E' stato inoltre enfatizzato il ruolo del dialogo tra l'Unione Europea e le società civili dei paesi terzi, come strumento per diffondere prassi socialmente responsabili.³⁶⁰ E' risaputo che la società civile, le organizzazioni non governative e le organizzazioni sindacali giocano un ruolo essenziale nella promozione del rispetto dei diritti fondamentali e nella diffusione di prassi socialmente responsabili monitorando le imprese sul campo. Sostenendo iniziative finalizzate allo scambio di esperienze di buone pratiche tra organizzazioni omologhe sia nei Paesi in via di sviluppo che negli Stati dell'UE, quest'ultima può contribuire a creare i mezzi per controllare l'applicazione alla base da parte degli investitori esteri e nazionali dei principi della responsabilità sociale d'impresa.

³⁵⁷ COM(2001)252 def.

³⁵⁸ COM(2001)416 def.

³⁵⁹ COM (2002) 347 def. Paragrafo 7.6.

³⁶⁰ COM (2002) 347 def. Paragrafo 7.6

La rilevanza riconosciuta nella Comunicazione al ruolo che riveste la società civile in quei Paesi più interessati da condotte socialmente irresponsabili delle multinazionali, va indubbiamente accolta con entusiasmo. La strategia di un dialogo bilaterale tra i Paesi, unito ad un'attiva partecipazione della società civile nel diffondere prassi socialmente responsabili e nel monitorare la condotta delle imprese, peraltro già proposta dalla Risoluzione Howitt, non solo promuoverebbe la conformità agli standard di tutela dei diritti umani da parte delle multinazionali direttamente nei Paesi ospitanti ma potrebbe anche contribuire a sfatare l'idea, radicata nei Paesi terzi, che l'imposizione di valori europei celi possibili forme di protezionismo.

La Comunicazione, inoltre, fa riferimento alla possibilità che l'Unione Europea si impegni direttamente con le imprese multinazionali per incoraggiarle alla promozione del rispetto dei diritti umani e delle norme del lavoro, soprattutto quando le loro attività abbiano un ruolo influente nei paesi che registrano scarsi risultati in tale settore.³⁶¹ Tuttavia, il riferimento a tale possibilità sembra alquanto generico dal momento che non viene fatto alcun cenno alle possibili forme in cui tale impegno potrebbe concretizzarsi.

Per il resto, la strategia comunitaria accolta dalla Comunicazione del 2002 è finalizzata a migliorare la conoscenza delle implicazioni positive che possono derivare da comportamenti socialmente responsabili, a stimolare un più ampio ricorso a tali comportamenti da parte delle imprese, a rafforzare lo scambio di esperienze e di buone pratiche sulla responsabilità sociale d'impresa ed incoraggiare la convergenza e la trasparenza degli strumenti delle responsabilità sociale d'impresa.

Si tratta, dunque, di una strategia fondamentale volta alla persuasione, a far cioè capire che una condotta etica può essere più conveniente per una impresa anche sul piano economico.³⁶² L'enfasi è sul ruolo della Commissione nell'aiutare ad aumentare la consapevolezza della responsabilità sociale d'impresa quale

³⁶¹ COM (2002) 347 def. Paragrafo 7.6.

³⁶² Come si legge nel Libro Bianco *"l'immagine e la reputazione di un'impresa sono fattori sempre più determinanti ai fini della sua competitività, in quanto consumatori e ONG chiedono informazioni sempre più dettagliate riguardo alle condizioni di produzione di beni e servizi e ai loro effetti sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, tendono a ricompensare, con le loro consuetudini, le imprese che adottano pratiche socialmente ed ecologicamente responsabili"*. COM (2002) 347 def. Paragrafo 3.

strumento per creare condizioni favorevoli di crescita per la stessa impresa, in termini di redditività e competitività. Lo strumento previsto dalla Comunicazione per stimolare il più ampio ricorso a comportamenti socialmente responsabili e per realizzare questa opera di diffusione del concetto di responsabilità sociale d'impresa è il Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility.³⁶³ Il Forum, presieduto dalla Commissione Europea e raggruppante organizzazioni europee rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei consumatori e della società civile, nonché di associazioni professionali e di reti d'impresa, avrebbe avuto il compito di favorire un confronto di esperienze di buone pratiche e di verificare l'opportunità di definire principi guida comuni a livello europeo in materia di responsabilità sociale d'impresa.³⁶⁴ Il Forum, istituito nell'ottobre 2002, ha concluso i suoi lavori con la presentazione di un rapporto finale il 29 giugno 2004.³⁶⁵

Il Forum non ha apportato sostanziali modifiche alla definizione di responsabilità sociale d'impresa contenuta nella Comunicazione della Commissione, confermando dunque il principio di volontarietà.³⁶⁶ Tuttavia, il Rapporto contiene un elenco dei testi delle convenzioni, sia direttamente indirizzate alle imprese che rivolte ai governi, sottolineando che i principi in esse espressi devono valere quale essenziale punto di riferimento cui le imprese possono ispirarsi nella definizione delle proprie politiche di responsabilità sociale. Il rapporto contiene, infine, un'analisi dei fattori determinanti per la responsabilità sociale d'impresa e una

³⁶³ COM (2002) 347 def. Paragrafo 6; Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.286.

³⁶⁴ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p. 286; Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.22. Nella Comunicazione si legge: “*La Commissione propone, pertanto, di istituire un Foro UE multilaterale sulla RSI al fine di promuovere la trasparenza e la convergenza delle prassi e degli strumenti socialmente responsabili: favorendo lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra protagonisti a livello europeo; ravvicinando le iniziative esistenti in ambito comunitario e cercando di definire una strategia e principi direttivi comuni a livello dell'Unione, su cui basare il dialogo con le istanze nazionali e i paesi terzi; identificando ed esplorando gli ambiti in cui un'azione addizionale si impone su scala europea*”. COM (2002) 347 def. Paragrafo 6.

³⁶⁵ Jonathan Lux, Sune Skadegard Thorsen, Annemarie Meisling, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.287. Per informazioni più approfondite sul Forum si visitino i siti:

www.circa.europa.eu/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/csr%20ems%20forum.htm;
www.csreurope.org e www.eurosif.org. Il testo del rapporto finale è disponibile sul sito:
http://circa.europa.eu/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/CSR%20Forum%20final%20report.pdf

³⁶⁶ Nils Rosemann, op.cit. *supra* nota 8, p.22.

serie di raccomandazioni che autorità pubbliche e imprese potrebbero promuovere in futuro.

Se il fronte imprenditoriale si ritiene soddisfatto del rapporto finale, sindacati e organizzazioni non governative lo considerano un chiaro passo indietro nella discussione diretta a promuovere l'ampliamento della responsabilità sociale d'impresa che ha animato il dibattito negli ultimi anni a livello europeo.³⁶⁷ Nessun progresso è stato fatto, in realtà, verso la fondazione di una concreta politica dell'Unione Europea per la tutela dei diritti umani in relazione all'operato delle imprese. E nonostante si attendessero speranzosamente proposte e misure concrete da parte della Commissione che, dal suo canto, avrebbe dovuto dare un seguito alle raccomandazioni espresse in occasione del Forum e pronunciarsi sulla strategia europea entro novembre 2004, la Comunicazione pubblicata solo nel marzo 2006, segna, purtroppo, un ulteriore passo indietro. La recente Comunicazione *“Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo d'eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese”*³⁶⁸, ribadendo la natura assolutamente volontaria della responsabilità sociale d'impresa³⁶⁹, lascia sostanzialmente alle multinazionali l'opportunità di continuare ad adottare iniziative in materia, ignorando un dibattito durato ben cinque anni. La Commissione, inoltre, annuncia il suo sostegno al lancio di un'alleanza europea con le imprese, sottolineando che non si tratta di uno

³⁶⁷ L'Unione delle Confederazioni Europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), che nei due anni di lavoro del Forum ha assunto una posizione di leadership del fronte imprenditoriale, ha giudicato globalmente positivo il contenuto del rapporto, www.euractiv.com/en/socialeurope/voluntary-vs-mandatory-remain-point-contention-csr/article-128568.

Diverso il parere delle Organizzazioni non governative che considerano il Rapporto Finale colmo di limiti e che fanno appello alle istituzioni europee affinché assumano un ruolo più attivo dopo essere state neutrali o assenti durante i lavori del Forum. Secondo le ONG, le iniziative volontarie *“non sono sufficienti a invertire l'impatto insostenibile delle attività industriali o per raggiungere gli standard indicati dagli accordi internazionali [...], solo misure legali vincolanti potrebbero costituire un incentivo generale verso comportamenti responsabili da parte delle imprese”*. La Confederazione europea dei sindacati (CES) sostiene, dal suo canto, la necessità di trasformare il Forum europeo in una sede permanente di cooperazione tripartita, cioè luogo di scambio di conoscenze, esperienze e informazioni nonché di denuncia delle peggiori pratiche in materia di responsabilità sociale d'impresa.

³⁶⁸ COM (2006) 136 def. La Comunicazione è consultabile sul sito internet http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2006/com2006_0136it01.pdf

³⁶⁹ La responsabilità sociale d'impresa è di nuovo definita quale *“integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle problematiche sociali ed ecologiche nelle loro attività e nei loro rapporti con le parti interessate”*.

strumento giuridico ma di una cornice politica per le attuali o future iniziative nel campo della responsabilità sociale d'impresa.³⁷⁰

Negativa ovviamente la reazione da parte di organizzazioni non governative e organizzazioni sindacali, che lamentano una totale esclusione dall'alleanza promossa dalla Commissione.³⁷¹ L'alleanza coinvolgerebbe, infatti, esclusivamente Commissione ed imprese. Nel frattempo, diverse organizzazioni non governative si stanno facendo promotrici di una propria coalizione, già firmatarie di una lettera pubblicata a termine del Multi Stakeholder Forum.³⁷²

Partecipe dell'annosa discussione tra organizzazioni non governative e sindacali da una parte, che hanno costantemente sostenuto la necessità di norme vincolanti per la promozione di comportamenti socialmente responsabili dell'impresa, e le associazioni imprenditoriali dall'altra, che hanno sempre sostenuto la volontarietà delle iniziative in materia, la Commissione sembra aver optato, alla fine, per una linea totalmente *business-oriented*.³⁷³

Da quanto detto risulta evidente, dunque, come la Risoluzione Howitt, con cui il Parlamento aveva dichiarato il suo appoggio a codici di condotta volontari ma anche sottolineato che questi non possono e non devono sostituire né essere un modo per evitare una regolamentazione internazionale, ha avuto soltanto un limitato seguito.³⁷⁴ La principale difficoltà incontrata nell'elaborare un approccio evolutivo in materia di responsabilità sociale d'impresa è stata chiaramente

³⁷⁰ Per informazioni più dettagliate sull'Alleanza Europea si visiti il sito www.csreurope.org/whatwedo/alliance/

³⁷¹ In proposito si consulti il sito <http://www.euractiv.com/en/socialeurope/csr-initiative-provokes-ngo-protests/article-153518>.

³⁷² La nuova coalizione ha visto la partecipazione dell'italiana Manitese, la tedesca MVO platform (Coalizione tedesca di organizzazioni non governative sulla CSR), CORE UK (Coalizione inglese di organizzazioni non governative sulla CSR), Germanwatch, Forum Citoyen pour la RSE France (Coalizione francese di organizzazioni non governative sulla CSR) and SETEM (Coalizione spagnola di organizzazioni non governative sulla CSR).

Il testo delle lettera pubblicata al termine del Multi Stakeholder Forum è disponibile sul sito <http://www.foeeurope.org/corporates/NGO%20CSR%20open%20letter%20290604.pdf>

³⁷³ Hugh Williamson, Raphael Minder, Wolfgang Proissl, *Brussels to side with business on CSR*, Financial Times, 12 marzo 2006.

³⁷⁴ Il Parlamento, dal suo canto, adotta il 13 marzo 2007 una nuova risoluzione in cui, pur apprezzando il lavoro della Commissione, esprime la sua perplessità riguardo un processo di consultazione che testimone di un ruolo predominante svolto dalle imprese, si è dimostrato sostanzialmente parziale. La Risoluzione del Parlamento 2006/2133 (INI) è consultabile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0062+0+DOC+XML+V0//IT>. Per maggiori informazioni si consulti il sito http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/048-4041-071-03-11-908-20070309IPR03999-12-03-2007-2007-false/default_it.htm.

individuata nel gap attualmente esistente tra un progetto, quello della Risoluzione Howitt, decisamente ambizioso, e la mancanza di un comune consenso tra gli stakeholder. Il dibattito che è seguito alla pubblicazione del Libro Verde ha testimoniato infatti l'esistenza di punti di vista assolutamente contrastanti in tema di responsabilità sociale d'impresa.

In quest'ottica la promozione del consenso rappresenta, dunque, il primo passo verso l'adozione di un'efficace strategia che imponga alle imprese di render conto del loro operato nei Paesi terzi. Il processo di consultazione sulla responsabilità sociale d'impresa lanciato dal Libro Verde ha, indubbiamente, contribuito a gettar le basi per un dialogo e un confronto diretto tra i diversi stakeholder nonché a sottolineare l'importanza di dare alle politiche comunitarie una strategia coerente in materia. Parimenti, la Comunicazione del 2002 ha senz'altro il merito di aver enfatizzato la necessità di un coerente approccio europeo nel diffondere la responsabilità sociale d'impresa in tutte le politiche comunitarie e di aver incoraggiato la conoscenza e lo scambio di buone pratiche per la promozione di un modello di responsabilità sociale basata su valori europei nei *fora* internazionali. Tuttavia, sembra che le iniziative intraprese a livello europeo avranno più un impatto a livello nazionale che internazionale. Inoltre per quanto riguarda gli standard suggeriti in tema di responsabilità sociale d'impresa per la protezione di diritti umani sembra che le iniziative europee non abbiano riservato loro un'adeguata trattazione. L'Unione Europea, quale istituzione fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo³⁷⁵ e volta alla promozione dei diritti fondamentali sia a livello internazionale che nazionale, avrebbe dovuto dare maggior evidenza ai diritti umani nel promuovere un nuovo modello di responsabilità sociale fondato su valori europei.

2.2. Le iniziative nazionali

Esaminate le iniziative internazionali più importanti di regolamentazione della condotta delle imprese multinazionali, è interessante analizzare la legislazione interna di alcuni Paesi che, allo stato attuale, permette ai privati che siano stati

³⁷⁵ Trattato sull'Unione Europea, art.6 co.1.

vittima di abusi perpetrati da società multinazionali all'estero di citarle in giudizio presso i tribunali nazionali.

Non essendo stato ancora istituito un foro internazionale competente ad esaminare denunce contro trasgressioni commesse da imprese multinazionali e in attesa di una legislazione sopranazionale vincolante, è utile esaminare quali opportunità potrebbero offrire i procedimenti civili interni in materia di responsabilità sociale d'impresa.

Non essendo possibile fornire una panoramica esaustiva sull'argomento, si analizzeranno i procedimenti civili instaurati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, i Paesi con il più ampio numero di processi ad aver esaminato la responsabilità delle imprese multinazionali per violazioni di diritti umani perpetrate all'estero.

2.2.1 Stati Uniti: *The Alien Tort Claims Act*

Il più ampio numero di cause instaurate contro multinazionali per violazioni dei diritti umani perpetrate nei Paesi in via di sviluppo si registra negli Stati Uniti.³⁷⁶

La legge sempre più invocata quale base giuridica per citare in giudizio le compagnie transnazionali più note al mondo è uno statuto federale promulgato in occasione del primo Congresso degli Stati Uniti, tenutosi nel 1789. L'ATCA, concepita per combattere la pirateria e per migliorare la reputazione di una nazione appena nata, consente ai cittadini stranieri di rivolgersi ai tribunali federali statunitensi per denunciare torti subiti in violazione del *diritto delle Nazioni* o di trattati internazionali conclusi dagli Stati Uniti.³⁷⁷ “*La legge delle nazioni*”, così come attualmente interpretata dalle corti federali, include le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute quali la proibizione della schiavitù, del genocidio, dei crimini di guerra, della tortura e dei crimini contro l'umanità. Inutilizzata per quasi duecento anni, è attualmente la legge più invocata per chiedere riparazioni per subite violazioni di diritti umani consumate da

³⁷⁶ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.103.

³⁷⁷ L'ATCA recita: “*The district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States*”. Alien Tort Claims Act 28 U.S.C.A. § 1350.

imprese multinazionali.³⁷⁸ L'interpretazione che i tribunali federali statunitensi hanno dato dell'ATCA negli ultimi ventisette anni ne ha col tempo ampliato la portata, sia in riferimento ai crimini che possono essere perseguiti alla luce dello Statuto, sia riguardo i soggetti cui la legge può essere applicata.³⁷⁹ Per quanto attiene ai crimini perseguibili in base all'ATCA, la giurisprudenza americana ha fornito un'interpretazione evolutiva del *diritto delle nazioni* cui fa riferimento lo Statuto. Nella celebre sentenza relativa al caso *Filartiga v. Pena-Irala*, emessa nel 1980, la Corte d'Appello del Secondo Circuito ha sostenuto che il diritto internazionale, che origina da una pluralità di fonti quali l'attività di interpretazione e studio dei giuristi; la pratica e l'uso degli Stati; la giurisprudenza, è, per la stessa sua natura intrinseca, un complesso di norme in continua evoluzione. Di conseguenza, il diritto internazionale va interpretato così come si è evoluto e nel suo stato attuale, non quale era nel lontano 1789. Al fine di determinare il contenuto del diritto internazionale quale insieme di norme universali, obbligatorie e chiaramente definibili³⁸⁰, la giurisprudenza statunitense si è di conseguenza rifatta a trattati, convenzioni, dichiarazioni, risoluzioni, pronunce giudiziarie ed interpretazioni di giuristi internazionali, incorporando progressivamente una serie di violazioni dei diritti umani nella sfera di applicazione dell'ATCA. Nel caso *Karadic v. Karadzic*³⁸¹, il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità furono per la prima volta considerati illeciti perseguibili alla luce dell'ATCA. Successive pronunce hanno confermato

³⁷⁸ Almeno venti i casi portati presso le Corti distrettuali americane negli ultimi anni, da cittadini provenienti da ogni parte del mondo. Tra le compagnie citate figurano le multinazionali più note quali Shell, Texaco, Exxon, Unocal, Doe Chemicals, Coca Cola.

³⁷⁹ Ward Halina, *Governing Multinationals: The Role of Foreign Direct Liability. Briefing Paper New Series No.18. London: Royal Institute of International Affairs*, 2001, p.1 ss.

³⁸⁰ La giurisprudenza statunitense ha definito in tal modo il contenuto del diritto internazionale nel caso *Forti v. Suarez Mason*, 672 F. Supp. 1531 (N.D. Cal.1987). Il *diritto delle nazioni* ricomprenderebbe norme internazionali che siano universali, ossia generalmente accettate dagli Stati, obbligatorie, ossia legalmente vincolanti per gli Stati, e chiaramente definibili nel loro contenuto.

³⁸¹ *Karadic v. Karadzic*, 70 F.3d 232 (2d Cir.1995). Il caso riguardava due gruppi di vittime della Bosnia e dell'Erzegovina i quali citarono in giudizio Radovan Karadzic, allora Presidente della parte serba delle Federazione Bosniaca, chiamata Republika Srpska. Le vittime e i loro rappresentanti affermarono di essere state oggetto di varie atrocità, tra cui atti brutali di stupro, di prostituzione forzata, di fecondazione forzata, tortura ed esecuzioni sommarie che vennero effettuati da forze militari serbo-bosniache come parte di una campagna di genocidio condotta nel corso della guerra nell'ex Jugoslavia.

l'applicabilità dello Statuto anche al reato di riduzione in schiavitù³⁸² e a determinati trattamenti crudeli, inumani e degradanti.³⁸³

Per quanto riguarda l'ambito dei soggetti contro cui l'ATCA può essere invocato, prima degli anni '80, i tribunali federali avevano sostanzialmente propeso per un'interpretazione restrittiva dello Statuto, sancendone la non invocabilità da parte degli stranieri che volessero citare in giudizio funzionari pubblici del proprio Stato d'origine presso Corti americane. Successive pronunce hanno non solo esteso l'applicabilità dell'ATCA ai funzionari pubblici stranieri³⁸⁴ ma anche ad atti illeciti commessi da singoli individui quando avessero violato norme internazionali che si indirizzavano sia a funzionari governativi che a privati quali il genocidio e crimini di guerra.³⁸⁵ Gli individui potevano, inoltre, essere citati in giudizio in base all'ATCA nel caso in cui avessero commesso abusi per i quali il diritto internazionale richiedeva la sussistenza dell'azione statale se avessero agito in complicità con funzionari governativi.³⁸⁶

Per quanto riguarda specificatamente le imprese multinazionali, alla pari degli individui, possono essere attualmente convenute in giudizio in base all'ATCA quando abbiano violato norme internazionali a tutela dei diritti umani applicabili a privati o quando siano complici di funzionari pubblici nell'infrazione delle norme internazionali che richiedono la sussistenza dell'azione statale. Un'impresa può di conseguenza essere chiamata a rispondere di ricorso al lavoro forzato³⁸⁷ o di genocidio³⁸⁸ dal momento che di entrambi i crimini possono render conto sia individui privati che funzionari pubblici. Le imprese, inoltre, possono rispondere

³⁸² *Doe I v. Unocal Corp.*, 963 F.Supp. 880 (C.D. Cal.1997). Si veda *infra* Paragrafo 2.2.1.1.

³⁸³ *Xuncax v. Gramajo*, 886 F.Supp. 162 (D.Mass. 1995).

³⁸⁴ Si vedano i casi *Forti v. Suarez-Mason* e *Xuncax v. Gramajo supra* note 254 e 257.

³⁸⁵ Caso *Kadic v. Karadzic supra* nota 255. Per una trattazione dettagliata delle sentenze che hanno ampliato la portata dell'ATCA si veda Jaegers N. M. C. P, op.cit. *supra* nota 15, pp.179-183; Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.209-223; T. Salazar Claudia, *Applying International Human Rights Norms in the United States: holding multinational corporations accountable in the United States fro international human rights violations under the Alien Tort Claims Act*, St. John's Journal of Legal Commentary, Vol. 19: 1, 2004, p.119-135; Tawny Aine Bridgeford, *Imputing Human Rights Obligations on Multinational Corporations: the Ninth Circuit Strikes Again in Judicial Activism*, 18 American University International Law Review 1009, 2002-2003, pp.1018-1021; Khalil S.A., *The Alien Tort Claims Act and Section 1983: the improper use of domestic laws to 'create' and 'define' international liability for multinational corporations*, 31 Hofstra Law Review 207, 2002-2003, pp.218-239.

³⁸⁶ Caso *Kadic v. Karadzic supra* nota 255.

³⁸⁷ Si veda il caso *Doe v. Unocal, infra* Paragrafo 2.2.1.1.

³⁸⁸ Si veda il caso *Beanal v. Freeport, infra* Paragrafo 2.2.1.5.

di crimini che richiedano un'azione statale, quali il reato di tortura, di esecuzione sommaria, crimini contro l'umanità, trattamenti inumani e degradanti, violazione del diritto alla vita, libertà e sicurezza della persona, arbitraria detenzione laddove agiscano in complicità con i funzionari governativi.³⁸⁹ L'impresa inoltre sarà considerata quale attore statale nel caso in cui svolga funzioni pubbliche, quali per esempio la gestione di una 'cittadella industriale' nella quale le funzioni basilari dello Stato sono svolte da elementi della compagnia stessa.

Perché l'ATCA possa essere invocato, inoltre, non è necessario che la violazione subita abbia avuto luogo su territorio statunitense, né che lo straniero sia fisicamente presente negli Stati Uniti. L'imputato, dal suo canto, non è necessario sia di nazionalità americana né che viva negli Stati Uniti. Tuttavia è necessario che la citazione gli sia stata consegnata personalmente perché un tribunale federale possa essere competente a ricevere il caso. Nell'ipotesi in cui ad essere convenuta in giudizio sia un'impresa, si presumerà essere fisicamente presente quando conduca affari nello Stato in cui è stata citata in giudizio.³⁹⁰ In tal caso anche solo la presenza di un ufficio negli Stati Uniti potrebbe essere sufficiente per chiamare in causa una multinazionale presso una Corte americana.³⁹¹ I

³⁸⁹ Caso *Beanal v. Freeport*. Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.224-225.

³⁹⁰ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.179; Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.221-223.

³⁹¹ Il diritto civile statunitense riconosce alle Corti due tipi di competenza giurisdizionale in capo al convenuto, sia esso un individuo o un'impresa: la *c.d specific personal jurisdiction* e la *c.d general personal jurisdiction*.

Quasi tutti gli Stati riconoscono la *specific jurisdiction* in capo al convenuto quando l'azione viene promossa in relazione a fatti commessi dall'imputato nello Stato del *locus fori*. Il giudice valuterà, dunque, la connessione tra i fatti su cui si fonda l'azione legale e il *locus fori*.

La *general jurisdiction* conferisce ai tribunali statunitensi la competenza giurisdizionale in capo al convenuto indipendentemente dal luogo in cui i fatti si siano verificati. Il giudice dunque, afferma la sua giurisdizione sul convenuto basandosi esclusivamente sui contatti tra quest'ultimo e il foro, senza aver riguardo della natura della causa e al luogo ove si sono verificati i fatti. Gli individui sono soggetti alla *personal jurisdiction* del tribunale dello Stato in cui sono domiciliati, le imprese alla *personal jurisdiction* del tribunale dello Stato dove sono registrate. La maggior parte delle azioni promosse sulla base dell'ATCA hanno citato in giudizio le imprese multinazionali nello Stato in cui le stesse avevano la propria sede legale. Il giudice adito, in questo caso, ha però il potere di rigettare la domanda per motivi di *forum non conveniens*, ossia qualora ritenga ci sia un foro più appropriato per la trattazione della causa, nell'interesse di ambo le parti.

Gli individui, inoltre, sono soggetti alla *general jurisdiction* se sono citati in giudizio quando fisicamente presenti in uno Stato. Di conseguenza, qualsiasi individuo che sia convenuto in giudizio mentre si trovi su territorio statunitense, sarà soggetto alla giurisdizione del tribunale seppure inesistente qualsiasi altra connessione con il *locus fori*. Nel caso si tratti di un'impresa, sarà considerata fisicamente presente negli USA se ivi *conduca affari*. In tal caso, perché un giudice possa essere considerato competente, gli Stati richiedono solitamente il riscontro di una

tribunali statunitensi hanno tentato più volte di stabilire esattamente cosa significhi *condurre affari* nel caso di compagnie non statunitensi che abbiano sussidiarie e collegate negli Usa. La legge statunitense infatti, non attribuisce alla società madre *tutte* le attività poste in essere da *tutte* le sue sussidiarie ma tanto meno appoggiano la finzione legale delle entità giuridicamente separate al fine di evitare la responsabilità della società madre per la condotta delle proprie affiliate. Stabilire una linea di demarcazione non è dunque sempre agevole per i tribunali federali e determinare la rilevanza delle attività svolte da talune multinazionali negli Stati Uniti ha dato luogo ad accesi dibattiti in un paio di casi giuridici.

Nel caso *Wiwa v. Royal Dutch Shell* la multinazionale tedesca era stata accusata d'aver preso parte a gravi violazioni dei diritti umani nel corso delle sue attività d'estrazione petrolifera in Nigeria, tra cui l'esecuzione sommaria dell'attivista Ken Saro-Wiwa. La Dutch Shell aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'ATCA in quanto compagnia non avente sede legale negli Stati Uniti. Sebbene il giudice federale abbia respinto la domanda per motivi di *forum non conveniens*³⁹², ha rigettato l'argomento addotto dalla multinazionale tedesca sulla base della considerazione che la Dutch Shell avesse un ufficio rappresentativo a New York.

Nel caso *Doe v. Unocal*, tuttavia, la Corte ha negato la propria competenza giurisdizionale sulla multinazionale francese Total, considerando i legami della compagnia con l'impresa multinazionale americana Unocal, in California, insufficienti perché potesse occuparsi del caso.

In teoria, dunque, l'ATCA potrebbe essere invocato contro qualsiasi impresa conduca affari negli Stati Uniti. Tuttavia, ad oggi, nessun tribunale federale ha affermato la propria competenza su una multinazionale estera.³⁹³ Tutti i giudizi

relazione stabile, continuativa ed integrata fra l'impresa multinazionale e la comunità dello stato. Tuttavia, i principi cui i tribunali si attengono nello stabilire cosa in concreto significhi *condurre affari* negli USA varia da Stato a Stato. Solitamente la presenza di un ufficio rappresentativo dell'impresa è sufficiente per affermare la sussistenza di *personal jurisdiction* sulla stessa. In teoria, dunque, qualsiasi impresa potrebbe essere citata in giudizio presso un tribunale americano per illeciti commessi all'estero. Di fatto però, è necessario che i rapporti che l'impresa abbia nello Stato statunitense soddisfino i requisiti previsti dalla legge vigente locale perché possano essere considerati riflettere l'elemento del *doing business*. Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.221-223.

³⁹² Si veda *infra* Paragrafo 2.2.1.6.

³⁹³ Una serie di cause sono state intentate contro multinazionali non statunitensi. In questi casi l'elemento cruciale perché i tribunali federali potessero affermare la propria competenza sui fatti denunciati è consistito nel riscontrare una sufficiente presenza economica negli Stati Uniti delle

instauratisi presso le Corti statunitensi riguardano esclusivamente multinazionali americane e la maggior parte per presunte violazioni dei diritti umani perpetrate all'estero.³⁹⁴

Dal primo processo in cui l'ATCA è stato invocato con successo contro un'impresa multinazionale, tenutosi contro la californiana Unocal nel 1997³⁹⁵, numerose azioni legali sono state successivamente promosse presso altri tribunali statunitensi contro diverse compagnie transnazionali.³⁹⁶ Ad oggi, la causa intentata contro la multinazionale americana Unocal rappresenta, peraltro, l'unica ad essere giunta ad un esito. Le altre sono, attualmente, ancora in attesa di una pronuncia definitiva.³⁹⁷

Analizzeremo ora alcuni dei processi più importanti instauratisi negli Stati Uniti contro diverse imprese multinazionali per violazioni di diritti umani commesse all'estero.³⁹⁸

2.2.1.1. Doe v. Unocal³⁹⁹

La compagnia petrolifera americana Unocal è entrata in joint venture dal 1993, insieme alla francese Total, con una società controllata dallo Stato birmano⁴⁰⁰, la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), per sfruttare un grande giacimento di gas naturale off shore nel mare delle Andamane e costruire il gasdotto Yadana fino alla terraferma e poi fino in Thailandia, sulla costa del Golfo del Siam.⁴⁰¹

imprese convenute. Tra le multinazionali non statunitensi citate in giudizio compaiono Shell, Total, Rio Tinto. Ward Halina, op. cit. *supra* nota 379, p.2.

³⁹⁴ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.225.

³⁹⁵ T. Salazar Claudia, op. cit. *supra* nota 385, p.136.

³⁹⁶ Andrea Boggio, *The Global Enforcement of Human Rights: The Unintended Consequences of Transnational Litigation*, The International Journal of Human Rights, Vol. 10, No. 4, December 2006, p.329.

³⁹⁷ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.104.

³⁹⁸ Per una trattazione dettagliata dei casi si veda Jennifer Green and Paul Hoffman, *Us Litigation Update*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.231-240; Jaegers N. M. C. P, op.cit. *supra* nota 15, pp.177-196.

³⁹⁹ *Doe I v. Unocal Corp.*, 963 F.Supp. 880 (C.D. Cal.1997).

⁴⁰⁰ Il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC è l'abbreviazione inglese di *State Peace and Development Council*, già noto come *SLORC State Law and Order Restoration Council*) è il nome ufficiale dell'organismo con cui attualmente governa il regime militare del Myanmar. I militari dello SPDC hanno preso il potere nel 1990, quando, con un colpo di Stato, rovesciarono il presidente democraticamente eletto Aung San Suu Kyi.

⁴⁰¹ Per una trattazione più dettagliata del caso Unocal si veda Tawny Aine Bridgeford, op.cit. *supra* nota 385, pp.1024-1057.

Nel 1996 quindici lavoratori birmani hanno convenuto in giudizio in California la multinazionale Unocal, accusata di aver utilizzato, congiuntamente alla compagnia francese Total, manodopera locale reclutata con la forza dall'esercito per conto della MOGE.⁴⁰² Le accuse riguardavano inoltre stupri, omicidi, torture e trasferimento forzato degli abitanti di una cinquantina di villaggi.⁴⁰³ La Unocal ha respinto ogni accusa di merito sia a suo carico che per quanto riguardava le proprie sussidiarie, affermando di non aver “*mai partecipato, tollerato o incoraggiato in alcun modo violazioni dei diritti umani*” e sostenendo che Total, operatore principale del progetto, si era attenuta scrupolosamente alle norme e agli standard internazionali. Il giudice federale del Distretto Centrale della California, Ronald S. Lew, ha affermato la propria giurisdizione sul caso sottopostogli, ha sostenuto che il ricorso al lavoro forzato costituisce violazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto, ha convenuto che la manodopera birmana era stata impiegata con la forza e ha stabilito che la Unocal era a conoscenza delle modalità di reclutamento. Secondo la Corte il fatto che la multinazionale avesse pagato le forze militari birmane perché fornisse forza lavoro e sorveglianza al gasdotto, accettando i benefici del lavoro forzato e approvandolo, era sufficiente per chiamare in causa la compagnia petrolifera ed applicare l'ATCA.⁴⁰⁴

Per quanto riguarda l'accusa di tortura, per il quale reato è richiesta l'azione statale, il giudice ha sostenuto che laddove vi sia un sostanziale livello di azione cooperativa tra lo Stato e l'attore privato nella perpetrazione delle violazioni di diritti umani, l'azione statale è considerata presente. Vi è complicità, inoltre, non solo in presenza di un accordo diretto al compimento di un illecito, ma anche quando vi sia la consapevole partecipazione da parte del privato in abusi commessi dal governo o dai suoi funzionari pubblici. Di conseguenza l'azione contro la Unocal era ricevibile in base all'ATCA e il giudice ha affermato la

⁴⁰² La causa è stata avviata nel settembre 1996 dai legali dell'International Labor Rights Fund in nome di 15 lavoratori birmani, celati dietro lo pseudonimo “Doe” per ragioni di sicurezza.

⁴⁰³ ICHRP, op.cit. supra nota 19, p.130.

⁴⁰⁴ Jaegers N. M. C. P, op.cit. supra nota 15, p.189. La Corte aveva ritenuto sufficiente che: “*the private defendants have paid and continue to pay SLORC to provide labor and security for the pipeline, essentially treating SLORC as an overseer, accepting the benefit of and approving the use of forced labor. These allegations are sufficient to establish subject-matter jurisdiction under the ATCA*”.

propria competenza giurisdizionale in quanto le accuse vertevano sulla consapevole e pratica complicità della multinazionale americana con il governo birmano e le forze militari in abusi di diritti umani.⁴⁰⁵

Il giudice Lew, tuttavia, ha ritenuto infondata la domanda proposta dai lavoratori nel 2000⁴⁰⁶.

Il fatto che vi fosse un accordo di collaborazione tra la Unocal e SLORC per la realizzazione di un progetto non era sufficiente perchè potesse ravvisarsi complicità e di conseguenza non era possibile considerare l'azione della multinazionale statunitense come statale. La joint venture non era, dunque, di per sé sufficiente per considerare responsabile la Unocal delle violazioni per le quali era stata citata in giudizio, nonostante ne fosse a conoscenza.⁴⁰⁷ Secondo la Corte, non vi era prova, inoltre, del fatto che la compagnia americana avesse partecipato o influenzato la condotta criminosa degli agenti militari birmani, né che l'avesse concordata con gli stessi. Inoltre, non vi era prova del fatto che la Unocal avesse esercitato un concreto controllo sulle decisioni dei militari birmani nel commettere i presunti abusi. Dal momento che partecipazione e cooperazione erano necessari per considerare l'impresa individualmente responsabile, la domanda non poteva essere accolta.⁴⁰⁸ Perché, dunque, potesse invocarsi l'ATCA contro una multinazionale per presunti abusi di diritti umani, era necessario non solo che la multinazionale ne fosse consapevole ma che avesse anche un effettivo controllo sugli agenti statali.

La decisione del giudice Lew è stata successivamente impugnata di fronte alla Corte d'Appello Federale del Nono Circuito di San Francisco che ha sostenuto che le prove addotte dai querelanti erano più che sufficienti per rinviare a giudizio

⁴⁰⁵ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.188. Secondo la Corte: “*Joint action exists, not only where a conspiracy is alleged, but also where a private party is a wilful participant in joint action with the State or its agentst. [...] The individual plaintiffs’ allegations are sufficient to support subject-matter jurisdiction under the ATCA because, when constructed in the light most favourable to plaintiffs, they suggest that Unocal may have been a wilful participant in joint action with the State or its agents*”

⁴⁰⁶ U.S. District Court for the Central District of California, *John Doe I at. Al. v. Unocal Corp*, Case n. CV 96-6953.

⁴⁰⁷ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.131; Jaegers N. M. C. P, op.cit. *supra* nota 15, p.190.

⁴⁰⁸ Jaegers N. M. C. P, op.cit. *supra* nota 15, p.190. Secondo la Corte: “*The evidence does suggest that Unocal knew that forced labor was being utilized and that the Joint Venturers benefited from the practice. However, because such a showing is insufficient to establish liability under international law, Plaintiffs’ claim against Unocal for forced labor under the Alien Tort Claims Act fails as a matter of law*”.

la compagnia petrolifera. Le prove addotte, infatti, dimostravano che Unocal avesse finanziariamente e materialmente supportato le forze militari birmane pur consapevoli del fatto che facessero uso di manodopera forzata.⁴⁰⁹ La Corte d'appello ha inoltre sostenuto l'esistenza di prove che dimostrano un'attiva partecipazione della Unocal nell'attività di reclutamento di manodopera forzata. Date le prove di una complicità diretta della multinazionale americana nel reclutamento di manodopera forzata nel Myanmar, il giudice d'appello ha deciso, alla fine del 2002, che la causa era ricevibile e il processo doveva aver luogo. Nel 2004 la Unocal ha deciso di patteggiare un accordo extragiudiziario, una settimana prima che il processo avesse inizio, pur respingendo qualsiasi accusa di merito.⁴¹⁰

2.2.1.2. Owens Wiwa, Ken Wiwa and Blessing Kpuinen v. Royal Dutch/Shell⁴¹¹

Nel novembre 1997 i tre nigeriani Owens Wiwa, Ken Wiwa e Blessing Kpuinen hanno citato in giudizio, in base all'ATCA, la Reale Compagnia Petrolifera Olandese e l'inglese Shell Transport and Trading Company P.L.C. (la Royal Dutch/Shell) per la presunta complicità con le forze militari nigeriane nell'impiccagione di Ken Saro-Wiwa e John Kpuinen⁴¹², nella tortura e detenzione di Owens Wiwa e nell'uccisione di un dimostrante.

⁴⁰⁹ Terry Collingsworth, *The alien Tort Claims Act – a vital tool for preventing corporations from violating fundamental human rights*, International Labor Rights Fund, p.6; Terry Collingsworth, *Separating fact from fiction in the debate over application of the Alien Tort Claims Act to violations of fundamental human rights by corporations*, University of San Francisco Law Review, Volume 37 (2003-3), p. 579.

⁴¹⁰ Marina Forti, *Il Manifesto, Birmania: Unocal comincia a pagare*, 17 dicembre 2004. Dopo aver firmato il patteggiamento la Unocal ha citato in giudizio le sue tre compagnie assicurative che si erano rifiutate di coprirne le spese. L'iniziativa si è rivelata improvida. La multinazionale ha perso l'azione giudiziaria in quanto la compagnia assicurativa Lexington è stata in grado di dimostrare che la Unocal avesse utilizzato le forze militari birmane per garantire la sicurezza per la costruzione del gasdotto Yadana e che la multinazionale avesse tenuto celate le suddette relazioni. Beniamino Bonardi, *Left, Diritti umani: Myanmar, le assicurazioni incastrano Unocal*. Si consulti inoltre il sito

http://www.earthrights.org/legalfeature/us_court_calls_abuses_committed_in_construction_of_che_vrons_pipeline_military_terrorism.html.

⁴¹¹ *Ken Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co.*, No. 96 Civ. 8386 (S.D.N.Y 1998).

⁴¹² Ken Saro-Wiwa e John Kpuinen sono i due leaders di MOSOP, Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni. Owens Wiwa e Ken Wiwa sono i figli di Ken Saro-Wiwa e Blessing Kpuinen è moglie di John Kpuinen. I due Ogoni Ken-Saro Wiwa e John Kpuinen sono

Diverse sono le imprese multinazionali che da anni sfruttano le riserve petrolifere del delta del Niger, delle quali la Royal Dutch/Shell è quella maggiormente presente. I danni irreversibili che le attività estrattive hanno causato in Nigeria avevano portato alla nascita del *Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni* (Mosop), un piccolo gruppo etnico che vive nel nord della Nigeria e il cui territorio è stato profondamente devastato dallo sfruttamento petrolifero. Più di un migliaio sono stati gli Ogoni assassinati tra cui il portavoce del Mosop, lo scrittore Ken Saro-Wiwa, il quale aveva ingaggiato una ferma battaglia contro il regime dittatoriale che proteggeva indiscriminatamente le multinazionali del petrolio. Arrestato, è stato poi condannato a morte da un tribunale militare, senza che gli fosse stata consentita alcuna possibilità di difesa, insieme ad altri otto militanti del movimento degli Ogoni.⁴¹³ Le unità militari nigeriane che circondano la regione e pattugliano i villaggi del Delta del Niger sono le principali responsabili di continue e gravi violazioni di diritti umani. I querelanti, tuttavia, sottolineavano la complicità della Shell Nigeria⁴¹⁴ e della Royal/Dutch Shell per aver istigato, pianificato e facilitato gli abusi.

Le compagnie petrolifere presentarono istanza di archiviazione del caso sostenendo il difetto di competenza giurisdizionale del tribunale di New York per motivi di *forum non conveniens* ed argomentando, inoltre, che l'ATCA non potesse essere applicato ad imprese.⁴¹⁵

Il 25 ottobre 1998, il giudice Kimba Wood accolse l'istanza sulla base *del forum non conveniens*. Il 14 settembre 2000 la Corte d'Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti, annullando la sentenza del tribunale distrettuale, dichiarò la competenza giurisdizionale del tribunale di New York. La presenza di un ufficio rappresentativo in tale città della Royal Dutch/Shell era infatti sufficiente per considerare la compagnia petrolifera quale multinazionale che *conduce affari* negli Stati Uniti. La Royal Dutch/Shell impugnò la decisione della Corte d'appello presso la Corte Suprema, ma senza successo. Nel marzo 2001 gli attori

due dei nove ambientalisti condannati a morte da un tribunale militare ed impiccati il 10 novembre 1995. Lottavano contro i danni ambientali provocati dalla Shell in Nigeria.

⁴¹³ Der Spiegel, 12 ottobre 1995, p.126

⁴¹⁴ La Shell Nigeria (la Shell Petroleum Development Company of Nigeria - SPDC) è una sussidiaria del Gruppo Royal Dutch/Shell che ne detiene il controllo insieme al governo nigeriano.

⁴¹⁵ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.232.

citarono in giudizio anche l'amministratore delegato della Shell Nigeria, Brian Anderson. La Royal Dutch/Shell e l'amministratore delegato della Shell Nigeria presentarono istanza di archiviazione del caso sostenendo che gli attori non erano legittimati ad agire.

Il 22 febbraio 2002 la Corte rigettò la domanda e decise che i querelanti avevano giustamente presentato ricorso invocando l'ATCA per la complicità della Royal Dutch/Shell in crimini contro l'umanità; violazione del diritto alla vita, alla libertà e sicurezza della persona; violazione della libertà di associazione; tortura e trattamenti inumani e degradanti. La domanda, che secondo la Corte è sufficientemente fondata, richiede la dimostrazione che la compagnia petrolifera abbia agito in complicità con il governo nigeriano. Se, dunque, gli attori riusciranno a dimostrare, come credono, che la Royal Dutch/Shell non solo sia stata complice nell'organizzazione della campagna anti Mosop, ma abbia anche finanziariamente e materialmente supportato le forze militari nigeriane, fornendo loro imbarcazioni ed elicotteri per favorire gli attacchi ai villaggi degli Ogoni, ci sono buone probabilità che il processo, attualmente ancora in corso, evolva a loro favore.⁴¹⁶

2.2.1.3. Bowoto et al. v. Chevron Corporation⁴¹⁷

Nel 1999 un gruppo di nigeriani appartenenti alle Comunità Ilaji e Ijaw citò in giudizio ai sensi dell'ATCA la Chevron Corporation di fronte al tribunale distrettuale della California, per la presunta complicità con le forze militari nigeriane nei reati di tortura, esecuzione sommaria e detenzione arbitraria.⁴¹⁸ La multinazionale era accusata di aver supportato finanziariamente e agito in cooperazione con le forze militari nigeriane nella perpetrazione dei suddetti reati nel corso di una manifestazione tenutasi su una piattaforma petrolifera della compagnia. Secondo i querelanti, le forze militari sarebbero stati trasportati sulla

⁴¹⁶ http://www.ccr-ny.org/v2/legal/corporate_accountability/corporateArticle.asp?ObjID=sReYTC75tj&Content=46 ultima consultazione ottobre 2007.

⁴¹⁷ *Larry Bowoto et al. v. Chevron Corporation*, Case No.C99-2506 CAL (N.D. Cal 1999).

⁴¹⁸ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.194. Si consulti inoltre il sito http://www.earthrights.org/site_blurbs/bowoto_v_chevrontexaco_case_history.html.

piattaforma da elicotteri appartenenti alla Chevron. L'anno successivo, altre forze di sicurezza nigeriane avrebbero saccheggiato alcuni villaggi, colpevoli d'aver dimostrato contro la compagnia petrolifera, sempre a bordo di veicoli di proprietà della Chevron. Il 7 aprile 2000 la Corte di San Francisco rigettò l'istanza di archiviazione, promossa dalla multinazionale, per il principio del *forum non conveniens*. La Chevron ha successivamente sollevato diverse eccezioni di inammissibilità. Secondo la multinazionale petrolifera i fatti contestati non costituivano violazione del diritto internazionale e il processo avrebbe rappresentato un'interferenza nella politica estera statunitense con la Nigeria. Inoltre, la Chevron sosteneva che i reati fossero stati commessi dalla sussidiaria nigeriana, non potendo di conseguenza essere ritenuta direttamente responsabile degli eventi adottati dagli attori in causa. La Corte ha rigettato l'istanza e ha dichiarato la domanda ammissibile il 12 maggio 2002 sulla base della considerazione che i reati contestati costituivano violazione del diritto internazionale ed erano contemplati dall'ATCA. Il 23 marzo 2004 la Corte rigettò l'istanza di giudizio sommario della Chevron sostenendo che la multinazionale potesse essere considerata responsabile dei fatti commessi dalla sussidiaria nigeriana laddove avesse permesso alla stessa di impiegare gli agenti militari nigeriani quali forze di sicurezza. Il giudice distrettuale Susan Illston, decretò infatti, che vi erano abbastanza prove per convincere un ragionevole giurato che la Chevron potesse avere un'indiretta responsabilità nella perpetrazione degli illeciti data la *relazione straordinariamente stretta* con la propria sussidiaria prima, durante e dopo gli attacchi. Nel 2006, la Chevron in un ultimo tentativo di evitare il processo, ha presentato nuovamente istanza di giudizio sommario. Nell'agosto 2007 il giudice distrettuale Susan Illston ha rigettato l'istanza. Si è ora in attesa di una data perché il processo contro la Chevron abbia luogo.

2.2.1.4. Jota v. Texaco e Aguinda v. Texaco⁴¹⁹

La multinazionale petrolifera americana Texaco è stata citata in giudizio da un gruppo di Indios ecuadoriani e peruviani sulla base dell'ATCA per i danni ambientali e alla salute, causati dal 1972 al 1992, nel corso delle sue attività estrattive in Ecuador.⁴²⁰ Secondo i querelanti la Texaco non avrebbe gestito in modo appropriato lo smaltimento delle scorie, si sarebbero verificate perdite di petrolio lungo tutto il percorso degli oleodotti e varie esplosioni causando in tal modo un forte inquinamento ambientale con fonti contaminate da cui sarebbero risultati tumori, sterilità, malformazioni genetiche e leucemie. La domanda è stata rigettata nel 2001 dalla Corte federale per motivi di *forum non conveniens*.⁴²¹ Nella sua pronuncia, inoltre, il giudice sostenne che sarebbe stato alquanto improbabile per gli attori in causa dimostrare che i fatti contestati costituissero un illecito processabile alla luce dell'ATCA. Nonostante gli attori abbiano impugnato la pronuncia del giudice federale, la Corte d'Appello ha sostanzialmente confermato il non luogo a procedere il 16 agosto 2002. Dal 2003 il processo si svolge in Ecuador a Lago Agrio.

2.2.1.5. Beanal v. Freeport McMoRan⁴²²

Diverse azioni legali sono state promosse invocando l'ATCA contro le compagnie minerarie americane Freeport-McMoran Inc. e Freeport.McMoran Copper & Gold. Le due compagnie minerarie americane, che hanno il loro quartier generale in Louisiana, sono state citate in giudizio nel 1997 dal capo della tribù indonesiana Amungme.⁴²³ Le compagnie erano accusate di gravi danni ambientali; violazioni di diritti umani perpetrate in complicità con l'esercito governativo indonesiano quali arresto e detenzione arbitraria, tortura, distruzione

⁴¹⁹ *Jota v. Texaco, Inc.*, 157 F.3d 153 (2d Cir. 1998).

⁴²⁰ Per informazioni più dettagliate si consultino i siti:

http://www.earthrights.org/legaldocs/jota_v._texaco_and_aguida_v._texaco.html;

<http://www.texacorainforest.org/case/index.htm>

⁴²¹ Jennifer Green and Paul Hoffman, *Us Litigation Update*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.236.

⁴²² *Beanal v. Freeport McMoRan*, 969 F. Supp. 362 (E.D. La. 1997).

⁴²³ Jennifer Green and Paul Hoffman, *Us Litigation Update*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.235.

di proprietà privata; genocidio culturale. Tutti reati di cui le compagnie si sarebbero macchiate nel corso delle loro attività estrattive ad Irian Jaya, in Indonesia. L'azione promossa contro le multinazionali statunitensi si basavano sul reato di genocidio, il quale era processabile alla luce dell'ATCA anche in assenza di un'azione statale e sul reato di tortura, processabile in base allo Statuto solo se commesso in complicità con autorità pubbliche.⁴²⁴ La Corte distrettuale rigettò la domanda in quanto gli attori in causa non erano riusciti ad addurre sufficienti prove che dimostrassero la compartecipazione statale. Non era sufficientemente chiaro, infatti, il ruolo svolto dall'esercito indonesiano nella perpetrazione dei crimini di cui le compagnie erano accusate. I querelanti avrebbero dovuto dar prova del fatto che i militari indonesiani avessero cooperato con le imprese multinazionali nel porre in essere la condotta criminosa, avessero partecipato alla perpetrazione dei reati, avessero influenzato o svolto un ruolo decisivo nella violazione dei diritti umani.⁴²⁵

2.2.1.6. Possibili ostacoli all'applicabilità dell'Alien Tort Claims Act

Nell'ambito della legislazione nazionale non vi è strumento pari all'ATCA che possa essere utilizzato per inchiodare le imprese multinazionali per violazioni di diritti umani verificatesi all'estero.⁴²⁶ Ad oggi, rappresenta la risorsa più stimabile di pronunce giurisprudenziali in materia di responsabilità sociale d'impresa per abusi commessi in Paesi in via di sviluppo da imprese statunitensi.⁴²⁷ Il numero dei casi, inoltre, che le Corti federali si trovano oggi a dover affrontare rivela tutto l'incredibile potenziale che questo Statuto, datato più di duecento anni, potrebbe dimostrare nel chiamare le imprese multinazionali a rispondere della loro condotta socialmente irresponsabile. La giurisprudenza, tuttavia, non ha ancora ben definito l'ambito di applicazione dell'ATCA, né il preciso contenuto e nessun caso, inoltre, è stato ancora deciso nel merito. Come è

⁴²⁴ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.186.

⁴²⁵ *Ibid*, p.186.

⁴²⁶ Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, p.80.

⁴²⁷ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.940.

stato sottolineato da diversi studiosi, l'ATCA presenta diversi limiti sia sostanziali che procedurali.

Per quanto attiene ai limiti sostanziali, il primo è strettamente connesso all'interpretazione restrittiva che i tribunali statunitensi danno del “*diritto delle nazioni*” e di conseguenza del novero dei diritti umani la cui violazione conferisce il diritto ad agire sulla base dell'ATCA.

Sebbene alcune gravi violazioni dei diritti umani, infatti, ricadano nell'ambito di applicazione dello Statuto, quali per esempio il reato di tortura, di esecuzione sommaria, i crimini di guerra e contro l'umanità, il ricorso al lavoro forzato e la riduzione in schiavitù, alcuni abusi vi sono ricompresi solo se compiuti in modo sistematico come nel caso della discriminazione razziale, in modo prolungato, qual è l'ipotesi della detenzione arbitraria.⁴²⁸ Altre violazioni non sono, al contrario, per nulla contemplate quali il terrorismo, il genocidio culturale, la degradazione ambientale, l'espropriazione di proprietà privata e le restrizioni delle libertà di espressione. Restano totalmente esclusi, dunque, quasi tutti i diritti economici, sociali e culturali che più si prestano ad abusi perpetrabili dalle imprese multinazionali quali il diritto alla salute, il diritto ad un ambiente sano e pulito, la protezione dalla denigrazione culturale.⁴²⁹

La possibilità di invocare l'ATCA contro le imprese multinazionali è, inoltre, di regola, limitata dalla complicità statale.⁴³⁰ Perché una compagnia possa essere chiamata a rispondere delle violazioni di diritti umani è necessario che la stessa abbia agito in concerto con ufficiali pubblici o con un significativo supporto statale, a meno che non si tratti di commercio di schiavi, genocidio e crimini di guerra, nel qual caso un privato può essere chiamato a risponderne in assenza di qualunque coinvolgimento governativo. Sebbene si stia sviluppando una copiosa giurisprudenza volta a chiarire il concetto di complicità statale, un elemento penalizzante è rappresentato dal fatto che l'ATCA non copra tutti i casi di gravi violazioni dei diritti umani dove ad agire sia la sola impresa multinazionale.

⁴²⁸ Sarah Joseph, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*, Hart Publications, Oxford, 2004.

⁴²⁹ Craig Scott, op.cit. *supra* nota 68, pp.563-595.

⁴³⁰ Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, p.83.

Ad oggi, inoltre, tra le azioni promosse contro le imprese multinazionali per attività perseguibili alla luce dell'ATCA anche in assenza di una partecipazione statale, le uniche su cui i giudici hanno affermato la propria competenza riguardano denunce di presunte violazioni di norme di diritto cogente. Tuttavia, com'è stato sottolineato da alcuni studiosi, non è improbabile che il novero delle norme la cui violazione possa conferire legittimazione ad agire sulla base dell'ATCA si ampli in futuro.⁴³¹ Lo stesso Statuto, d'altronde, non fa riferimento allo *jus cogens* e la stessa giurisprudenza ha sostenuto che per individuare le norme la cui violazione possa conferire il diritto ad agire in giudizio invocando l'ATCA è necessario vagliare che le stesse siano obbligatorie, generalmente accettate e chiaramente definibili.⁴³² Il tribunale adito nel caso *Filartiga*, inoltre, ha sottolineato il carattere evolutivo del diritto internazionale, lasciando supporre che la nascita di nuove norme potrebbe portare ad un ampliamento della base giuridica su cui promuovere azioni civili invocando l'ATCA.

Un'ulteriore difficoltà risiede nella possibilità per il giudice statunitense di provare la *personal jurisdiction* sul convenuto qualora non fosse cittadino americano.⁴³³ Come tutte le Corti di Common Law, i tribunali federali statunitensi hanno il potere discrezionale di decidere se vi siano sufficienti legami tra l'impresa multinazionale convenuta in giudizio in base all'ATCA e il foro presso cui è stata promossa azione legale.⁴³⁴ Le Corti statunitensi si stanno sforzando di stabilire quale tipo di legame debba esistere tra l'impresa e il *locus fori*, perché il giudice sia competente a ricevere l'azione. Nel caso *Unocal* il giudice adito dichiarò di non avere competenza giurisdizionale sulla multinazionale francese Total nonostante i suoi diretti contatti con la compagnia americana.⁴³⁵ Nel caso *Royal Dutch/Shell*, il giudice di prima istanza sostenne che le attività delle sussidiarie, del rappresentante a New York e i contatti sul territorio nazionale non erano sufficienti perché potesse essere giuridicamente competente a ricevere il caso. In appello, il giudice considerò, al contrario, sufficiente l'esistenza di un

⁴³¹ Andrea Boggio, op.cit. *supra* nota 396, p.329.

⁴³² *Caso Forti v. Suarez Mason*.

⁴³³ Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, p.84.

⁴³⁴ Si veda nota 391.

⁴³⁵ Redmond P., op. cit. *supra* nota 165, p.84.

ufficio rappresentativo della multinazionale a New York perché potesse affermare la propria competenza giurisdizionale sul convenuto.

Inoltre, in base alla dottrina di common law del *forum non conveniens*, il giudice adito, pur avendo giurisdizione, ha la discrezione di respingere la domanda nel caso consideri un altro foro più appropriato a decidere della causa, e sempre che il procedimento dell'azione presso un altro tribunale risulti conveniente per le parti, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso.⁴³⁶

I fattori che il giudice può tenere in considerazione nell'adottare la decisione includono il rapporto che intercorre tra la causa e lo Stato in cui l'azione è stata promossa, il luogo dove risiedono i testimoni ed altri mezzi di prova.⁴³⁷ Il principio si presta, ovviamente, quale scudo protettivo per quelle imprese multinazionali che si trovino citate in giudizio nel Paese in cui risiede la società madre per illeciti commessi all'estero.⁴³⁸ Dal momento che il querelante è spesso un cittadino non americano e le violazioni subite sono solite verificarsi su territorio straniero, raccogliere i mezzi di prova può a volte essere particolarmente dispendioso sia finanziariamente che in termini di tempo. Le imprese convenute in giudizio sulla base dell'ATCA sono solite argomentare che per convenienza sarebbe più appropriato che il processo si svolgesse nel Paese in cui si sono verificati i fatti contestati. Le imprese multinazionali, inoltre, hanno maggiori possibilità d'appellarsi con successo alla dottrina visto che, per la natura stessa della loro struttura, hanno uffici dislocati in svariati Paesi e possono dunque indicare diversi fori alternativi.⁴³⁹ La maggior parte dei casi in cui la domanda è stata dichiarata inammissibile sulla base della dottrina del *forum non conveniens* riguardano, infatti, imprese multinazionali che non hanno la propria società madre negli Stati Uniti.⁴⁴⁰

⁴³⁶ Earthrights International, *Transnational Litigation Manual for Human Rights and Environmental Cases in United States Courts*, 2006, pp.31-32; Phillip Blumberg, *Accountability of Multinational Corporations: The Barriers Presented by Concepts of the Corporate Juridical Entity*, Hastings International and Comparative Law Review, vol.24., no.1, Spring 2001, p. 299.

⁴³⁷ Beth Stephens, *Corporate Accountability: International Human Rights Litigation Against Corporations in US Courts* in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.226.

⁴³⁸ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.943.

⁴³⁹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.197.

⁴⁴⁰ *Ibid*, p.197. Due sono i casi in cui il giudice adito ha rigettato la domanda per motivi di *forum non conveniens*. Nel caso *Wiwa c. Royal Dutch/Shell*, il giudice di prima istanza dichiarò che il processo doveva aver luogo in Gran Bretagna, dove una delle coimputate era registrata. Nel caso

In casi recenti, tuttavia, i tribunali statunitensi hanno tenuto a sottolineare che la politica degli Stati Uniti è fondamentalmente rivolta ad offrire un foro per le vittime di violazioni di diritti umani e che, di conseguenza, il rigetto delle domande sulla base della dottrina del *forum non conveniens* dovrebbe far seguito ad un'accurata valutazione da parte del giudice.⁴⁴¹ Studi su casi rigettati negli Stati Uniti in base alla dottrina del *forum non conveniens* dimostrano, tra l'altro, che raramente le azioni sono successivamente proseguite nel Paese d'origine della vittima.⁴⁴²

Un altro ostacolo che potrebbe in pratica minare la possibilità per un individuo di invocare l'ATCA è costituito dalla dottrina anglosassone dell'*Act of State*.⁴⁴³ In base a tale dottrina un tribunale statunitense non può prendere in esame un'azione civile qualora questa richiedesse al giudice di pronunciarsi sull'illegittimità degli atti di imperio, normativi ed amministrativi di Stati stranieri riconosciuti dagli Stati Uniti, potendo causare problemi di ordine internazionale quale quello dell'interferenza nella sovranità statale. Per quanto riguarda le imprese multinazionali, il problema potrebbe porsi nell'ipotesi in cui questa operi in joint venture con un governo che sia coinvolto in gravi violazioni di diritti umani.⁴⁴⁴ Tuttavia, sembra alquanto difficile credere, come anche precedenti pronunce giurisprudenziali dimostrano, che la dottrina possa essere invocata con successo contro l'applicabilità dell'ATCA nel caso in cui le imprese multinazionali convenute in giudizio siano accusate di violazioni di norme di diritto cogente.

Nel caso Unocal, infatti, il tribunale sottolineò come non potesse accogliere la richiesta della compagnia americana di considerare i fatti contestati come atti pubblici posti in essere dalla MOGE e da SLORC e dunque d'applicare la dottrina dell'*Act of State*. Gli abusi in questione erano stati chiaramente perpetrati in violazione di norme cogenti, norme alla cui osservanza è tenuta l'intera comunità internazionale. L'applicabilità dell'ATCA in tal caso dunque, non avrebbe assolutamente minato le politiche sottostanti alla dottrina dell'*Act of State*, anche

Jota v. Texaco il giudice rigettò la domanda per motivi di *forum non conveniens* indicando il foro ecuadoriano come alternativo a quello statunitense.

⁴⁴¹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.197.

⁴⁴² Beth Stephens, *Corporate Accountability: International Human Rights Litigation Against Corporations in US Courts*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op.cit. *supra* nota 19, p.228.

⁴⁴³ Earthrights International, op.cit. *supra* nota 436, p.33.

⁴⁴⁴ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.199.

in vista del fatto che il governo statunitense avesse già precedentemente e pubblicamente condannato il governo birmano.⁴⁴⁵

2.2.2. La responsabilità civile delle imprese multinazionali nell'ambito dell'Unione Europea

Nell'ambito dell'Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti, ogni Stato membro ha proprie norme che regolano l'esercizio della giurisdizione civile.⁴⁴⁶ Ciascun Stato membro, inoltre, ha firmato convenzioni bilaterali o multilaterali che disciplinano la competenza giurisdizionale tra i rispettivi tribunali nazionali. Tuttavia, la *Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*⁴⁴⁷, successivamente sostituita dal *Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*⁴⁴⁸, è potenzialmente in grado di fornire le basi giuridiche per una responsabilità extraterritoriale delle imprese multinazionali per violazioni di diritti umani. In base all'interpretazione che la maggior parte degli Stati membri riserva alla Convenzione e in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il trattato stabilirebbe la competenza dei giudici europei a ricevere azioni civili contro imprese multinazionali domiciliate nell'Unione Europea, qualunque siano il domicilio e la nazionalità dell'attore, anche se i fatti contestati si siano verificati al di fuori del territorio comunitario. L'azione potrà essere promossa per danni arrecati sia dalla società madre che dalle sussidiarie. L'azione potrà essere promossa sia nello Stato dove la società madre è domiciliata, sia nello Stato in cui

⁴⁴⁵ Per una trattazione più dettagliata della dottrina dell'*Act of State* si consulti Michael O'Donnell, *A Turn for the Worse: foreign relations, corporate human rights abuse, and the courts*, Boston College Third World Law Journal, Vol.24: 223, 2003-2004, pp.223-265.

⁴⁴⁶ Negli Stati Uniti, i tribunali federali hanno competenza giurisdizionale nei limiti autorizzati dal Congresso e consentiti dalla Costituzione.

⁴⁴⁷ La Convenzione è consultabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:NOT>

⁴⁴⁸ Il Regolamento CE 44/2001 è consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation&an_doc=2001&nu_doc=44

la sussidiaria è domiciliata se quest'ultima è presumibilmente responsabile dell'atto che ha cagionato il danno alla vittima.⁴⁴⁹

Secondo l'articolo 2 co. 1 del Regolamento n. 44/2001 *“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”*. L'articolo 60 co. 1 del Regolamento chiarisce cosa s'intenda per domicilio in relazione alle persone giuridiche: *“ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione centrale, oppure c) il suo centro d'attività principale”*. Il Regolamento, inoltre, prevede la possibilità per l'attore, nel caso si tratti di illeciti civili dolosi o colposi, di promuovere l'azione legale davanti al tribunale dello Stato membro dove i fatti contestati si siano verificati e non nello Stato in cui il convenuto sia domiciliato. Secondo l'articolo 5 co. 3, infatti, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro *“in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”*. E' da sottolineare a questo riguardo una pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee la quale ha tenuto a precisare che, laddove la sede in cui l'evento dannoso che costituisca illecito civile doloso o colposo si sia verificato non corrisponda al luogo in cui l'evento stesso ha in concreto arrecato il danno, l'espressione *‘luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto’* di cui all'articolo 5 co.3 deve essere interpretato sia quale sede in cui il pregiudizio si è verificato, sia quale luogo in cui si è stato posto in essere l'atto che vi ha dato origine. In quest'ottica, dunque, il convenuto potrebbe essere citato in giudizio, a discrezione dell'attore, in entrambi i fori.⁴⁵⁰ Di conseguenza, laddove il danno, per il quale il convenuto è chiamato in causa, abbia origine da una decisione presa in uno Stato diverso da quello in cui abbia il domicilio, l'attore potrebbe adire il tribunale del primo Stato. Sulla base di queste premesse, nel caso in cui il querelante risiedesse nello Stato membro dove è stato adottato l'atto che ha poi cagionato il danno, vi sarebbero ovviamente maggiori possibilità che l'istanza venga accolta.⁴⁵¹

⁴⁴⁹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p. 33.

⁴⁵⁰ Case C-51-97, *Réunion Européenne SA and others*, [1998] ECR I-6511, paragrafo 28.

⁴⁵¹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.32.

Il Regolamento prevede un altro caso in cui l'attore possa citare in giudizio il convenuto in uno Stato diverso da quello in cui il secondo sia domiciliato. L'ipotesi è ravvisabile, ai sensi dell'articolo 5 co.5 *“qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata”*. Di conseguenza, un'impresa che sia domiciliata in uno Stato membro potrebbe benissimo essere citata in giudizio in un altro Stato membro, dove cioè operino sue succursali, agenzie o altre sedi della compagnia, laddove le attività che abbiano cagionato il danno per cui si promuove l'azione civile siano imputabili a queste ultime.⁴⁵² Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla nozione di attività poste in essere da succursali, da agenzie o da qualsiasi altra sede della compagnia si evince, inoltre, che queste ricomprendano azioni i cui effetti non siano circoscritti al *locus fori*.⁴⁵³ Di conseguenza, se il danno consegue alle operazioni di una succursale o agenzia, anche se si sia verificato all'esterno del *locus fori*, la società madre potrà essere citata in giudizio nello Stato dove la sussidiaria è domiciliata.⁴⁵⁴

Da quanto detto si deduce, dunque, che la Convenzione riconosca la competenza giurisdizionale degli Stati membri in merito ai reclami presentati dai ricorrenti, qualunque sia la loro nazionalità, per danni subiti a causa di attività poste in essere

⁴⁵² La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dato un'interpretazione estensiva dell'articolo 5 co. 5. In una pronuncia del 9 dicembre 1987 ha espressamente sancito l'applicabilità dell'articolo anche nel caso in cui *“a legal entity established in [a Member State] maintains no dependent branch, agency or other establishment in another [Member State] but nevertheless pursues its activities there through an independent company with the same name and identical management which negotiates and conducts business in its name and which it uses as an extension of itself”*. (ECJ, 18 Dec. 1987, Case 218/86, *SAR Schotte GmbH*, [1997 ECR 4905, paragrafo 17). Di conseguenza l'articolo troverà applicazione non solo nel caso in cui un'impresa operi in un altro Stato membro attraverso una succursale, un'agenzia o un'altra sua sede ma anche nel caso in cui vi operi attraverso una sussidiaria.

⁴⁵³ Si veda a tal proposito Gerrit Betlem, *Transnational Litigation Against Multinational Corporations Before Dutch Civil Courts*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.285-289, il quale analizza in modo dettagliato l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee paragonandone la pronuncia relativa al caso 33/78, *Somafer SA v. Saar-Ferngas AG*, [1978] ECR 2183, con quella più recente relativa al caso C-439/93, *Lloyd's Register of Shipping v. Société Campenon Bernard*, [1995] ECR I-961, paragrafo 20, in cui la Corte ha dichiarato che *“undertakings may form part of the operations of an ancillary establishment within the meaning of Article 5(5) of the Convention even though they are to be performed outside the Contracting State where it is situated, possibly by another ancillary establishment”*.

⁴⁵⁴ Gerrit Betlem, *Transnational Litigation Against Multinational Corporations Before Dutch Civil Courts*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.288.

da imprese multinazionali domiciliate in uno Stato membro o da qualunque loro succursale. L'azione legale potrà essere perseguita sia nello Stato in cui la società madre è domiciliata, sia nello Stato in cui opera la sussidiaria, se quest'ultima ha causato l'illecito.⁴⁵⁵

A differenza delle cause che si instaurano negli Stati Uniti ai sensi dell'ATCA, in cui la legge applicabile è la *legge delle nazioni*, le norme a cui si fa riferimento nelle azioni civili promosse contro imprese multinazionali domiciliate negli Stati membri dell'Unione Europea sono, di regola, quelle proprie del Paese in cui l'evento dannoso si è verificato.⁴⁵⁶ Sebbene la maggior parte dei sistemi giuridici contemplino, quali illeciti o delitti, le forme più gravi di violazioni di diritti umani, come per esempio la tortura, il riferimento alla *lex loci delicti* potrebbe creare alcune difficoltà quando questa non fosse sufficientemente protettiva nei confronti delle vittime. Si pensi al caso in cui la legge nazionale, designata quale applicabile dalle norme di diritto privato internazionale dello Stato in cui il giudice è stato adito, tollerari o addirittura imponga alcune pratiche di discriminazione razziale. O si pensi all'ipotesi in cui la legge conceda determinate amnistie a chi di fatto abbia commesso l'atto illecito.⁴⁵⁷ In tali casi, tuttavia,

⁴⁵⁵ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.33.

⁴⁵⁶ Il *Regolamento Roma II (Regolamento 11 luglio 2007, n.864 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 199 del 31/07/2007) stabilisce l'applicabilità in linea di principio della *lex loci delicti*. Il Regolamento ha l'obiettivo di armonizzare il diritto privato internazionale degli Stati membri che determina le leggi applicabili alle obbligazioni extracontrattuali e di assicurare che i tribunali di tutti gli Stati membri applichino la stessa legge in caso di controversie transfrontaliere sulla responsabilità civile. Riprendendo la soluzione scelta nella maggior parte degli Stati membri, il regolamento stabilisce come norma generale l'applicazione della legge del luogo in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano o potrebbero verificarsi le conseguenze indirette di tale fatto, salvo determinate eccezioni. Tra queste, l'eccezione rappresentata dall'ordine pubblico del foro potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle cause relative alla violazione di diritti umani da parte di imprese multinazionali. Con *Roma II* giunge al termine il lavoro di armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato sulle obbligazioni civili e commerciali a livello comunitario. Infatti, la competenza internazionale dei giudici e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro sono già oggetto del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che si applica sia alle obbligazioni contrattuali che extracontrattuali. Per quanto riguarda la legge applicabile, ad armonizzare le norme relative ai contratti provvede già la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.40. Olivier De Schutter, *Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations*, 2006, p.7 disponibile sul sito <http://www.reports-and-materials.org/Olivier-de-Schutter-report-for-SRSG-re-extraterritorial-jurisdiction-Dec-2006.pdf>

⁴⁵⁷ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.40.

l'applicazione della *lex loci delicti* potrebbe essere in contrasto con l'ordine pubblico del foro e giustificare dunque l'applicazione extraterritoriale della legge del *locus fori*.⁴⁵⁸ I tribunali britannici, infatti, non riconoscono come applicabile la legge di uno Stato estero cui dovrebbero far ricorso in base ai principi di diritto internazionale ma che si risolva in gravi violazioni dei diritti umani.⁴⁵⁹ Si potrebbe inoltre sostenere che l'applicazione di una legge del genere sia in contrasto con gli obblighi alla cui osservanza è tenuto lo Stato membro ai sensi della Convenzione Europea sui Diritti Umani.⁴⁶⁰

La Convenzione, inoltre, non è soggetta al limite rappresentato dalla dottrina del *forum non conveniens*,⁴⁶¹ in quanto la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è espressamente pronunciata sull'impossibilità del tribunale adito di rigettare la domanda sulla base di tale eccezione.⁴⁶² L'applicazione di un'eccezione simile minerebbe il principio della certezza del diritto che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles.⁴⁶³ L'ammissibilità dell'eccezione del *forum non conveniens* nel contesto della Convenzione rischierebbe, inoltre, di inficiare l'applicazione uniforme delle norme di competenza in essa previste in quanto applicabile solo in un numero ristretto di Stati.⁴⁶⁴

Da sottolineare, in merito alla Convenzione di Bruxelles, che il Parlamento Europeo ne ha espressamente previsto e auspicato l'applicabilità in relazione a violazioni di diritti umani perpetrate nei Paesi in via di sviluppo da imprese multinazionali domiciliate nell'Unione Europea. Nella Risoluzione sul Libro Verde della Commissione, *'Promuovere un quadro europeo per la responsabilità*

⁴⁵⁸ *Regolamento Roma II*, *supra* nota 323, articolo 26: "L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro".

⁴⁵⁹ *Oppenheimer v. Cattermole* [1976] AC 349. Olivier De Schutter, *op.cit.* *supra* nota 316, p.40.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, p.40.

⁴⁶¹ Si veda *infra* Paragrafo 2.2.1.6.

⁴⁶² Si veda a tal proposito la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 1 marzo 2005, Case C-281/02, *Owusu* [2005] ECR I-1383, paragrafi 36-52. La sentenza è consultabile in italiano sul sito: <http://www.tedioli.com/forum%20non%20conveniens%20e%20convenzione%20di%20Bruxelles%20sent.%201%20marzo%202005%20in%20C%20281%202002.pdf>. La questione sulla compatibilità o meno della dottrina del *forum non conveniens* e la Convenzione di Bruxelles è stata oggetto di un ampio dibattito. Per informazioni più dettagliate si vedano Lawrence Collins, *Forum non conveniens and the Brussels Convention*, 106 *L.Q.R.* 535, 1990; R.G. Fentiman, *Jurisdiction, Discretion and the Brussels Convention*, *Cornell International Law Journal*, Vol.26, 1993, pp.59-99; Wendy Kennett, *Forum non conveniens in Europe*, *Cambridge Law Journal* 552, 1995.

⁴⁶³ Caso *Owusu v. N.B. Jackson*, paragrafi 38-42.

⁴⁶⁴ *Ibid.*, paragrafo 43.

*sociale delle imprese*⁴⁶⁵, il Parlamento: “*richiama l'attenzione sul fatto che la precitata Convenzione di Bruxelles del 1968 stabilisce la competenza dei tribunali degli Stati membri dell'Unione per le controversie di cui sono oggetto imprese registrate o domiciliate nell'Unione con riferimento a danni causati in paesi terzi; chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'applicazione del principio di extraterritorialità da parte di tribunali negli Stati membri dell'Unione; invita gli Stati membri ad inserire tale principio dell'extraterritorialità nella loro legislazione*”.

Il passaggio è alquanto incoraggiante, in quanto ci spinge a credere che ci siano effettive possibilità che la Convenzione di Bruxelles, ora consolidata nel Regolamento 44/2001, diventi un ‘ATCA europeo’.⁴⁶⁶

2.2.3. Gran Bretagna: la legge *del duty of care*

Negli ultimi anni sono state presentate in Gran Bretagna diverse azioni civili contro imprese multinazionali inglesi per violazioni di diritti umani commesse all'estero. I processi instauratisi nel Regno Unito contro le imprese multinazionali inglesi per violazioni di diritti umani in Africa rappresentano, senza ombra di dubbio, quelli più degni di nota tra tutte le cause promosse contro le compagnie transnazionali nel loro Paese d'origine.⁴⁶⁷

La Gran Bretagna è parte della Convenzione di Bruxelles del 1968 successivamente sostituita dal Regolamento (CE) n. 44/2001. Tuttavia, a differenza della gran parte degli Stati membri dell'Unione Europea, la Gran Bretagna non interpreta la Convenzione come applicabile agli attori provenienti da Paesi extra-comunitari. Inoltre, come negli Stati Uniti, i tribunali inglesi sono

⁴⁶⁵ COM (2001)366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS), paragrafo 50 consultabile sul sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0278+0+DOC+XML+V0//IT>

⁴⁶⁶ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.46.

⁴⁶⁷ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.203. Per una trattazione dettagliata dei processi instauratisi in Gran Bretagna si veda Michael Byers, *English Courts and Serious Human Rights Violations Abroad: A Preliminary Assessment*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.241-249; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.251-264; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.204-209.

soggetti alla dottrina del *forum non conveniens*.⁴⁶⁸ Tuttavia, oltre a discernersi, di recente, una certa tendenza dei giudici ad una applicazione meno restrittiva del principio, l'eccezione del *forum non conveniens* sembrerebbe essere incompatibile con gli ultimi orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in merito.⁴⁶⁹ Inoltre, recenti pronunce giurisprudenziali stanno evidenziando una capacità dei giudici di superare l'ostacolo rappresentato dalla complessa struttura giuridica delle imprese multinazionali, da queste ultime spesso addotta quale pretesto per sfuggire ad una responsabilità giuridica per violazioni commesse dalle proprie sussidiarie.

2.2.3.1. Connelly v. R.T.Z. Corporation plc⁴⁷⁰

Nel caso *Connelly v. R.T.Z. plc* fu stabilito che la vittima di un cancro alla gola, contratto lavorando in una miniera in Namibia, potesse citare in giudizio in Gran Bretagna la multinazionale inglese R.T.Z. Gli attori argomentarono che il tribunale britannico fosse quello più appropriato sulla base del fatto che la società madre avesse predisposto in Gran Bretagna le norme sulla salute, sicurezza e ambiente implementate dalla sussidiaria in Africa.⁴⁷¹ Se il tribunale di prima istanza rigettò la domanda sulla base del *forum non conveniens*, la Corte

⁴⁶⁸ Si veda *infra* Paragrafo 2.2.1.6.

⁴⁶⁹ Le Corti britanniche hanno in diverse pronunce mostrato un orientamento volto all'ammissibilità dell'eccezione del *forum non conveniens* quando il foro concorrente fosse uno Stato non contraente della Convenzione. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha espressamente adottato una posizione divergente. Nella sentenza relativa al caso *Caso Owusu v. N.B. Jackson* la Corte ha sancito che “ [...] la Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall'articolo 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione [...]”. Paragrafo 46. Si vedano a tal proposito le sentenze *Re Harrods (Buenos Aires) Ltd* (1991) 4 All ER 334, (1992) Ch. 72 (C.A.); *Lubbe v. Cape plc*, [2000] 1 W.L.R. 1545 (H.L.) in cui la Suprema Corte (House of Lord) sembra fondamentalmente seguire l'orientamento della Corte d'Appello nel caso *Re Harrods*, sostenendo l'ammissibilità dell'eccezione del *forum non conveniens* quando il foro alternativo a quello designato come competente ai sensi della Convenzione di Bruxelles sia il tribunale di uno Stato non contraente. Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, pp.35-38; Duintjer Tebbens, *The English Court of Appeal in Re Harrods: an unwelcome interpretation of the Brussels Convention*, in M. Sumampouw, *Law and Reality: Essays on national and international procedural law*, 1992, p.60.

⁴⁷⁰ *Connelly v. RTZ Corporation plc and Others* [1997] UKHL 30; [1998] AC 854; [1997] 4 All ER 335; [1997] 3 WLR 373 (24 luglio 1997).

⁴⁷¹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.41; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 15, p.256; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 9, p.205.

d'Appello stabili nel 1996 che il processo poteva aver luogo in Gran Bretagna. La decisione del giudice Thomas Bingham si basò sulla considerazione che gli attori avrebbero potuto godere dell'assistenza finanziaria per la rappresentanza legale in Gran Bretagna e non in Namibia. Inoltre, in Namibia, non sarebbe stato possibile affidarsi ad esperti giuridici e scientifici. Per esigenze di giustizia sostanziale dunque, era logico che il processo avesse luogo in Gran Bretagna.⁴⁷² La domanda fu definitivamente rigettata nel 1998 in quanto promossa fuori dai limiti temporali previsti dalla legge.⁴⁷³

Un'altra azione civile fu successivamente promossa da una seconda vittima di cancro, contratto nella medesima miniera contro la stessa impresa multinazionale. Anche questa azione fu dichiarata procedibile per mancanza di assistenza legale in Namibia.⁴⁷⁴

2.2.3.2. Lubbe v. Cape plc.⁴⁷⁵

Il caso Cape plc. riguarda l'azione civile promossa nel 1997 in Gran Bretagna da un gruppo di lavoratori di una miniera in Namibia, vittime di asbestosi, contro l'impresa multinazionale inglese Cape plc.⁴⁷⁶ I livelli di polvere di amianto nella miniera, gestita da una sussidiaria della compagnia inglese, erano fino a 35 volte superiori a quelli consentiti in Gran Bretagna. Il ricorso si fondava sulla mancata osservanza da parte della multinazionale inglese della dovuta diligenza al fine di prevenire la condotta illecita della sussidiaria, la quale avrebbe dovuto limitare l'esposizione alla polvere d'amianto a livelli che non fossero nocivi per la salute

⁴⁷² *Connelly v. R.T.Z. Corporation Plc*, 1997, 3 W.L.R; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.205-206; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.257.

⁴⁷³ Ward Halina, op. cit. *supra* nota 379, p.2.

⁴⁷⁴ *Carlson v. RTZ Corp. plc*, Decision of Wright J. [Novembre 1998]; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.258; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.206.

⁴⁷⁵ *Lubbe v. Cape plc*, [1999] Int'l Litigation Procedure 113, CA.

⁴⁷⁶ Per informazioni più dettagliate si visiti il sito <http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/CapeGencorlawsuitsreSoAfrica>; si veda inoltre Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.258; Halina Ward, *Corporate Accountability in search of a treaty? Some insights from foreign direct liability*, Briefing paper n.4, The Royal Institute of International Affairs, May 2002, p.7; Muchlinski P.T., *Corporations in international litigation: problems of jurisdiction and the United Kingdom asbestos cases*, International and Comparative Law Quarterly Vol.50, 2001, pp.1-25.

dei lavoratori.⁴⁷⁷ La domanda fu rigettata nel 1998 sulla base della dottrina del *forum non conveniens*. Tuttavia, in appello, il tribunale adito concordò con gli attori, sostenendo che sebbene le attività dannose non erano condannate dalla legge locale in Namibia, non era possibile escludere una responsabilità della compagnia inglese. L'impresa multinazionale avrebbe dovuto applicare gli standard seguiti nella società madre in Gran Bretagna. Inoltre, anche se il foro in Namibia sarebbe stato più appropriato a pronunciarsi sull'azione promossa in quanto le presunte violazioni avevano avuto luogo in Africa, il giudice sostenne che i dirigenti dell'impresa inglese avevano adottato le decisioni alla base della violazione perpetrata dalla sussidiaria. L'illecito era stato dunque perpetrato in Gran Bretagna e il processo doveva tenersi in un tribunale inglese.⁴⁷⁸

Un'altra azione legale contro la Cape plc. fu promossa da un gruppo di cittadini italiani per violazioni subite a causa di attività poste in essere da una sussidiaria della multinazionale inglese in Italia. In tal caso l'applicazione dell'articolo 2 della Convenzione di Bruxelles ha impedito il rigetto della domanda sulla base della dottrina del *forum non conveniens*: dal momento che la Cape plc. era registrata in Gran Bretagna, i tribunali inglesi avevano competenza giurisdizionale sul convenuto.⁴⁷⁹

Nel 1999 la Cape plc. fu citata nuovamente in giudizio per altre attività illecite svolte in Sud Africa.⁴⁸⁰ Il giudice di prima istanza rigettò tutte le 2000 domande, sulla base della considerazione che il Sud Africa fosse il foro appropriato.⁴⁸¹ Nel 2000, tuttavia, la Suprema Corte (House of Lords), decise all'unanimità che il

⁴⁷⁷ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.36; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.259.

⁴⁷⁸ *Lubbe et al. v. Cape plc* (CA 30 July 1998) [1998] C.L.C. 1559; Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.42; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.207; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.259; Andrea Boggio, op.cit. *supra* nota 396, p.331.

⁴⁷⁹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.207.

⁴⁸⁰ *Afrika and 1539 others v. Cape plc* (1999) A No.40, and *Mphahlele and 336 others v. Cape plc*, (1999) M No.146; Halina Ward, op.cit. *supra* nota 476, p.7; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.260; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.207; Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 325, p.36.

⁴⁸¹ Pronuncia del 30 luglio 1999: 2000 1 Lloyd's Rep. 139; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, pp.207-208; Halina Ward, op.cit. *supra* nota 476, p.7; Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.260.

processo potesse aver luogo in Inghilterra. Anche questa volta l'argomento decisivo si basò sulla mancanza di rappresentanza legale degli attori in Sud Africa. I querelanti, dal canto loro, sostenevano che l'applicazione della dottrina del *forum non conveniens* sarebbe stata una violazione dell'articolo 2 della Convenzione di Bruxelles. In seguito alla decisione della Suprema Corte, altre 7500 vittime di asbestosi promossero azione legale contro la multinazionale inglese.⁴⁸²

La Cape plc ha poi raggiunto un accordo extragiudiziario con cui si impegnava alla costituzione di un fondo fiduciario di 21 milioni di sterline, finalizzato al risarcimento dei danni arrecati a 7500 vittime africane.⁴⁸³ A causa della sua insolvibilità la multinazionale inglese è stata nuovamente citata in giudizio nel 2002, raggiungendo un nuovo accordo nel 2003.⁴⁸⁴

2.2.3.3. Thor plc.

Un gruppo di lavoratori africani hanno citato in giudizio la multinazionale inglese Thor plc. per danni subiti a causa di avvelenamento da mercurio in un'industria in Sud Africa.⁴⁸⁵ I livelli di mercurio alla Thor Chemicals in Sud Africa eccedevano di gran lunga gli standard inglesi. La multinazionale inglese chiese la sospensione del processo sulla base del *forum non conveniens*. Al contrario, gli attori sostenevano che se anche i danni si fossero verificati in Sud Africa, la violazione del *duty of care* era stata perpetrata in Gran Bretagna.⁴⁸⁶ Il tribunale adito, convenendo con i querelanti, ha sostenuto che se anche il foro africano sarebbe stato più appropriato per lo svolgimento del processo, la negligenza della multinazionale inglese aveva origine in Gran Bretagna. Il processo, di

⁴⁸² *Lubbe and 4 others e Cape Plc. And Africa and others v. same*, 2000, Lloyds Rep. P. 383, con la quale pronuncia H.L.Lord Justice Wrioth ha stabilito come data della prima udienza il 2 aprile 2002; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.208; Halina Ward, op.cit. *supra* nota 476, p.8.

⁴⁸³ Halina Ward, op.cit. *supra* nota 476, p.8.

⁴⁸⁴ Si consulti in merito il sito: <http://www.business-humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/LawsuitsSelectedcases/CapeGencorlawsuitsreSoAfrica>; Andrea Boggio, op.cit. *supra* nota 396, p.332.

⁴⁸⁵ Halina Ward, op.cit. *supra* nota 476, pp.2-5.

⁴⁸⁶ Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.256.

conseguenza, avrebbe dovuto aver luogo in Inghilterra.⁴⁸⁷ La Thor Chemicals ha, alla fine, patteggiato nel 1997 un risarcimento di 1,3 milioni di sterline.⁴⁸⁸

2.2.3.4. Osservazioni conclusive sui procedimenti civili in Gran Bretagna

Da quanto detto si evincono alcuni dei tratti salienti che caratterizzano le pronunce giurisprudenziali in Gran Bretagna in riferimento a violazioni perpetrate all'estero da multinazionali inglesi. La società madre sarebbe titolare del *duty of care*. In base a all'obbligo di diligenza, un'impresa multinazionale, quando sia consapevole che le attività svolte dalle proprie sussidiarie possano arrecare rischi nei Paesi in cui operano, dovrebbe assicurarsi che le stesse si svolgano nel rispetto dei medesimi standard operativi in Gran Bretagna. Di conseguenza, la società madre potrà essere chiamata a rispondere dei danni arrecati dalle sussidiarie nel caso in cui queste ultime adottino standard normativi più deboli rispetto a quelli adottati in Inghilterra.⁴⁸⁹ La possibilità che vittime di illeciti perpetrati da multinazionali inglesi possano citare in giudizio la società madre per responsabilità indirette delle proprie sussidiarie all'estero, riveste una fondamentale importanza alla luce del fatto che le compagnie operino in Paesi dove, spesso, si applicano bassi standard di protezione dei diritti umani. Il riconoscimento in capo alle imprese multinazionali del *duty of care*, inoltre, ha consentito ai giudici inglesi di superare l'ostacolo rappresentato dalla complessa struttura giuridica delle imprese multinazionali, da queste ultime, spesso, addotta quale pretesto per sfuggire ad una responsabilità giuridica per violazioni commesse dalle proprie sussidiarie. Un argomento su cui sovente le compagnie transnazionali fondano la propria linea di difesa nei processi in cui sono coinvolte consiste, infatti, nel sostenere che le sussidiarie siano enti giuridicamente separati dalla società madre e che, di conseguenza, debbano essere citate in giudizio nel Paese in cui operano.⁴⁹⁰

⁴⁸⁷ *Ngcobo and others v. Thor Chemicals Holdings Ltd. and other*, [1995] TLR 579. Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.209.

⁴⁸⁸ Richard Meeran, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.256.

⁴⁸⁹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.209.

⁴⁹⁰ *Ibid*, p.209.

In tutti i processi sopramenzionati, inoltre, le imprese multinazionali si sono appellate alla dottrina del *forum non conveniens*. Tuttavia i casi esaminati hanno dimostrato una chiara tendenza dei tribunali inglesi ad un'applicazione meno restrittiva del principio.

2.3. I codici di condotta delle imprese multinazionali

La pressione sempre più insistente esercitata da organizzazioni non governative e dal mondo dell'associazionismo in genere, attraverso campagne di sensibilizzazione e boicottaggio, ha progressivamente incoraggiato le imprese multinazionali a riflettere sulle proprie responsabilità e sul proprio ruolo nell'ambito della società.⁴⁹¹ In tale ottica si inquadrano i codici di condotta singoli o di settore con cui varie compagnie transnazionali hanno volontariamente risposto a richieste di maggior trasparenza in materia di responsabilità sociale provenienti da varie parti della società civile.⁴⁹² L'immensa varietà di codici interni di cui numerose imprese si sono dotate descrivono sostanzialmente principi e meccanismi cui le stesse intendono ispirarsi nello svolgimento delle proprie attività, affinché queste ultime si conformino a pratiche responsabili sul piano ambientale e sociale. Dato il vasto numero di codici di condotta adottati negli ultimi decenni, non è possibile offrirne un'analisi esaustiva. Tuttavia, tale fenomeno, per l'estensione che l'ha caratterizzato, è meritevole di considerazione in quanto rappresenta un'evidente dimostrazione del crescente riconoscimento e supporto da parte del mondo imprenditoriale della responsabilità sociale d'impresa.⁴⁹³

I codici adottati sono stati predisposti sia in seno a singole imprese⁴⁹⁴ che a gruppi di compagnie.⁴⁹⁵ L'approccio all'autoregolamentazione di tipo settoriale, di gran

⁴⁹¹ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.953 ss

⁴⁹² ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.70.

⁴⁹³ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.133.

⁴⁹⁴ Ryan P. Toftoy, *Now Playing: Corporate Codes of Conduct in the Global Theater. Is Nike Just Doing It?*, 15 Arizona Journal of International & Comparative Law 905 (1998), pp.915-917; S. Prakash Sethi, *supra* nota 218, pp. 88-90. Esempi di codici di condotta privati sono quelli adottati da Adidas, Nike, The Gap, Reebok, Levi Strauss & Co. e Mattel; a tal proposito si veda Chris Avery, *Business and Human Rights in a time of Change*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, pp.53-58.

lunga preferito dalle imprese, nasce dalla constatazione che compagnie appartenenti al medesimo comparto produttivo possano affrontare simili problematiche. Tuttavia tali codici spesso risultano meno efficaci di quelli adottati da singole imprese.⁴⁹⁶ Innanzitutto, perché siano efficaci, devono essere adottati dal maggior numero possibile di imprese. In tale ottica i processi decisionali potrebbero incontrare serie difficoltà dal momento che si fondano sull'unanimità.⁴⁹⁷ Inoltre, essendo arduo applicare standard uniformi ad un nutrito numero di imprese, anche soltanto l'inosservanza da parte di un gruppo ristretto del codice ne comprometterebbe l'efficacia nei confronti di tutte le compagnie coinvolte.⁴⁹⁸ Di frequente l'adesione a tali tipi di accordi settoriali è dettata dal desiderio di comunicare un'immagine quanto più positiva della propria impresa piuttosto che dalla reale volontà di ispirarsi a principi di responsabilità sociale in modo effettivo e concreto.⁴⁹⁹ Ma nel complesso i codici di condotta privati, sia singoli che di settore, presentano ulteriori limiti che ne inficiano profondamente l'efficacia.⁵⁰⁰ Sulla scorta delle precedenti osservazioni è chiaro che la pressione pubblica svolga un ruolo centrale ai fini dell'adozione di un codice di condotta. Il dubbio dunque verte sulla reale effettività di tale forma di autoregolamentazione nei confronti delle imprese multinazionali che siano meno suscettibili all'opinione pubblica. Diversi studiosi sottolineano come ricerche e studi di settore hanno dimostrato un'inclinazione più debole all'adozione di codici di condotta da parte

⁴⁹⁵ Si veda Toftoy, op.cit. *supra* nota 494, pp. 913-915; Sean D. Murphy, *Taking Multinational Corporate Codes of Conduct to the Next Level*, 43 Columbia Journal of Transnational Law 389 (2005), pp. 400-401; esempi di codici di condotta adottati da gruppi di imprese sono *The Caux Round Table Principles for Business* (www.cauxroundtable.org) e *l'International Code of Ethics for Canadian Business*; Chris Avery, *Business and Human Rights in a Time of Change*, in Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 6, pp.51-52. Per un'analisi più approfondita di *The Caux Round Table Principles for Business* si vedano Stephen B. Young, *The Caux Round Table Principles for Business: Decision-Making Matrix for a More Moral Capitalism*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.225-234; Daniel Brennan, *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: New Ideas and Practical Applications*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.265-269.

⁴⁹⁶ S. Prakash Sethi, *supra* nota 218, pp. 85-87.

⁴⁹⁷ *Ibid*, p.87.

⁴⁹⁸ *Ibid*, p.87.

⁴⁹⁹ *Ibid*, p.87.

⁵⁰⁰ Per un'analisi più dettagliata dei limiti che sembrano inficiare l'efficacia dei codici di condotta volontari si veda Alex Warwryk, *Regulating Transnational Corporations through Corporate Codes of Conduct*, in Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), op.cit. *supra* nota 110, pp.62-64.

delle imprese meno visibili ai consumatori.⁵⁰¹ Un'ulteriore fattore che gioca a sfavore della potenziale efficacia dei codici privati risiede nella specificità che solitamente li contraddistingue e che di conseguenza non garantisce un'uniforme applicazione dei diritti alla cui tutela dovrebbero tendere.⁵⁰² Da indagini effettuate dall'OIL è risultato infatti che ogni codice di condotta tende ad utilizzare la propria definizione di specifici e determinati diritti umani e che raramente si faccia riferimento a questi ultimi come sanciti dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo.⁵⁰³ In aggiunta i codici di condotta privati non contemplano in genere un sistema di monitoraggio indipendente sulla loro effettiva implementazione da parte delle imprese.⁵⁰⁴ Il controllo sull'osservanza delle norme è solitamente demandato ad organi interni all'impresa, rendendo virtualmente impossibile verificarne la credibilità.

Tuttavia, nonostante i su menzionati limiti, diversi studiosi sottolineano come il carattere volontario dei codici di condotta non privi li stessi di qualsiasi significato quale strumento per ampliare lo spettro della responsabilità sociale delle imprese multinazionali.⁵⁰⁵

Non si può dire, infatti, che i codici siano assolutamente privi di forza normativa.⁵⁰⁶ Come sottolineato da Halina Ward, i codici individuali o di settore possono contribuire a forgiare gli standard di protezione dei diritti umani, alla cui osservanza le imprese sono tenute nei rapporti con i lavoratori, fornitori e comunità ospitanti, attraverso la loro incorporazione nei contratti di lavoro o negli

⁵⁰¹ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.133; Phillip H. Rudolph, *The History, Variations, Impact and Future of Self-Regulation*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.375; Claes Lundblad, *Some Legal Dimensions of Corporate Codes of Conduct*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.390.

⁵⁰² Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.134; Sol Picciotto, *Rights, Responsibilities and Regulation of International Business*, Columbia Journal of Transnational Law 42: 131, 2003, p.142.

⁵⁰³ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.134; Sol Picciotto, op. cit. *supra* nota 502, p.143.

⁵⁰⁴ Alex Warwryk, *Regulating Transnational Corporations through Corporate Codes of Conduct*, in Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), op.cit. *supra* nota 110, p.62.

⁵⁰⁵ Jaegers N. M. C. P. op.cit. *supra* nota 15, p.134; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.956; Sol Picciotto, op. cit. *supra* nota 502, p.144.

⁵⁰⁶ Per un esame più approfondito del valore normativo che taluni studiosi attribuiscono ai codici di condotta volontari si veda Claes Lundblad, *Some Legal Dimensions of Corporate Codes of Conduct*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, pp.390-397.

accordi con i fornitori, distributori e appaltatori.⁵⁰⁷ Gli standard di tutela dei diritti umani contemplati dai codici di condotta, inoltre, potrebbero essere utilizzati quale base per la valutazione del rapporto che le imprese multinazionali sono tenute a presentare periodicamente ad agenzie nazionali specializzate. Esempi ci sono forniti dalla corrente legislazione in materia pensionistica adottata in Gran Bretagna, Australia, Belgio e Germania ai sensi della quale gli amministratori di imprese che gestiscono fondi pensione sono tenuti a presentare rapporti sulle proprie politiche sociali ed ambientali.⁵⁰⁸ Nel 2001, inoltre, è stata varata una legge in Francia, che obbliga alle imprese con la più ampia capitalizzazione di far riferimento ai principi sociali e ambientali nei rendiconti annuali e nei bilanci.⁵⁰⁹ In ultima analisi, la stesura di principi socialmente responsabili in tali codici cui le imprese si impegnano a tener fede, potrebbe fornire la base per un'azione legale contro le stesse in caso di mancata conformità agli standard.⁵¹⁰ Il codice, se considerato alla pari di un contratto, può dar origine a obbligazioni in capo all'impresa multinazionale che vi ha aderito.⁵¹¹ La causa intentata contro la multinazionale Nike ne è un chiaro esempio.⁵¹² L'attore Mark Kasky, un attivista per i diritti dei lavoratori del Terzo Mondo, aveva convenuto in giudizio l'impresa per pubblicità ingannevole in quanto aveva circuito l'opinione pubblica sulle effettive condizioni dei lavoratori nelle industrie del sud - est asiatico.⁵¹³ La Nike veniva infatti accusata di aver fornito, nel suo Rapporto sulla Corporate Responsibility, comunicazioni commerciali false e ingannevoli sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche dei suoi fornitori. L'attore aveva impugnato la legge antitrust californiana sostenendo che la Nike, facendo pubblicità ingannevole, aveva fatto ricorso a pratiche industriali sleali. L'impresa multinazionale

⁵⁰⁷ Halina Ward, *Legal Issues in Corporate Citizenship*, 2003, consultabile sul sito <http://www.observatoriorg.org/descargas/biblioteca/documentos/guias/legalactioninCSR.pdf>, p.6; Sol Picciotto, op. cit. *supra* nota 502, p.145.

⁵⁰⁸ Halina Ward, op.cit. *supra* nota 507, pp.3-4.

⁵⁰⁹ *Ibid*, p.4.

⁵¹⁰ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.70; Sol Picciotto, op. cit. *supra* nota 502, p.145.

⁵¹¹ Willem J.M. van Genugten, *The Status of Transnational Corporations in International Public Law*, in *Human Rights and the Oil Industry* 71, Asbjørn Eide et al. eds., 2000, pp.72-73; Claes Lundblad, *Some Legal Dimensions of Corporate Codes of Conduct*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.391.

⁵¹² Claes Lundblad, *Some Legal Dimensions of Corporate Codes of Conduct*, in Mullerat R. (ed.), op.cit. *supra* nota 140, p.396.

⁵¹³ *Marc Kasky v. Nike, INC Demand for Trial*, 20 April 1998.

statunitense si difese in base al 1° emendamento della Costituzione degli USA sulla libertà di parola sostenendo che le sue dichiarazioni fossero state di natura non commerciale.⁵¹⁴ Tuttavia il tribunale decise, nella sentenza di 1° grado, che le dichiarazioni fossero di natura commerciale e pertanto non protetti dalla libertà di parola ai sensi della Costituzione. Nel giugno 2003 la Corte Suprema degli Stati Uniti rigettò per motivi tecnici l'azione con cui la Nike tentava nuovamente di riaffermare il diritto previsto dal 1° emendamento. Sebbene la Corte non abbia emesso una decisione formale, la maggioranza dei suoi componenti aveva rigettato espressamente l'argomentazione centrale della Corte Suprema della California secondo la quale le dichiarazioni della Nike dovessero essere interpretate in modo restrittivo come puramente commerciali. La causa, rimessa ai tribunali californiani, si è conclusa nel settembre 2003 con un accordo tra le parti, in base al quale la Nike si è impegnata a destinare 1,5 milioni di dollari in programmi di monitoraggio dei luoghi di lavoro nei Paesi in via di sviluppo e nella promozione di progetti informativi per i lavoratori.⁵¹⁵ Non pronunciandosi in merito alla questione sulla possibilità che le dichiarazioni rilasciate dalla Nike fossero protette dalla libertà di parola ai sensi della Costituzione, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sostanzialmente consentito alla Corte Suprema della California di sostenere che fossero di natura commerciale e dunque soggette ai limiti della normativa nazionale sulla concorrenza sleale.⁵¹⁶

Alcuni studiosi hanno sottolineato, inoltre, che anche se espressamente privi di valore giuridico vincolante, i codici di condotta privati potrebbero contribuire di fatto alla nascita di norme imperative per le imprese multinazionali.⁵¹⁷ Se le compagnie transnazionali uniformassero la loro condotta ai principi socialmente responsabili sanciti nei codici volontari, la pressione collettiva esercitata per la loro effettiva implementazione a livello internazionale spingerebbe le istituzioni intergovernative ad intraprendere iniziative legislative in merito.⁵¹⁸

⁵¹⁴ *Marc Kasky v. Nike, INC Demand for Trial*, 20 April 1998, paragrafi 23-24.

⁵¹⁵ Russell Mokhiber e Robert Weissman, ZNet, 23 settembre 2003, articolo consultabile in italiano sul sito: http://www.zmag.org/italy/mokhiber_weissman-nike.htm

⁵¹⁶ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.958.

⁵¹⁷ *Ibid.*, p.956; Jennifer L. Johnson, *Public-Private- Public Convergence: How the Private Actor can Shape Public International Law Standards*, 24 Brooklyn Journal of International Law 291, 1998.

⁵¹⁸ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, pp.958-960.

Sulla scorta delle precedenti osservazioni si può dunque desumere come il valore dei codici di condotta privati in materia di responsabilità sociale d'impresa, risieda più nella loro potenzialità futura, che nell'attuale capacità di indurre le compagnie transnazionali a rifarsi a pratiche responsabili sul piano sociale ed ambientale.⁵¹⁹

⁵¹⁹ *Ibid*, p.960.

CAPITOLO 3

Enforcement della responsabilità sociale delle imprese multinazionali

3.1. Inadeguatezza degli attuali strumenti internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese multinazionali

L'attenzione ai potenziali impatti sociali ed ambientali delle attività svolte dalle imprese multinazionali nei Paesi ospitanti è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi anni, anche a seguito delle campagne di pressione e di informazione condotte dalle organizzazioni della società civile a livello internazionale. Da tempo, ormai, organizzazioni non governative, accademici, associazioni di consumatori sottolineano l'esigenza di stabilire un effettivo controllo sull'operato delle imprese multinazionali e di ampliare lo spettro delle responsabilità di questi nuovi attori verso le comunità ospitanti, l'ambiente e la collettività nel suo complesso. Numerosi sono, infatti, i casi ampiamente pubblicizzati di compagnie transnazionali che, sebbene coinvolte in maniera diretta o indiretta in gravi violazioni di diritti umani, godano tuttora di una totale impunità.

Il diritto internazionale non offre, allo stato attuale, validi strumenti giuridici in materia di responsabilità sociale d'impresa.

Non esistono norme che a livello internazionale impongano direttamente in capo alle imprese obblighi di tutela in materia di diritti umani e che, di conseguenza, comportino una responsabilità diretta delle stesse per eventuali violazioni. Gli strumenti predisposti a livello internazionale in tema di responsabilità sociale d'impresa che potrebbero effettivamente contribuire ad un'efficace regolamentazione delle imprese multinazionali, in quanto direttamente rivolte a regolare la loro condotta, appartengono tutti al *soft law*, ossia non hanno carattere giuridicamente vincolante. Nel secondo capitolo si sono analizzate le Linee Guida dell'OCSE, la Dichiarazione Tripartita dell'OIL, le Norme delle NU e le iniziative adottate nell'ambito dell'UE che rappresentano, allo stato attuale, gli strumenti più importanti volti a disciplinare la condotta delle imprese transnazionali a livello

internazionale. Tuttavia, oltre al loro carattere non giuridicamente vincolante⁵²⁰, tali strumenti presentano ulteriori e sostanziali limiti. Troppa enfasi viene data al dialogo e alla cooperazione come mezzi per indurre le multinazionali al rispetto dei diritti umani delle persone coinvolte direttamente o indirettamente dalle loro attività.⁵²¹ L'impressione che se ne deduce è che i diritti umani non siano più diritti, dal momento che il rispetto degli stessi sembrerebbe demandato alla libera scelta di cooperazione delle imprese multinazionali. In altre parole, si ha la percezione che i diritti umani siano quasi l'oggetto di una negoziazione quando presi in esame in relazione alla condotta delle compagnie transnazionali e perdano il loro carattere di norme alla cui osservanza tutti sarebbero tenuti, in qualsiasi circostanza. Un tale approccio, quindi, è inevitabilmente destinato a fallire se le imprese multinazionali non hanno intenzione di cooperare e se non sono incoraggiate a farlo.⁵²²

Il sistema, inoltre, è ancora troppo stato-centrico e focalizzato sul ruolo degli Stati nell'imposizione di obblighi di tutela dei diritti umani in capo alle imprese.⁵²³ Ma, come sostenuto da più studiosi, qualsiasi approccio che confidi eccessivamente o esclusivamente sulla sola volontà degli Stati per l'imposizione di obblighi in capo

⁵²⁰ Alcuni studiosi hanno sottolineato che, sebbene le norme contenute nei codici internazionali non abbiano valore vincolante, non possano comunque essere considerate prive di qualunque autorità e impatto effettivo. Non è escluso, infatti, che possano avere effetti 'anticipatori' nel senso di tradotte in norme internazionali vincolanti quando tradotte in norme consuetudinarie attraverso l'uniforme e costante osservanza da parte degli Stati. In tal senso si veda Akehurst Michael B, *A Modern Introduction to International Law*, 6th edition, London, Routledge, 1996, p.54 ss; Theo W.Vogelaar, *The OECD Guidelines: Their Philosophy, History, Negotiation, Form, Legal Nature, Follow up Procedures and Review*, in *Legal Problems for Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Vol.1, Norbert Horn, pp.127-139, pp.135-136. Di parere contrario Van Eyk S.C., *The OECD Declaration and Decision Concerning Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Shrew*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1995, p.146; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.115 ss.; Hans W. Baade, *Legal Effects of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, in Vol.1, Norbert Horn, p.12.

⁵²¹ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.20.

⁵²² Si consideri, *inter alia*, il Paragrafo I.2 delle Linee Guida OCSE, in base al quale "i governi che hanno sottoscritto le Linee Guida consigliano alle imprese che operano nei loro territori di osservare le Linee Guida ovunque esse svolgano le loro attività". Linee Guida OCSE, *supra* nota 65.

⁵²³ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.20. Le Norme delle Nazioni Unite, tuttavia, sembrano andare al di là di tale approccio indiretto stabilendo che "le società multinazionali e le altre imprese saranno soggette a monitoraggio e verifica periodici riguardo l'applicazione delle Norme da parte delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali e nazionali già esistenti o ancora da creare." *Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani* delle Nazioni Unite, *supra* nota 227.

alle imprese multinazionali è fallito nel passato e avrà buone probabilità che fallisca in futuro.⁵²⁴

Un' ulteriore debolezza degli attuali codici internazionali risiede senz'altro negli strumenti di monitoraggio da questi previsti. L'inosservanza degli obblighi di tutela dei diritti umani ivi contemplati, infatti, non è accompagnata da alcuna sanzione, né civile, né penale, né sociale.⁵²⁵ Ad eccezione delle Norme delle Nazioni Unite⁵²⁶, le Linee Guida OCSE, la Dichiarazione Tripartita dell'OIL e il Global Compact non contengono alcun riferimento alla possibilità di comminare sanzioni in capo alle imprese multinazionali o alla possibilità che le stesse possano esser oggetto di pubblica denuncia.⁵²⁷

I diritti umani contemplati dai codici internazionali, inoltre, sono espressi in termini troppo vaghi e generali⁵²⁸ e spesso fanno riferimento ad altri strumenti convenzionali adottati in materia.⁵²⁹ Purtroppo, però, la vaghezza nella formulazione delle disposizioni, come sottolineato da vari autori, è comune un po' a tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, non solo a quelli espressamente indirizzati alle imprese multinazionali. Non essendoci un consenso unanime sulla loro interpretazione, risulta ancora più difficile desumere dagli stessi gli obblighi concreti alla cui osservanza sarebbero tenute nello specifico le compagnie transnazionali.⁵³⁰ Come suggerito da Deva Surya, un superamento della

⁵²⁴ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.21.

⁵²⁵ Per sanzione sociale potrebbe intendersi, per esempio, l'iscrizione dell'impresa colpevole di abusi in una lista nera oppure forme di condanna da parte delle associazioni di consumatori, media, organizzazioni non governative.

⁵²⁶ *Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani* delle Nazioni Unite, *supra* nota 227. Per le misure generali di attuazione contemplate dalle Norme si veda *infra* p.70 ss.

⁵²⁷ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.84.

⁵²⁸ Si consideri, *inter alia*, il Paragrafo II.1 delle Linee Guida OCSE, in base al quale “[le imprese] dovrebbero contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile”; il Global Compact il cui principio n°8 invita le imprese a “promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale”. Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.18.

⁵²⁹ Si prendano in considerazione le Linee Guida OCSE che al paragrafo 33 prevedono che “[le imprese dovrebbero] rispettare i diritti dell'uomo delle persone colpite dalle loro attività, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali del governo del Paese ospite”. Le Norme delle Nazioni, tuttavia, si allontanano da questo approccio, imponendo alle imprese multinazionali obblighi che possano essere direttamente dedotti dagli strumenti convenzionali a tutela dei diritti umani senza l'intermediazione degli impegni internazionali del Paese d'origine o del Paese ospitante.

⁵³⁰ Sebbene varie commissioni siano state di volta in volta specificatamente istituite per la redazione di commenti che fornissero un'interpretazione quanto più esaustiva possibile dei trattati a tutela dei diritti umani, l'interpretazione in oggetto non era sicuramente operata facendo riferimento agli strumenti direttamente applicabili alle imprese, né tenendo in considerazione la

inefficacia delle previsioni contenute nei codici come conseguenza della mancanza di chiari e concreti obblighi per le multinazionali potrebbe essere possibile attraverso la predisposizione di un apposito documento da allegare ai codici stessi. Tale documento dovrebbe contenere una chiara descrizione degli obblighi dedotti dai trattati in materia di tutela dei diritti umani così come applicabili alle imprese multinazionali.⁵³¹

Si è quindi analizzato un ulteriore filone di iniziative, meno organico ma altrettanto significativo, costituito dall'adozione volontaria di codici di condotta da parte delle stesse imprese multinazionali prevalentemente dietro le pressioni esercitate dall'opinione pubblica dei Paesi industrializzati. A tal riguardo se ne sono sottolineati i sostanziali limiti ravvisabili nell'assenza di un monitoraggio esterno ed indipendente, nella loro specificità e nel loro carattere non vincolante.⁵³²

Ai limiti su menzionati dei codici internazionali si aggiunga che allo stato attuale, tranne che in alcuni e ristretti casi⁵³³, il diritto internazionale non impone allo Stato d'origine di controllare che le attività transnazionali delle imprese si svolgano nel pieno rispetto dei diritti umani delle persone sulle quali incidono. Le norme sulla responsabilità internazionale dello Stato non supportano, infatti, l'asserzione che eventuali danni provocati agli Stati esteri, sul cui territorio operano le affiliate o consociate del gruppo, diano luogo ad una responsabilità internazionale dello Stato d'origine. L'obbligo gravante sugli Stati di adottare tutte le misure necessarie, atte a prevenire e reprimere eventuali violazioni di diritti umani perpetrate da multinazionali, resta, allo stato attuale e in via generale, circoscritto nell'ambito del territorio nazionale.

L'attuale regime di responsabilità internazionale dello Stato presuppone, infatti, una certa connessione tra responsabilità e controllo territoriale. Ne consegue che la responsabilità statale può conseguire ad atti commessi sul territorio nazionale,

loro specifica natura. Si veda a proposito Eric Tistoune, *The Problem of Overlapping Among Different Treaty Bodies*, in *The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring*, Philip Alston & James Crawford, 2000, p.395.

⁵³¹ Surya Deva op.cit. *supra* nota 17, p.19.

⁵³² Si veda *infra*, Paragrafo 2.3.

⁵³³ Si veda *infra*, nota 55.

presumendo che lo Stato abbia un effettivo controllo sul territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

L'obbligo di vigilare sulle operazioni delle imprese multinazionali rimane, dunque, un obbligo principalmente incombente sullo Stato ospitante, che spesso, però, non è nella posizione di monitorare la loro condotta in modo effettivo.⁵³⁴

Questo Stato è il più delle volte un Paese in cui l'impianto governativo è corrotto ed affetto da storture di vario genere, in cui spesso manca una legislazione adeguata in materia di diritti umani e i cui accessi alla giustizia sono incredibilmente difficoltosi. Le compagnie transnazionali, inoltre, sono non di rado molto più potenti degli stessi Paesi che le ospitano, per i quali l'afflusso di capitali stranieri rappresenta una condizione necessaria per la loro crescita economica.⁵³⁵ E' molto probabile che questi Stati non abbiano alcun interesse ad imporre eccessive restrizioni in materia di diritti umani alle imprese che operano sul loro territorio. In tale ottica, le compagnie transnazionali potrebbero facilmente servirsi del proprio potere economico per dissuadere governi corrotti o comunque vulnerabili dal predisporre una legislazione che giochi a loro sfavore.⁵³⁶ Potrebbero, per esempio, scoraggiare i Paesi ospitanti dall'adottare norme particolarmente garantistiche minacciando di trasferirsi ed investire altrove a condizioni più favorevoli.

Inoltre, le compagnie transnazionali operano di frequente in Paesi in cui i governi sono coinvolti direttamente in abusi. Si tratta sovente di Paesi in stato di conflitto o sotto dittatura o regime militare che, in molti casi, sono i primi a non rispettare i diritti umani. Non si può, dunque, contare sul fatto che lo Stato assicuri e garantisca il rispetto dei diritti umani sul proprio territorio quando è lo stesso Stato il primo a violarli, né tanto meno che un governo coinvolto denunci un'impresa per complicità nelle violazioni commesse. Ma, anche quando il Paese ospitante non sia deliberatamente coinvolto in violazioni di diritti umani, quasi sicuramente non avrà la competenza tecnica né le risorse per monitorare in modo efficace la condotta delle imprese operanti sul proprio territorio.

⁵³⁴ Jaegers N. M. C. P., op. cit. *supra* nota 15, p.216.

⁵³⁵ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.78.

⁵³⁶ Si veda a tal proposito M.Lippman, *Transnational Corporations and Repressive Regimes: The Ethical Dilemma*, Cal. W. International Law Journal, 1985, p.545.

In tale ottica, un monitoraggio efficace potrebbe provenire, allo stato attuale, solo dallo Stato d'origine dell'impresa multinazionale. Lo Stato d'origine, solitamente definito come il Paese in cui la compagnia è registrata⁵³⁷, gode sicuramente della competenza tecnica più appropriata per l'imposizione di adeguati standard di sicurezza e di un sistema giudiziario adatto a giudicare eventuali violazioni dando la possibilità a chi le ha subite di ottenere giustizia.

Ciò nonostante, come già più volte ribadito, un obbligo generale, in capo allo Stato, di vigilanza delle imprese multinazionali operanti all'estero al fine di prevenire e reprimere eventuali atti lesivi, non si è ancora cristallizzato a livello internazionale.⁵³⁸ L'adozione di norme volte a prevenire e reprimere eventuali violazioni di cui le imprese possano rendersi responsabili è lasciata, allo stato attuale, alla discrezione degli Stati d'origine.⁵³⁹ Tuttavia, come esaminato nel secondo capitolo, sono pochi gli Stati dotati di una legislazione che disciplini le attività extraterritoriali delle imprese multinazionali e che, di conseguenza, preveda l'esercizio ad opera dei tribunali nazionali della giurisdizione extraterritoriale in casi di violazioni perpetrate all'estero.

L'esempio più degno di nota è senz'altro offerto dall'*Alien Tort Claims Act*, uno statuto federale statunitense adottato nel 1789, che consente ai cittadini stranieri di rivolgersi ai tribunali federali nazionali per denunciare torti subiti in violazione del *diritto delle Nazioni* o di trattati internazionali conclusi dagli Stati Uniti.⁵⁴⁰ I tribunali statunitensi, attualmente, interpretano la legge come attributiva della competenza giurisdizionale sia sulle imprese registrate negli Stati Uniti, sia sulle imprese che ivi conducano affari in modo stabile e continuativo. L'azione può essere promossa da stranieri per presunte violazioni di norme di diritto internazionale, sia che siano state direttamente commesse dalle compagnie sia che siano state perpetrate in complicità con i governi locali.⁵⁴¹

⁵³⁷ Si veda il Caso *Barcelona Traction Light and Power Co Ltd. (Belgium v. Spain)*, ICJ Rep. [1970], p.3, paragrafo 70.

⁵³⁸ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.80.

⁵³⁹ Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, op. cit. *supra* nota 19, p.80.

⁵⁴⁰ Si veda *infra* Capitolo 2, Paragrafo 2.1.

⁵⁴¹ Si veda in particolare il caso *John Doe I v. Unocal Corp.*, 395 F.3d 932, 945-946 (9th Cir., 2002) in cui fu stabilita la complicità della Unocal nelle le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze militari birmane; e il caso *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 2002 WL 319887, *2 (S.D.N.Y., 2002) in cui fu stabilita la complicità della Shell Nigeria, della società madre

A livello europeo, la *Convenzione di Bruxelles* del 1968, ora consolidata nel *Regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, è potenzialmente in grado di fornire le basi per una responsabilità extraterritoriale delle imprese multinazionali. In base all'interpretazione che la maggior parte degli Stati riserva alla Convenzione, questa prevede l'obbligo per i Paesi membri dell'Unione Europea di riconoscere la competenza dei tribunali nazionali sulle azioni promosse contro persone, fisiche o giuridiche, domiciliate sul territorio dello Stato, ovunque la violazione subita si sia verificata e qualunque sia la nazionalità dell'attore, ivi incluse situazioni in cui un foro alternativo sembrerebbe più appropriato ad occuparsi del caso in questione.⁵⁴² La Convenzione potrebbe benissimo essere invocata, dunque, in caso di violazioni di diritti umani perpetrate all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove le imprese multinazionali europee solitamente operano.

Sempre a livello europeo, in Gran Bretagna si sono instaurati i processi più degni di nota tra tutte le cause promosse contro le compagnie transnazionali nel loro Paese d'origine per violazioni di diritti umani commesse all'estero.⁵⁴³ I tribunali inglesi hanno riconosciuto la possibilità di citare in giudizio le imprese multinazionali registrate in Gran Bretagna, per violazioni commesse dalle loro sussidiarie all'estero, laddove queste ultime avessero adottato standard normativi più deboli rispetto a quelli adottati in Inghilterra.

L'elemento in comune a tutti i rimedi predisposti a livello statale, fin qui analizzati, consiste nell'aver stabilito la competenza giurisdizionale dei giudici nazionali su attività poste in essere da imprese multinazionali al di fuori del *locus fori*. Diversi sono, invece, i criteri di collegamento tra le attività illecite, svolte dalle imprese di volta in volta chiamate in giudizio, e il *locus fori*, quali basi giuridiche per l'esercizio extraterritoriale della giurisdizione civile.

Nella maggior parte dei casi, il collegamento è stato ravvisato nella nazionalità dell'impresa convenuta o nel fatto che fosse domiciliata sul territorio del *locus*

inglese Shell e la Royal Dutch negli abusi commessi dalle forze di polizia nigeriane. *Infra* Capitolo 2, Paragrafi 2.2.1.1 e 2.2.1.2.

⁵⁴² Si veda a tal proposito la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 1 marzo 2005, Case C-281/02, *Owusu* [2005] ECR I-1383. Si veda *infra* Capitolo 2, Paragrafo 2.2.2.

⁵⁴³ Si veda *infra* Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.

fori, giustificando di conseguenza l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale in base al principio della personalità attiva.⁵⁴⁴ In taluni casi, l'esercizio extraterritoriale della giurisdizione è consistito nell'applicare norme di diritto internazionale alle attività svolte dalle imprese multinazionali all'estero, laddove, in altri, ha comportato l'applicazione estensiva del diritto nazionale.

Ad ogni modo, i procedimenti civili già instauratisi in diversi Stati contro imprese multinazionali per violazioni commesse fuori dal territorio del *locus fori* offrono lo spunto per delicate osservazioni. Dal momento che lo Stato d'origine rappresenta l'unico a disporre di effettivi mezzi per sottoporre le stesse ad un monitoraggio efficace, sarebbe opportuno valutare se, e in che misura, è legittimato all'esercizio extraterritoriale della giurisdizione al fine di perseguire le imprese multinazionali per violazioni commesse in un altro Paese.⁵⁴⁵ La questione è di cruciale importanza soprattutto laddove lo Stato ospitante sia incapace o non abbia l'interesse a tutelare i diritti umani rispetto alle attività svolte dalle imprese sul proprio territorio. Una volta analizzati i limiti che il diritto internazionale impone, allo stato attuale, all'esercizio extraterritoriale della giurisdizione da parte dello Stato d'origine, è d'obbligo verificarne la validità quale strumento per rafforzare la responsabilità legale delle imprese multinazionali per violazioni commesse al di fuori dello Stato d'origine.⁵⁴⁶

⁵⁴⁴ Si veda *infra*, Paragrafo 3.2.

⁵⁴⁵ La nozione di giurisdizione extraterritoriale è comune sia ai sistemi giuridici di common law che ai sistemi giuridici di civil law. Sarebbe dunque opportuno vagliarne l'utilità in merito alla responsabilità sociale d'impresa.

⁵⁴⁶ Ai fini del presente lavoro, per Stato d'origine si farà riferimento in via di principio allo Stato in cui la società madre è registrata, e per Stato ospitante o territoriale lo Stato in cui la sussidiaria opera ed è registrata. Ci si focalizzerà, inoltre, sulla giurisdizione extraterritoriale prescrittiva, ossia sul potere dello Stato d'emanare norme che si applichino a persone o attività locate fuori dal territorio statale. Tale nozione si differisce dalla giurisdizione contemplata da alcune norme di diritto privato internazionale in base alle quali il *locus fori* applicherà la legge di un altro Stato. Per una trattazione più dettagliata delle nozioni di giurisdizione extraterritoriale si vedano F.A. Mann, *The Doctrine of International Jurisdiction*, 1984, Capitoli I-V, in W. Michael Reisman, ed., *Jurisdiction in International Law*, 1999, pp.154-155; Craig Scott, *Translating Torture into Transnational Tort: Conceptual Divides in the Debate on Corporate Accountability for Human Rights Harms*, in Craig Scott, ed., *Torture as Tort, Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation*, Oxford - Portland Oregon: Hart Publishing, 2001, 45 pp.54-55. Il controllo delle imprese multinazionali attraverso provvedimenti legislativi di portata extraterritoriale è stata una delle questioni ampiamente dibattute durante il ciclo di seminari organizzati, nel 2006, dal Professor John Ruggie nel corso del suo mandato di *Rappresentante speciale per le questioni riguardanti i diritti dell'uomo, le società transnazionali ed altre imprese commerciali*. Si veda *infra* Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4. Per una visione d'insieme sulle questioni affrontate nel corso del ciclo dei seminari organizzati dal Professor John Ruggie si visiti il sito <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/108/45/PDF/G0710845.pdf?OpenElement>.

3.2. L'esercizio della giurisdizione extraterritoriale quale strumento per rafforzare la responsabilità sociale delle imprese multinazionali

Alla luce del diritto internazionale attuale, quattro sono le basi giuridiche ampiamente ed esplicitamente riconosciute per la competenza di uno Stato ad esercitare la giurisdizione extraterritoriale.⁵⁴⁷

La prima riguarda l'ipotesi in cui uno Stato intenda influenzare, attraverso l'adozione di norme che abbiano una portata extraterritoriale, attività che possano avere effetti concreti, diretti e prevedibili sul territorio nazionale.⁵⁴⁸

In secondo luogo, in base al principio di personalità, uno Stato sarebbe legittimato a predisporre leggi che si applichino ai propri cittadini anche in riferimento alla loro condotta all'estero (*principio di personalità attiva*)⁵⁴⁹. Lo Stato potrebbe, inoltre, essere legittimato ad adottare leggi che abbiano una portata extraterritoriale al fine di proteggere un proprio cittadino all'estero (*principio di personalità passiva*)⁵⁵⁰. Il secondo principio, tuttavia, non è ampiamente riconosciuto quanto il primo quale base per il legittimo esercizio della giurisdizione extraterritoriale. Il principio della personalità passiva, infatti, viene visto con sospetto da quanti lo considerano uno strumento per eludere le norme che disciplinano l'esercizio della protezione diplomatica che, invero, costituirebbe di prassi lo strumento con il quale lo Stato dovrebbe esercitare la propria

⁵⁴⁷ Si vedano, *inter alia*, i paragrafi 11 e 12 dell' *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters*, stipulato il 15 maggio 1972 ed entrato in vigore il 30 marzo 1978 (C.E.T.S. n° 73); *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States*. Paragrafi 402, 404, *infra* nota 548.

⁵⁴⁸ Nota come "*effects doctrine*". Il *Restatement of Foreign Relations Law*, con cui l'American Law Institute - ALI - ha provveduto alla codificazione del diritto di *commom law* relativo alle relazioni internazionali, fa espresso riferimento alla possibilità per uno Stato di adottare norme prescrittive in riferimento ad attività che poste in essere fuori dal territorio nazionale abbiano o possano avere un effetto concreto sullo stesso. *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States*, The American Law Institute, Philadelphia, 1987. Nel caso *United States v. Aluminium Co. Of America (Alcoa)* la Corte d'Appello statunitense del Secondo Circuito sancì la possibilità per qualsiasi Stato di esercitare la propria giurisdizione in relazione a fatti che, posti in essere al di fuori del territorio nazionale, abbiano effetti all'interno dei propri confini, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti coinvolti. *United States v. Aluminium Co. Of America (Alcoa)* [148 F.2d 416, 443 -2nd Cir. 1945].

⁵⁴⁹ M. Evans, *International Law*, 2003; *Restatement (Third)*, *supra* nota 342, Paragrafo 402(2).

⁵⁵⁰ *Restatement (Third)*, *supra* nota 342, Paragrafo 402 cmt.(g).

protezione nei confronti dei cittadini che abbiano subito un danno, in seguito ad una violazione del diritto internazionale, da parte del Paese ospitante.⁵⁵¹

In terzo luogo, uno Stato sarebbe legittimato all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale in riferimento a persone o attività che possano costituire una minaccia ai propri interessi essenziali. Sebbene non ci sia ancora un consenso unanime a livello internazionale su cosa possa contribuire alla definizione di un interesse statale quale essenziale, è pacifica la legittimità della giurisdizione extraterritoriale quando volta alla protezione della sicurezza e reputazione dello Stato che la esercita. Sembra, al contrario, da escludere che gli interessi economici o gli obiettivi di politica estera possano considerarsi quali interessi essenziali dello Stato.⁵⁵²

In ultima analisi, è generalmente riconosciuto, alla luce del *principio di universalità*, che uno Stato possa esercitare la giurisdizione extraterritoriale in merito a crimini considerati particolarmente efferati e riprovevoli per l'intera comunità internazionale, anche in assenza di qualsiasi base giuridica sopra menzionate.⁵⁵³

Allo stato attuale, in assenza di una positiva autorizzazione da parte del diritto internazionale, vi sarebbe spazio per l'esercizio della giurisdizione

⁵⁵¹ Si consideri, per esempio, la reazione della Commissione Giuridica Inter-Americana all'United States Helms-Burton Act, la cui adozione il Congresso intendeva giustificare, in parte, per la necessità di proteggere i diritti di proprietà dei cittadini statunitensi i cui beni erano stati confiscati a Cuba dopo il 1 gennaio 1959: "When a national of a foreign State is unable to obtain effective redress in accordance with international law, the State of which it is a national may espouse the claim through an official State-to-State claim. (...) The domestic courts of a claimant State are not the appropriate forum for the resolution of State-to-State claims", Organisation of American States, *Inter American Juridical Committee opinion examining the U.S. Helms-Burton Act*, 27 August 1996, consolidato nel 35 I.L.M. 1331 (1996).

⁵⁵² Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 2, p.125. Si veda, inoltre, a tal proposito, la decisione della Corte Internazionale di Giustizia relativa al caso *Barcelona Traction, Light and Power Co. (Belgium v. Spain)* (seconda fase - merito), 5 Febbraio 1970, I.C.J. Rep. 3, paragrafo 87, con cui rigettava la tesi che, in assenza di un trattato tra gli Stati interessati, uno Stato non avrebbe potuto esercitare la protezione diplomatica in merito agli investimenti dei propri cittadini all'estero, essendo questi ultimi parte delle risorse economiche nazionali di uno Stato.

⁵⁵³ Rientrano in questa categoria i crimini internazionali. Alla luce del diritto internazionale consuetudinario, gli Stati hanno il diritto, in linea di principio, di esercitare la giurisdizione al di fuori dei propri confini per combattere l'impunità di crimini internazionali quali i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio e la tortura, ovunque siano stati commessi e qualunque sia la nazionalità del reo. Tuttavia solo le persone fisiche sono perseguibili per i suddetti reati, escludendo, dunque, la possibilità per lo Stato in cui ha sede la società madre di incriminare l'impresa multinazionale nel caso avesse preso parte nella commissione di crimini internazionali. M. Evans, *supra* nota 549, pp.343-344; Restatement (Third), *supra* nota 342, Paragrafo 404.

extraterritoriale se esercitata nel rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato estero.⁵⁵⁴ Il principio di non ingerenza vieta tutti quegli interventi volti ad influenzare le scelte di politica interna e internazionale degli Stati e trova il suo fondamento nel principio che stabilisce l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati.⁵⁵⁵

Tra i principi sopra elencati, il principio di personalità attiva, largamente accettato quale base per l'esercizio della giurisdizione prescrittiva, sembra il più appropriato per imporre alle imprese multinazionali il rispetto dei diritti umani nei Paesi in cui operano.

Ad esercitare la giurisdizione extraterritoriale sarà lo Stato in cui la società madre è registrata e, che di conseguenza, sarà considerata di nazionalità dello Stato che intende controllare la condotta dell'impresa multinazionale o delle sussidiarie ad essa collegate.

Le due giustificazioni solitamente addotte per legittimare l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale sulla base del principio di personalità attiva sembrano, infatti, comprovarne la validità anche in riferimento alla condotta delle imprese multinazionali.⁵⁵⁶

Il primo argomento si basa, solitamente, sulla generale non estradabilità dei cittadini. Dal momento che i cittadini non potrebbero venire estradati, l'applicazione extraterritoriale della legislazione statale sulla base del principio di personalità attiva, assicurerebbe che determinati crimini non rimangano impuniti. In tal senso, l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale costituirebbe il compenso per il rifiuto dello Stato all'extradizione di un suo cittadino a favore dello Stato in cui il reato è stato commesso, quale gesto di solidarietà nei confronti di quest'ultimo.⁵⁵⁷ Il secondo argomento si fonda sulla convinzione che, attraverso la giurisdizione extraterritoriale basata sul principio di personalità attiva, lo Stato assicurerebbe che i suoi cittadini non agiscano, al di fuori del territorio nazionale, in violazione di norme fondamentali che costituirebbero illeciti nel *locus fori*. I due fondamenti logici sono validi anche in relazione agli obblighi di tutela dei

⁵⁵⁴ Surya Deva, *Acting extraterritorially to tame multinational corporation for human rights violations: who should 'bell the cat'?*, Melbourne Journal of International Law, 2004, p.3.

⁵⁵⁵ Muchlinski P.T., op.cit. *supra* nota 2, p.123.

⁵⁵⁶ Olivier De Schutter, op.cit. *supra*, nota 55, p.24.

⁵⁵⁷ *Ibid*, p.24.

diritti umani alla cui osservanza è tenuta l'impresa di nazionalità del *locus fori*.⁵⁵⁸ Le compagnie transnazionali non possono essere estradate. Di conseguenza, la solidarietà dello Stato d'origine dell'impresa verso lo Stato in cui la stessa abbia violato determinate norme a tutela dei diritti umani, che quest'ultimo non è stato in grado di prevenire, dovrebbe portarlo sia a dar esecuzione a eventuali sentenze di condanna adottate nel Paese ospitante sia ad assicurare che, attraverso il principio di personalità attiva, l'impresa verrà giudicata in patria.⁵⁵⁹

In tale ottica inoltre, il limite tradizionalmente riconosciuto all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale non costituirebbe, comunque, un ostacolo all'uso di questa quale strumento per imporre alle imprese multinazionali il rispetto dei diritti umani nei Paesi in cui operano.

Sarebbe infatti difficile argomentare che un suo esercizio possa essere considerata un'ingerenza in una materia di esclusiva competenza della giurisdizione nazionale quando finalizzata alla protezione dei diritti umani al di fuori del territorio nazionale. E' ormai opinione largamente condivisa, infatti, che i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come quelli contemplati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, impongano limiti alla sovranità statale e che pertanto questioni inerenti alla loro tutela non possano essere avocati all'esclusiva competenza della giurisdizione dello Stato. L'esercizio della giurisdizione extraterritoriale sarebbe, infatti, finalizzata alla protezione di diritti umani universalmente riconosciuti, al cui rispetto sono tenuti in via di principio tutti gli Stati e la cui salvaguardia dovrebbe rientrare nell'interesse dell'intera comunità internazionale.⁵⁶⁰

Sebbene la legittimità della giurisdizione extraterritoriale, quando esercitata al fine di rafforzare la responsabilità legale delle imprese multinazionali per violazioni commesse al di fuori dello Stato d'origine e quando basata sul principio di personalità attiva, sia generalmente accettata, non è certamente esente da difficoltà nella sua realizzazione pratica.

Data la struttura, spesso molto complessa, dell'impresa multinazionale, una prima questione risiede nella difficoltà a stabilire la sua nazionalità in modo da

⁵⁵⁸ Restatement (Third), *supra* nota 342, Paragrafo 402.

⁵⁵⁹ *Ibid*, p.24.

⁵⁶⁰ Surya Deva, *op.cit. supra* nota 554, pp.5-6.

giustificare l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale sulla base del principio della personalità attiva. Le grandi imprese hanno in genere la nazionalità del Paese in cui sono registrate.⁵⁶¹ La situazione, tuttavia, si complica quando si prendono ad esame le imprese transnazionali, le quali possono presentare la nazionalità di più Stati. L'impresa transnazionale è un raggruppamento di società ciascuna delle quali regolata dal diritto di Stati differenti e legati dal un comune controllo manageriale e finanziario, finalizzata a perseguire strategie comuni.⁵⁶²

La seconda questione, sempre strettamente legata alla struttura tipica dell'impresa multinazionale, risiede nell'autonomia formale che le varie società del gruppo multinazionale hanno rispetto alla società madre. Questa autonomia formale può rappresentare di fatto una barriera ai fini dell'imputabilità dell'illecito alla società madre e di conseguenza un ostacolo all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine.

3.2.1. Possibili ostacoli all'esercizio delle giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine: la nazionalità e la struttura dell'impresa transnazionale

Allo stato attuale, il diritto internazionale non impone un singolo ed unico criterio ai fini dell'individuazione della nazionalità delle persone giuridiche.⁵⁶³ Tuttavia, il criterio utilizzato nella maggioranza degli Stati è per l'attribuzione all'impresa della nazionalità del Paese in cui è stata costituita. Il criterio, nondimeno, è oggetto di critiche sempre più frequenti in quanto sembrerebbe inadeguato a giustificare l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine sulla base del principio di personalità attiva. Se la nazionalità viene conferita sulla base del luogo di registrazione, l'impresa multinazionale risulta costituita da una pluralità di enti distinti e separati la cui appartenenza allo Stato d'origine dipende dal Paese in cui sono state costituite. In tale situazione, potrebbe

⁵⁶¹ Restatement (Third) Paragrafo 213. Alcuni Paesi di civil law conferiscono la propria nazionalità non sulla base del luogo di registrazione ma sulla base del luogo in cui l'impresa abbia la sua amministrazione centrale o il suo centro d'attività principale. M. Evans, *supra* nota 549, p.340.

⁵⁶² F. A. Mann, *op.cit. supra* nota 546, Capitolo IV.

⁵⁶³ European Committee on Crime Problems, *Extraterritorial Criminal Jurisdiction*, Council of Europe, 1990, p.13.

essere complicato applicare la legge dello Stato, cui appartiene la società madre, a tutte le imprese del gruppo multinazionale. La società affiliata estera avrebbe la nazionalità del Paese in cui è stata costituita e di conseguenza il principio di nazionalità attiva non potrebbe essere addotto quale giustificazione all'estensione extraterritoriale della legislazione dello Stato d'origine della società madre.⁵⁶⁴ In tal caso sembrerebbe più appropriato stabilire la nazionalità dell'impresa sulla base del controllo che la società madre eserciti sulla stessa. In quest'ottica, il semplice fatto che un'impresa avente la nazionalità di uno Stato eserciti un controllo sulle sussidiarie, permetterebbe di considerarle quali appartenenti allo stesso Paese d'origine della società controllante, legittimando quest'ultimo ad imporre obblighi diretti in capo alle affiliate sulla base del principio di personalità attiva.

Il paragrafo 414 co.2 del *Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States* stabilisce, in determinati casi, la possibilità per uno Stato di regolare le attività di imprese disciplinate dalla legge di un Paese straniero nel caso in cui siano controllate da società nazionali.⁵⁶⁵ Basandosi su tale versione estesa del principio di personalità attiva, gli Stati Uniti hanno esercitato la giurisdizione extraterritoriale su sussidiarie straniere fondamentalmente per comminare sanzioni economiche a Stati ostili.⁵⁶⁶

E' chiaro da quanto detto, che la determinazione dei criteri in base ai quali uno Stato stabilisce la nazionalità di un'impresa potrebbe consentirgli, sulla base del principio di personalità attiva, di estendere la propria giurisdizione a situazioni che abbiano luogo fuori dal territorio nazionale, ivi incluse attività poste in essere da imprese registrate all'estero, su cui altrimenti non avrebbe competenza alla luce del diritto internazionale.

⁵⁶⁴ F. A. Mann, op.cit. *supra* nota 546, Capitolo IV.

⁵⁶⁵ "A corporation is presumed to have control over another corporation if (1) it owns a majority of the voting shares of that corporation; (2) it owns a substantial portion of the voting shares of that corporation and no other person, or group of persons acting in concert, owns a portion of comparable size; or (3) it is the principal creditor of the other corporation and exercises significant decision-making authority over its affairs." *Restatement (Third)*, *supra* nota 342, Paragrafo 414 cmt.(e).

⁵⁶⁶ J. Boscardiol, *An Anatomy of a Cuban Pyjama Crisis: Reconsidering Blocking Legislation in Response to Extraterritorial Trade Measures of the United States*, 1999, *Law and Policy in International Business*, pp.449-450.

E' tuttavia pacifico che l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale non possa dipendere da decisioni prese in via assolutamente discrezionale dallo Stato.⁵⁶⁷ Di conseguenza, tali decisioni, tra cui la scelta dei criteri sul conferimento della nazionalità delle persone giuridiche, dovrebbero essere approvate dagli altri Stati ai fini dell'esercizio della giurisdizione extraterritoriale solo se non adottate in modo assolutamente arbitrario ma si basino, al contrario, su uno dei modi tradizionalmente accettati per la determinazione della nazionalità.

Tali criteri consistono nel prendere in considerazione, a parte il luogo di costituzione della società, il Paese in cui l'impresa abbia la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale. Di conseguenza, uno Stato che volesse esercitare la giurisdizione extraterritoriale sulla base dei suddetti principi, dovrebbe essere legittimato ad invocare il principio di personalità attiva.⁵⁶⁸

Un ulteriore problema che potrebbe opporsi all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale dello Stato d'origine, quale strumento per rendere le imprese responsabili e punibili per le violazioni commesse in Paesi terzi, risiede nel modo in cui le imprese multinazionali organizzano l'internazionalizzazione delle loro attività.

Dal punto vista giuridico, l'internazionalizzazione può operare attraverso tre distinti meccanismi:

- la società madre potrebbe fondare una filiale o un ufficio nel Paese ospitante;
- la società madre potrebbe istituire un ente giuridico separato, regolato dalla legislazione del Paese ospitante, sul quale, tuttavia, ha potere di controllo in quanto ne detenga la maggioranza azionaria o in quanto ne controlli la composizione del consiglio di amministrazione;
- la società madre potrebbe stipulare rapporti contrattuali con partner locali per la commercializzazione dei beni prodotti o per la fornitura di componenti degli stessi. In tal caso non esiste alcuna partecipazione diretta nel capitale sociale dei partner locali.

Nel primo caso sopra esaminato non sorgono problemi di imputabilità in quanto eventuali violazioni dell'impresa multinazionale, sia che siano state perpetrate sul territorio dello Stato d'origine, di norma nell'ufficio centrale, sia che siano state

⁵⁶⁷ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.31.

⁵⁶⁸ *Ibid*, p.31.

perpetrate nel Paese ospitante, le sono senza dubbio attribuibili. In tal caso, dunque, l'applicazione della legislazione extraterritoriale dello Stato d'origine sarebbe giustificata sulla base del principio di personalità attiva.

Negli altri due casi, tuttavia, la giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine potrebbe andare incontro ad ovvie difficoltà nella sua realizzazione pratica.

In tal caso, infatti, ci si trova di fronte a due enti giuridicamente distinti e separati, la società madre da un lato e la sussidiaria estera dall'altro. Il principio della personalità limitata⁵⁶⁹, in base al quale i soci di un'impresa rispondono delle obbligazioni societarie entro i limiti della propria quota di partecipazione⁵⁷⁰, protegge la società madre dalle obbligazioni contratte dalla sussidiaria, anche laddove ne possedesse la maggioranza azionaria. Di conseguenza funge da scudo protettivo per la società madre, la quale non può rispondere degli atti delle sue sussidiarie in virtù della semplice esistenza di tale rapporto.⁵⁷¹

Tre diverse ipotesi possono essere a questo punto considerate nel tentativo di superare l'ostacolo rappresentato dalla responsabilità limitata della società madre e di conseguenza per la legittimità dell'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine sulle sussidiarie estere.

3.2.2. Tre possibili approcci per superare l'ostacolo della responsabilità limitata della società madre: *'piercing the veil' approach*, *'integrated enterprise' approach*, *'direct liability of the parent corporation' approach*

La prima ipotesi è quella della dottrina del *'piercing the corporate veil'*, la quale comporta un superamento della personalità giuridica dimostrando che la società madre dovrebbe rispondere degli atti della sussidiaria laddove ci sia un abuso di diritto societario o laddove il trattare le due entità come separate sarebbe in tale contrasto con la realtà del loro rapporto da causare ingiustizia.⁵⁷² A tal fine occorrerebbe dimostrare che la società madre eserciti un grado tale di controllo

⁵⁶⁹ Il principio della responsabilità limitata prevede che i soci di un'impresa rispondono delle obbligazioni societarie entro i limiti della propria quota di partecipazione.

⁵⁷⁰ *Anderson v. Abbott*, 321 U.S. 349, 362 (1944); *Burnet v. Clark*, 287 U.S. 410, 415 (1932).

⁵⁷¹ Phillip Blumberg, op.cit. *supra* nota 436, p. 297 ss.

⁵⁷² Muchlinski P. T., op.cit. *supra* nota 2, pp.325-326.

sulla sussidiaria, nonostante la formale separazione in due enti giuridicamente separati, da poter esser considerata responsabile degli atti posti in essere dalla seconda.⁵⁷³ In questo caso, infatti, la separazione delle personalità giuridiche attraverso l'istituzione di una sussidiaria in un Paese terzo avrebbe il solo scopo di proteggere la società madre dalla responsabilità legale per eventuali violazioni ivi occorse. In alternativa, si dovrebbe dimostrare che la sussidiaria abbia agito in un caso particolare quale agente della società madre.⁵⁷⁴ Infatti, gli atti della sussidiaria che agisca in qualità di agente sarebbero da un punto di vista legale atti della società madre, che ne sarebbe dunque responsabile.⁵⁷⁵ Un esempio ci è fornito dalla sentenza del giudice Illston relativa al caso *Bowoto v. Texaco*. In tal caso, la CNL, sussidiaria nigeriana della Chevron, accusata d'aver agito in concerto con le forze militari nigeriane nella violenta repressione delle proteste contro le attività della multinazionale statunitense nella regione, fu considerata quale agente di quest'ultima in virtù, in particolare, del volume, del contenuto e della tempistica delle comunicazioni tra le stesse.⁵⁷⁶ Tutti questi indizi, provavano, infatti, che la Texaco fosse andata al di là del controllo che una società madre usualmente esercita sulle proprie sussidiarie.

In entrambi i casi occorrerà addurre sufficienti prove volte a dimostrare che la separazione tra società madre e sussidiaria è, di fatto, una mera finzione giuridica non corrispondente alla realtà economica e pertanto inammissibile in quanto configurabile il reato di frode.

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata in tal senso⁵⁷⁷ a partire dalla nota sentenza *Imperial Chemical Industries*.⁵⁷⁸ La sentenza

⁵⁷³ Phillip Blumberg, op.cit. *supra* nota 436, p.304.

⁵⁷⁴ Come il giudice Cardozo ha sostenuto nella sentenza relativa al caso *Berkey v. Third Avenue R. Co.*, 244 N. Y. 84, 95, 155 N. E. 58, 61: "Dominion may be so complete, interference so obtrusive, that by the general rules of agency the parent will be a principal and the subsidiary an agent".

⁵⁷⁵ Phillip Blumberg, op.cit. *supra* nota 436, p.307.

⁵⁷⁶ *Bowoto v. Chevron Texaco*, No C 99-2506 SI, 2004 US Dis LEXIS 4603 (ND, Cal 2004).

⁵⁷⁷ Per l'orientamento seguito dalle Corti Europee si veda Cohn & S. Simitis, *Lifting the Veil in the Company Laws of the European Continent*, 12 International and Comparative Law Quarterly 189, 1963; Hadari, *The Structure of the Private Multinational Enterprise*, 71 Michigan Law Review 729, 771, n. 260, 1973; Dobson, 'Lifting the veil' in four countries : the law of Argentina, England, France and the United States, 35 International and Comparative Law Quarterly 839, 1986; Karl Hofstetter, *Parent responsibility for subsidiary corporations: evaluating European trends*, 39 International and Comparative Law Quarterly 576, 1990; L. Bergkamp et W.-Q. Pak, *Piercing the Corporate Veil: Shareholder Liability for Corporate Torts*, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 8, n°2, 2001, pp.167-188.

ha stabilito che la separazione tra persone giuridiche non dovrebbe essere uno strumento finalizzato alla protezione della società madre, in particolare laddove la sussidiaria non operi sul mercato in modo indipendente ma esegua istruzioni ricevute. La società madre e la sussidiaria sarebbero quindi considerate una singola unità economica, consentendo in tal modo di imputare alla prima gli atti della seconda, qualora siano soddisfatte due condizioni:

- la società madre ha il potere di influenzare in modo decisivo la condotta della sussidiaria;
- la società madre ha utilizzato di fatto questo potere in occasione dei fatti contestati.

Il secondo metodo è suggerito dall'approccio dell'*integrated enterprise*, il quale si fonda sulla assoluta presunzione che gli atti della sussidiaria siano attribuibili alla società madre in virtù del controllo che la seconda eserciterebbe sulla prima e in virtù del fatto che costituiscano un'unica entità economica.⁵⁷⁹ La stretta interdipendenza esistente tra società madre e sussidiarie, che lascia supporre la conoscenza da parte della prima delle attività svolte dalle seconde, permetterebbe di superare l'ostacolo rappresentato dalla loro separazione in due enti giuridici separati.⁵⁸⁰

Tale presunzione è alla base di diverse leggi a tutela dei lavoratori adottate negli Stati Uniti. L'*American with Disabilities Act*⁵⁸¹, adottato nel 1990, ne è un chiaro esempio. La legge, a protezione dei diritti dei portatori di handicap, proibisce la discriminazione sulla base della disabilità nell'impiego nei programmi e nei servizi forniti dallo Stato e dalle autorità locali, così come nei beni e nei servizi forniti dalle compagnie private. La legge ha una portata extraterritoriale in quanto si basa sulla presunzione che eventuali discriminazioni perpetrate in una sussidiaria estera, controllata da un'impresa statunitense, debbano essere considerate come attribuibili a quest'ultima in virtù del controllo che esercita sulla affiliata. La legge, inoltre, elenca una serie di fattori in base ai quali stabilire

⁵⁷⁸ Case 48/69, *Imperial Chemical Industries Ltd. v Commission of the European Communities*, [1972] ECR 619, sentenza del 14 luglio 1972.

⁵⁷⁹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.39-40.

⁵⁸⁰ Phillip Blumberg, op.cit. *supra* nota 436, pp.314-315.

⁵⁸¹ Pub. L. 101-336, title I, § 102, July 26, 1990, 104 Stat. 331; amended by Pub. L. 102-166, title I, § 109(b)(2), Nov. 21, 1991, 105 Stat. 1077; codified as 42 U.S.C. § 12112 (c)(2)(A), 1994. 42 U.S.C. § 12112 (c)(2)(A), 1994.

l'esistenza di un controllo da parte di un'impresa su un'altra quali l'interconnessione delle attività, il management comune, la proprietà comune o il controllo finanziario.⁵⁸² Disposizioni simili sono contenute nel *Civil Rights Act*⁵⁸³ del 1964, secondo il quale i datori di lavoro statunitensi si presumono aver preso parte a pratiche discriminatorie poste in essere in un'impresa estera se da loro controllata. I criteri elencati quale base di riferimento per la determinazione dell'esistenza di un siffatto controllo sono i medesimi di quelli previsti dall'*American with disabilities Act*.⁵⁸⁴

Anche la Corte distrettuale dell'Illinois si è ispirata a tale presunzione nella pronuncia relativa al caso *Amoco Cadiz Oil Spill*, in cui stabilì che la società madre potesse essere considerata responsabile per i danni ambientali causati da una petroliera sulle coste francesi. Il grado di controllo che la società madre esercitava sulle proprie sussidiarie ha consentito alla corte di superare l'ostacolo rappresentato dalla separazione delle personalità giuridiche.⁵⁸⁵

Il terzo approccio, della *direct liability of the parent corporation*, consisterebbe nel ritenere la società madre direttamente responsabile per atti che la stessa avesse posto in essere in violazioni di obblighi alla cui osservanza sarebbe tenuta.⁵⁸⁶ In particolare, quest'ipotesi prende in considerazione l'esistenza di un obbligo della società madre di monitorare la condotta delle proprie sussidiarie. Se la società madre fosse tenuta ad un controllo sulle attività condotte dalle sussidiarie estere, potrebbe essere chiamata a rispondere di eventuali violazioni perpetrate da queste ultime in virtù dell'inosservanza della dovuta diligenza nel monitorare le loro operazioni. In quest'ottica la responsabilità della società madre potrebbe conseguire sia da azioni della stessa, laddove vi sia un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività illecite della sussidiaria, sia da omissioni, laddove avesse fallito nel controllare l'affiliata.

⁵⁸² 42 U.S.C. § 12112 (c)(2)(C), 1994.

⁵⁸³ 42 U.S.C. § 2000e and ff., as amended by the Civil Rights Act of 1991 (Pub. L. 102-166).

⁵⁸⁴ 42 U.S.C. § 2000e-1, (b) and (c).

⁵⁸⁵ *Amoco Cadiz Oil Spill*, 1984 A.M.C. 2123, 2 Lloyd's Rep 304 (N.D. Ill. 1984). Secondo la Corte "As an integrated multinational corporation which is engaged through a system of subsidiaries in the exploration, production, refining, transportation and sale of petroleum products throughout the world, standard [the American parent corporation] is responsible for the tortious acts of its wholly owned subsidiaries and instrumentalities AIC and Transport".

⁵⁸⁶ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, pp.41-42; Muchlinski P. T., op.cit. *supra* nota 2, pp.323-325.

Tale ragionamento è stato avallato dalla Corte Suprema in Gran Bretagna nel caso *Connelly v. RTZ Corporation plc and Others*.⁵⁸⁷ L'attore, vittima di un cancro alla laringe, contratto lavorando in una miniera gestita dalla Rossing Uranium Ltd., sussidiaria namibiana della multinazionale inglese RTZ Corporation plc, aveva citato in giudizio quest'ultima argomentando che la società madre avesse predisposto la politica della sussidiaria sulla salute, sicurezza e ambiente e che impiegati della RTZ avessero poi messo in atto tali decisioni e supervisionato la loro implementazione nella miniera. La domanda non si basava, dunque, sul fatto che la separazione tra la società madre e la sussidiaria dovesse considerarsi una mera finzione giuridica, ossia un espediente fraudolento per limitare la responsabilità della prima. L'attenzione, invero, veniva posta sulla partecipazione della RTZ stessa nell'attività illecita delle sussidiarie. Tale argomento non avrebbe potuto esser invocato con successo dagli attori se la RTZ avesse semplicemente ignorato i rischi connessi all'attività estrattiva nella miniera e se si fosse limitata a monitorare il rendimento finanziario delle sussidiarie invece di partecipare alla definizione della loro politica sulla sicurezza, salute ed ambiente. La responsabilità diretta della società madre è stata, infatti, sostenuta sulla base delle azioni che aveva adottato nel definire le politiche della sussidiaria.

Nel caso *Lubbe and Others v. Cape plc*⁵⁸⁸ gli attori lamentavano danni dovuti all'esposizione all'asbesto in Sud Africa, sia per il lavoro svolto nelle miniere di uranio interamente di proprietà della multinazionale inglese Cape plc fino al 1948 o della sua sussidiaria sudafricana, sia per aver vissuto nelle aree circostanti contaminate dalle attività estrattive della società madre e affiliate. In tal caso, l'impresa multinazionale inglese è stata citata in giudizio per la mancata adozione di misure necessarie ad assicurarsi che la sussidiaria sudafricana adottasse adeguate misure di protezione durante lo svolgimento delle proprie attività estrattive. La società madre avrebbe in tal modo violato l'obbligo di diligenza nei confronti dei lavoratori delle sussidiarie e delle persone residenti nelle prossimità delle miniere. Il caso Cape plc, dunque, verteva sulla possibilità che una società madre, che avesse un effettivo controllo sulle operazioni della sussidiaria estera e

⁵⁸⁷ *Connelly v. RTZ Corporation plc and Others* [1997] UKHL 30; [1998] AC 854; [1997] 4 All ER 335; [1997] 3 WLR 373 (24th July, 1997).

⁵⁸⁸ *Lubbe and 4 Others v. Cape plc*, [2000] 1 W.L.R. 1545 (H.L.).

che fosse a conoscenza attraverso gli amministratori locali che le attività svolte da queste ultime potessero arrecare rischi alla salute dei loro impiegati, fosse titolare di un *duty of care* nei confronti di questi ultimi e delle persone residenti in zone interessate dalle attività, in relazione al controllo esercitato sulla sussidiaria.

Tra i metodi su menzionati, quello più appropriato al fine di evitare che la società madre si serva delle sussidiarie estere per eludere gli obblighi cui sarebbe tenuta, sarebbe quello consistente nell'imporre direttamente sulla società madre un obbligo, stabilito per legge, di monitorare la condotta delle affiliate su cui eserciti un effettivo controllo.⁵⁸⁹

Il primo approccio, infatti, potrebbe disincentivare la società madre dall'esercitare un controllo eccessivamente severo sulle sussidiarie estere, anche se fosse nelle condizioni di monitorare la loro condotta in modo effettivo. Infatti, dal momento che la separazione di personalità giuridiche potrebbe essere superata solo dimostrando che la società madre abbia un grado tale di controllo sulla sussidiaria da non poter considerare quest'ultima quale ente distinto e separato, la controllante avrà tutto l'interesse a non monitorare in modo eccessivamente rigoroso la quotidiana condotta delle affiliate se necessario per sfuggire alla sua potenziale responsabilità legale. Al contrario, avrà tutto l'interesse a lasciare alle sussidiarie ampia discrezione sulle modalità di implementazione delle politiche generali del gruppo multinazionale.⁵⁹⁰ Se invece si stabilisse una presunzione, così come suggerito dall'approccio dell'*integrated enterprise*, che la società madre fosse responsabile per tutti gli atti posti in essere dalla sussidiarie del gruppo multinazionale o se le si riconoscesse un obbligo di monitoraggio sulle attività da loro svolte, così come proposto dall'approccio della *direct liability of the parent corporation*, la società madre sarebbe propensa ad esercitare un controllo quanto più severo possibile sulle affiliate. Un monitoraggio rigoroso, infatti, minimizzerebbe i rischi per la società madre d'esser chiamata a rispondere di eventuali condotte illecite della sussidiaria estera per un mancato controllo sulle loro attività.⁵⁹¹

⁵⁸⁹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.44.

⁵⁹⁰ *Ibid*, p.42.

⁵⁹¹ *Ibid*, pp.42-43.

Inoltre, la *direct liability of the parent corporation* e l'adozione dell'approccio dell' *integrated enterprise*, avrebbero il vantaggio di potersi basare sul principio di territorialità o almeno sul principio di personalità attiva. Parte dell'attività illecita è stata posta in essere nel Paese d'origine quale l'aver autorizzato la condotta criminosa o il non aver vigilato al fine di prevenire che le sussidiarie perpetrassero determinate violazioni. L'applicazione extraterritoriale della legislazione dello Stato d'origine sarebbe giustificato, inoltre, dal fatto che le sussidiarie, sebbene costituite in un Paese terzo, sono di fatto controllate dalla società madre, domiciliata nel *locus fori*.⁵⁹²

Inoltre, l'adozione dei suddetti approcci potrebbe facilitare il superamento della barriera rappresentato dal *forum non conveniens* nei sistemi giuridici di common law, in quanto citando in giudizio la società madre per azioni proprie, piuttosto che per atti della sussidiaria, vi sarebbe una connessione più stretta col *locus fori*.⁵⁹³

La nozione di controllo, ai fini dell'applicazione del relativo obbligo in capo alla società madre, dovrebbe basarsi sulla partecipazione azionaria,⁵⁹⁴ senza la necessità di dover provare se la società madre sia stata coinvolta nel determinare le politiche della sussidiaria. Soltanto laddove la società controllante fosse in grado di dimostrare la sua impossibilità ad evitare la condotta illecita della sussidiaria, nonostante avesse osservato la dovuta diligenza nel porre in essere atti volti a prevenirla, potrebbe esimersi dal risponderne personalmente.⁵⁹⁵ Come suggerito dall'approccio dell'*integrated enterprise*, dovrebbe dunque sostenersi una generale presunzione in base alla quale gli atti commessi dalle sussidiarie dovrebbero essere imputate alla società madre che le controlla, nonostante tale supposizione possa essere confutata nell'ipotesi in cui, nonostante le misure

⁵⁹² Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.43.

⁵⁹³ Tuttavia limitatamente ai casi promossi dinanzi ai tribunali irlandesi e inglesi sulla base del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la dottrina del *forum non conveniens* potrebbe non essere invocata dal momento che l'esercizio della giurisdizione sarebbe obbligatoria alla luce del diritto comunitario.

⁵⁹⁴ Per esempio, l'*United Kingdom Income and Corporate Taxes Act* del 1988, si basa sulla nozione di 'società estera controllata', quale impresa estera in cui la società residente detiene più della metà del valore del capitale sociale.

⁵⁹⁵ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.44.

cautelari, la società controllante non è stata in grado di prevenire determinate attività illecite.

La conclusione cui si è giunti poc'anzi, in relazione all'imputabilità degli atti posti in essere dalle sussidiarie in capo alla società madre, potrebbe essere facilmente applicata, per analogia, ai rapporti contrattuali intercorrenti tra un'impresa e i suoi business partner.⁵⁹⁶ Imponendo un obbligo in capo alla società madre di monitorare la condotta dei business partner locali, il controllo diventerebbe parte integrante del loro rapporto economico. Tale soluzione consentirebbe di superare gli ostacoli all'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine dell'impresa transnazionale. Lo Stato d'origine, infatti, non imporrebbe obblighi diretti in capo ai business partner della società madre, ma obbligherebbe quest'ultima ad esercitare un controllo sulla condotta dei primi o per lo meno ad includere nei contratti stipulati disposizioni in materia di tutela dei diritti umani.

Si eluderebbe inoltre, in tal caso, il problema dell'imputabilità in capo alla impresa multinazionale degli atti posti in essere dai business partner in quanto la compagnia sarebbe chiamata a risponderne per il mancato controllo che avrebbe dovuto esercitare sugli stessi.

In aggiunta, tale soluzione presenterebbe l'ulteriore vantaggio ravvisabile nel fatto che la sfera d'influenza dell'impresa multinazionale non verrebbe definita in base alla capacità effettiva di controllare la condotta dei business partner, ma sulla base della posizione ricoperta dalla compagnia stessa. A venir in rilievo è il semplice fatto che l'impresa multinazionale abbia deciso di stipulare rapporti contrattuali con il governo ospitante o di istituire una joint venture con un partner commerciale, sia pubblico che privato. In tale ottica, sarebbe la realtà delle attività che conduce a determinare l'ambito e la portata degli obblighi di tutela dei diritti umani alla cui osservanza un'impresa è tenuta, non l'astratta ragione dei ruoli, nella protezione dei diritti umani, rispettivamente di Stati e imprese.⁵⁹⁷

D'altronde, le stesse *Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani*⁵⁹⁸ delle Nazioni Unite sottolineano che

⁵⁹⁶ Per *business partner* si intende il soggetto che va ad affiancarsi ad un'impresa in un rapporto di collaborazione continuata, in merito alla distribuzione, promozione e vendita dei suoi prodotti.

⁵⁹⁷ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.45.

⁵⁹⁸ UN doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003), si veda *infra* Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4.

“ciascuna impresa dovrà applicare ed incorporare queste Norme nei contratti o negli accordi e relazioni con appaltatori, subappaltatori, fornitori, titolari di licenze, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che stipolino un qualsiasi accordo con la società multinazionale o altra impresa, al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle Norme”.⁵⁹⁹ Il Commento⁶⁰⁰ aggiunge che “le aziende multinazionali e le altre imprese dovranno garantire che entreranno in rapporti di affari (compreso l’acquisto e la vendita) con appaltatori, subappaltatori, titolari di licenze, distributori, e altre persone fisiche o giuridiche il cui comportamento è regolato da queste Norme o da norme simili. Aziende multinazionali ed altre imprese che usino o considerino di entrare in rapporto di affari con appaltatori, subappaltatori, titolari di licenze, distributori, e altre persone fisiche o giuridiche che non rispettino le presenti Norme lavoreranno con loro in una prima fase per ridurre o eliminare le violazioni di queste Norme, ma se costoro non modificheranno i loro comportamenti, le imprese dovranno interrompere qualunque rapporto d’affari”.⁶⁰¹

3.2.3. Osservazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni svolte, la giurisdizione extraterritoriale potrebbe offrire buone probabilità per rafforzare la responsabilità sociale d’impresa. Tuttavia, il suo esercizio, fondandosi esclusivamente sugli Stati, soffrirebbe degli inevitabili limiti costituiti dalla natura, struttura e *modus operandi* delle compagnie transnazionali. Alcuni studiosi che ne hanno sottolineato i limiti, hanno evidenziato l’improbabilità che un numero rilevante di Stati dia effettivamente vita ad un quadro giuridico di regolamentazione della giurisdizione extraterritoriale.⁶⁰² Le ragioni potrebbero facilmente essere individuate nella non volontà politica a dar vita a tale meccanismo⁶⁰³, nell’interesse a creare un sistema internazionale che sia il più favorevole possibile per gli investimenti piuttosto che

⁵⁹⁹ Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani delle Nazioni Unite, *supra* nota 227, Paragrafo 15.

⁶⁰⁰ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003).

⁶⁰¹ Le Norme sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani delle Nazioni Unite, *supra* nota 227, Paragrafo 15 (c).

⁶⁰² Sarah Joseph, *op.cit.* *supra* nota 50, p.181.

⁶⁰³ Sarah Joseph, *op.cit.* *supra* nota 50, p.186.

tutelativo dei diritti umani, nell'influenza che alcuni Paesi potrebbero subire da imprese multinazionali particolarmente potenti⁶⁰⁴ e non di meno nella complicità in cui gli stessi Paesi potrebbero essere coinvolti con le compagnie transnazionali nella violazione di diritti umani in Paesi terzi.⁶⁰⁵

La dottrina del *forum non conveniens*, spesso invocata dalle imprese multinazionali, e i due principi cardine del diritto societario, ossia il principio della responsabilità limitata e il principio della separazione delle personalità giuridiche, sono potenti strumenti nelle mani delle compagnie transnazionali per evadere l'applicazione extraterritoriale della giurisdizione del Paese d'origine.⁶⁰⁶

Inoltre, le imprese multinazionali operano nell'ambito di una rete organizzativa così complessa da poter evadere in modo alquanto agevole i meccanismi di regolamentazione nazionali trasferendo le proprie risorse in altri Paesi.⁶⁰⁷

In aggiunta, come sottolineato da alcuni studiosi, essendo nota la mancanza di continuità degli Stati nella rigorosa osservanza dei diritti umani, sembrerebbe irrealistico attendersi che gli stessi la impongano a loro volta alle imprese multinazionali.⁶⁰⁸

Sulla scorta delle considerazioni fin qui elaborate, l'adozione di un nuovo strumento internazionale appare agli occhi di alcuni esperti una soluzione opportuna se non inevitabile. Lo scopo dovrebbe essere quello di chiarire, ma soprattutto estendere, la portata degli obblighi di tutela dei diritti umani da eventuali violazioni perpetrabili dalle imprese multinazionali alla cui osservanza sarebbero tenuti gli Stati. Tale strumento dovrebbe, infatti, prevedere un obbligo per lo Stato d'origine di offrire la possibilità alle vittime di abusi di ottenere riparazione, laddove questo non sia possibile nello Stato in cui le violazioni sono state commesse. Pur non riflettendo, dunque, lo stato attuale del diritto

⁶⁰⁴ Richard Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO*, 2003, p.15.

⁶⁰⁵ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.8 ss.

⁶⁰⁶ Si vedano a tal proposito David Robertson, *Forum Non Conveniens in America and England: "A Rather Fantastic Fiction"*, 1987, 103 *Law Quarterly Review*, p.398; Upendra Baxi (ed), *Inconvenient Forum and Convenient Catastrophe: The Bhopal Case*, 1986, pp.1-30; Jacqueline Duval-Major, *One-Way Ticket Home: The Federal Doctrine of Forum Non Conveniens and the International Plaintiff*, 1992, 77 *Cornell Law Review*, p.650.

⁶⁰⁷ Claudio Grossman & Daniel Bradlow, *Are We Being Propelled towards a People-Centered Transnational Legal Order?*, 1994, 9 *American University Journal of International Law and Policy*, p.8; Steven Ratner, op.cit. *supra* nota 17, p.463.

⁶⁰⁸ Cristina Baez et al, *Multinational Enterprises and Human Rights*, 1999-2000, 8 *University of Miami International and Comparative Law Review* 183, p.220.

internazionale, tale strumento dovrebbe contemplare un obbligo per lo Stato d'origine di esercitare la giurisdizione extraterritoriale sulle attività illecite che le imprese, che abbiano la sua nazionalità, svolgano in Paesi terzi.⁶⁰⁹ In base alle osservazioni su elaborate tale obbligo sarebbe giustificato in virtù dell'obbligo gravante sullo Stato d'origine di controllare in modo effettivo la società madre la quale, a sua volta, sarebbe tenuta a monitorare l'osservanza, da parte delle sussidiarie che controlla e dei business partner, degli obblighi di tutela dei diritti umani nei Paesi in cui operano.⁶¹⁰

In tal caso, l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale sarebbe giustificabile dal momento che la condotta delle sussidiarie estere verrebbe regolata attraverso l'imposizione da parte dello Stato d'origine dell'obbligo di dovuta diligenza in capo alla società madre, la quale possiede la sua nazionalità, e di conseguenza si baserebbe sul principio della personalità attiva.⁶¹¹

Un tale approccio permetterebbe, inoltre, un superamento del velo della personalità giuridica. La responsabilità limitata della società madre per gli atti posti in essere dalla sussidiaria comporta l'impossibilità per la prima, in via generale, di rispondere degli atti illeciti della seconda a meno che non si provi che la società madre esercitasse un grado di controllo tale sulla sussidiaria da poter considerare quest'ultima quale mero agente. Alla luce dello strumento proposto, tuttavia, gli Stati contraenti sarebbero tenuti ad imporre alla società madre del gruppo multinazionale, che abbia la loro nazionalità, di rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti al di là della legislazione locale dei Paesi in cui operano. Inoltre, la società madre sarebbe tenuta, in base alle disposizioni contenute nello strumento proposto, a monitorare la condotta delle sussidiarie, affiliate e business partner. Negli accordi stipulati con questi ultimi, infatti, la società madre sarebbe obbligata ad imporre loro il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti e di conseguenza a controllare che la loro condotta si conformi agli stessi.

Una situazione tale faciliterebbe il superamento del velo della personalità giuridica attraverso l'imposizione dell'obbligo di osservare la dovuta diligenza in

⁶⁰⁹ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.51.

⁶¹⁰ *Ibid*, p.51.

⁶¹¹ *Ibid*, p.52.

capo alla società madre, la cui responsabilità sorgerebbe nell'ipotesi in cui la sussidiaria, l'affiliata o il business partner abbia violato norme a tutela dei diritti umani o sia stata complice in abusi e la società madre non abbia adottato le misure necessarie atte a prevenire l'illecito.

Sulla scorta di tali osservazioni, è chiaro che lo strumento proposto effettuerebbe una chiara distinzione tra le responsabilità cui sarebbero tenuti lo Stato d'origine e lo Stato ospitante nella regolazione delle imprese multinazionali.⁶¹² La responsabilità primaria rimarrebbe chiaramente in capo allo Stato sul cui territorio le compagnie transnazionali svolgono le proprie attività. Tuttavia, lo Stato d'origine della società madre avrebbe una responsabilità sussidiaria in quanto titolare dell'obbligo di monitoraggio nei confronti delle imprese su cui potrebbe di fatto esercitare un controllo effettivo e concreto.

Le vittime di abusi non rimarrebbero di conseguenza senza la possibilità di ottenere riparazione nel caso in cui non avessero accesso alla giustizia nel Paese ospitante e le imprese multinazionali, dal canto loro, non resterebbero impunte.

Lo strumento convenzionale proposto, inoltre, potrebbe prevedere che la responsabilità della società madre possa essere penale, civile o amministrativa in modo da rispettare i diversi approcci che gli Stati adottano in merito alla questione della responsabilità penale delle persone giuridiche.⁶¹³ Tale previsione permetterebbe di superare il limite che in molti Paesi potrebbe impedire la possibilità di contestare alle imprese violazioni di diritti umani, ossia la non contemplazione da parte della legislazione nazionale della responsabilità penale delle persone giuridiche.⁶¹⁴

⁶¹² Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.52.

⁶¹³ Stephens B., *Translating Filartiga: a comparative and international law analysis of domestic remedies for international human rights violations*, 27 Yale Journal of International Law, p. 1.

⁶¹⁴ Stephens B., op.cit. *supra* nota 54, pp.65-66; Stephens B., op.cit. *supra* nota 613, pp.44-46. Un esempio è fornito dalla *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali* adottata il 21 novembre 1997 ed entrata in vigore il 15 febbraio 1999. Secondo l'articolo 2 "ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero". E' palese, dunque, che la Convenzione non imponga allo Stato contraente di prevedere una responsabilità penale per le persone giuridiche, dal momento che tale responsabilità potrebbe benissimo essere civile o amministrativa. La Convenzione è consultabile sul sito <http://www.admin.ch/ch/i/ff/1999/4784.pdf>. Un ulteriore esempio è fornito dalla *Convenzione Internazionale per la Soppressione e il Finanziamento del Terrorismo*, adottata dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 54/109 del 25 febbraio 2000. Secondo l'articolo 5 co.1 "Each State Party in accordance with its domestic legal principles, shall take the

L'esercizio della giurisdizione, inoltre, si fonderebbe su una base legale, nel quadro di un accordo bilaterale o multilaterale e non sarebbe esercitata unilateralmente da parte dello Stato d'origine della società madre. In tale ottica, il controllo sulle imprese non potrebbe essere percepito quale fonte di uno svantaggio competitivo da parte dello Stato d'origine. In presenza di standard uniformi, sarà ovviamente più difficile per l'impresa trasferirsi ed investire altrove a condizioni più favorevoli.⁶¹⁵

La giurisdizione extraterritoriale esercitata dallo Stato d'origine della società madre potrebbe far nascere conflitti positivi di giurisdizione, se percepita dallo Stato territoriale quale ingerenza nei propri affari interni. In tale ottica, l'adozione di strumenti bilaterali o multilaterali contenenti disposizioni sull'esercizio della giurisdizione, rispettivamente da parte dello Stato d'origine e dello Stato territoriale, in materia di imprese multinazionali, potrebbe costituire la soluzione migliore per evitare eventuali conflitti positivi.⁶¹⁶

Tale strumento multilaterale potrebbe prevedere, per esempio, l'obbligo per lo Stato d'origine di adottare determinati provvedimenti in merito a gravi violazioni di diritti umani perpetrati da persone giuridiche, laddove lo Stato ospitante non avesse agito per la loro tutela e le vittime non avessero accesso alla giustizia per ottenere riparazione. Inoltre, tale strumento potrebbe considerare procedure di consultazione tra i due Stati, laddove il Paese d'origine intenda esercitare la giurisdizione extraterritoriale per garantire che l'impresa su cui eserciti un effettivo controllo non commetta abusi o sia complice nella violazione di diritti umani. In aggiunta, potrebbe contemplare la possibilità per lo Stato ospitante, sul cui territorio sono state perpetrate determinate violazioni, di richiedere allo Stato d'origine di istruire una procedura legale contro l'impresa multinazionale che avesse commesso gli abusi.

Tuttavia, sostenere la praticabilità della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine non dovrebbe portare a credere che sia l'unica o la migliore

necessary measures to enable a legal entity located in its territory or organized under its laws to be held liable when a person responsible for the management or control of that legal entity has, in that capacity, committed an offence set forth in article 2. Such liability may be criminal, civil or administrative.” La Convenzione è consultabile sul sito <http://www.un.org/law/cod/finterr.htm>.

⁶¹⁵ Stephens B., op.cit. *supra* nota 54, p.82.

⁶¹⁶ Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 55, p.50.

soluzione all'attuale inefficacia degli strumenti internazionali e nazionali in materia di responsabilità sociale d'impresa per violazioni commesse in Paesi terzi. Al contrario, l'evoluzione della regolamentazione extraterritoriale delle imprese multinazionali dovrebbe essere concepita quale uno degli strumenti adottabili e una delle strade perseguibili nell'ambito di un quadro giuridico più ampio, che combini diversi meccanismi di regolamentazione.⁶¹⁷

Secondo alcuni studiosi, sarebbe non solo adeguato, ma addirittura necessario, che un meccanismo di regolamentazione predisposto a livello internazionale accompagnasse le iniziative statali di regolamentazione extraterritoriale delle attività delle imprese multinazionali.⁶¹⁸ Sembrerebbe altrettanto indispensabile, inoltre, che tale meccanismo internazionale non si fondasse esclusivamente o in via principale sugli Stati al fine di imporre alle imprese multinazionali obblighi di tutela dei diritti umani. Solo in tal modo, infatti, sarebbe possibile superare le debolezze insite in un quadro giuridico stato-centrico per la regolamentazione della responsabilità sociale d'impresa.

Una delle questioni attualmente più dibattute, nel tentativo di elaborare valide alternative per un inquadramento giuridico internazionale più forte della responsabilità d'impresa, riguarda la possibilità di un coinvolgimento diretto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel controllo delle imprese multinazionali. Tale Organizzazione potrebbe invero contribuire alla creazione di un meccanismo sovra-nazionale in grado di imporre in modo efficiente obblighi di tutela dei diritti umani in capo alle imprese multinazionali.⁶¹⁹ L'Organizzazione Mondiale del Commercio è, infatti, dotata di un sistema di composizione delle controversie che è comunemente considerato estremamente efficiente.⁶²⁰ Nel caso

⁶¹⁷ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 554, p.13.

⁶¹⁸ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, pp.48-49.

⁶¹⁹ Il coinvolgimento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nella promozione dei diritti umani è attualmente l'oggetto di un acceso dibattito accademico. Un esempio ci è fornito dalla disputa Petersman-Alston, il primo convinto sostenitore della necessità di integrare la questione dei diritti umani nel sistema normativo delle organizzazioni internazionali del commercio, il secondo di opinione assolutamente contraria. Si veda a tal proposito Ernst-Ulrich Petersmann, *Time for a United Nations 'Global Compact' for Integration of Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration*, 13 *European Journal of International Law* 621, 2002; Philip Alston, *Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: a Reply to Petersmann*, 13 *European Journal of International Law* 815, 2002.

⁶²⁰ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.112.

in cui uno Stato membro non si conformi, infatti, alla decisione dell'organo di risoluzione delle controversie, quest'ultimo può legittimare il Paese ricorrente ad applicare sanzioni commerciali allo Stato inadempiente. La possibilità di applicare misure ritorsive potrebbe essere dunque un efficace deterrente per le imprese multinazionali che svolgano attività pregiudizievoli per i diritti umani.⁶²¹ Secondo l'opinione di alcuni studiosi, dunque, un'opportunità per rafforzare la responsabilità sociale d'impresa potrebbe essere offerta dagli accordi commerciali. Ferma restando la possibilità che tali accordi possano svolgere un ruolo riguardo la condotta delle imprese multinazionali in materia di diritti umani, il sistema più efficiente nell'imposizione di obblighi di tutela in capo alle compagnie transnazionali sembrerebbe proprio quello della loro incorporazione in accordi commerciali.⁶²² Innanzitutto il meccanismo di risoluzione delle controversie contemplato da tali accordi potrebbe essere utilizzato quale strumento per imporre gli obblighi di tutela dei diritti umani in capo alle imprese multinazionali. In secondo luogo, se tali obblighi fossero bilanciati con norme volte ad agevolare e proteggere le attività delle imprese, potrebbe risolversi in un incentivo per queste ultime ad osservare gli obblighi cui sarebbero tenute.

3.3. Promuovere la responsabilità sociale delle imprese multinazionali: il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

Sebbene diversi siano gli studiosi che si oppongono ad un possibile coinvolgimento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nella promozione, protezione ed attuazione dei diritti umani⁶²³, è interessante analizzare la posizione di quanti lo ritengono uno strumento valido attraverso il quale rafforzare la responsabilità sociale d'impresa e le ragioni addotte a sostegno.⁶²⁴

⁶²¹ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1006 ss.

⁶²² Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.232.

⁶²³ Si veda a tal proposito Kaushik Basu, *Compacts, Conventions and Codes: Initiatives for Higher International Labor Standards*, 34 Cornell International Law Journal 487, 2001, pp.492-494; Jagdish Bhagwati, *The Boundaries of the WTO: Afterward: The Question of Linkage*, 96 American Journal of International Law 126, 2002, pp.131-134.

⁶²⁴ A sostegno della tesi sull'uso delle sanzioni economiche al fine di proteggere e promuovere la protezione dei diritti umani si vedano Sarah H. Cleveland, *Human Rights Sanctions and World Trade Organisation*, in *Environment, Human Rights and International Trade* 179, Francesco

L'OMC, nata nel 1995⁶²⁵, ha assunto nell'ambito della regolamentazione del commercio mondiale il ruolo precedentemente svolto dall'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (GATT), di cui ha recepito gli accordi e le convenzioni adottate.⁶²⁶

Il suo obiettivo principale è la liberalizzazione del commercio internazionale mediante l'abbattimento degli ostacoli esistenti. L'OMC costituisce pertanto la sede nella quale hanno luogo i negoziati multilaterali nel settore del commercio dei beni, del commercio dei servizi e dei diritti delle proprietà intellettuali. I principi cui si ispira sono fondamentalmente tre: il *principio della nazione più favorita*, in base al quale gli Stati devono garantire parità di trattamento a tutti i membri; il *principio del trattamento nazionale*, in base al quale i prodotti esteri non devono essere discriminati rispetto a quelli interni; infine, il divieto di imporre misure restrittive all'importazione e all'esportazione. Nell'ambito dell'OMC è stato inoltre istituito un efficace sistema di risoluzione delle controversie, cui può ricorrere lo Stato che voglia denunciare la violazione delle norme dell'Organizzazione da parte di un altro membro. Nel caso in cui un Paese membro non si conformi ad una delle decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie, quest'ultimo ha la possibilità di autorizzare misure ritorsive da parte del paese ricorrente nei confronti dello Stato inadempiente. Il sistema di risoluzione delle controversie predisposto nell'ambito dell'OMC è chiaramente intergovernativo. E' tuttavia chiaro che gli Stati vi ricorreranno nel tentativo di proteggere gli interessi delle proprie imprese multinazionali.⁶²⁷

Chi appoggia la tesi che l'OMC potrebbe e dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema di monitoraggio internazionale sulla

Francioni ed., 2001, p.199; Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.22 ss.; Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.232 ss.; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1005 ss.

⁶²⁵ La sua nascita è sancita dal Final Act dell'Uruguay Round, firmato nell'aprile 1994 a Marrakesh.

⁶²⁶ A differenza dei GATT, che non avevano una vera e propria struttura organizzativa istituzionalizzata, l'OMC prevede una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali. Le norme delle OMC hanno inoltre un campo di applicazione più ampio, occupandosi non solo di del commercio internazionale di beni ma anche di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

⁶²⁷ Un esempio noto è quello della disputa tra gli USA e l'UE riguardante i sussidi europei agli esportatori di banane nei Caraibi. E' stato ampiamente sostenuto, infatti, che dietro la decisione statunitense di adire l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC ci fossero state pressioni da parte delle imprese multinazionali statunitensi della Chiquita e Dole. ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.111.

condotta delle imprese multinazionali, si basa sostanzialmente sulla responsabilità dell'Organizzazione nell'attuale mancanza di un quadro giuridico vincolante per le imprese multinazionali. La liberalizzazione del commercio internazionale ha fatto sì che gli Stati, cui spetta in via principale vigilare sulla condotta delle imprese, diventassero meno potenti nella loro regolamentazione. L'OMC, infatti, ha parzialmente liberalizzato, seppure involontariamente, i limiti incombenti sulle imprese multinazionali in merito ai loro obblighi di tutela dei diritti umani.⁶²⁸ Come precedentemente menzionato, gli Stati membri dell'OMC sono obbligati ad osservare alcune regole chiave del libero commercio⁶²⁹, e i principi cui questo si ispira sono potenzialmente configgenti con la tutela dei diritti umani. L'OMC non fa una distinzione tra beni in base alle modalità in cui possano essere stati prodotti.⁶³⁰ Uno Stato membro sarebbe, di conseguenza, impossibilitato a istituire un divieto di importazione nei confronti di beni prodotti da un'impresa multinazionale sulla base del semplice fatto che il processo di produzione sia avvenuto violando determinati diritti umani.

Inoltre, il fatto che in virtù dell'Accordo istitutivo i membri dell'OMC siano tenuti a conformare le rispettive legislazioni a quanto prescritto negli accordi allegati⁶³¹, può portare a situazioni di conflitto con gli obblighi di tutela dei diritti umani cui gli stessi Stati sono tenuti, inficiando la loro capacità a rispettare gli stessi e ad imporli di conseguenza alle proprie imprese.

Si pensi per esempio all'obbligo per gli Stati di assicurare l'accesso alle medicine e il conflitto che potrebbe sorgere in base alla tutela della proprietà intellettuale contemplata dall'Accordo WTO sulla Proprietà Intellettuale (TRIPs).⁶³² Sarebbe possibile, in teoria, che uno Stato, al fine di proteggere gli interessi commerciali di proprie imprese multinazionali, adisca l'organo di risoluzione delle controversie per ottenere la rimozione di un provvedimento che percepisca quale restrizione al libero commercio ma che un membro possa aver adottato in conformità con obblighi previsti da trattati di tutela dei diritti umani di cui è parte.

⁶²⁸ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1007.

⁶²⁹ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.114.

⁶³⁰ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.115.

⁶³¹ Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio art.16.4.

⁶³² Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.234.

In tal caso lo stesso sistema di risoluzione delle controversie previsto nell'ambito dell'OMC potrebbe essere estremamente pregiudizievole per i diritti umani nonché limitativo per gli Stati che vogliano ottemperare ai propri obblighi di tutela. Nel decidere in merito alla disputa, l'organo di risoluzione delle controversie deve tener conto di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale. Tuttavia, i diritti umani non sono stati finora oggetto di considerazione nell'ambito del sistema.⁶³³ Inoltre, dispute fondate su presunte violazioni delle norme dell'OMC sono di esclusiva competenza dell'organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione.

Sulla scorta di tali osservazioni è chiaro come il sistema internazionale di tutela dei diritti umani e il sistema dell'OMC si siano sviluppati in totale isolamento l'uno dall'altro.⁶³⁴

Sarebbe dunque auspicabile, in tale ottica, che l'OMC, essendo corresponsabile dell'attuale incapacità degli Stati a controllare in modo effettivo la condotta delle proprie imprese multinazionali⁶³⁵, venisse effettivamente coinvolto nella creazione di un sistema internazionale attraverso cui imporre una condotta socialmente responsabile in capo a queste ultime. In tal modo si potrebbe correggere anche l'attuale asimmetria ravvisabile nel fatto che l'OMC non abbia un controllo diretto sulle imprese multinazionali, nonostante queste ultime siano i beneficiari finali della liberalizzazione internazionale del commercio. Allo stato attuale le imprese multinazionali hanno esclusivamente diritti, che possono far valere attraverso un ricorso indiretto all'organo di risoluzione delle controversie, ma nessun dovere.⁶³⁶

La questione verte, dunque, sul modo in cui in concreto i diritti umani potrebbero svolgere un ruolo più significativo nella regolamentazione da parte dell'OMC del libero commercio.

⁶³³ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.234.

⁶³⁴ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.110.

⁶³⁵ Come osservato da alcuni accademici, tale incapacità degli Stati è parzialmente dovuta all'internazionalizzazione del commercio creata dal sistema WTO. Come suggerito da Cohn, ironicamente gli Stati che hanno aderito all'OMC hanno rinunciato al potere di proteggere i propri cittadini in quanto economicamente obbligati nei confronti delle imprese multinazionali. Marjorie Cohn, *The World Trade Organisation: Elevating Property Interests Above Human Rights*, 29 Georgia Journal of International and Comparative Law 427, 2001, pp.428-429.

⁶³⁶ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.31.

La strada individuata da alcuni esperti come la più adeguata in tal senso è offerta dalla possibilità che, nel sistema di accordi dell'OMC, gli Stati siano autorizzati ad adottare misure restrittive al libero commercio in casi eccezionali.⁶³⁷

L'articolo XX del GATT è l'eccezione più invocata per sostenere che la protezione dei diritti umani possa e debba rientrare tra i casi in cui un membro sarebbe legittimato ad adottare misure restrittive al libero commercio.⁶³⁸

In base all'articolo XX gli Stati, se necessario, possono adottare misure restrittive del commercio internazionale al fine, *inter alia*, di proteggere la morale pubblica⁶³⁹; proteggere la salute e la vita delle persone e degli animali e la conservazione dei vegetali⁶⁴⁰; preservare la conservazione di risorse naturali esauribili⁶⁴¹. Gli Stati membri potrebbero inoltre adottare misure restrittive che siano inerenti a merci fabbricate nelle prigioni.⁶⁴²

Sebbene tali eccezioni non siano ancora state invocate al fine di imporre obblighi di tutela dei diritti umani, potrebbero avere chiare implicazioni in materia.

L'espressione 'morale pubblica', come interpretata da esperti alla luce delle circostanze storiche in cui l'articolo XX è stato formulato, includerebbe schiavitù, armamenti, narcotici, liquori, pornografia, religione, lavoro forzato, protezione degli animali. Schiavitù e lavoro forzato rientrano tra le pratiche vietate dalle norme internazionali a tutela dei diritti umani. Da sottolineare, tuttavia, è l'osservazione fatta dall'Organo d'Appello dell'OMC in occasione del caso *United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Product*, secondo il quale gli interessi pubblici che potrebbero giustificare restrizioni unilaterali al libero commercio, enumerati nell'articolo XX e formulati più di cinquanta anni fa, sono da interpretare alla luce delle preoccupazioni contemporanee che la comunità internazionale è chiamata a fronteggiare.⁶⁴³ In tale ottica, vi sarebbe l'opportunità per l'inclusione delle norme pertinenti di diritto

⁶³⁷ Katherine Zeisel, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement Olivier*, in De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.383.

⁶³⁸ Per una trattazione dettagliata sull'uso dell'articolo XX per la protezione dei diritti umani si veda Salman Bal, *International Free Trade Agreements and Human Rights: Reinterpreting Article XX of the GATT*, 10 Minnesota Journal of Global Trade 62, 2001, pp.62-83.

⁶³⁹ Art.XX (a) GATT, 30 October 1947, 55 U.N.T.S. 188, 262.

⁶⁴⁰ Art.XX (b) GATT, 30 October 1947, 55 U.N.T.S. 188, 262

⁶⁴¹ Art.XX (g) GATT, 30 October 1947, 55 U.N.T.S. 188, 262

⁶⁴² Art.XX (e) GATT, 30 October 1947, 55 U.N.T.S. 188, 262

⁶⁴³ World Trade Organisation, *United States -Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, WTO Doc. WT/D558/R, May 15, 1998, paragrafo 129.

internazionale cogente e del diritto internazionale generale. Tali norme, dunque, andrebbero al di là della proibizione del genocidio, schiavitù e tortura potendo comprendere l'intera Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo sulla base della loro acquisizione dello status di diritto internazionale consuetudinario.⁶⁴⁴ In tale ottica, il corpo di norme internazionali a tutela dei diritti umani che potrebbero essere impiegate per l'interpretazione delle norme di diritto commerciale sarebbe notevolmente ampio.⁶⁴⁵

La connessione tra l'articolo XX (b) e i diritti umani sembrerebbe più diretta, dal momento che il diritto alla vita e il diritto alla salute sono entrambi diritti umani internazionalmente riconosciuti. Allo stato attuale, tuttavia, l'articolo XX (b) è applicato esclusivamente per imporre misure restrittive alle importazioni di prodotti finali che possano rappresentare rischi per la salute della popolazione dello Stato di destinazione, fermo restando che analoghe restrizioni siano applicate agli stessi beni prodotti a livello locale.⁶⁴⁶ L'elemento chiave legato a tale disposizione risiede, dunque, nel fatto che non ne è stata sancita l'applicazione riguardo i metodi di produzione nei Paesi esteri, allo scopo di proteggere la vita e la salute delle popolazioni locali. Secondo alcuni esperti, tale interpretazione estensiva non è stata sostenuta per il timore che, legittimando un Paese a determinare unilateralmente le politiche riguardanti la protezione della vita e della salute che un altro Stato membro dovrebbe rispettare, potrebbe mettere a repentaglio la libertà di commercio. Tuttavia, il timore di tale determinazione unilaterale non dovrebbe riguardare i diritti umani internazionalmente riconosciuti che la stragrande maggioranza dei Paesi si è impegnata a proteggere. Attuando misure restrittive, i Paesi non determinerebbero unilateralmente le politiche riguardanti la protezione della vita e della salute, ma si conformerebbero agli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani.⁶⁴⁷

Se dunque venisse data un'interpretazione più ampia dell'articolo XX (b) in modo da includervi le condizioni lavorative in violazione dei diritti umani, sarebbe

⁶⁴⁴ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1011.

⁶⁴⁵ Katherine Zeisel, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement*, in Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.388.

⁶⁴⁶ GATT Dispute Settlement Panel Report on Thailand – Restriction on Importation and Internal Taxes on Cigarettes, DS10/R, GATT BISD (37th Supp) 7 November 1990, p.200, consultabile sul sito www.worldtradelaw.net/reports/gattpanel/thaicigarettes.pdf

⁶⁴⁷ Salman Bal, op.cit. *supra* nota 638, p.83.

possibile prendere in considerazione determinate norme a tutela dei diritti umani che tengano conto dei modi in cui un bene è stato prodotto.

L'articolo XX (e), che consente misure restrittive su prodotti fabbricati nelle prigioni, si potrebbe chiaramente collegare ai modi in cui si svolge il processo di produzione. Nel silenzio della norma a tal riguardo, si potrebbe desumere che l'articolo XX (e) non proibisca l'adozione di misure che si riferiscano ai metodi di produzione.⁶⁴⁸ Di conseguenza, si potrebbe sostenere che qualsiasi condizione lavorativa che comporti rischi per la vita dei lavoratori o per la loro salute potrebbe legittimare l'adozione di misure restrittive.⁶⁴⁹

Tuttavia, la maggiore debolezza rappresentata dal tentativo di appellarsi all'articolo XX è ravvisabile nella mancata previsione di un obbligo positivo per gli Stati di adottare misure restrittive all'importazione per la protezione dei diritti umani. E anche laddove una misura restrittiva possa rientrare nelle eccezioni contemplate dall'articolo XX, lo stesso potrà essere invocato solo se strettamente 'necessario' per la realizzazione degli obiettivi previsti.⁶⁵⁰

Sebbene 'il test di necessità' sia stato storicamente interpretato in senso restrittivo, un'interpretazione significativamente più flessibile è riscontrabile in recenti decisioni.⁶⁵¹

L'Organo d'Appello ha infatti stabilito che eccezioni contemplate dall'articolo XX potrebbero essere invocate quando 'necessarie' perché lo Stato si possa conformare agli obblighi internazionali alla cui osservanza è tenuto.⁶⁵²

Tale interpretazione potrebbe chiaramente espandere la portata dell'articolo XX che potrebbe ricomprendere la protezione dei diritti umani, dal momento che gli Stati sono vincolati alla loro tutela da numerosi trattati.⁶⁵³

Questa interpretazione non è stata ancora utilizzata per sostenere che uno Stato possa imporre misure restrittive al libero commercio se necessario per

⁶⁴⁸ Salman Bal, op.cit. *supra* nota 638, p.86.

⁶⁴⁹ Salman Bal, op.cit. *supra* nota 638, p.80.

⁶⁵⁰ La ragione è facilmente ravvisabile nel fatto che l'articolo XX è concepito quale limitata eccezione. Si veda a tal proposito World Trade Organisation, Dispute Settlement Panel Report on United States Restrictions on Imports of Tuna, 33 I.L.M. 839, 1994, consultabile sul sito www.worldtradelaw.net/reports/gattpanels/tunadolphinII.pdf

⁶⁵¹ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.114.

⁶⁵² *Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products Case*, *supra* nota 643 .

⁶⁵³ Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1013.

conformarsi ai propri obblighi internazionali di tutela dei diritti umani.⁶⁵⁴ Tuttavia, come sostenuto da chi appoggia la tesi sull'opportunità e la possibilità di incorporare norme a tutela dei diritti umani nel sistema dell'OMC, vi sarebbero chiaramente le condizioni per sviluppare strumenti e meccanismi per una loro più efficace protezione in seno all'Organizzazione.⁶⁵⁵

Sicuramente, l'unica opzione in grado di sfatare ogni dubbio riguardo l'accettabilità dei diritti umani nel sistema dell'OMC sarebbe l'inclusione di una specifica clausola sociale, nella forma di un accordo aggiuntivo che descriva i diritti protetti.⁶⁵⁶

L'espressa previsione di una clausola sociale è auspicata da tutte le organizzazioni non governative e la necessità che l'impatto sociale del libero commercio debba essere tenuta in considerazione nell'ambito delle politiche commerciali dell'OMC è una questione ampiamente dibattuta e sostenuta nella società civile. Tuttavia, i governi non hanno risposto in modo positivo alla proposta dell'inclusione di una clausola sociale, una delle questioni più spinose che la prima Conferenza dei Ministri ha dovuto affrontare a Singapore nel 1996. L'iniziativa è stata infatti rigettata a causa della dura opposizione del mondo imprenditoriale e dei Paesi industrializzati i quali la percepivano quale forma di celato protezionismo.⁶⁵⁷

Le attuali obiezioni alla possibilità che l'OMC dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella promozione e protezione dei diritti umani si basano principalmente sull'asserzione che tali questioni andrebbero al di là di quello che costituisce l'obiettivo primario dell'Organizzazione, ossia la liberalizzazione del commercio internazionale.⁶⁵⁸

Tuttavia, il fatto che il compito dell'OMC sia stabilire le regole di base per il commercio internazionale e non quello di perseguire altri obiettivi, di carattere

⁶⁵⁴ L'Organo d'Appello ha sostanzialmente confermato questa lettura dell'articolo XX riguardo l'applicabilità di accordi multilaterali a tutela dell'ambiente negli USA – *Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products Case supra* nota 643.

⁶⁵⁵ ICHRP, op.cit. *supra* nota 19, p.114; Virginia Journal of International Law, op.cit. *supra* nota 46, p.1015.

⁶⁵⁶ Katherine Zeisel, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement*, in Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.386. Si veda a tal proposito *Singapore Ministerial Declaration*, WT/MIN(96)/DEC/W (Dec. 13, 1996), paragrafo 4.

⁶⁵⁷ Jaegers N. M. C. P., op.cit. *supra* nota 15, p.235.

⁶⁵⁸ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.24.

sociale, non preclude la possibilità che la tutela dei diritti umani possa rientrare nella sua sfera di competenza.

L'OMC, d'altronde, non si occupa esclusivamente di questioni inerenti al commercio internazionale. L'istituzione del Consiglio TRIPS, che sovrintende al funzionamento dell'accordo che regola la protezione di proprietà intellettuale, ne è un chiaro esempio. Non si vede dunque la ragione per la quale l'OMC, occupandosi già di determinate questioni inerenti al commercio internazionale, non possa trattare di argomenti legati alla tutela dei diritti umani. Come sottolineato da alcuni studiosi, inoltre, sembrerebbe illogico che l'OMC consentisse misure restrittive al libero commercio quando finalizzate alla tutela della proprietà intellettuale e non quando tendenti alla protezione dal lavoro forzato, genocidio e tortura.⁶⁵⁹

Gli stessi Stati membri sono consapevoli che le politiche commerciali non possono essere stabilite in totale isolamento da considerazione di carattere sociale. Il preambolo dell'Accordo istitutivo dichiara espressamente che *“Le Parti del presente accordo, riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione [...] e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo [...] convengono quanto segue [...]”*.⁶⁶⁰ In virtù di quanto dichiarato nel preambolo sarebbe difficile sostenere come l'OMC potrebbe conciliare le proprie politiche commerciali con i nobili scopi dell'innalzamento del tenore di vita, della piena occupazione, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, sostenendo che i diritti umani non siano di propria competenza.

In tale ottica, la promozione del commercio e la promozione dei diritti umani costituiscono entrambi fattori essenziali per lo sviluppo umano. Di conseguenza, un bilanciamento tra le politiche commerciali e gli obiettivi propri delle politiche

⁶⁵⁹ Sarah H. Cleveland, op.cit. *supra* nota 624, p.252.

⁶⁶⁰ Agreement Establishing the World Trade Organisation, Dec. 15, 1994, Multilateral Trade Negotiations, il cui testo in italiano è consultabile sul sito <http://www.takuzinis.lv/xhtml1.1/20020526.html>

sociali appare strettamente necessario ed auspicabile. Dal momento che l'OMC si pone quale organismo di 'governo' del commercio mondiale, tale bilanciamento dovrebbe rientrare nella sua sfera di competenza.⁶⁶¹

L'Organizzazione ha peraltro già tentato di realizzare tale bilanciamento in materia di sanità pubblica, attraverso la *Dichiarazione sul rapporto tra la tutela della salute e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale*,⁶⁶² nonostante non sia stato fatto un esplicito riferimento ai diritti umani.⁶⁶³

Un'ulteriore critica solitamente addotta contro la tesi di quanti vorrebbero che l'OMC svolgesse un ruolo attivo nella promozione e protezione dei diritti umani, si basa sulla presupposta incapacità tecnica dell'OMC ad occuparsi di questioni inerenti alla tutela dei diritti umani, dal momento che i *panels* e l'Organo d'Appello sono costituiti da esperti economici.⁶⁶⁴ A confutazione di tale posizione si potrebbe argomentare che il sistema di composizione delle controversie offre sufficiente flessibilità nell'autorizzare la consultazione di esperti in materia di diritti umani. L'articolo 13 dell'*Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie*, infatti, conferisce a ciascun *panel* il diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno.⁶⁶⁵ Inoltre, come suggerito da alcuni studiosi, l'organo di risoluzione delle controversie sarebbe chiamato ad analizzare le norme a tutela dei diritti umani allo stesso modo in cui è tenuto a prendere in esame lo standard di 'sufficiente evidenza scientifica' alla luce dell'*Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie*.⁶⁶⁶ L'accordo in linea di principio permette ai governi di prendere misure tese a proteggere la salute pubblica a patto che vi sia 'una sufficiente evidenza scientifica' della pericolosità dei prodotti eventualmente

⁶⁶¹ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.26.

⁶⁶² In base alla *Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, gli accordi WTO possono essere interpretati in maniera tale da consentire ai paesi membri, ove necessario, di adottare le misure opportune per proteggere la salute pubblica, ad esempio fornire farmaci essenziali a prezzi accessibili.

⁶⁶³ Surya Deva, *Doha Declaration and Health Concern of Developing Countries*, XXXIII Delhi Law Review, 2001, pp.145-164.

⁶⁶⁴ Katherine Zeisel, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement*, in Olivier De Schutter, op.cit. *supra* nota 134, p.384.

⁶⁶⁵ Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, WTO Agreement, Annex 2, consultabile sul sito http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf

⁶⁶⁶ Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 15 Dec. 1993, WTO Agreement, Annex 1A, consultabile sul sito http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf

messi al bando.⁶⁶⁷ I *panels* in tal caso sarebbero chiamati a decidere sulla fondatezza o meno delle misure sanitarie o fitosanitarie adottate sia sulla base di standard internazionali sia su una appropriata valutazione del rischio basata su fatti scientifici. I *panels* non devono effettuare alcuna valutazione degli standard o dell'evidenza scientifica, ma solo esaminare se le misure adottate da uno Stato membro si sono basate su una sufficiente evidenza scientifica o standard internazionali.⁶⁶⁸ Allo stesso modo, nella valutazione delle eccezioni contemplate nell'articolo XX, i *panels* non sarebbero chiamati a interpretare altri accordi ma solo valutare se le misure restrittive adottate da uno Stato membro siano giustificate o meno sulla base degli obblighi internazionali alla cui osservanza è tenuto quest'ultimo in quanto parte della convenzione invocata. I *panels* consulterebbero in questo caso gli organi di garanzia competenti nel caso specifico a monitorare il rispetto delle norme da parte degli Stati contraenti.⁶⁶⁹

Oltre a sostenere l'incompetenza tecnica dell'OMC in merito a questioni che non riguardino esclusivamente il commercio internazionale, alcuni esperti hanno argomentato che altri organismi sarebbero il luogo più adatto per emanare decisioni in materie inerenti al commercio e ai diritti umani. L'OIL sarebbe l'Organizzazione più appropriata, secondo l'opinione di alcuni, in quanto può adottare le proprie decisioni senza il consenso di tutti gli Stati membri, a differenza dell'OMC. Tuttavia, l'OIL non ha poteri coercitivi. Di conseguenza, se l'OMC ostacolasse l'implementazione degli standard adottati dall'OIL nei meccanismi di regolamentazione del commercio internazionale, gli standard stessi sarebbero privati di qualsiasi valore dal momento che gli Stati non imporrebbero la loro osservanza al di sopra degli obblighi imposti dall'OMC.⁶⁷⁰

I sostenitori della necessità nonché possibilità di un'implementazione, nelle norme riguardanti il commercio internazionale, dei diritti umani sottolineano inoltre che, sebbene l'Accordo istitutivo dell'OMC non faccia espresso riferimento a questi

⁶⁶⁷ Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, *supra* nota 429, articolo 5.

⁶⁶⁸ European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WTO Docs. WT/DS26/R, WT/DS26/AB/R, 1998, 8.56.

⁶⁶⁹ Gabrielle Marceau, *Dispute Settlement and Human Rights*, 2002, 13 *European Journal of International Law* 753, p.795.

⁶⁷⁰ Katherine Zeisel, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement*, in Olivier De Schutter, *op.cit. supra* nota 134, p.385.

ultimi, le regole sull'interpretazione dei trattati internazionali richiedono che tale accordo debba essere interpretato in modo da tenerne conto. L'articolo 31 co.1 della *Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati* enuncia che “*un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo fine*”.⁶⁷¹

Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “*si terrà conto, oltre che del contesto: [...] di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti.*” Da tale previsione si deduce chiaramente che l'interpretazione dell'Accordo istitutivo dovrebbe essere fatta alla luce dei trattati in materia di diritti umani le cui disposizioni sono certamente norme di diritto internazionale ‘pertinenti’ e sono ‘applicabili nei rapporti tra le parti’.⁶⁷²

Inoltre, l'articolo 3 co.2 dell'*Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie* sancisce che il ruolo del sistema di composizione delle dispute consiste, *inter alia*, nel “*chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale*”.

Non sembra, dunque discutibile che i diritti umani siano cruciali nell'interpretazione degli accordi commerciali e che dunque, se una norma fosse suscettibile di due differenti interpretazioni, l'una in conformità con i diritti umani, l'altra in contrasto, bisognerebbe propendere per la prima.⁶⁷³

Infine, come argomentato in precedenza, le stesse eccezioni contenute nell'articolo XX potrebbero essere interpretate quale dimostrazione di un coinvolgimento dell'OMC in questioni inerenti i diritti umani. La decisione relativa al caso *United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Product* sembra aver aperto la possibilità per una futura partecipazione concreta dell'OMC nella promozione e protezione dei diritti umani. Gli Stati membri infatti sono tenuti all'osservanza non solo dell'Accordo istitutivo dell'OMC ma anche dei trattati in materia di diritti umani. Di conseguenza, se uno Stato adottasse una misura restrittiva che, sebbene contraria alle norme sul libero commercio, fosse stata attuata in conformità di un obbligo *erga omnes* o di una norma contemplata

⁶⁷¹ *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati* adottata il 23 maggio 1969.

⁶⁷² Gabrielle Marceau, op.cit. *supra* nota 669, pp.780-784.

⁶⁷³ Surya Deva, op.cit. *supra* nota 17, p.26.

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'OMC dovrebbe pronunciarsi sulla controversia e non necessariamente ignorando o subordinando i diritti umani. Al contrario, si porrebbe la questione sull'esistenza di un probabile rapporto gerarchico tra norme internazionali di tutela dei diritti umani e norme sul commercio internazionale.⁶⁷⁴ Come sostenuto da alcuni studiosi, sarebbe ragionevole in tal caso ritenere che almeno un nucleo di diritti umani fondamentali, che abbiano già acquisito lo status di *jus cogens*, debba considerarsi quale gerarchicamente sovraordinato rispetto alle norme sul commercio internazionale.⁶⁷⁵ In tale ottica, l'Organo d'Appello, attraverso la sua attività interpretativa, dovrebbe contribuire ad un progressivo sviluppo delle norme sul commercio internazionale in conformità con i diritti umani internazionalmente riconosciuti.

E' chiaro, da quanto detto, che vi sarebbero strade percorribili all'interno del sistema WTO per un potenziale e progressivo coinvolgimento dello stesso nella promozione e protezione dei diritti umani. L'espletamento di un ruolo attivo e concreto dell'OMC per rafforzare la responsabilità sociale d'impresa non può tuttavia prescindere da un effettivo supporto politico da parte degli Stati membri e dalla loro volontà di sostenere un'interpretazione meno restrittiva del mandato dell'Organizzazione. Ma gli Stati dovrebbero essere consapevoli che gli accordi commerciali non possono e non devono calpestare gli obblighi di tutela dei diritti umani alla cui osservanza sono tenuti. Lasciare le questioni inerenti alla protezione dei diritti umani fuori dalla sfera di competenza dell'OMC equivarrebbe ad autorizzare uno Stato membro all'inosservanza dei trattati in materia di diritti umani semplicemente perché firmatario di un diverso accordo che disciplini una diversa materia, in questo caso il commercio internazionale. In altre parole, escludere considerazioni di carattere sociale in sede di negoziazione

⁶⁷⁴ Gabrielle Marceau, op.cit. *supra* nota 669, p.755.

⁶⁷⁵ Alcuni studiosi sostengono che le norme sui diritti umani dovrebbero essere considerate gerarchicamente sovraordinate rispetto alle norme sul commercio internazionale in quanto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è generalmente riconosciuta parte del diritto internazionale generale ed alcune norme principi di *jus cogens*. Sul carattere di *jus cogens* delle norme della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si veda Hurst Hannum, *The Status of Universal Declaration of Human Rights in National and International Law*, 25 Georgia Journal of International and Comparative Law 287, 1995-1996.

delle politiche commerciali consentirebbe in pratica agli Stati di violare indirettamente i propri obblighi internazionali di tutela dei diritti umani.

3.4 Conclusioni

All'inizio del presente lavoro ci si è proposti di ricostruire il fenomeno della responsabilità sociale delle imprese multinazionali, con particolare riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo, alla luce del diritto internazionale attuale.

Dall'analisi effettuata è emerso che, sebbene le compagnie transnazionali siano sempre più spesso coinvolte direttamente o indirettamente in gravi abusi, godono tuttora di una sostanziale impunità. Il diritto internazionale non offre, infatti, allo stato attuale, validi strumenti giuridici in materia di responsabilità sociale d'impresa. I tentativi di regolamentazione a livello internazionale delle attività svolte dalle multinazionali si sono concretizzati in una serie di strumenti privi di carattere giuridicamente vincolante. I codici predisposti in seno alle maggiori Organizzazioni Internazionali, diretti a regolare la condotta delle imprese multinazionali, soffrono di alcuni limiti che ne inficiano profondamente la loro efficacia. L'assenza di meccanismi di monitoraggio, l'impossibilità di comminare sanzioni in capo alle imprese che violino le norme, la vaghezza con cui gli obblighi di tutela vengono definiti, sono tra le principali cause dell'incapacità dei codici internazionali di rendere responsabili e punibili le imprese multinazionali per le violazioni perpetrate nel corso delle loro attività.

Di analoghe carenze soffrono anche i codici volontari di cui numerose imprese multinazionali si dotano sempre più spesso dietro le pressioni esercitate dall'opinione pubblica che, attraverso boicottaggi e campagne informative, si propone di indurre le compagnie transnazionali a rifarsi a pratiche responsabili sia sul piano sociale che ambientale.⁶⁷⁶

Accanto all'assenza di un quadro giuridico internazionale che contempra obblighi diretti per le imprese in materia di diritti umani, dall'analisi effettuata è inoltre emerso, da parte della giurisprudenza dei maggiori organi internazionali di garanzia, un atteggiamento di *favor* verso il riconoscimento in capo allo Stato di

⁶⁷⁶ Per una trattazione dettagliata delle debolezze che vari studiosi ritengono esser la causa della mancata efficacia delle iniziative volontarie si veda Redmond P., op.cit. *supra* nota 165, pp.91-95.

un dovere di diligenza nel prevenire e reprimere le attività che un'entità economica potrebbe svolgere in violazione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e garantiti.⁶⁷⁷ Tuttavia, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi nel settore, l'obbligo incombente sullo Stato di osservare la dovuta diligenza nel prevenire e reprimere attività dannose da parte delle imprese resta circoscritto, allo stato attuale, al territorio nazionale. L'attuale regime di responsabilità internazionale dello Stato presuppone infatti una certa connessione tra responsabilità e controllo territoriale. L'obbligo di osservare la dovuta diligenza nel regolare le attività esercitate dalle imprese è dunque strettamente legato al grado di controllo sulle attività stesse rimanendo, di conseguenza, un obbligo principalmente incombente sullo Stato ospitante.

Contestualmente, si sono analizzate le ragioni per le quali il ritenere gli *host Countries* responsabili di vigilare sulle imprese multinazionali rappresenta il maggior ostacolo per un'effettiva tutela delle comunità interessate dalle loro operazioni.⁶⁷⁸ Gli Stati ospitanti sono solitamente Paesi in via di sviluppo, per i quali l'afflusso di capitali stranieri rappresenta una condizione necessaria se non indispensabile per la loro crescita economica. Si tratta sovente, inoltre, di Stati in cui è assente una legislazione adeguata in materia di diritti umani e i cui accessi alla giustizia sono incredibilmente difficoltosi. Non di rado i Paesi ospitanti sono retti da governi coinvolti direttamente in abusi. Sono spesso, infatti, Paesi in stato di conflitto o sotto dittatura o regime militare, da cui non ci si può realisticamente attendere alcun rispetto per i diritti umani quando essi stessi sono i primi a violarli.

In tale ottica, un monitoraggio efficace potrebbe essere predisposto, allo stato attuale, da parte degli Stati d'origine delle imprese multinazionali. Paesi che godono della necessaria competenza tecnica per l'imposizione di adeguati standard di tutela dei diritti umani e di un sistema giudiziario adatto a giudicare eventuali violazioni, dando la possibilità a chi ha subito abusi di ottenere la giusta riparazione. Vi è un consenso alquanto unanime in dottrina circa l'ammissibilità dell'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dello Stato d'origine, se esercitata nel rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni di uno

⁶⁷⁷ Si veda *infra* Capitolo 1, Paragrafo 3.1.

⁶⁷⁸ Si veda *infra* Capitolo 1, Paragrafo 3.2.

Stato estero. Tuttavia, pochi sono gli Stati dotati di una legislazione che disciplini le attività extraterritoriali delle imprese multinazionali e che, di conseguenza, preveda la possibilità di rendere queste ultime responsabili e punibili presso i tribunali locali per eventuali comportamenti illeciti. Diverse sono le ragioni che rendono riluttante la maggioranza degli Stati a dar vita ad un quadro giuridico di regolamentazione della giurisdizione extraterritoriale: l'interesse a creare un sistema internazionale che sia il più favorevole possibile per gli investimenti piuttosto che tutelativo dei diritti umani, l'influenza che alcuni Paesi potrebbero subire da imprese multinazionali particolarmente potenti, la probabile complicità degli stessi Stati nelle violazioni perpetrate da queste ultime.

Non da meno i due principi cardine del diritto societario, ossia il principio della responsabilità limitata e il principio della separazione delle personalità giuridiche insieme alla dottrina del *forum non conveniens*, si sono rivelati potenti strumenti nelle mani delle compagnie transnazionali.

In tale prospettiva si è auspicata l'adozione di un nuovo strumento internazionale con lo scopo di chiarire, ma soprattutto estendere la portata degli obblighi di tutela dei diritti umani da eventuali violazioni perpetrabili dalle imprese multinazionali alla cui osservanza sarebbero tenuti gli Stati.⁶⁷⁹ Tale cornice normativa dovrebbe introdurre l'obbligo per lo Stato d'origine di imporre alla società madre del gruppo multinazionale il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti al di là della legislazione locale dei Paesi in cui operano. Rispetto che la società madre dovrebbe imporre a sua volta alle sussidiarie, affiliate e business partner vigilando al contempo che la loro condotta sia conforme alle pratiche socialmente responsabili prescritte. Lo strumento internazionale proposto dovrebbe, inoltre, prevedere la possibilità di citare in giudizio l'azienda presso lo Stato d'origine laddove non sia possibile ottenere riparazione per i danni subiti nel Paese in cui le violazioni sono state commesse.

In tale prospettiva la giurisdizione extraterritoriale sarebbe giustificabile dal momento che la condotta delle sussidiarie estere verrebbe regolata attraverso l'imposizione dell'obbligo di osservare la dovuta diligenza in capo alla società madre nel prevenire eventuali attività lesive del gruppo multinazionale. In tal

⁶⁷⁹ Si veda *infra* Paragrafo 3.2.3.

caso, infatti, la società madre verrebbe citata in giudizio, presso lo Stato di cui possiede la nazionalità, per il mancato controllo che avrebbe dovuto esercitare sulle sussidiarie e per non aver dunque adottato le misure necessarie atte a prevenire l'illecito. In tal modo, inoltre, vi sarebbero buone probabilità di superare la barriera rappresentata dalla dottrina del *forum non conveniens* nei sistemi giuridici di common law, in quanto, citando in giudizio la società madre per azioni proprie piuttosto che per atti delle sussidiarie, vi sarebbe una connessione più stretta con il *locus fori*. L'esercizio della giurisdizione extraterritoriale, inoltre, fondandosi su un accordo multilaterale, non sarebbe percepito quale causa di uno svantaggio competitivo da parte dello Stato d'origine. Una cornice normativa in materia servirebbe anche per evitare eventuali conflitti positivi di giurisdizione se l'applicazione extraterritoriale della legge da parte dello Stato d'origine venisse percepita quale ingerenza nei propri affari interni da parte dello Stato ospitante. Lo strumento internazionale proposto potrebbe ben prevedere, infatti, l'obbligo per lo Stato d'origine di adottare determinati provvedimenti in merito a gravi violazioni di diritti umani, laddove lo Stato ospitante non avesse agito per la loro tutela.

Accanto a tale meccanismo di regolamentazione internazionale della giurisdizione extraterritoriale si è sottolineata l'esigenza di un coinvolgimento diretto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel controllo delle imprese multinazionali.⁶⁸⁰ Dall'analisi effettuata è emerso che la liberalizzazione del commercio internazionale rappresenta una concausa dell'attuale incapacità degli Stati a controllare in modo effettivo la condotta delle proprie imprese multinazionali. L'OMC ha, infatti, seppure involontariamente, liberalizzato i limiti incombenti sulle compagnie transnazionali in merito ai loro obblighi di tutela dei diritti umani. Gli Stati membri sono infatti tenuti a conformarsi ad alcune regole chiave del libero commercio, i cui principi sono potenzialmente configgenti con la tutela dei diritti umani. Le barriere non tariffarie alla liberalizzazione degli scambi, che l'OMC tende scientificamente ad eliminare, coincidono spesso con le leggi predisposte dagli Stati a tutela dei diritti sociali ed ambientali delle comunità ospitanti. Di fronte ad una situazione in cui il sistema

⁶⁸⁰ Si veda *infra* Paragrafo 3.3.

internazionale di tutela dei diritti umani e il sistema dell'OMC si siano sviluppati in totale isolamento l'uno dall'altro, sarebbe dunque auspicabile che considerazioni di carattere sociale iniziassero a svolgere un ruolo più significativo nella regolamentazione del libero commercio. Come sottolineato da Ruggie nel rapporto definitivo al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani *“le condizioni permissive per abusi dei diritti umani nelle operazioni delle imprese sono create da un disallineamento tra le forze economiche e la capacità dei governi. Solo un riallineamento può porre rimedio ai problemi. In linea di principio, le autorità pubbliche fissano le regole entro cui operano le imprese. Ma a livello nazionale alcuni governi semplicemente sono incapaci di prendere l’iniziativa, che ci sia o meno la volontà di farlo. E nell’arena internazionale gli stessi Stati competono per l’accesso ai mercati e agli investimenti, quindi problemi collettivi di azione possono limitare o impedire loro di funzionare come “autorità pubblica” della comunità internazionale. Le persone e le comunità più vulnerabili pagano il prezzo più alto per queste mancanze dei governi”*.

La strada individuata da alcuni esperti come la più adeguata in tal senso è offerta dall'articolo XX del GATT, che consente di imporre misure restrittive al libero commercio al fine, *inter alia*, di proteggere la morale pubblica, proteggere la salute e la vita delle persone e degli animali e la conservazione di risorse naturali esauribili. Gli Stati membri potrebbero inoltre adottare misure restrittive che siano inerenti a merci fabbricate nelle prigioni. Seppure tali eccezioni non siano ancora state invocate da alcuno Stato per giustificare eventuali misure restrittive se necessarie a conformarsi ai propri obblighi di tutela dei diritti umani, ci sono buone ragioni per credere che un'interpretazione più estensiva dell'articolo XX non sia del tutto insperabile. Nella decisione relativa al caso *United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Product*⁶⁸¹, l'Organo di Appello ha già stabilito, infatti, la possibilità di invocare le eccezioni contemplate dall'articolo XX quando 'necessarie' perché lo Stato si possa conformare agli obblighi internazionali alla cui osservanza è tenuto. Tale pronuncia sembra aver aperto, dunque, la possibilità per una futura partecipazione concreta dell'OMC nella promozione e protezione dei diritti umani.

⁶⁸¹ World Trade Organisation, United States –Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WTO Doc. WT/D558/R, May 15, 1998

Alcuni studiosi sono fermamente convinti che la strada più efficace da percorrere per rendere le imprese effettivamente responsabili e punibili per le loro azioni sia l'adozione di uno strumento di portata universale, giuridicamente vincolante, che imponga direttamente in capo alle imprese obblighi di tutela in materia di diritti umani e che, di conseguenza, comporti una responsabilità diretta delle stesse per eventuali violazioni. Una risposta in tal senso potrebbe essere offerta dalle *Norme delle Nazioni Unite sulle Responsabilità delle Società Multinazionali e di altre Imprese in relazione ai diritti umani*, l'iniziativa più promettente ed innovativa in materia di responsabilità sociale d'impresa. Le Norme sembrano infatti aver tratto vantaggio da quelli che sono i limiti propri dei codici predisposti in seno all'OCSE e all'OIL, distinguendosene per alcuni tratti salienti.⁶⁸² Esse introducono il principio della responsabilità legale delle imprese per la violazione delle norme internazionali sui diritti umani, prevedendo che le stesse possano rispondere anche per gli abusi commessi dai propri fornitori e clienti. Le Norme, infatti, raccordano, organizzandoli in un unico documento, una serie di obblighi di tutela dei diritti umani già contemplati da precedenti convenzioni, ma in indirizzandoli direttamente alle imprese. La previsione di un sistema di monitoraggio e controllo esterni, da parte degli Stati, delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali rappresenta un ulteriore elemento innovativo che distingue le Norme dai precedenti codici. Tuttavia, come sostenuto in particolare da Deva Surya, restano alcune lacune da colmare, possibilmente prima della formale adozione delle Norme.⁶⁸³ Gli attuali limiti che se non rimossi inficerebbero la portata rivoluzionaria di queste ultime, risiedono soprattutto nella formulazione degli obblighi di tutela dei diritti umani e nel sistema di implementazione degli stessi.⁶⁸⁴ Gli obblighi in questione non dovrebbero essere squisitamente desunti da convenzioni concepite per vincolare gli Stati a standard internazionali di tutela dei diritti umani. In tal modo, infatti, potrebbe non essere né immediata né agevole l'esatta ricostruzione degli obblighi alla cui osservanza sono tenute le imprese multinazionali. La predisposizione di un'enumerazione quanto più esaustiva possibile, da allegare alle Norme, sarebbe dunque

⁶⁸² Surya Deva, op.cit. *supra* nota 228, p.522.

⁶⁸³ *Ibid*, pp.522-523.

⁶⁸⁴ *Ibid*, p.523.

auspicabile.⁶⁸⁵ Le Norme, inoltre, dovrebbero indicare con maggior precisione in cosa dovrebbero consistere i sistemi di monitoraggio esterni e dovrebbero far riferimento al tipo di sanzione da imporre in caso di eventuale inosservanza delle disposizioni normative da parte delle imprese. Alcuni studiosi hanno suggerito la previsione di un obbligo per gli Stati di monitorare la condotta delle imprese multinazionali su cui abbiano effettivo controllo e di dotarsi di strutture in grado di comminare sanzioni alle compagnie inadempienti. La sanzione dovrebbe consistere nell'inasprimento delle tasse a carico della compagnia che abbia assunto una condotta in violazione delle norme del trattato e nel pubblicizzare in modo adeguato gli illeciti perpetrati dall'impresa.⁶⁸⁶ Nei confronti delle imprese multinazionali la cui condotta si ispira a pratiche responsabili sul piano sociale ed ambientale, invece, dovrebbero esser previste forme di incentivazione quale riduzioni delle tasse, agevolazioni fiscali, riduzioni di tariffe doganali nonché un riconoscimento pubblico della condotta socialmente responsabile.⁶⁸⁷

Tutte le opzioni su considerate per un maggior inquadramento giuridico della responsabilità sociale d'impresa risiedono ovviamente nella volontà degli Stati a darne futura e concreta attuazione. In tale ottica, diversi sono gli ostacoli che potrebbero rappresentare una barriera per la predisposizione di strumenti a carattere universale e direttamente vincolante per Stati ed imprese.⁶⁸⁸ I Paesi industrializzati potrebbero chiaramente opporsi in virtù dei vantaggi economici di cui attualmente godono, data l'insufficiente regolamentazione della condotta delle imprese multinazionali a livello internazionale. La stragrande maggioranza delle imprese, fermamente convinte che solo la competitività totale possa apportare frutti e benefici all'economia mondiale, potrebbero percepire eventuali regolamentazioni normative nel settore quale indebita interferenza nel libero mercato.⁶⁸⁹ I Paesi in via di sviluppo potrebbero al contrario percepire un trattato vincolante quale forma di ingerenza nei propri affari interni. Tuttavia, se gli Stati superassero questi timori, beneficerebbero in egual modo dell'imposizione diretta

⁶⁸⁵ *Ibid*, pp.510-511.

⁶⁸⁶ Ryan P. Toftoy, op.cit. *supra* nota 494, p.928.

⁶⁸⁷ *Ibid*, p.928.

⁶⁸⁸ Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. *supra* nota 7, p.254.

⁶⁸⁹ *Ibid*, p.254.

di standard di tutela dei diritti umani in capo alle compagnie transnazionali.⁶⁹⁰ Pratiche aziendali socialmente responsabili migliorerebbero l'efficienza della produzione e la soddisfazione dei lavoratori.⁶⁹¹ Una produzione più efficace contribuirebbe allo sviluppo economico che a sua volta tenderebbe ad una maggior promozione dei diritti civili e politici e ad una maggiore diffusione dei regimi democratici. Di conseguenza, una maggiore stabilità politica ed economica gioverebbe all'economia mondiale e agli investimenti.⁶⁹² L'adozione di standard vincolanti a livello globale, inoltre, obbligherebbe tutti all'osservanza delle medesime norme, evitando il vantaggio competitivo offerto dalla attuale vacanza legislativa.⁶⁹³ Il fatto, poi, che il libero mercato abbia sostanzialmente prodotto un sistema di allocazione delle risorse, produzione e distribuzione che non tenga in alcun conto i diritti umani, richiede un superamento dell'attuale approccio volontaristico della responsabilità sociale d'impresa che mal si presta ad una loro adeguata tutela. In base a tale approccio è l'impresa a scegliere se e a quali iniziative aderire. Ma i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti e dovrebbero essere come tali imposti a tutti gli attori della società senza distinzione di sorta. Skogly, a tal proposito, sottolinea come tali strumenti vincolanti potrebbero far riferimento ad un set di standard minimi internazionali, che descriva le condizioni minime fondamentali che dovrebbero essere garantite a tutti gli esseri umani. Si tratterebbe, in altre parole, di assicurare che le comunità ospitanti godano della stessa protezione offerta alla società civile della maggior parte dei Paesi OCSE.⁶⁹⁴

Gli Stati, d'altro canto, cui spetta il compito primario di assicurare il rispetto dei diritti umani, non possono restare indifferenti alla lunga lista di abusi documentati commessi dalle imprese multinazionali. Come sottolineato da taluni studiosi, si dovrebbero abbandonare disquisizioni puramente teoriche e dottrinarie sulla possibilità di considerare gli Stati d'origine responsabili delle violazioni

⁶⁹⁰ Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), op.cit. *supra* nota 19, p.88.

⁶⁹¹ Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. *supra* nota 7, p.256.

⁶⁹² Sarah Joseph, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), op.cit. *supra* nota 19, p.88.

⁶⁹³ Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. *supra* nota 7, p.254.

⁶⁹⁴ *Ibid*, p.256.

extraterritoriali delle compagnie transnazionali e costruire urgentemente una base giuridica a livello internazionale per rendere l'operato delle imprese effettivamente verificabile e sanzionabile in caso di violazioni. D'altro canto sono gli Stati a decidere cosa regolare a livello nazionale ed internazionale attraverso strumenti convenzionali.⁶⁹⁵ Vi è un consenso ormai unanime nel mondo accademico, tra le organizzazioni della società civile, tra i media, sulla necessità che la Comunità Internazionale sia oggi chiamata a ristabilire una *“priorità della politica come capacità di governare processi complessi non riducibili alle leggi della domanda e dell'offerta”*.⁶⁹⁶ Si tratterebbe di una scelta di campo che, a priori, anteporrebbe gli interessi dell'umanità a quelli dei mercati. Una vincolante regolamentazione delle attività delle imprese multinazionali a livello globale, basata su un set di standard minimi internazionali, assisterebbe dunque, gli Stati nell'adempimento dei loro obblighi di tutela dei diritti umani ed offrirebbe al mondo economico la prospettiva di un trattamento uniforme.⁶⁹⁷

Nonostante gli Stati e le imprese multinazionali non sempre sposino l'idea che una condotta socialmente responsabile possa essere estremamente vantaggiosa, la maggior parte degli studiosi ritiene sia solo una questione di tempo. L'accettazione delle Norme delle Nazioni Unite rappresenta agli occhi di molti un passo promettente verso la generale ammissione, da parte degli Stati, della necessità di standard legalmente vincolanti per le imprese multinazionali.

⁶⁹⁵ *Ibid*, p.253.

⁶⁹⁶ Deborah Lucchetti, Presidente Fair, in un suo commento sulla Comunicazione della Commissione Europea sulla Responsabilità Sociale d'Impresa e sul rapporto del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite Jhon Ruggie sulle Norme per le imprese - *Il Buco Nero della RSI*.

⁶⁹⁷ Sigrun I. Skogly, *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), op.cit. *supra* nota 7, p.257.

BIBLIOGRAFIA

Acconci P., *Responsabilità sociale d'impresa - Imprese multinazionali e diritto internazionale*, Notizie di Politeia, N .72, 2003.

Acconci P., *Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell'OCSE*. Comunicazione e studi/Istituto di Diritto Internazionale e Straniero dell'Università di Milano, vol.22, 2002.

Acconci P., *The promotion of responsible business conduct and the new text of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, The Journal of World Investment, Volume 2 (2001-1).

Acquaviva G., *Verso una responsabilità delle multinazionali per gravi violazioni dei diritti umani?*, La Comunità Internazionale, 2002, vol.57, no.4.

Addo M. K. (ed.), *Human rights standards and the responsibility of transnational corporations*, Kluwer Law International, 1999.

Aguirre D., *Corporate social responsibility and human rights law in Africa*, African Human Rights Journal, Volume 5 (2005-2).

Akehurst Michael B., *A Modern Introduction to International Law*, 6th edition, London, Routledge.

Alston P., *Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: a Reply to Petersmann*, 13 European Journal of International Law 815, 2002.

Alston P. (ed.), *Non-State actors and human rights*, Oxford University press, 2005.

Alston P. e Cassese A., *Ripensare i diritti umani nel XX secolo*, Ega editore, Torino, 2003.

Amnesty International, *The UN Human Rights norms for Business: Towards Legal Accountability*, London, Amnesty International publications, 2004.

Avery C., *Business and Human Rights in a time of a change*, Amnesty International, London 2000.

Avery C., *Business and Human Rights in a time of Change*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), *Liability of multinational corporations under international Law*, Kluwer Law International, 2000.

Avi-Yonah R. S., *National regulation of multinational enterprises : an essay on comity, extraterritoriality, and harmonization*, Columbia Journal of Transnational Law, Volume 42 (2003-1).

Baez Cristina et al, *Multinational Enterprises and Human Rights*, 1999–2000, 8 University of Miami International and Comparative Law Review 183.

Bakan J., *The Corporation. La patologica ricerca del profitto e del potere*, Fandango libri editore, Roma, 2004.

Bal Salman, *International Free Trade Agreements and Human Rights: Reinterpreting Article XX of the GATT*, 10 Minnesota Journal of Global Trade 62, 2001.

Bantekas I., *Corporate Social Responsibility in International Law*, Boston University International Law Journal, Volume 22 (2004-2).

Barnet R.J. & Mueller R. E., *Global Reach: The Power of the Multinational Corporations*, New York, Simon & Schuster, 1974.

Basu Kaushik, *Compacts, Conventions and Codes: Initiatives for Higher International Labor Standards*, 34 Cornell International Law Journal 487, 2001.

Baxi Upendra (ed), *Inconvenient Forum and Convenient Catastrophe: The Bhopal Case*, 1986.

Bennet J., *Multinational Corporations, Social Responsibility and Conflict*, Journal of International Affairs, 2002, vol.55, no.2.

Bergkamp L. et W.Q. Pak, *Piercing the Corporate Veil: Shareholder Liability for Corporate Torts*, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 8, n°2, 2001.

Beth Stephens, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, 20 Berkeley Journal of International Law 45, 2002.

Betlem Gerrit, *Transnational Litigation Against Multinational Corporations Before Dutch Civil Courts*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, *Liability of multinational corporations under international Law*, Kluwer Law International, 2000.

Bhagwati Jagdish, *The Boundaries of the WTO: Afterward: The Question of Linkage*, 96 American Journal of International Law 126, 2002.

Blanpain R., *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Vol. 1, Norbert Horn (ed.), Kluwer, Deventer, 1980.

Blanpain R., *Multinational Enterprises and the Social Challenges of the XXIst Century*, Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 37, Blanpain (ed.), 2000.

Blumberg P. I., *Asserting human rights against multinational corporations under United States law: conceptual and procedural problems*, American Journal of Comparative Law, Volume 50 (2002-supplement).

Blumberg P. I., *The multinational challenge to corporation law : the search for a new corporate personality*, Oxford University Press, 1993.

Blumberg P.I., *Accountability of Multinational Corporations: The Barriers Presented by Concepts of the Corporate Juridical Entity*, Hastings International and Comparative Law Review, vol.24., no.1, Spring 2001.

Boggio Andrea, *The Global Enforcement of Human Rights: The Unintended Consequences of Transnational Litigation*, The International Journal of Human Rights, Vol. 10, No. 4, December 2006.

Bonaglia F. *Globalizzazione e sviluppo*, Il Mulino editore, Bologna, 2003.

Boscariol J., *An Anatomy of a Cuban Pyjama Crisis: Reconsidering Blocking Legislation in Response to Extraterritorial Trade Measures of the United States*, 1999, Law and Policy in International Business.

Bracken P., *The Multinational Corporation Today*, Working Paper, New Haven, C.T.: Yale School of Management, 2004.

Brennan Daniel, *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: New Ideas and Practical Applications*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Bridgford Tawny Aine, *Imputing Human Rights Obligations on Multinational Corporations: the Ninth Circuit Strikes Again in Judicial Activism*, 18 American University International Law Review 1009, 2002-2003.

- Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Buckley Peter J. & Ghauri Pervez N., *Transnational Corporations and World Order*, 1999.
- Busse M., *Multinational Enterprises, Core Labour Standards and the Role of International Institutions*, Hamburg Institute of International Economics, 2002.
- Byers Michael, *English Courts and Serious Human Rights Violations Abroad: A Preliminary Assessment*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi *Liability of multinational corporations under international Law*, Kluwer Law International, 2000.
- Byrsk Alison, *Globalization and Human Rights*, 2002.
- Calder F. and M. Culverwell, *Following up the World Summit on Sustainable Development Commitments on Corporate Social Responsibility*, Interim Report, London: Royal Institute of International Affairs, 2004.
- Capecchi V., *La responsabilità sociale dell'impresa*, Carocci editore, Roma, 2005.
- Carbone, Luzzatto, Santa Maria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*. Giappichelli editore, Torino, 2002.
- Carreau D. e Juillard P., *Droit international économique*, Paris, 1998.
- Cassese A., *International Law in a Divided World*, Oxford University Press, 1986.
- Clapham A., *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006.

Cleveland Sarah H., *Human Rights Sanctions and World Trade Organisation*, in *Environment, Human Rights and International Trade* 179, Francesco Francioni ed., 2001.

Clough Jonathan, *Not-so-innocents abroad: corporate criminal liability for human rights abuses*, *Australian Journal of Human Rights* 1, 2005.

Cohan J. A., *Environmental rights of indigenous peoples under the Alien Tort Claims Act, the public trust doctrine and corporate ethics, and environmental dispute resolution*, *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, Volume 20 (2001-2002-2).

Cohn & S. Simitis, *Lifting the Veil in the Company Laws of the European Continent*, 12 *International and Comparative Law Quarterly* 189, 1963.

Cohn Marjorie, *The World Trade Organisation: Elevating Property Interests Above Human Rights*, 29 *Georgia Journal of International and Comparative Law* 427, 2001.

Collingsworth Terry, *The alien Tort Claims Act – a vital tool for preventing corporations from violating fundamental human rights*, *International Labor Rights Fund*.

Collingsworth Terry, *Separating fact from fiction in the debate over application of the Alien Tort Claims Act to violations of fundamental human rights by corporations*, *University of San Francisco Law Review*, Volume 37 (2003-3).

Collingsworth Terry, *The Key Human Rights Challenge: Developing Enforcement Mechanisms*, *Harvard Human Rights Journal*, Vol.15, Spring 2002.

Collins Lawrence, *Forum non conveniens and the Brussels Convention*, 106 *L.Q.R.* 535, 1990.

Conforti B., *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002.

Coomans F. and Kamminga M.(eds.), *Extraterritorial of Human Rights Treaties*, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2004.

Hans Corell, *The Global Compact*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*. International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Craig Scott, *Multinational enterprises and Emergent Jurisprudence on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, in A. Eide et al. (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, 2nd ed., 2001 Kluwer Law International.

Craig Scott, *Translating Torture into Transnational Tort: Conceptual Divides in the Debate on Corporate Accountability for Human Rights Harms*, in Craig Scott, ed., *Torture as Tort, Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation*, Oxford - Portland Oregon: Hart Publishing, 2001, 45.

Craig Scott, *Multinational enterprises and Emergent Jurisprudence on Violations of Economic, Social and Cultural Rights*, in A. Eide et al. (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, 2nd ed., 2001 Kluwer Law International.

Dennis Michael J., *Application of Human Rights Treaties Extraterritorially in Times of Armed Conflict and Military Occupation*, 99 *American Journal of International Law*, 2005.

De Schutter Olivier, *The Accountability of Multinational for Human Rights Violations in European Law*, Centre of Human Rights and Global Justice Working Paper 01/04, NYU School of Law.

De Schutter Olivier, *Extraterritorial Jurisdiction as a tool for improving the Human Rights Accountability of Transnational Corporations*, 2006.

De Schutter Olivier, *Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights*, *Baltic Yearbook of International Law*, vol.6, 2006.

De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006.

De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights: an introduction*, Global Law Working Paper 01/05 Symposium.

Di Blase A., *La Dichiarazione Ocse sugli Investimenti e le Imprese Multinazionali*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, Giardina A. e Tosato L., Milano, Giuffrè editore, 1996.

Dobson, *'Lifting the veil' in four countries : the law of Argentina, England, France and the United States*, 35 *International and Comparative Law Quarterly* 839, 1986.

Dunning J.H. ed., *The Multinational Enterprise*, London, Allen & Unwin, 1971.

Duval-Major Jacqueline, *One-Way Ticket Home: The Federal Doctrine of Forum Non Conveniens and the International Plaintiff*, 1992, 77 *Cornell Law Review*.

Earthrights International, *Transnational Litigation Manual for Human Rights and Environmental Cases in United States Courts*, 2006.

Emeseh E., *Challenges to Enforcement of Criminal Liability for Environmental Damage in Developing Countries: with Particular Reference to the Bhopal Gas Leak Disaster*, Ogel, Volume 1 (2003-5) .

Evans M., *International Law*, 2003.

Fatouros A. A., *The Computer and the Mudhut: Notes on Multinational Enterprise in Developing Countries*, Columbia J. Transn'l L. 10 (1971).

Fatouros A. A., *The OECD Guidelines in a Globalising World*, OECD, 1999.

Feeney P., *Statement on the Final Report on the Illegal Exploitation of Resources in the Democratic Republic of the Congo*, Ogel, Volume 2 (2004-1) .

Fentiman R.G., *Jurisdiction, Discretion and the Brussels Convention*, Cornell International Law Journal, Vol.26, 1993

Francioni F., *Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 1986.

Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), *Transnational corporations and human rights*. Palgrave Macmillan, 2003.

Gallino L., *L'impresa irresponsabile*, Einaudi editore, Torino, 2005.

Gelfand Jacob, *The Lack of Enforcement in the United Nations Draft Norms: Benefit or Disadvantage?*, in De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006.

Giardina A. e Tosato L., *Diritto del commercio internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 1996.

Gordon K., *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and Other Corporate Responsibility Instruments; A Comparison*, Working Papers on International Investment, No. 2001/5. Paris: OECD, 2001.

Gordon K. and M. Miyake, *Deciphering Codes of Corporate Conduct: A Review of their Contents*. Working Papers on international Investment, No. 1999/2. Paris: OECD, 1999.

Graymore D., *Corporate social responsibility and FDI*. The development dimension of FDI: Policy and rule-making perspectives/ UNCTAD/ITE/IIA/2003/4, New York and Geneva: United Nations, 2003.

Greathead S., *The multinational and the "new stakeholder": examining the business case for human rights*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Volume 35 (2002-2).

Green Jennifer and Hoffman Paul, *Us Litigation Update*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, (eds.), *Liability of multinational corporations under international Law*. Kluwer Law International, 2000.

Grossman Claudio & Bradlow Daniel, *Are We Being Propelled towards a People-Centered Transnational Legal Order?*, 1994, 9 American University Journal of International Law and Policy.

Gunderson J., *Corporate Governance in the Oil, Gas and Energy Industries*, Ogel, Volume 1 (2003-3) .

Gunderson J., *Corporate Governance in the Oil, Gas and Energy Industries: Key Perspectives and Major Issues*, Ogel, Volume 1 (2003-2)

Gunderson J., *Corporate Governance in the Oil, Gas and Energy Industries: The Human Rights Framework and the Community Perspective*, Ogel, Volume 1 (2003-4)

Gunningham N. and D. Sinclair, *Voluntary Approaches to Environmental Protection: Lessons from the Mining and Forestry Sectors*, Global Forum on International Investment. Paris: OECD, 2002.

Hadari, *The Structure of the Private Multinational Enterprise*, 71 Michigan Law Review 729, 771, n. 260, 1973.

Hannum Hurst, *The Status of Universal Declaration of Human Rights in National and International Law*, 25 Georgia Journal of International and Comparative Law 287, 1995-1996.

Hansen M. W., *Environmental management in transnational corporations in Asia: Does foreign ownership make a difference? Preliminary results of a survey of environmental management practices in 154 TNCs*, Copenhagen Business School Occasional paper No. 11. Copenhagen: CBS, 1999.

Hansen M. W., *Cross border environmental management in transnational corporations. An analytical framework*, Copenhagen Business School Occasional paper No. 5. Copenhagen: CBS, 1999.

Heil J. L., *African private security companies and the Alien Tort Claims Act : could multinational oil and mining companies be liable?*, Northwestern Journal of International Law and Business, Volume 22 (2001-2).

Higgins R., *Problem and Process. International Law and how we use it*, Clarendon Press, Oxford, 1994.

Hillemanns Carolin, *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*, 4 German Law Journal, no.10 (2003)

Hofstetter Karl, *Parent responsibility for subsidiary corporations: evaluating European trends*, 39 *International and Comparative Law Quarterly* 576, 1990.

Hosein H., *Unsettling : Bhopal and the resolution of international disputes involving an environmental disaster*, Boston College *International and Comparative Law Review*, Volume 16 (1993-2).

Hymer Stephen, *The Multinational Corporation and the Law of Uneven Development*, in Peter J. Buckley & Pervez N. Ghauri, *Transnational Corporations and World Order*, 1999.

Ifesi A. *The Emerging Environmental Role of Multinational Companies in the World Economy; A Case Study of British Petroleum (BP)*, *CEPMLP Annual Review*, Volume 5 (2001).

International Council on Human Rights Policy, *Beyond Voluntarism: Human rights and the developing international legal obligations of companies*, February 2002.

Jaegers N. M. C. P., *Corporate human rights obligations: in search of accountability*, Intersentia, 2002.

Jaegers N. M. C. P., *The Legal Status of the Multinational Corporation Under International Law*, in Addo M. K. (ed.), *Human rights standards and the responsibility of transnational corporations*, Kluwer Law International, 1999.

Johnson Jennifer L., *Public-Private- Public Convergence: How the Private Actor can Shape Public International Law Standards*, 24 *Brooklyn Journal of International Law* 291, 1998.

Johnston Donald F., *Promoting Corporate Responsibility: the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social*

Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century. International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Joseph Sarah, *Taming the Leviathans: Multinational Enterprises and Human Rights*, 46 *Netherlands International Law Review*, 1999.

Joseph Sarah, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*, Hart Publications, Oxford, 2004.

Joseph Sarah, *An Overview of the Human Rights Accountability of Multinational Enterprises*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi (eds.), *Liability of multinational corporations under international Law*. Kluwer Law International, 2000.

Joseph Sarah and McBeth A., *Same Words, Different Language: Corporate Perceptions of Human Rights Responsibilities*, 2005, 11 *Australian Journal of Human Rights*.

Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, (eds.), *Liability of multinational corporations under international Law*, Kluwer Law International, 2000.

Key M., *Towards Global Corporate Social Responsibility*, Briefing Paper No.3. London: Royal Institute of International Affairs, 2002.

Kennett Wendy, *Forum non conveniens in Europe*, Cambridge L. J. 552, 1995.

Khalil S.A., *The Alien Tort Claims Act and Section 1983: the improper use of domestic laws to 'create' and 'define' international liability for multi-national corporations*, 31 *Hofstra Law Review* 207, 2002-2003.

King B., *The UN Global Compact : responsibility for human rights, labor relations, and the environment in developing nations*. Cornell International Law Journal, Volume 34 (2001-3).

Kinley D. and Chambers R., *The UN Human Rights Norms for Corporations: the Private implications of Public International Law*, Human Rights Law Review, 2006.

Lal P. and Veena Jha, *Judicial activism and the environment in India. Implications for transnational corporations*. Copenhagen Business School Occasional paper No. 6. Copenhagen: CBS, 1999.

Lee B. and H. Ward, *Corporate Responsibility and the Future of the International Trade and Investment Agendas*, CRED Perspectives, (2003-1).

Lippman M., *Transnational Corporations and Repressive Regimes: The Ethical Dilemma*, Cal. W. International Law Journal, 1985.

Lozano Joseph M. e Prandi Maria, *Corporate Social Responsibility and Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Lundblad Claes, *Some Legal Dimensions of Corporate Codes of Conduct*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Lux Jonathan, Skadegard Thorsen Sune, Meisling Annemarie, *The European Initiatives*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*. International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Mann F.A., *The Doctrine of International Jurisdiction, 1984, Capitoli I-V*, in W. Michael Reisman ed., *Jurisdiction in International Law*, 1999.

Marceau Gabrielle, *Dispute Settlement and Human Rights*, 2002, 13 *European Journal of International Law* 753.

McCorquadale Robert & Simons Penelope, *State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law*, *Modern Law Review*, Vol.70, Issue 4, July 2007.

Meeran Richard, *Liability of Multinational Corporations: A Critical Stage in the UK*, in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, *Liability of multinational corporations under international Law*. Kluwer Law International, 2000.

Merciai P., *Les entreprises multinationales en droit international*, Bruylant, 1993.

Meron Tehodor, *Extraterritoriality of Human Rights Treaties*, 89 *American Journal of International Law*, 1995.

Meyer W. H. and B. Stefanova, *Human rights, the UN Global Compact, and Global Governance*, *Cornell International Law Journal*, Volume 34 (2001-3).

Meyer William H., *Human Rights and MNCs: Theory versus Quantitative Analysis*, 18.2 *Human Rights Quarterly*, 1996

Muchlinski P. T., *Multinational Enterprises and the Law*, Blackwell, 1999.

Muchlinski P. T., *Human rights, social responsibility and the regulation of international business: The development of international standards by intergovernmental organisations*, *Non-State Actors and International Law* 3, Kluwer Law International, 2003.

Muchlinski P.T., *Corporations in international litigation: problems of jurisdiction and the United Kingdom asbestos cases*, International and Comparative Law Quarterly Vol.50, 2001.

Muchlinski P. T., *The accountability of multinational enterprises and the right to development : the compensation of industrial accident victims from developing countries*, Third World Legal Studies, Volume (1993).

Muchlinski P. T., *The Bhopal Case : controlling ultrahazardous industrial activities undertaken by foreign investors*. Modern Law Review, Volume 50 (1987).

Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Murase S., *Perspectives from International Economic Law on Transnational Environmental Issues*, Recueil des Cours, The Hague, vol.253, 1995.

Murphy Sean D., *Taking Multinational Corporate Codes of Conduct to the Next Level*, 43 Columbia Journal of Transnational Law 389 (2005).

Musumeci Umberto, *L'impatto sociale delle mutiazionali*, in Sacconi L., *Guida critica alla Responsabilità sociale d'impresa e al governo d'impresa*, Bancaria editrice, 2005.

O'Donnell Michael, *A Turn for the Worse: foreign relations, corporate human rights abuse, and the courts*, Boston College Third World Law Journal, Vol.24: 223, 2003-2004.

O'Reilly J., *International Oil and Human Rights - Who'd Want to be an Ostrich?*. Ogel, Volume 2 (2004-2).

Oddenino Alberto, *La Rilevanza dei Codici di Condotta nella Regolamentazione dell'attività delle imprese multinazionali*, Porro G. *Studi di diritto internazionale di economia*, Giappichelli editore, Torino, 1999.

Ojiambo E., V. *Battling for Corporate Accountability: Experiences from Titanium Mining Campaign in Kwale, Kenya*, IDS, 2002.

Oldenziel Joris, *The 2000 Review of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A New Code of Conduct?*, SOMO, Amsterdam, September 2000

Oldenziel Joris, *The added value of the UN Norms – A comparative analysis of the UN Norm for Business with existing international instruments*, SOMO, Amsterdam, April 2005.

Oldenziel Joris & Bohman Anna, *The added value of the UN Norms, A comparative analysis of the UN Norms for Business with the OECD Guidelines, the Global Compact, and the ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work*, Somo, 2004

Oloka-Onyango J. e Udagama Deepika, *The realization of Economic, Social and Cultural Rights: Globalization and Its impact on the Full Enjoyment of Human Rights*, UN. ESCOR Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 52nd Sess., Provisional Agenda Item 4, paragrafo 32, U.N. Doc E/CN.4/Sub.2/2000/13 (2000).

Ong D. M., *The Impact of Environmental Law on Corporate Governance: International and Comparative Perspectives*, European Journal of International Law, Volume 12 (2001-4).

Ornaghi L., *Globalizzazione: nuove ricchezze e nuove povertà*, Milano, Vita e Pensiero editore, 2001.

Osorio Rodrigo, *The 60th Commission on Human Rights: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to human rights*, Geneva, 15 March-23 April 2004.

Palmer A., *Community Redress and Multinational Enterprises*, FIELD, 2003.

Papaioannou A., *The illegal exploitation of Natural Resources in the Democratic Republic of Congo: A Case Study on Corporate Complicity in Human Rights Abuses*. NYU School of Law, Global Law Working Paper 01/05.

Peet Richard, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO*, 2003.

Petersamnn Ernst-Ulrich, *Time for a United Nations 'Global Compact' for Integration of Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration*, 13 European Journal of International Law 621, 2002.

Petrasek D. (ed.), *Beyond Voluntarism: Human rights and the developing international legal obligations of companies*, International Council on Human Rights Policy, 2002.

Picciotto S., *Rights, Responsibilities and Regulation of International Business*, Columbia Journal of Transnational Law 42: 131, 2003.

Picciotto S., *Corporate social responsibility for international business. The development dimension of FDI: Policy and rule-making perspectives*, The Hague: United Nations, 2003.

Picone P. e Sacerdoti G., *Diritto internazionale dell'economia*, Franco Angeli editore, Milano, 1992.

Porchia Ornella, *I soggetti nel Diritto Internazionale dell'Economia*, in Porro G., *Studi di diritto internazionale di economia*, Giappichelli editore, Torino, 1999.

Poret P., *Do Corporate Responsibility Initiatives Work for Development: An OECD Perspective*, Global Forum on International Investment, Paris: OECD, 2001.

Porro G., *Studi di diritto internazionale di economia*, Giappichelli editore, Torino, 1999.

Prakash Sethi S., *Setting Global Standards, guidelines for creating codes of conduct in multinational corporations*, Jhon Wiley & Sons Inc, 2003.

Ragnwaldh Jacob and Konopik Paola, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with regard to Human Rights*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*. International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Ratner Steven R., *Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility*, 111 Yale Law Journal.

Redmond P., *Transnational enterprise and human rights : options for standard setting and compliance*, The International Lawyer, Volume 37 (2003-1).

Reid A. S., *The Internationalisation of Corporate Governance Codes of Conduct*, Business Law Review, Volume 24 (2003-10).

Rigaux F., *Transnational Corporations*, in *International Law: Achievements and Prospects*, Bedjaoui (ed.), Unesco, 1991.

Riisgaard L., *The IUF/COLSIBA–CHIQUITA framework agreement: a case study*, Working Paper No. 94. Geneva: ILO, 2004.

Robertson David, *Forum Non Conveniens in America and England: "A Rather Fantastic Fiction"*, 1987, 103 Law Quarterly Review.

Rosemann Nils, *The UN Norms on Corporate Human Rights Responsibilities. An Innovating Instrument to Strengthen Business' Human Rights Performance*, Geneva, N°20/August 2005.

Roth-Arriaza N., *From country-based to corporate-based campaigns*, Berkeley Journal of International Law, Volume 21 (2003-1).

Rudolph Phillip H., *The Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Rudolph Phillip H., *The History, Variations, Impact and Future of Self-Regulation*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Rugman A. M. and A. Verbeke, *The World Trade Organization, Multinational Enterprises, and the Civil Society*, University of Toronto, 2002.

Sacerdoti G., *Impresa multinazionale*, Enciclopedia Giuridica Treccani.

Sacerdoti G., *L'impresa multinazionale come gruppo internazionale di società*. Giur.Comm., 1998.

Sacconi L., *Guida critica alla Responsabilità sociale d'impresa e al governo d'impresa*, Bancaria editrice, 2005.

Schrage E. J., *Judging corporate accountability in the global economy*, Columbia Journal of Transnational Law, Volume 42 (2003-1).

Skogly Sigrun I., *Economic and Social Human Rights, Private Actors and International Obligations*, in Michael K. Addo (ed.), *Human rights standards and the responsibility of transnational corporations*, Kluwer Law International, 1999.

Smith Jackie, Bolyard Melissa & Ippolito Anna, *Human Rights and the Global Economy: A Response to Meyer*, 21.1 Human Rights Quarterly, 1999.

Stephens B., *Translating Filartiga: a comparative and international law analysis of domestic remedies for international human rights violations*, 27 Yale Journal of International Law.

Stephens B., *The amorality of profit: transnational corporations and human rights*, 20 Berkeley Journal of International Law 45, 2002.

Stephens B., *Corporate Accountability: International Human Rights Litigation Against Corporations in US Courts* in Kamminga M. T. and S. Zia-Zarifi, *Liability of multinational corporations under international Law*, Kluwer Law International, 2000.

Sullivan R., (ed.) *Business and Human Rights - Dilemmas and Solutions*, Ogel, Volume 2 (2004-1) .

Surya Deva, *Doha Declaration and Health Concern of Developing Countries*, XXXIII Delhi Law Review, 2001.

Surya Deva, *Acting extraterritorially to tame multinational corporation for human rights violations: who should 'bell the cat'?*, Melbourne Journal of International Law, 2004.

Surya Deva, *Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here?*, 19 Connecticut Journal of International Law 1, 2003.

Surya Deva, *UN's Human Rights Norms for Transnational Corporations and Other Business Enterprises: An Imperfect Step in the Right Direction?*, 10 ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol.10, 2004-2.

Salazar T. Claudia, *Applying International Human Rights Norms in the United States: holding multinational corporations accountable in the United States from international human rights violations under the Alien Tort Claims Act*, St. John's Journal of Legal Commentary, Vol. 19: 1, 2004.

Tebbens Duintjer H, *The English Court of Appeal in Re Harrods: an unwelcome interpretation of the Brussels Convention*, in M. Sumampouw, *Law and Reality: Essays on national and international procedural law*, 1992.

Tistounet Eric, *The Problem of Overlapping Among Different Treaty Bodies*, in *The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring*, Philip Alston & James Crawford, 2000.

Toftoy Ryan P., *Now Playing: Corporate Codes of Conduct in the Global Theater. Is Nike Just Doing It?*, 15 Arizona Journal of International and Comparative Law 427, 1998.

Toftoy Ryan P., *Now Playing: Corporate Codes of Conduct in the Global Theater. Is Nike Just Doing It?*, 15 Arizona Journal of International & Comparative Law 905 (1998).

Tugendhat C., *The Multinationals*, New York, Random House, 1972

UN Subcommission on Human Rights, *The Realization of Economic, Social and Cultural Rights: The Question of Transnational Corporations, Working Document on the impact of activities of transnational corporations on the realization of economic, social and cultural rights*, prepared by Mr. El Hadji Guissé, E/CN.4/1998/6, 10 June 1998.

Van Eyk S.C., *The OECD Declaration and Decision Concerning Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Shrew*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1995.

Van Genugten Willem J.M., *The Status of Transnational Corporations in International Public Law, in Human Rights and the Oil Industry* 71 Asbörjn Eide et al. eds., 2000.

Vasquez C.M., *Direct v. indirect obligations of corporations under international law*, 2005.

Vernon R., *Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises*, New York, Basic Books, 1971.

Virginia Journal of International Law, *Human rights and Corporations*, Summer 2004, vol.44, no.4.

Vogelaar Theo W., *The OECD Guidelines: Their Philosophy, History, Negotiation, Form, Legal Nature, Follow up Procedures and Review*, in *Legal Problems for Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Vol.1, Norbert Horn.

Wallace C. D., *Legal control of the multinational enterprise: national regulatory techniques and the prospects for international controls*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1982.

Ward H., *Governing Multinationals: The Role of Foreign Direct Liability*. Briefing Paper New Series No. 18. London: Royal Institute of International Affairs, 2001.

Ward Halina , *Corporate Accountability in search of a treaty? Some insights from foreign direct liability*, Briefing paper n.4, The Royal Institute of International Affairs, May 2002.

Ward Halina, *Legal Issues in Corporate Citizenship*, 2003.

Wawryk A., *International Operating Standards for the Oil Industry: Recent Developments*, Ogel, Volume 1 (2003-1) .

Warwryk Alex, *Regulating Transnational Corporations through Corporate Codes of Conduct*, in Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), *Transnational corporations and human rights*. Palgrave Macmillan, 2003.

Weissbrodt David & Kruger Muria, *Current Developments: Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, 97 *American Journal of International Law* 901, Oct. 2003.

Weissbrodt David and Kruger Maria, *Human Rights Responsibilities of Businesses as Non-State actors*, in Philip Alston, *Non State Actors and Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Westfield E., *Globalization, governance, and multinational enterprise responsibility : Corporate Codes of Conduct in the 21st century*, *Virginia Journal of International Law*, Volume 42 (2002-4).

Williams Frances, *Company norms must be on UN rights agenda*, *Financial Times* London, England, 8 April 2004.

William H. Meyer, *Human Rights and MNCs: Theory versus Quantitative Analysis*, 18.2 Human Rights Quarterly, 1996.

Winston Morton, *Corporate Responsibility for Preventing Human Rights Abuses in Conflict Areas*, in Frynas J. G. and Pegg S. (eds.), *Transnational corporations and human rights*, Palgrave Macmillan, 2003.

Young Stephen B., *The Caux Round Table Principles for Business: Decision-Making Matrix for a More Moral Capitalism*, in Mullerat R. (ed.), *Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century*, International Bar Association, The Hague, Kluwer Law International, 2005.

Zanghì C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli ed., Torino, 2002.

Zeisel Katherine, *The Promotion of Human Rights By Selective Public Procurement Olivier*, in De Schutter Olivier, *Transnational Corporations and Human Rights*, Hart Publishing, 2006.

Zerk Jennifer A., *Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law*, Series Cambridge Studies, International and Comparative Law, no.48, december 2006.